Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: *www.regione.lazio.it*

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 23/06/2016
Numero 50
Supplemento n. 1

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA
Direttore del Bollettino:

SOMMARIO

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 14 giugno 2016, n. 310

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana- parziale modifica della Deliberazione di Giunta regionale n. 401 del 30 maggio 2008, recante: "Approvazione nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie" ed integrazione della DGR n.42 del 31 gennaio 2014, recante: "Approvazione degli obiettivi da assegnare ai direttori generali delle Aziende sanitarie all'atto della stipula del contratto" . . . . . Pag. 6

Deliberazione 14 giugno 2016, n. 311

Presa d'atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 formulata dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) - Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente. . . . . Pag. 17

Deliberazione 14 giugno 2016, n. 312

Indennizzo dei danni da fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche, art. 34 della L.R. n. 29/1997, per gli anni 2014 e 2015. Indirizzo alle aree protette regionali sull'applicazione del regime di aiuti de minimis in conformità al Regolamento UE n. 1408/2013. . . . . Pag. 24

Deliberazione 14 giugno 2016, n. 313

Intesa per l'autorizzazione alla modifica del deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) sito in Comune di Frosinone, Strada A.S.I. V. n. 5, di proprietà della OVEGAS S.r.l. - L. 239/2004 - D.L. 5/2012 - L. 35/2012. . . . . Pag. 29

Deliberazione 14 giugno 2016, n. 318

Comune di Formello (Rm). Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare, in Variante al Piano Regolatore Generale vigente, località "La Bandita". Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16.12.2013. Approvazione con prescrizioni e condizioni. . . . . Pag. 34

Deliberazione 14 giugno 2016, n. 319

Legge regionale 15/2008 artt. 31 e 32. Attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Municipio I di Roma Capitale - Nomina Commissario ad acta su istanza del sig. Gianfranco Poeti, per mancata attività di verifica della regolarità delle opere di trasformazione di un torrino-lavatoio in unità residenziale sito al piano attico dell'edificio di via San Giovanni in Laterano n. 74 in Roma. . . . . Pag. 51

Deliberazione 14 giugno 2016, n. 320

Attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti di Roma Capitale Municipio X - Nomina Commissario ad acta per l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. 949 del 31/3/2014 . . . . . Pag. 55

Deliberazione 14 giugno 2016, n. 327

Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 e ss.mm.ii. Nuovi criteri di riparto del fondo per la gestione degli asili nido comunali e convenzionati. Revoca delle DGR n.703/2003 e n.396/2004. . . . . Pag. 59

Deliberazione 16 giugno 2016, n. 333

Approvazione schema di Protocollo d'Intesa per la promozione di una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Lazio . . . . . Pag. 68

Deliberazione 16 giugno 2016, n. 334

Approvazione criteri per la concessione e la determinazione dei canoni ad uso temporaneo del Castello di Santa Severa - Stagione estiva 2016. . . . . Pag. 78

Deliberazione 16 giugno 2016, n. 335

Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016". . . . . . **Pag. 84**

Deliberazione 21 giugno 2016, n. 340

Approvazione criteri e modalità di concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali ex L.R. 60/1978 e criteri e modalità di concessione degli incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi ex L.R. 7/1988. . . . . . **Pag. 112**

Deliberazione 21 giugno 2016, n. 341

Approvazione delle "Modalità e criteri per la concessione di anticipazioni ai Consorzi industriali di cui all'art. 36 della L. 317/1991 per i processi di reindustrializzazione in attuazione dell'art. 63 della L. 448/1998". . . . . . **Pag. 126**

DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST. INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione

Decreto 21 giugno 2016, n. G07089

Delega di attribuzioni alla dott.ssa Valentina Campagnola, dirigente dell'Area "Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al Personale". . . . . . **Pag. 132**

DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 giugno 2016, n. G07063

L.R. 31/12/2015 n. 17. DGR n. 306 del 07/06/2016. Approvazione Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio. Criteri e modalità per l'aggiornamento dell'Elenco predetto nonché per le correlate nuove iscrizioni e/o cancellazioni delle Associazioni Pro Loco di competenza dell'Agenzia Regionale del Turismo. . . . . . **Pag. 135**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 giugno 2016, n. G06842

Legge Regionale n. 14 del 02/11/2006 "Norme in materia di Agriturismo". Cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività agrituristica. Azienda Agricola Baravelli Andrea - Comune di Bolsena (VT). . . . . **Pag. 159**

Determinazione 15 giugno 2016, n. G06843

Legge Regionale n. 14 del 02/11/2006 "Norme in materia di Agriturismo". Cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività agrituristica. Azienda Agricola Fortuna Linda - Comune di Valentano (VT). . . . . **Pag. 163**

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06909

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - Vivaio Dueggi s.s. - Partita Iva 01509500599 - Sabaudia - LT. Rilascio autorizzazione fitosanitaria N. 12/0934 . . . . . **Pag. 167**

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06911

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - ditta BRODHE SRL. Rinnovo autorizzazioni fitosanitarie per variazione N. 12/0870. . . . . . **Pag. 170**

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06919

Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 11 novembre 2011, art. 5. Nomina della seconda commissione di degustazione dei vini a D.O. operante presso l'organismo di controllo C.C.I.A.A. di Frosinone; . . . . . **Pag. 173**

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06957

Elenco regionale dei tecnici ed esperti degustatori di vini DOCG e DOC ricadenti nel territorio della Regione Lazio, Determina n. A07122 del 11 Luglio 2012 e Decreto MIPAAF 11 novembre 2011; integrazione dei relativi elenchi regionali
. . . . . **Pag. 176**

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06963

elenco regionale dei tecnici ed esperti degustatori di vini DOCG e DOC ricadenti nel territorio della Regione Lazio, Determina n. A07122 del 11 Luglio 2012 e Decreto MIPAAF 11 novembre 2011; integrazione dei relativi elenchi regionali . . . . . Pag. 179

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06965

Legge Regionale n. 14 del 02/11/2006 "Norme in materia di Agriturismo". Iscrizione all'elenco regionale dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività agrituristica. Azienda Agricola Ecofattorie Sabine di Di Pietro Marco - Comune di Poggio Mirteto (RI). Cod. RI0016 . . . . . Pag. 182

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06966

REG (UE) N. 1308/2013 E REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 543/2011. OCM UNICA - SETTORE ORTOFRUTTA - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D'ANNO, DELL'ANNUALITA' 2016 DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA OP "FUNGHIDEA" DI CISTERNA DI LATINA (LT) COD IT 524 EFFETTUATA PER INSERIRE SPESE PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE NELL'OBIETTIVO "GESTIONE E PREVENZIONE DELLE CRISI" . . . . . Pag. 187

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06969

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni ditta Cortese Veruska. Rilascio per variazione autorizzazioni fitosanitarie N. VT/12/0534. . . . . Pag. 199

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06970

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - JONATHAN FRANCIS SIMONS. Rilascio autorizzazioni fitosanitarie N. FR/12/0859. . . . . Pag. 204

DIREZIONE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 giugno 2016, n. G06745

RETTIFICA PROVVEDIMENTO REGIONALE N. B0105 DEL 20/01/2006 DI ESECUTIVITA' DEL PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI PALIANO (FROSINONE). TERMINE PERIODO DI VALIDITA' DEL PIANO STAGIONE SILVANA 2021/2022 . . . . . Pag. 208

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06875

Gara comunitaria per la fornitura di vaccini antinfluenzali (campagna antinfluenzale 2016/17). Approvazione schemi atti gara e indizione gara. . . . . Pag. 212

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Decreto 15 giugno 2016, n. G06773

Sistema Locale del Lavoro di Rieti. Costituzione e nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 13 dell'Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G12413/2015 relativo alla linea di attività denominata "contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up". . . . . Pag. 353

Determinazione 8 giugno 2016, n. G06490

POR FESR Lazio 2014-2020 - Progetto A0097E0002. Convenzione tra Regione Lazio e BIC Lazio S.p.A. stipulata in data 16/11/2015 (Reg Cron. n. 18405 del 26/11/2015) come modificata con Addendum sottoscritto in data 05/05/2016 - Conferma impegni di spesa sui capitoli A42173, A42174 e A42175 - E.F. 2016. . . . . Pag. 357

Determinazione 15 giugno 2016, n. G06768

POR FESR Lazio 2007-2013 - Asse V - Attività V.1 "Sviluppo Urbano e Locale". Comune di Albano Laziale, P.L.U.S. "Innovalba". Rimodulazione parco progetti. . . . . . **Pag. 361**

Determinazione 15 giugno 2016, n. G06774

POR FESR Lazio 2007-2013. Avviso Pubblico relativo alla linea di intervento denominata "SMART ENERGY FUND" - Attività II.1 "Fondo di promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile" del "Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI" rettifica determinazione dirigenziale n. G05647 del 19.05.2016 nella parte relativa al finanziamento concesso all'impresa AGS S.r.l. . . . . . **Pag. 369**

Privati

ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA - SOCIETA' PER AZIONI

Decreto 18 giugno 2015, n. 13

Decreto di asservimento ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/01 "REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POMPAGGIO E DI UNA PREMENTE IN GHISA PER L'ELIMINAZIONE DELLO SCARICO NON A NORMA PALF01 NEL COMUNE DI PALESTRINA" . . . . . **Pag. 373**

Lazio Innova SPA

Determinazione

Nomina membri supplenti Giuria Avviso Pubblico Premio Lazio Innovatore . . . . . **Pag. 382**

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 14 giugno 2016, n. 310

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana- parziale modifica della Deliberazione di Giunta regionale n. 401 del 30 maggio 2008, recante: "Approvazione nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie" ed integrazione della DGR n.42 del 31 gennaio 2014, recante: "Approvazione degli obiettivi da assegnare ai direttori generali delle Aziende sanitarie all'atto della stipula del contratto" .

OGGETTO: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana- parziale modifica della Deliberazione di Giunta regionale n. 401 del 30 maggio 2008, recante: "*Approvazione nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie"* ed integrazione della DGR n.42 del 31 gennaio 2014, recante: "*Approvazione degli obiettivi da assegnare ai direttori generali delle Aziende sanitarie all'atto della stipula del contratto"* .

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione Lazio

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la D.G.R. del 14 dicembre 2015 n. 723, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali al Dott. Vincenzo Panella;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*" ed, in particolare, gli artt. 3 bis e 7 *sexies*;

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994 n° 18 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "*Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere*";

VISTO il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, e successive modificazioni concernente il "*Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere*";

VISTA la deliberazione 26 luglio 2005, n. 685, con la quale è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere e si è disposto di applicare il su citato schema di contratto anche al direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni regolanti il rapporto di lavoro contenute nella l.r. 6 agosto 1999, n.11;

VISTA la deliberazione n.120 del 7 marzo 2006 con la quale si è estesa l'applicazione dello schema contrattuale dei direttori generali delle Aziende sanitarie ai direttori generali degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), e si sono introdotte alcune modifiche allo schema di cui alla D.G.R. n.685/2005 per quanto concerne il contratto di prestazione d'opera intellettuale del direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 recante: "*Riorganizzazione degli Enti Vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*" ed in particolare l'articolo 11 comma 5 che stabilisce che "*Il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della Salute*";

VISTA la Legge regionale della Toscana 25 luglio 2014, n. 42 "*Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana*";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.14 "*Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana*" ed in particolare l'art. 12 e ss.;

VISTO l'art. 3 bis, comma 8, del succitato decreto legislativo 502/92, ove è previsto che il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.311, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio 2005, ed in particolare l'art. 3, comma 8, ove si stabilisce che ai fini della confermabilità dell'incarico di direttore generale costituisce grave inadempienza il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*";

VISTO Decreto del Presidente n. T00108 del 12 maggio 2016, recante: "*Nomina del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (I.Z.S.) delle regioni Lazio e Toscana*".

VISTA la nota prot. 239851 del 9 maggio 2016 con la quale il Presidente della Regione Lazio, in osservanza a quanto disposto dall'Intesa tra le due regioni, approvata con la citata L.R. n. 14/2014, trasmette al Presidente della Regione Toscana una ipotesi di obiettivi di mandato da assegnare al direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, fatti salvi gli obiettivi di budget relativi all'annualità 2016 per i quali è stata già formulata, a livello tecnico, una proposta, eventualmente da rinegoziare con la nuova direzione aziendale;

PRESO ATTO che con la medesima nota, il Presidente della Regione Lazio, in relazione al trattamento economico del direttore generale dell'IZS, che ai sensi dell'art. 12, comma 4 della menzionata Intesa deve essere regolato dalle disposizioni previste dal D.P.C.M. 502/1995, tenuto conto della specificità delle funzioni dell'Istituto, propone al Presidente della Regione Toscana di

applicare l'importo previsto dalla DGR 401/2008 e pari ad € 154.937,06 con un abbattimento del 3% per un importo lordo pari ad € 150.288,96;

PRESO ATTO della nota prot. 271297 del 23/05/2016 dell'Ufficio di Gabinetto regionale, che ha trasmesso la nota del 23 maggio 2016 del Presidente della Regione Toscana con la quale, in relazione alla sopra citata nota del Presidente della Regione Lazio, esprime il proprio assenso ad entrambe le proposte formulate;

TENUTO CONTO che la Regione, come previsto dal menzionato articolo 3-bis del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i., verifica, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai direttori generali;

VISTI gli obiettivi di cui all'allegato "B" del presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno assegnare i suddetti obiettivi contestualmente alla stipula del contratto del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, così che al loro raggiungimento possa essere parametrata la valutazione allo scadere dei 18 mesi di cui all'art. 3 bis del D.lgs. 502/1992;

RITENUTO, altresì, opportuno approvare, a parziale modifica di quanto previsto dalla citata DGR 401/2008, un nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio ed il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, con le modifiche indicate nella presente deliberazione, di cui all'Allegato "A" del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che lo schema di contratto, di cui al citato allegato "A", quale parte integrante della presente deliberazione, sostituisce, per quanto attiene l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, il precedente schema contrattuale approvato con la DGR 401/2008;

ATTESO che la valutazione a 18 mesi dalla nomina deve intendersi positivamente superata al raggiungimento del punteggio di almeno 70 su 100, sulla totalità degli obiettivi assegnati, atteso che il peso attribuito a ciascun obiettivo di cui al citato allegato "B" del presente atto, è pari a 20;

RITENUTO, alla luce del principio di separazione tra indirizzo politico e attività di gestione, che alla sottoscrizione dei contratti con i Direttori Generali proceda il Direttore della Direzione Salute e Politiche Sociali;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano ed in condivisione con la Regione Toscana:

1. di approvare il nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale con le modifiche indicate nella presente deliberazione, di cui all'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione Lazio ed il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

2. di stabilire che il trattamento economico annuale spettante al direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana è fissato in € 150.288,96 lordi, a parziale modifica di quanto previsto nella DGR 401/2008.

3. di approvare gli obiettivi di mandato di cui all'allegato "B" che forma parte integrante del presente atto da assegnare al direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, fatti salvi gli obiettivi di budget relativi all'annualità 2016 per i quali è stata già formulata, a livello tecnico, una proposta, eventualmente da rinegoziare con la nuova direzione aziendale non appena insediata.

4. di disporre che i suddetti obiettivi sono assegnati al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale al momento della stipula del relativo contratto di prestazione d'opera.

5. che la valutazione a 18 mesi dalla nomina, ai sensi dell'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, si intende positivamente superata al raggiungimento del punteggio di almeno 70 su 100 sulla totalità degli obiettivi assegnati, atteso che il peso attribuito a ciascun obiettivo di cui all'allegato "B" è pari a 20;

La presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

ALLEGATO "A"

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO

TRA

La Regione Lazio, rappresentata da….., nata a …….. il ……., in qualità di Direttore della Direzione Regionale ……., domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, sita in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, codice fiscale n. …….;

E

il dott. …….. nato a ….. il …….. e residente in ……. Via/piazza ……. n… codice fiscale n. ……

VISTO il decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 3 bis comma 8;

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge Regionale del 29 dicembre 2014 n. 14 recante la ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana" (di seguito "Intesa")

PREMESSO

- che il Presidente della Regione, previa intesa con il Presidente della Regione Toscana e sentito il Ministro della Salute, ha provveduto con decreto n. …… del …….., ai sensi dell'art. 55 dello Statuto approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, alla nomina del dott./dott.ssa ……. quale Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;

- che con D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, e successive modificazioni, è stato regolamentato il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie;

- che il dott. ……. ha accettato la nomina ed ha prodotto l'autocertificazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative, di incompatibilità e di inconferibilità con la nomina di direttore generale previste dall'art. 3, comma 11, dall'art. 3 bis comma 10 del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.Lgs. n.39/2013 (allegata al presente atto: allegato 1);

- che all'atto della stipula del presente contratto vengono assegnati gli obiettivi di cui all'allegato 1, che costituiranno parametro per la valutazione a 18 mesi prevista dall'art. 3 bis, comma 6, d. lgs. 502/1992;

TUTTO CIO' PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Conferimento dell'incarico e durata)

1) La Regione Lazio, come sopra rappresentata conferisce l'incarico di direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana al/alla dott./dott.ssa

……, nato/a a …… il ……codice fiscale ……, residente in ……., che lo accetta ;

2) L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'art. 3 bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 8 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni.

3) Salvo quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 6 del presente contratto, l'incarico ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

4) L'incarico di direttore generale, salvi i casi previsti dagli artt. 3 e 6 del presente contratto, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18/1994 e s.m.i. cessa al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti per il collocamento in quiescenza ovvero in caso di decadenza.

5) Il direttore generale si impegna a produrre alla struttura della Direzione Regionale competente in materia di nomine, entro i 18 mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione in conformità all'art. 3 bis, comma 4, del D.Lgs 502/92.

Art. 2
(Oggetto)

1) Il direttore generale si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi stabiliti dalle legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni ed a quelli individuati nell'allegato al presente contratto, nonché a quelli fissati con gli ulteriori atti normativi emanati dalla Regione. Si impegna, inoltre, ad operare nel rispetto degli indirizzi, criteri e vincoli di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 18/1994 e s.m.i. Il direttore generale risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 3
(Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1) Il dott./dott.ssa …… si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'azienda, le funzioni di direttore generale stabilite dal decreto legislativo 502/1992 e s.m.i., nonché dalla legge regionale 18/1994 e s.m.i. e dell'Intesa recepita con la Legge regionale 14/2014. In particolare, si impegna ad assolvere, con assiduità e personalmente, l'incarico ricevuto avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario da lui stesso nominati.

2) E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare, che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito dell'attività di direttore generale. In particolare, è fatto divieto di assumere e mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.

3) E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'azienda cui è preposto.

4) Il direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modificazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e

circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per la Regione Lazio ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi. Nel rapporto con gli organi di informazione il Direttore Generale ispira le proprie iniziative di comunicazione ai principi di continenza, verità e pertinenza, nonché all'assoluto rispetto della privacy. Egli è comunque tenuto a concordare preventivamente con la Regione le suddette iniziative.

5) Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.

Art. 4
(Compenso)

1) Al direttore generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Azienda, di € 150.288,96 lordi, come previsto dalle deliberazioni in materia di trattamento economico adottate dalla Giunta regionale.

2) Il compenso di cui al precedente comma è omnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in n. 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.

3) Spetta, altresì, al direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

4) La Giunta Regionale, previa valutazione, può integrare di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, il trattamento economico, sulla base di criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 bis del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente al direttore generale dalla Regione.

Art. 5
(Verifica)

1) Trascorsi 18 mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi individuati dal documento allegato al presente contratto (all. 1), e procede o meno alla conferma del direttore entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine, con le modalità di cui all'art. 3 bis, comma 6, del D.Lgs 502/92, introdotto dall'art. 3, comma 3, del D.lgs 229/99.
2) In sede di verifica di cui al punto 1) il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dei flussi riferiti all'andamento economico e di spesa dell'Ente e delle tempistiche assegnate costituiscono gravi inadempienze ai fini della confermabilità dell'incarico di direttore generale.
3) La mancata produzione entro diciotto mesi dalla nomina del certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, di cui all'art. 3-bis, comma 6, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, costituisce elemento di valutazione ai fini della confermabilità dell'incarico di direttore generale.

Art. 6
(Decadenza – risoluzione – recesso anticipato dal contratto)

1) La decadenza è disposta dal Presidente della Regione in tutti i casi previsti dall'art. 8, comma 6, della legge regionale 18/1994 e s.m.i. nonché nei casi previsti dall'art. 12 dell'Intesa ratificata con L.R. n. 14/2014 e s.m.i.;

2) Ove si prospettino casi di squilibrio economico finanziario, il Direttore Generale presenta alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali un apposito piano di rientro a pena di decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 274, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione Lazio sentito il Presidente della Regione Toscana, previa deliberazione della Giunta regionale adottata trascorsi sessanta giorni dalla contestazione formale ad adempiere senza che il direttore generale abbia provveduto.

3) Salvo quanto previsto dal precedente art. 3 comma 5, il contratto è risolto *ope legis*, ai sensi. dell'art. 52, comma 4, lettera d), della legge 289/2002 e s.m.i., a seguito della comunicazione al Direttore Generale dell'esito negativo della verifica sul raggiungimento degli obiettivi economici, assegnati in sede di concordamento dei budget annuali, effettuata dalla competente Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali e approvata dalla Giunta regionale.

4) In caso di sentenza del giudice che disponga la reintegrazione nelle funzioni di direttore generale dell'Istituto di un precedente direttore generale, il presente contratto si intende risolto senza che nulla più sia dovuto. Al Direttore generale spettano i compensi per l'attività solta fino al giorno dell'intervenuto recesso.

5) In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo ovvero a seguito di verifica ai sensi dell'art. 3 bis, comma VI, del d.Lgs. 502/92 e s.m.i., nonché per qualsiasi altra giusta causa, nulla è dovuto a titolo di indennità di mancato preavviso.

6) Il contratto sarà inoltre risolto di diritto – senza che il Direttore Generale abbia nulla a pretendere – nel caso in cui l'Istituto venga soppresso, accorpato, integrato o fuso ad altro Ente pubblico comunque denominato.

7) In caso di recesso anticipato da parte del direttore generale è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso almeno di 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il direttore generale è tenuto al pagamento all'Istituto di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di preavviso.

8) È fatto obbligo al Direttore Generale incaricato, all'atto della nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, inserire nei rispettivi contratti le medesime clausole risolutive di cui punti 1, 4, 5 e 6 del presente articolo.

Art.7
(Tutela legale)

1) Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni e a condizione che non sussista conflitto di interessi le spese relative alla difesa in giudizio sono anticipate dall'Istituto a fronte di una valutazione circa la necessità di tutelare propri interessi e la propria immagine.

2) A seguito di sentenza passata in giudicato nella quale si accerti il dolo o la colpa grave, l'Istiuto provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Generale ovvero, in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato, provvede ad assumersene l'onere in via definitiva.

Art. 8
(Norme Applicabili e di rinvio)

1) Per quanto non previsto dall'art. 3 del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 8 della legge regionale 18/1994 e successive modificazione ed integrazioni e dell'Intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana ratificata con L.R. 14/2014, e dal presente contratto, si applicano le norme di cui gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

2) Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di riduzione del compenso pattuito.

Art.9
(Spese di registrazione e bollo)

6) Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott./dott.ssa …...

Roma,

Il dott./dott.ssa …….

Il Direttore della Direzione …….

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, il dott./dott.ssa …….. dichiara di approvare espressamente agli artt. 1(Conferimento dell'incarico e durata), 2 (Oggetto), 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività), 4(Compenso), 5 (Verifica), 6 (Risoluzione del contratto – recesso anticipato), 7 (Tutela legale) e 8 (Norme Applicabili).

Roma,

Il dott./dott.ssa …….

Proposta di obiettivi di mandato da assegnare al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana **ALLEGATO "B"**

Obiettivi di tipo strategico

Obiettivi con orizzonte triennale e valutazione metà mandato

Tipologia si/no

n.	Area	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Peso
1	**Organizzazione**	Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività dell'Istituto	Adozione del nuovo Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi	Adozione entro il 31/12/2016	20
			Attuazione del Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi	Rispetto del cronoprogramma di attuazione del Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi	
2	**Bilancio**	Equilibrio economico di bilancio negli esercizi di competenza, in relazione alle risorse derivanti dalla quota di riparto del FSN ed agli altri ricavi previsti dall'art. 20 dell'intesa legislativa tra le Regioni Lazio e Toscana	Raggiungimento annuale nei diversi esercizi di riferimento dell'equilibrio di bilancio	pre – consuntivo da adottare entro il 30 aprile dell'esercizio successivo	20
3	**Risorse Umane**	Stabilizzazione del personale precario, tenuto conto del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e dell'equilibrio di bilancio.	Adozione degli atti relativi nei termini previsti dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2015 n. 125 e dal D.P.C.M. 6 marzo 2015	Atti adottati nei termini previsti	20
4	**Qualità ed appropriatezza delle prestazioni**	Miglioramento continuo della qualità, attraverso lo sviluppo del confronto comparativo tra le strutture organizzative dell'Istituto, il riesame e lo sviluppo delle prove accreditate, il miglioramento dei tempi di risposta ed l'aggiornamento della Carta dei Servizi	Riesame annuale in termini di appropriatezza dell'elenco delle prove accreditate	Un riesame annuale	20
			Incremento delle prove accreditate	Incremento del rapporto tra prove accreditate/totale prove in relazione alle evidenze del riesame annuale	
			Contenimento dei tempi di risposta	Riduzione del 10% del N° medio di gg. lavorativi compresi tra data accettazione e data referto rispetto al valore alla data dell'incarico	
			Aggiornamento della carta dei Servizi	Adozione entro il 30/06/2017	
5	**Ricerca, formazione e sviluppo del territorio**	Rivitalizzare il rapporto tra Università e territorio, attraverso la stipula di protocolli d'intesa con Atenei, Istituzioni e sistema delle imprese allocati nelle due Regioni per adeguare l'offerta formativa alle esigenze del territorio e delle imprese agro-zootecniche e valorizzare le produzioni agroalimentari delle due regioni, con il diretto coinvolgimento delle imprese del settore.	Supporto scientifico e di stage dei corsi di Laurea in Medicina Veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca	Almeno un protocollo d'intesa per ciascun ambito territoriale	20
			Progetti di ricerca/ azioni che mirino a rafforzare i prodotti del territorio, in termini di tracciabilità, sicurezza alimentare e comunicazione	Almeno un progetto/azione per ciascun ambito territoriale	

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 14 giugno 2016, n. 311

Presa d'atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 formulata dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) - Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente.

OGGETTO: Presa d'atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 formulata dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) - Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale n. 45 del 06 ottobre 1998 recante "Istituzione dell'Agenzia per la Protezione Ambientale del Lazio (A.R.P.A.)";

VISTO l'art. 8, comma 2, della Legge regionale n. 18 febbraio 2002 n. 6, come modificato dall'art. 18 della legge regionale del 28 aprile 2006 n. 4, il quale prevede che gli Enti e le Agenzie sub regionali sono sottoposti all'osservanza degli indirizzi della Giunta regionale in materia di politiche del personale;

VISTO l'articolo 39, commi 1 e 19, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni concernente l'obbligo anche per le regioni e gli Enti regionali della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'art. 35, comma 4, primo periodo, con il quale si stabilisce che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento vengono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi del sopra citato art. 39 della Legge n. 449/1997;

VISTO l'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) così come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede l'obbligo del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

VISTO CHE l'art. 1, comma 557-ter della medesima Legge n. 296/2006, recita che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applicano le misure previste dall'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale stabilisce il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

VISTO CHE l'art. 3, comma 5-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", dispone che, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere

dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

PRESO ATTO CHE, come espressamente affermato nella Deliberazione n. 33 dell'11 febbraio 2016 dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio), concernente la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017, nonché la revoca della Deliberazione ARPA n. 141 dell'8 ottobre 2015 e della Deliberazione n. 184 del 17 dicembre 2015 (allegato 1), l'ARPA stessa, a fronte dei numerosi pensionamenti avvenuti nel 2014 e delle attività prettamente tecniche svolte dall'Ente, ha improrogabile necessità di coprire con la programmazione 2015 posizioni di organico per le quali è prevista una specifica e qualificata professionalità attestata da titoli di studio precisamente individuati (ingegneri ambientali, biologi e chimici con espressa specializzazione di laboratorio, etc.) che rendono infungibili le medesime;

VISTO CHE il richiamato art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede, inoltre, che "*a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente*";

VISTO quanto dispone anche l' art. 3, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, secondo il quale alle regioni e agli enti locali si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto di competenza dello stesso;

VISTO l'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, nonché della L. n. 208 del 28 dicembre 2015, e la relativa Circolare n. 1 del 29 gennaio 2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione che stabiliscono la ricollocazione del personale soprannumerario delle province a valere sui *budget* disponibili per le assunzioni a tempo determinato per le annualità 2015 e 2016;

CONSIDERATO altresì, che lo stesso art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato secondo il medesimo comma 424 non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

VISTA la Deliberazione n. 440 del 30 settembre 2011, con la quale la Giunta della Regione Lazio ha invitato gli Enti regionali, tra le altre misure previste nella stessa, al puntuale rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge n. Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007);

RILEVATO che la citata Delibera n. 440 del 30 settembre 2011 ha disposto, inoltre, che gli Enti strumentali prima di adottare ogni atto inerente le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale devono essere autorizzati dalla Giunta regionale, previa istruttoria predisposta dalla competente struttura della Direzione Regionale competente in materia di Personale, e che in caso di mancato adempimento si produrranno gli effetti di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche nei confronti del Dirigente responsabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, in riferimento all'esercizio dei poteri sostitutivi;

RILEVATO CHE con nota circolare prot. n. 531177 del 14 dicembre 2011 la Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio ha indicato a tutti gli Enti Regionali i criteri e le modalità per la predisposizione della Programmazione triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2012/2014 nonché per gli anni successivi;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla D.G.R. n. 440 del 2011 ed alla succitata nota circolare prot. n. 531177 del 14 dicembre 2011, l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio), con nota prot. n. 10509 del 12 febbraio 2016 ha trasmesso alla Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi la summenzionata Deliberazione n. 33 dell'11 febbraio 2016 dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio), concernente la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017;

RILEVATO che a tal fine, l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) ha evidenziato che le assunzioni programmate risultano necessarie al fine di garantire l'espletamento di un servizio essenziale alle cui prestazioni le professionalità tecniche attestate da titoli di studio precisamente individuati (ingegneri ambientali, biologi e chimici con espressa specializzazione di laboratorio, etc.) sono strettamente e direttamente funzionali e che, pertanto, non si potrà ricollocare in quelle posizioni unità soprannumerarie sprovviste di tali requisiti;

ACCERTATO che dall'esame comparato fra la dotazione organica vigente e l'effettivo fabbisogno risulta che ad avvenuta realizzazione della programmazione proposta rimarranno comunque posti vacanti nella dotazione organica della Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio);

RILEVATO che a tal fine, l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) ha espresso tra l'altro, con la Deliberazione n. 33 dell'11 febbraio 2016, la volontà di procedere all'utilizzazione del *budget* assunzionale dell'anno 2014, derivante dal 40% del risparmio dei cessati dell'anno 2013 cui aggiungere il residuo del *budget* assunzionale per l'anno 2013, non rientrante nel vincolo posto dall'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014 provvedendo:

- all'assunzione di n. 1 unità di personale Dirigente ambientale Biologo da assumere per concorso pubblico per un costo di €. 60.969,24;
- all'acquisizione di n. 1 unità di personale con profilo di Ingegnere ambientale ctg. "D" da assumere per scorrimento, per un costo di €. 32.597,25;
- all'assunzione di n. 2 unità di personale con profilo di Geologo ctg. "D" da assumere per concorso, per un costo di €. 65.194, 50;
- all'acquisizione di n. 1 unità di personale con profilo di Chimico ctg. "D" da assumere per scorrimento, per un costo di €. 30.237,41;
- all'assunzione di n. 2 unità di personale con profilo di Biologo ctg. "D", da assumere per concorso, per un costo di €. 65.194,50;
- all'acquisizione di n. 1 unità di personale con profilo di Chimico ctg. "C", da assumere per scorrimento, per un costo di €. 32.597,25.

per complessive n. 8 unità di personale (di cui una dirigenziale) per una somma complessiva di €. 286.790,15.

RILEVATO inoltre, che l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio), con la medesima Deliberazione n. 33 dell'11 febbraio 2016, ha espresso per quanto riguarda il *budget* assunzionale dell'anno 2015, la volontà di avviare altri scorrimenti di personale infungibile, come di seguito specificato:

- all'acquisizione di n. 6 unità di personale con profilo di Ingegnere ambientale ctg. "D" da assumere per scorrimento, per un costo di €. 195.583,50;
- all'acquisizione di n. 2 unità di personale con profilo di Biologo ctg. "D" da assumere per scorrimento, per un costo di €. 65.194, 50;
- all'acquisizione di n. 2 unità di personale con profilo di Chimico ctg. "D" da assumere per scorrimento, per un costo di €. 65.194,50;

per complessive n. 10 unità di personale, per una somma complessiva di €. 325.972,50, nonché di avviare le procedure di ricollocazione del personale proveniente da Enti di Area Vasta, per un onere massimo annuo pari ad €. 883.783,31;

PRESO ATTO che il *budget* assunzionale dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio), per l'anno 2015, è pari ad €. 734.632,74 (budget assunzionale al 60% come risulta dalla succitata Deliberazione ARPA n. 33 dell'11 febbraio 2016), resta ferma la possibilità, prevista dall'art. 1, comma 424 della L. n. 190/2014 di operare il completamento al 100% della suddetta percentuale "esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità" e quindi fino alla concorrenza di €. 1.209.755,81 (dato relativo alla somma dell'intero risparmio dei cessati nel corso del 2014 e dei residui del *budget* 2014);

RILEVATO che la spesa per le assunzioni di personale e per la ricollocazione del personale proveniente dagli Enti di Area Vasta, nell'anno 2015, prevista dalla medesima Deliberazione ARPA n. 33 dell'11 febbraio 2016, ammonta ad €. 1.209.755,81 (€. 325.972,50 + €. 883.783,31);

ACCERTATO che la spesa per il personale al netto degli aumenti contrattuali dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) per il 2014 ammonta ad €. 27.096.992,00 e rientra nei limiti previsti dall'art. 1, commi 557 e ss., della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come risulta dalla Deliberazione ARPA n. 33 dell'11 febbraio 2016, sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente medesimo ha espresso parere favorevole nel verbale della seduta del giorno 15 febbraio 2016;

PRESO ATTO, pertanto, che l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) nell'esercizio finanziario 2014 ha contenuto le spese sostenute per il personale rispetto al valore medio del triennio precedente 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) e successive modifiche ed integrazioni, che ammonta ad €. 28.563.781,00 (media triennio 2011-2013);

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha proceduto alla ricollocazione diretta di tutto il personale soprannumerario degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma capitale addetto alle funzione non fondamentali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015; con ciò assolvendo all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 424 della legge n. 190/2014, mediante l'inserimento delle relative informazioni nel Portale "Mobilità.gov" (PMG) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

PRESO ATTO che l'art. 7, comma 14, della legge regionale n. 17/2015 prevede, ad integrazione delle risorse derivanti dal turn over del biennio 2015 e 2016, la copertura finanziaria, a decorrere dall'anno 2016, della spesa relativa al trattamento economico fondamentale e accessorio relativa a tutto il personale soprannumerario degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma capitale addetto alle funzione non fondamentali;

CONSIDERATO che la predetta ricollocazione, in attuazione di quanto previsto per le regioni e gli enti locali dall'articolo 1, comma 424, della legge n. 190/2014, determina il conseguente inquadramento nei ruoli della Regione Lazio e degli enti pubblici non economici dipendenti di tutto il personale soprannumerario degli enti di area vasta e della Citta metropolitana di Roma capitale addetto alle funzione non fondamentali, consentendo la piena tutela dei livelli occupazionali di tale personale e la totale assenza, per l'ambito territoriale della Regione Lazio, di unità di personale collocate in mobilità Portale "Mobilità.gov" (PMG) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica predetto portale;

RITENUTO che l'avvio delle procedure di reclutamento da parte dell'ARPA è, in ogni caso, subordinato all'avvenuta comunicazione del completamento della ricollocazione del predetto personale soprannumerario degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma capitale addetto alle funzioni

non fondamentali, nell'ambito territoriale della Regione Lazio, sul Portale "Mobilità.gov" (PMG) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 234, della legge n. 208/2015;

VISTA la nota prot. n. 222084 del 29 aprile 2016, della competente Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali – Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale, concernente la presa d'atto dell'istruttoria relativa alle misure previste dalla programmazione triennale dei fabbisogni di cui alla Deliberazione ARPA n. 33 dell'11 febbraio 2016;

VISTA la nota prot. n. 286833 del 31 maggio 2016, della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio – Area Società Controllate ed Enti Pubblici Dipendenti, con la quale si riscontra la nota della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, prot. n. 182646 del 7 aprile 2016, con la quale è stata trasmessa per acquisire i pareri di competenza la Deliberazione n. 33 dell'11 febbraio 2016 dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio), concernente la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017;

PRESO ATTO, pertanto, della istruttoria effettuata dalla Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, dalla quale risulta che sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge per accogliere l'istanza presentata dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) in questione;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate,

1. di prendere atto dell'istanza avanzata dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) mediante l'utilizzazione del *budget* assunzionale dell'anno 2014, derivante dal 40% del risparmio dei cessati dell'anno 2013 cui aggiungere il residuo del *budget* assunzionale per l'anno 2013, non rientrante nel vincolo posto dall'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014, in merito alla richiesta di acquisizione, a tempo indeterminato, di complessive n. 8 unità di personale (di cui una dirigenziale) per una somma che ammonta ad €. 286.790,15:

   - assunzione di n. 1 unità di personale Dirigente ambientale Biologo da assumere per concorso pubblico per un costo di €. 60.969,24;
   - acquisizione di n. 1 unità di personale con profilo di Ingegnere ambientale ctg. "D" da assumere per scorrimento, per un costo di €. 32.597,25;
   - assunzione di n. 2 unità di personale con profilo di Geologo ctg. "D" da assumere per concorso, per un costo di €. 65.194, 50;
   - acquisizione di n. 1 unità di personale con profilo di Chimico ctg. "D" da assumere per scorrimento, per un costo di €. 30.237,41;
   - assunzione di n. 2 unità di personale con profilo di Biologo ctg. "D", da assumere per concorso, per un costo di €. 65.194,50;
   - acquisizione di n. 1 unità di personale con profilo di Chimico ctg. "C", da assumere per scorrimento, per un costo di €. 32.597,25.

2. di prendere atto che l'acquisizione del personale sopra indicato al punto 1 comporta per l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) un onere annuo pari ad €. 286.790,15, onere che rientra nel *budget* dell'anno 2014 assegnato all'Ente medesimo.

3. di prendere atto dell'istanza avanzata dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio), con la medesima Deliberazione n. 33 dell'11 febbraio 2016, mediante l'utilizzo del *budget*

assunzionale dell'anno 2015, di acquisire personale mediante l'avvio di altri scorrimenti di personale infungibile, per complessive n. 10 unità di personale, per una somma complessiva di €. 325.972,50:

- acquisizione di n. 6 unità di personale con profilo di Ingegnere ambientale ctg. "D" da assumere per scorrimento, per un costo di €. 195.583,50;
- acquisizione di n. 2 unità di personale con profilo di Biologo ctg. "D" da assumere per scorrimento, per un costo di €. 65.194, 50;
- acquisizione di n. 2 unità di personale con profilo di Chimico ctg. "D" da assumere per scorrimento, per un costo di €. 65.194,50;

nonché di avviare le procedure di ricollocazione del personale proveniente da Enti di Area Vasta, per un onere massimo annuo pari ad €. 883.783,31;

4. di prendere atto che l'acquisizione del personale sopra indicato al punto 3 comporta per l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) un onere annuo pari ad €. 1.209.755,81 (€. 325.972,50 + €. 883.783,31), onere che rientra nel *budget* dell'anno 2015 assegnato all'Ente medesimo;

5. di autorizzare l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale di cui ai sopra indicati punti 1 e 3, mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente;

6. di subordinare l'avvio delle procedure di reclutamento da parte dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA) delle n. 10 unità di personale infungibile di cui al succitato punto 3, all'avvenuta comunicazione del completamento della ricollocazione del predetto personale soprannumerario degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma capitale addetto alle funzione non fondamentali, nell'ambito territoriale della Regione Lazio, sul Portale "Mobilità.gov" (PMG) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 234, della legge n. 208/2015;

7. di invitare l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) a rimettere alla approvazione della Giunta Regionale le ulteriori misure inerenti l'acquisizione di risorse umane previste dalla programmazione triennale del fabbisogno 2015/2017, in osservanza della succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 30 Settembre 2011, da autorizzare con successivi provvedimenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul portale *web* della Regione Lazio - sezione "Amministrazione trasparente".

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 14 giugno 2016, n. 312

Indennizzo dei danni da fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche, art. 34 della L.R. n. 29/1997, per gli anni 2014 e 2015. Indirizzo alle aree protette regionali sull'applicazione del regime di aiuti de minimis in conformità al Regolamento UE n. 1408/2013.

Indennizzo dei danni da fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche, art. 34 della L.R. n. 29/1997, per gli anni 2014 e 2015. Indirizzo alle aree protette regionali sull'applicazione del regime di aiuti *de minimis* in conformità al Regolamento UE n. 1408/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29. –"Norme in materia di aree naturali protette regionali";

VISTA la Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4, recante: "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale", in particolare quanto previsto agli articoli 8 e 9 in tema di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di stato;

CONSIDERATO che il disposto del comma 3 dell'art. 15 della L. n. 394/91, sancisce che "L'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco" e al comma 4 che "Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del documento";

CONSIDERATO che il disposto dall'art. 34, della L.R. n. 29/97 recepisce integralmente quanto previsto dalla L. 394/91 in materia di indennizzo dei danni da fauna selvatica;

VISTO il Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, che fissa la soglia di aiuto in € 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;

VISTO il Regolamento UE n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, detto "regolamento d'esenzione", relativo agli aiuti di stato, nei settori agricolo e forestale, definiti compatibili con il regime di libera concorrenza;

VISTA l'informativa sugli aiuti di stato n. 2/2014 del 12 novembre 2014 predisposta dalla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;

VISTO il Documento informativo UE 204/C – 2014/01 "Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" sulla base del quale si colloca, per esclusione, il ristoro dei danni alle attività agricole e zootecniche causati da fauna selvatica non protetta in regime di *de minimis* (Paragrafo 1.2.1);

RITENUTO opportuno, nelle more del completamento dell'iter di notifica previsto dai suddetti orientamenti, collocare in regime di *de minimis* anche il ristoro dei danni alle attività agricole e zootecniche causati da fauna selvatica protetta;

VALUTATO che anche la concessione di fondi finalizzati alla prevenzione dei danni alle attività agricole e zootecniche provocati dalla fauna selvatica debba essere collocata in regime di *de minimis*;

CONSIDERATA tuttavia l'urgenza di definire, nel rispetto della norma nazionale e regionale di settore, le modalità di corresponsione in regime di *de minimis* degli indennizzi per il ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche nelle aree protette regionali per gli anni 2014 e 2015;

DATO ATTO che con apposito atto si provvederà a definire le modalità di corresponsione in regime di *de minimis* dei fondi finalizzati alla prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche nelle aree protette regionali per gli anni 2014 e 2015;

DATO ATTO che il suddetto documento informativo nella terza parte "Aspetti procedurali", al paragrafo 4 "Applicazione dei presenti orientamenti" al punto 731 così recita: *La commissione applicherà i presenti orientamenti a decorrere dal 1 luglio 2014;* e al successivo punto 732: "*Gli aiuti illegali saranno valutati in base alle norme vigenti alla data in cui sono stati concessi. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi illegali saranno valutati nell'ambito degli orientamenti applicabili al regime di aiuto illegale nel momento in cui l'aiuto individuale è stato concesso*";

ATTESA la necessità di provvedere, coerentemente con gli Orientamenti dell'Unione Europea, all'inclusione nel regime di aiuto *de minimis* degli indennizzi relativi ai danni alle attività agricole e zootecniche provocati dalla fauna selvatica a decorrere dal 1 luglio 2014;

VISTA la Delibera della Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 715 che disciplina, in via provvisoria e fino alla data del 31 dicembre 2015, le modalità di corresponsione in regime di *de minimis* degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche per gli anni 2014 e 2015 per le aree non ricadenti nelle aree protette regionali;

RITENUTO opportuno, nelle more della organica ridefinizione della vigente normativa regionale, disciplinare, in via provvisoria e fino alla data del 31 dicembre 2015, anche per le aree protette regionali ai sensi della L.R. 29/97 le modalità di corresponsione in regime di *de minimis* degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche per gli anni 2014 e 2015;

DATO ATTO che gli enti gestori delle aree protette regionali, in qualità di soggetti preposti all'erogazione degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche, hanno provveduto, per la maggior parte, a stimare tali danni e ad attribuire formalmente gli indennizzi spettanti agli imprenditori agricoli per gli anni 2014 e 2015;

ATTESA la necessità, per quanto sopra richiamato, di consentire la conclusione dell'iter procedurale e la successiva erogazione degli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche per gli anni 2014 e 2015;

RITENUTO necessario che gli enti preposti provvedano ad applicare le modalità e termini stabiliti dal regime *de minimis* per gli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche a decorrere dal 1 luglio 2014 e fino alla data del 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO che le procedure previste dal regime di aiuto *de minimis* non si applicano ai soggetti diversi da imprenditori agricoli, così come configurati all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche;

RITENUTO opportuno che siano gli enti gestori delle aree protette regionali, preventivamente all'erogazione dell'indennizzo al soggetto richiedente, a dover provvedere alle necessarie verifiche in merito al rispetto dei limiti di erogazione nel triennio previsti dal regime di aiuto *de minimis*, e che la concessione di ogni singolo indennizzo debba essere oggetto di specifico atto dirigenziale, ai sensi dei Regolamento UE n 1408/2013, disposto da parte degli enti preposti e successivamente comunicato alla Regione Lazio, al fine di poter integrare la banca dati regionale degli aiuti di Stato;

RITENUTO altresì opportuno, richiamate le previsioni dell'articolo 8, comma 3 della L.R. n.4/15 per il Piano Operativo annuale, che l'indennizzo dei danni da fauna selvatica sia riconosciuto in via prioritaria a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e che, solo in esito a tale priorità, le risorse eventualmente ancora disponibili siano destinate all'indennizzo a favore di soggetti diversi da imprenditori agricoli, per i quali non si applicano le limitazioni di entità nel triennio di riferimento previste dal regime di aiuto *de minimis*;

VISTA inoltre la Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, concernente: "Legge di stabilità regionale 2015" e la Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017";

VISTA la Delibera della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 174 recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 - Variazione di bilancio in attuazione della legge regionale 16 marzo 2015 n. 4. Istituzione del capitolo di spesa B11903, all'interno del programma 02 della missione 16 e del capitolo di spesa E22552, all'interno del programma 05 della missione 09" con la quale, al fine di coprire gli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta legge, si è provveduto all'istituzione del "Fondo per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette e altre spese correnti in materia", con una dotazione finanziaria pari ad € 100.000 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017;

VISTE la Determinazione Dirigenziale n. G16610 del 23 dicembre 2015 con la quale la Direzione Regionale competente ha provveduto ad impegnare a favore degli Enti gestori delle aree naturali protette € 100.000 per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nell'annualità 2015;

VISTA inoltre la Determinazione Dirigenziale n. G17481 del 31 dicembre 2015 con la quale la Direzione Regionale competente, a seguito del Rapporto di Sintesi predisposto dagli Uffici sulla base di dati specifici forniti dagli Enti gestori delle aree naturali protette, ha provveduto ad impegnare a favore dei suddetti Enti € 574.271, a valere sul capitolo di bilancio E21900, per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica negli anni 2011-2014;

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato.

- Di disporre che gli enti gestori delle aree protette ai sensi della L.R. n. 29/1997, preposti all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche,

provvedano ad applicare, limitatamente ai soggetti configurabili come imprenditori agricoli, per l'erogazione degli indennizzi relativi a danni verificatisi successivamente al 30 giugno 2014, il regime di aiuto *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli Artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013.

- Di disporre che, coerentemente e in attuazione della Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4, l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, nel periodo corrispondente agli anni 2014 e 2015, sia riconosciuto in via prioritaria a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche;

- Di disporre che le risorse eventualmente ancora disponibili siano destinate all'indennizzo a favore di soggetti diversi da imprenditori agricoli, senza le limitazioni di entità nel triennio di riferimento previste dal regime di aiuto *de minimis*.

- Di impegnare gli enti gestori delle aree protette ad ottemperare a tutti gli adempimenti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal presente Atto di direttiva e dal predetto Regolamento (UE) n. 1408/2013.

- Di disporre che siano gli enti gestori delle aree protette regionali, preventivamente all'erogazione dell'indennizzo al soggetto richiedente, a dover provvedere alle necessarie verifiche in merito al rispetto dei limiti di erogazione nel triennio previsti dal regime di aiuto *de minimis*.

- Di dare mandato alla Direzione regionale competente in materia di Ambiente di mettere in atto tutte le possibili iniziative atte a permettere le suddette verifiche in materia di erogazione di aiuti in regime di aiuto *de minimis*.

- Di disporre che la concessione di ogni singolo indennizzo, da parte degli enti gestori delle aree protette, debba essere oggetto di specifico atto dirigenziale, ai sensi dei Regolamento UE n 1408/2013, e detta concessione sia successivamente comunicata alla Direzione regionale competente in materia di Ambiente, al fine di poter integrare la banca dati regionale degli aiuti di Stato.

La Direzione regionale competente in materia di Ambiente comunicherà il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, agli enti gestori delle aree protette per i conseguenti atti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 14 giugno 2016, n. 313

Intesa per l'autorizzazione alla modifica del deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) sito in Comune di Frosinone, Strada A.S.I. V. n. 5, di proprietà della OVEGAS S.r.l. - L. 239/2004 - D.L. 5/2012 - L. 35/2012.

OGGETTO: Intesa per l'autorizzazione alla modifica del deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) sito in Comune di Frosinone, Strada A.S.I. V. n. 5, di proprietà della OVEGAS S.r.l. – L. 239/2004 - D.L. 5/2012 – L. 35/2012 .

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

1. *Statuto della Regione Lazio*;
2. *Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
3. *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*, 6 settembre 2002, n.1, e s.m.i.;

VISTO il DPR 18 aprile 1994, n. 420 inerente le procedure di Concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, avente ad oggetto: "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e successive modifiche;

CONSIDERATO che con la sopraindicata Legge 239/2004, le competenze amministrative relative all'attività sugli Oli minerali e sul G.P.L. sono state trasferite alle Regioni;

RICHIAMATO in particolare l'art.1 comma 56 lett. b) della Legge 239/2004, il quale prevede il regime autorizzativo per la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio degli oli minerali;

CONSIDERATO CHE l'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", come convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che, fatte salve le competenze in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, siano rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate;

CHE il richiamato articolo 57, comma 1, del decreto legge n. 5/2012 ha individuato quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004 n. 239:

a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;

f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

CHE in relazione ai sopra indicati impianti le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 sono esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico, al quale devono essere indirizzate le rispettive istanze;

CONSIDERATO che in attinenza alle suddette tipologie di impianto, il citato decreto legge n. 5 del 2012 prevede che le relative autorizzazioni siano "rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate (...) a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241";

PREMESSO:

CHE OVEGAS S.r.l. con sede legale in Via Strada A.S.I. V n. 5 – 03100 Frosinone - P.IVA 01690470602 - C.F. 02829550587, è titolare in forza del D.M. n. 17382 del 4 febbraio 2014 del deposito di GPL, sito in Comune di Frosinone, Via Strada A.S.I. V n. 5, della capacità complessiva di mc. 955 di GPL in serbatoi e mc. 200 di GPL in bombole;

CHE OVEGAS S.r.l. a seguito del trasferimento delle competenze ai sensi delle leggi richiamate nei precedenti capoversi, dalla Regione Lazio al Ministero dello Sviluppo Economico, ha presentato al Ministero stesso in data 16 novembre 2015, istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione a modificare ulteriormente la capacità del deposito mediante i seguenti interventi:

- rinuncia all'installazione di n. 2 serbatoi da mc. 200 cadauno per GPL;
- mantenimento del preesistente serbatoio da mc. 50 per GPL;
- installazione di n. 6 serbatoi da mc. 50 cadauno per Gasolio;
- stoccaggio di oli lubrificanti in fusti e latte da mc. 50;

CHE a modifiche effettuate il deposito di oli minerali e GPL avrà la capacità di mc. 805 di GPL, mc. 350 di oli minerali e mc. 4,40 in serbatoi di servizio, così composta:

- N. 2 serbatoi tumulati da mc. 185 cadauno per GPL;
- N. 1 serbatoio da mc. 50 per GPL;
- Detenzione di mc. 200 di GPL in bombole;
- N. 6 serbatoi da mc. 50 cadauno per Gasolio;
- Stoccaggio di oli lubrificanti in fusti e latte da mc. 50;
- Mc. 4,40 di Gpl in serbatoi di servizio.

CHE presso il Ministero dello Sviluppo Economico ha avuto luogo in data 17 dicembre 2015 la Conferenza dei Servizi nel cui ambito si è svolta l'attività istruttoria di propria competenza;

CONSIDERATO che nella predetta Conferenza dei Servizi tutti gli Enti e/o Amministrazioni interessati al procedimento de quo hanno espresso, ognuno per la parte di propria competenza, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione oggetto dell'istanza, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni impartite dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e quelle del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone;

PRESO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso copia del verbale di conclusione della suddetta Conferenza di Servizi, a tutti gli Enti, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e che all'uopo non sono pervenute ulteriori osservazioni;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale ha partecipato alla Conferenza di Servizi del 17 dicembre 2015, indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico, quale Struttura competente al rilascio di eventuali pareri in materia di carburanti e depositi di oli minerali, così come risulta dai verbali in atti della medesima struttura regionale;

DATO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico si è pronunciato in merito al procedimento de quo, decidendone, con la determina conclusiva del procedimento trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0011681 del 26/04/2016, la positiva conclusione e la sussistenza pertanto di tutti i presupposti per l'emanazione del relativo provvedimento di autorizzazione, previa intesa con la Regione Lazio così come stabilito dall'art. 57 della legge 35/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di poter esprimere, ai sensi del Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, l'intesa relativamente all'autorizzazione alla ulteriore modifica della capacità di stoccaggio del deposito di GPL di cui trattasi;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. Di esprimere, ai sensi del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, l'intesa relativamente a modificare ulteriormente la capacità di stoccaggio del deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) sito in Comune di Frosinone, Strada A.S.I. V. n. 5, di proprietà della OVEGAS S.r.l. P.IVA 01690470602 - C.F. 02829550587, così come approvata con la determina conclusiva del procedimento trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0011681 del 26/04/2016;

2 . La modifica della capacità di stoccaggio del deposito di GPL sito in Comune di Frosinone, Strada A.S.I. V. n. 5, dovrà essere effettuata conformemente a quanto approvato con la suddetta trasmessa determina ovvero con il passaggio dagli attuali mc 955 di GPL in serbatoi e mc. 200 di GPL in bombole, a mc 805 di GPL, mc. 350 di oli minerali e mc. 4,40 in serbatoi di servizio, mediante i seguenti interventi:

- rinuncia all'installazione di n. 2 serbatoi da mc. 200 cadauno per GPL;
- mantenimento del preesistente serbatoio da mc. 50 per GPL;
- installazione di n. 6 serbatoi da mc. 50 cadauno per Gasolio;
- stoccaggio di oli lubrificanti in fusti e latte da mc. 50;

La consistenza del deposito de quo post intervento è:

- N. 2 serbatoi tumulati da mc. 185 cadauno per GPL;
- N. 1 serbatoio da mc. 50 per GPL;

- Detenzione di mc. 200 di GPL in bombole;
- N. 6 serbatoi da mc. 50 cadauno per Gasolio;
- Stoccaggio di oli lubrificanti in fusti e latte da mc. 50;
- Mc. 4,40 di Gpl in serbatoi di servizio.

3. In ogni caso è fatto salvo ogni altro parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato prescritto in sede esecutiva, da disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della competente direzione, al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche – Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti - Via Molise, 2 – 00187 Roma.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito WEB regionale.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 14 giugno 2016, n. 318

Comune di Formello (Rm). Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare, in Variante al Piano Regolatore Generale vigente, località "La Bandita". Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16.12.2013. Approvazione con prescrizioni e condizioni.

OGGETTO: Comune di Formello (Rm).
Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare, in Variante al Piano Regolatore Generale vigente, località "La Bandita".
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16.12.2013.
Approvazione con prescrizioni e condizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio, della Mobilità
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;
VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;
PREMESSO che il Comune di Formello (Rm) è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. Lazio n. 6058 del 22.12.1976 e di successiva Variante Generale approvata con D.G.R. Lazio n. 56 del 24.01.2006;
CHE il Comune di Formello ha inizialmente adottato il Piano di Zona in argomento con D.C.C. n. 29 del 19.09.2011, ricevendo, a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, n. 2 osservazioni nei termini in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale ha formulato le proprie controdeduzioni con D.C.C. n. 42 del 30.12.2011;
CHE il Comune di Formello ha provveduto a modificare il Piano di Zona, adottato con D.C.C. n. 29/2011 a seguito delle decisioni assunte in merito al parziale accoglimento delle sopra citate osservazioni nonché della richiesta di integrazioni e rimodulazione del piano da parte della Direzione Regionale Ambiente, Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali in sede di espressione del parere di competenza;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16.12.2013 con la quale il Comune di Formello ha adottato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 2 luglio 1987, n. 36, il Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare, in Variante al Piano Regolatore Generale vigente, località "La Bandita" modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, di cui alla D.C.C. n. 42/2011, e dell'adeguamento alle prescrizioni dell'Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali;
PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati relativi alla variante di che trattasi, avvenuta ai sensi e nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni così come attestato dal Dirigente del Dipartimento Tecnico, Pianificazione e Progettazione, Servizio Piani Complessi, Urbanistica, Strategie di Sviluppo Locale del Comune di Formello con nota del 03.09.2015;
VISTA la determinazione n. A00688 del 05.02.2013 con la quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio ha rilasciato *parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. 2649/99, sul progetto per il Piano di Zona per Edilizia Economica e Popolare in località "La Bandita nel comune di Formello, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni da inserire nella relativa delibera comunale di adozione e/o di approvazione e nelle norme tecniche di attuazione:*

1. *la fase esecutiva dovrà essere preceduta da indagini geologiche e geotecniche di dettaglio atte a definire sui reali luoghi di imposta le caratteristiche geomeccaniche dei terreni necessarie in sede di redazione di ciascun progetto edilizio;*

2. *la valutazione delle resistenze del complesso fondazioni-terreno dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui alle nuove N.T.C., tenendo conto di eventuali riduzioni di resistenza dei terreni per effetto dell'azione sismica;*
3. *la realizzazione del Piano Edilizio è vincolata alla verifica delle condizioni di stabilità delle cavità nonché alla stesura di un progetto per la sistemazione, il consolidamento e la messa in sicurezza della scarpata tufacea. Il progetto potrà prevedere la stabilizzazione della prete tufacea eventualmente mediante interventi del tipo: taglio di piante, estirpazione degli apparati radicali, disgaggio dei blocchi disarticolati, sigillatura di lesioni superficiali;*
4. *per ridurre il degrado della parete tufacea si dovrà procedere all'eliminazione della copertura arborea e delle radici, alla realizzazione di un efficiente sistema di raccolta ed allontanamento delle acque ed eventualmente provvedere al sostegno della parete tufacea;*
5. *le caratteristiche meccaniche dei terreni eluviali e colluviali, in particolare nella parte valliva, richiedono particolare attenzione nella realizzazione delle opere di fondazione e dovranno attestarsi, con idoneo incastro, nella sottostante formazione tufacea semilitoide inalterata;*
6. *in tutta l'area dovrà essere posta particolare cura nella realizzazione di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque di superficie;*
7. *dovrà essere ripristinata l'officiosità dell'opera di drenaggio, verificandone il corretto dimensionamento, in modo che la raccolta delle acque sia efficace ed elimini il problema dell'impaludamento della parte valliva dell'area. Eventualmente il tracciato risultasse modificato per l'inserimento degli elementi urbanistici, dovrà essere comunque garantito il corretto deflusso delle acque superficiali evitando che ci siano fenomeni di divagamento incontrollato delle acque;*
8. *dovranno essere istituite due fasce, di larghezza pari al doppio dell'altezza della scarpata, una sopra e l'altra sotto la scarpata all'interno delle quali è vietato qualsiasi tipo di edificazione. Tali aree inedificabili sono individuate procedendo la prima dal ciglio superiore del pendio verso monte e l'altra a partire dal bordo inferiore della scarpata verso valle;*
9. *dovranno essere realizzati a fronte degli scavi e dei rilevati adeguate opere di contenimento, dotate di opportuni drenaggi, e di sistemi di canalizzazione e di smaltimento delle acque;*
10. *tutto il sistema di smaltimento fognario dovrà essere collettato in pubblica fognatura o smaltito secondo le normative vigenti;*
11. *la superficie interessata ai movimenti terra dovrà essere limitata allo stretto necessario per la realizzazione dei lavori che dovranno essere eseguiti e localizzati come da progetto presentato senza arrecare danni alla circostante vegetazione arborea ed arbustiva eventualmente presente;*
12. *il materiale terroso e lapideo proveniente dagli scavi dovrà essere sistemato stabilmente sul posto in modo da non turbare l'attuale equilibrio idrogeologico e quello in esubero smaltito secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente;*
13. *nella messa in posto dei riporti dovrà essere realizzata un'adeguata compattazione dei materiali tale da prevenire successivi fenomeni di assestamento che potrebbero compromettere la stabilità dell'opera ed il corretto deflusso delle acque superficiali;*
14. *tutte le scarpate e le superfici nude eventualmente formatesi a seguito dei lavori, dovranno essere opportunamente profilate e stabilizzate;*
15. *l'interessato s'impegni a realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli saranno imposte, qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico.*

Per quanto riguarda gli aspetti vegetazionali, siano rispettate le prescrizioni della dr. Amadori, indicate nella suddetta relazione, e di seguito riportate:

a. *sia salvaguardata, <u>compatibilmente con la realizzazione di tutti i necessari interventi di consolidamento e messa in sicurezza della parete tufacea</u>, la fascia boscata che si sviluppa in corrispondenza della scarpata morfologica di raccordo tra la valle e la zona collinare (Tav. 3: zona ad idoneità limitata);*

b. *negli interventi di sistemazione e stabilizzazione dei versanti e delle scarpate siano privilegiati, nel rispetto di quanto normato in D.G.R. n. 4340/99 e compatibilmente con le caratteristiche geomorfologiche stazionali, tecniche di ingegneria naturalistica;*
c. *siano preventivamente acquisite le autorizzazioni e i Nulla Osta necessari, secondo le normative vigenti, per l'espianto degli esemplari di olivo;*
d. *siano salvaguardati, per quanto possibile, gli alberi anche isolati, autoctoni o alloctoni non invasivi e gli esemplari di olivo. Ne sia garantita, con tecniche appropriate, l'integrità dell'apparato radicale. Sia valutata la possibilità di espiantare e utilizzare, per la creazione del verde nell'ambito dell'area di intervento, gli esemplari che interferiscono con le previsioni progettuali;*
e. *nella creazione del verde siano utilizzate specie coerenti con le caratteristiche fitoclimatiche e fitogeografiche dell'area, con i parametri ecologici stazionali e con la destinazione dei siti di intervento. Siano preferenzialmente utilizzate specie autoctone, quali: Quercus cerris, Quercus pubescens, Quercus ilex, Fraxinus ornus, Acer campestre, Sorbus domestica, Malus sylvestris, Mespilus germanica, Emerus majus (Coronilla emerus), Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Cornus mas, Cornus sanguinea, Pyrus pyraster, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Viburnum tinus, Rosa canina etc. avendo cura, al fine di ridurre i rischi di inquinamento genetico, di reperire in vivaio esemplari di provenienza locale;*
f. *sia privilegiata, per la vegetazione erbacea prevista nella realizzazione del verde, la ricostituzione spontanea di quella preesistente utilizzando, per l'inerbimento, miscugli di sementi di specie a rapida scomparsa tali da permettere una successiva colonizzazione da parte delle specie autoctone;*
g. *non siano utilizzate specie alloctone invasive (cfr. "Inventario della flora vascolare alloctona d'Italia" in "Flora alloctona vascolare alloctona e delle Regioni di Italia" Celesti et all. 2010 – consultabile on-line sul sito: http://sweb01.dbv.uniroma1.it/cirbfep/pubblicazioni/pdf/flora_alloctona.pdf;*
h. *nell'impianto ex novo del verde, siano privilegiate specie di facile attecchimento e resistenti alle fitopatie;*
i. *in via prioritaria siano utilizzati fertilizzanti naturali e non sia fatto uso di diserbanti;*
j. *sia posta, durante la fase di cantiere, particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno vegetale, ove presente, evitando di mescolarlo con quello dello scavo e, in attesa del riutilizzo, accumulandolo in spessori modesti in maniera tale di evitare compattamenti eccessivi e mantenendolo, con tecniche idonee, umido e ben drenato;*
k. *nella fase attuativa del progetto sia predisposto un piano operativo che recepisca quanto elencato nei punti precedenti e definisca le specie da utilizzare, gli esemplari da espiantare e/o impiantare, la loro disposizione, le modalità di messa a dimora, un cronoprogramma legato alla stagione più favorevole per l'impianto e le cure colturali necessarie.*

La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita in conformità con quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

VISTA la determinazione n. G03467 del 03.12.2013 con la quale il Direttore della Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, sulla scorta delle risultanze di cui alla relazione istruttoria formulata dall'Area Valutazione Impatto Ambientale, allegata alla predetta determinazione quale parte integrante, ha espresso, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica dell'intervento in oggetto con le prescrizioni, di seguito riportate, di cui alla sopra citata relazione istruttoria:

1. *Dovrà essere verificata dall'autorità Procedente la correttezza del richiamo all'art. 4 della L.R. 36/87, in riferimento alla procedura di adozione del Piano;*
2. *Dovranno essere valutate, preliminarmente alla realizzazione del Piano, misure ed azioni di valorizzazione dei beni archeologici e paesaggistici insistenti sul territorio, di recupero del paesaggio laddove i valori riconosciuti siano stati intaccati con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*

3. *Dovranno essere effettuate, preliminarmente alla realizzazione dell'opera, indagini archeologiche;*
4. *Dovranno essere recepite le previsioni del PTPG relative alla viabilità ai sensi dell'art. 89 comma 4;*
5. *Dovrà essere certificata l'inesistenza del gravame di uso civico sull'area oggetto d'intervento ai sensi degli artt. 10 e 142 lett. h) del D.lgs. 42/04;*
6. *Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli, con particolare riferimento alle aree destinate a parcheggio ecologico, nelle quali dovrà essere previsto l'impiego di sistemi atti a contenere lo sversamento accidentale di idrocarburi nel terreno;*
7. *Le aree destinate a parcheggio dovranno essere realizzate prevedendo l'impiego di sistemi atti a contenere lo sversamento accidentale di idrocarburi nel terreno, si dovrà, inoltre, prestare particolare attenzione alla canalizzazione e allo smaltimento delle acque meteoriche lungo le strade creando opere di raccolta drenaggio e smaltimento;*
8. *Siano previsti, in fase progettuale, opportuni dimensionamenti dei sistemi di collettamento delle acque superficiali anche in considerazione dei sistemi di trattamento delle "acque di prima pioggia", ritenuti di particolare importanza per la salvaguardia qualitativa della risorsa idrica;*
9. *Dovrà essere determinata preliminarmente l'idroesigenza derivante dall'attuazione del Piano e verificata la capacità del sistema infrastrutturale di assorbirla;*
10. *Ogni opera idraulica, eventualmente prevista nel progetto, sia autorizzata dall'Autorità idraulica competente;*
11. *L'attuazione del Piano dovrà tenere conto delle Norme di attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria, in particolare, delle disposizioni previste per la riduzione delle polveri emesse nella fase di cantiere e in merito alle misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate all'art. 5 delle suddette norme;*
12. *Si dovrà tener conto della classificazione acustica del territorio comunale e delle disposizioni dettate nelle Norme di Attuazione del Piano Regionale per il Risanamento della Qualità dell'Aria (DCR n. 66 del 10/12/2009), individuando le misure di mitigazione al fine di ridurne gli impatti;*
13. *Dovranno essere verificate, anche tenendo conto della pianificazione contermine in itinere, le capacità di carico del sistema infrastrutturale di riferimento in modo tale che, laddove si ritenga necessario, lo stesso venga adeguato alle future esigenze;*
14. *Ai sensi della L.R. n. 6 del 27/05/2008, siano attuati interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);*
15. *Sia garantito il rispetto degli standard di cui al D.M. 1444/68, tenendo conto dei parametri relativi sia al carico insediativo che alle attività commerciali;*
16. *Siano previste opere di mitigazione per la fase di cantierizzazione;*
17. *Siano previste misure idonee finalizzate al rispetto degli obiettivi nazionali e regionali in tema di raccolta differenziata dei rifiuti;*
18. *Dovrà essere predisposto, preliminarmente alla realizzazione del Piano, il potenziamento dell'attuale rete idrica, la realizzazione della rete fognaria delle acque scure e l'allaccio della stessa al collettore primario; ogni opera idraulica, eventualmente prevista nel Piano, sia autorizzata dall'Autorità idraulica competente;*
19. *Sia previsto il collettamento delle acque reflue mediante pubblica fognatura presso un adeguato sistema di depurazione dei reflui; riguardo l'ulteriore apporto di liquame, derivante dagli insediamenti previsti dal Piano, sia attentamente e preventivamente valutata la capacità depurativa residua dell'impianto di depurazione comunale, in modo che tale ulteriore apporto non pregiudichi il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia;*

20. *In relazione alla sostenibilità socio-culturale dell'intervento, sia prevista un'applicazione attenta del DPR 503/1996 TITOLO II artt. 3-11 al fine di garantire una pianificazione urbanistica che preveda la realizzazione di spazi pubblici che consenta l'uso dei servizi, le relazioni sociali anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;*
21. *Dovranno essere tutelate, ai sensi della L.R. n. 39/2002 art. 28 e del Regolamento Forestale n. 7/2005 art. 57, le alberature sparse ed il sistema di siepi;*
22. *Dovrà essere prodotta preliminarmente un'indagine vegetazionale finalizzata a verificare la presenza di essenze di interesse e/o tutelate nell'area di intervento;*
23. *Nella sistemazione e successiva gestione delle aree a verde, siano messe in atto misure per mantenere connessioni ecologiche a scala locale senza utilizzare essenze vegetali appartenenti a specie alloctone notoriamente invasive (quali robinia o ailanto) ma specie vegetali autoctone;*
24. *Siano acquisiti, laddove necessari, i relativi pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione dell'opera;*

VISTA la nota prot. n. 24335 del 07.05.2014 con la quale l'Azienda USL RM F, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, U.O.S. SISP F4 ha espresso parere igienico sanitario favorevole;

VISTA la nota n. 343 del 16.04.2015 con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione Generale Archeologia, Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale ha espresso, per quanto di competenza, *parere favorevole all'adozione del Piano a condizione che:*

- *Tutte le opere di messa in sicurezza del costone, la rimozione dei blocchi tufacei in crollo e gli interventi sugli apparati radicali vengano eseguiti alla presenza di un archeologo professionista;*
- *Al termine di tale operazione venga eseguito lo scavo archeologico del deposito antico che permetta di circoscrivere l'ambito cronologico del complesso ed evidenziarne le caratteristiche;*
- *Si proceda ad un rilievo di dettaglio finalizzato alla comprensione e al recupero delle strutture ipogee;*
- *Venga redatto un progetto di valorizzazione e fruizione che possa integrarsi con i percorsi archeologici già individuati in ambito comunale. In particolare si prescrive che, in sede di progettazione delle opere di urbanizzazione e specificatamente della strada, venga rispettata una distanza di almeno 25 metri dalle strutture ipogee e venga realizzato un percorso pedonale tra il costone e la viabilità prevista;*
- *Infine, tenuto conto della rilevanza dell'aspetto paesaggistico e storico, si ribadisce la necessità di trasmettere il progetto di Piano alla competente Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio, che legge per conoscenza;*

VISTA la nota datata 30.09.2015 con la quale il Dirigente del Dipartimento Pianificazione e Progettazione, Servizio Piani Complessi – Urbanistica, Strategie di Sviluppo Locale del Comune di Formello ha attestato che *le aree interessate dal Piano di Edilizia Economica e Popolare in località "La Bandita", non risultano interessate da gravami di uso civico ai sensi della L.R. 1/86;*

CONSIDERATO che gli atti relativi al Piano in questione, presentati alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, sono stati sottoposti all'esame della competente Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provincia di Roma, Rieti e Viterbo;

VISTA la relazione n. 562806 del 29.04.2016, allegata alla presente delibera quale parte integrante (Allegato "A"), con la quale la predetta Area ha espresso, in merito al Piano in argomento, parere favorevole per i motivi nella stessa riportati;

RITENUTO di condividere e fare propria la sopracitata relazione dell'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provincia di Roma, Rieti e Viterbo della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di approvare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 36/87, il Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare, in Variante al Piano Regolatore Generale vigente, località "La Bandita" adottato dal Comune di Formello (Rm) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 16.12.2013, per i motivi contenuti nella relazione dell'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provincia di Roma, Rieti e Viterbo della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità, prot. n. 562806 del 29.04.2016, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione cui è allegata sotto la lettera "A", ed in conformità con le prescrizioni e le condizioni di cui ai pareri in premessa riportati.

Il Piano è vistato dal Dirigente dell'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provincia di Roma, Rieti e Viterbo della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità nei seguenti elaborati:

- Documento 1 Relazione tecnica.
- Documento 2 Norme Tecniche di Attuazione.
- Documento 3 Stima dei costi di urbanizzazione primaria.
- Documento 4 Schemi di convenzione.
- Tavola 1 Inquadramento urbanistico.
- Tavola 1bis Assetto per il progetto urbano.
- Tavola 2 Individuazione dell'area.
- Tavola 3 Rilievo dell'area di progetto, delle reti esistenti e documentazione fotografica.
- Tavola 4 Zonizzazione su base catastale.
- Tavola 5 Planivolumetrico esecutivo.
- Tavola 6 Progetto di viabilità.
- Tavola 7 Progetto delle reti.
- Tavola 8 Progetto del verde.
- Tavola 9 Planivolumetrico esemplificativo.
- Tavola 9bis Planivolumetrico esemplificativo su CTR.

I pareri acquisiti dalle amministrazioni competenti nel corso del procedimento dovranno essere allegati integralmente alle N.T.A. del Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare per formarne parte integrale e sostanziale.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

REGIONE LAZIO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA'
AREA URBANISTICA E COPIANFICAZIONE COMUNALE PROVINCE DI ROMA, RIETI E VITERBO

Prot. 562806 del 29.04.2016 **ALLEGATO A**

Comune di Formello (Rm) – Piano di Zona La Bandita

DCC n.44 del 16/12/2013: "Adozione di un Piano di Edilizia Economica e Popolare in località La Bandita in variante al PRG vigente e accettazione delle aree necessarie offerte in cessione bonaria dalla Soc. AZ appalti a r.l."

Piano Particolareggiato in variante al PRG ai sensi della Legge 167/62.

Parere del settore tecnico ai sensi dell'art.4 della LR 36/87.

Vista la richiesta n.13189 del 30/09/2015 pervenuta con prot. n.524600 del 01/10/2015, inoltrata dal Comune di Formello per l'approvazione ai sensi dell'art.4 della LR 36/87 del Piano per l'edilizia economica e popolare in località La Bandita, adottato ai sensi della Legge 167/62.

Viste le successive integrazioni.

Vista la documentazione inoltrata a questa Area dall'Ufficio di Staff Tecnico Amministrativo, avvenuta con nota n.524600 del 20/10/2015, pervenuta in pari data con prot. n.562806.

Vista la Legge 1150/42

Vista la Legge 167/62

Vista la LR 38/99

Vista la LR 36/87

Visto il DLgs 42/04

Vista la LR 24/98

PREMESSO

Formello, comune di circa 13.000 abitanti, è situato, nel territorio della Città Metropolitana di Roma, è dotato di PRG, originariamente approvato con DGR n.6858 del 22/12/1976, e la sua variante generale approvata con DGR n.56 DEL 24/01/2006.

È in corso di formazione una variante generale di adeguamento del PRG redatta ai sensi dell'art.10 della Legge 1150/1942 in virtù delle prerogative disposte dall'art.66 della LR 38/1999 così come modificata dalla LR 10/2014.

Il Consiglio comunale, con propria deliberazione n.44 del 16/12/2013, ha adottato un Piano Particolareggiato in variante al PRG in località La Bandita, nella forma del Piano per l'edilizia economica e popolare previsto dalla Legge 167/62.

L'Amministrazione comunale aveva già provveduto con DCC 29 del 19/09/2011 ad adottare il Piano di Zona per il PEEP, ricevendo nei termini due osservazioni, le quali sono state controdedotte con DCC 42 del 30/12/2011.

VIA DEL GIORGIONE, 129
00146 ROMA
TEL +39.06.51688831
FAX +39.06.51685890
WWW.REGIONE.LAZIO.IT
DCARINI@REGIONE.LAZIO.IT

REGIONE LAZIO

A seguito della prima adozione, il Piano di Zona PEEP è stato modificato tenendo conto delle osservazioni ricevute, e parzialmente accolte, nonché delle prescrizioni contenute nei pareri che nel frattempo erano stati rilasciati dagli organi competenti.

L'Amministrazione comunale ha dato quindi corso alla sua riadozione, trasmettendo l'istanza di approvazione alla Regione.

Avverso la adozione definitiva del Piano di Zona PEEP, di cui alla DCC 44/2013, non sono state presentate ulteriori osservazioni.

Atti ed elaborati tecnici

- DCC n.29 del 19/09/2011, di prima adozione del PEEP in variante al PRG in località la Bandita.
- Documenti di pubblicazione.
- DCC n.42 del 30/12/2011, di controdeduzione alle osservazioni.
- DCC n.44 del 16/12/2013, di seconda adozione del PEEP in variante al PRG in località la Bandita.
- Documenti di pubblicazione.
- Attestazione della mancata presentazione di osservazioni.

- Doc.1 relazione tecnica.
- Doc.2 NTA.
- Doc.3 stima dei costi di urbanizzazione primaria.
- Doc.4 schema di convenzione.
- Tavola 1 inquadramento urbanistico.
- Tavola 1bis assetto per il progetto urbano.
- Tavola 2 individuazione dell'area.
- Tavola 3 rilievi dell'area di progetto, delle reti esistenti e documentazione fotografica.
- Tavola 4 zonizzazione su base catastale.
- Tavola 5 planivolumetrico esecutivo.
- Tavola 6 progetto della viabilità.
- Tavola 7 progetto delle reti.
- Tavola 8 progetto del verde.
- Tavola 9 planivolumetrico esemplificativo.
- Tavola 9bis planivolumetrico esemplificativo su ctr.

Pareri e certificazioni

- Parere regionale geomorfologico ai sensi dell'art.89 del DPR 380/01 e DGR 2649/99, favorevole con prescrizioni, D.D. A00688 del 05/02/2013.
- Provvedimento regionale di esclusione dalla VAS ai sensi dell'art.12 del DLgs 152/2006, D.D. G03467 del 03/12/2013.
- MBACT Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell'Etruria Meridionale, parere favorevole con prescrizioni n.343 del 16/04/2015.
- Attestazione comunale ai sensi degli artt.6 e 7 della LR 1/86, di inesistenza del vincolo derivante dalla presenza degli usi civici, datata 30/09/2015;
- Per gli aspetti igienico sanitari la competente ASL ha espresso parere favorevole con nota n.24335 del 07/05/2014.

REGIONE LAZIO

CONSIDERATO

Il Comune di Formello, dotato di PRG, la cui ultima variante generale è stata approvata con DGR n.56 DEL 24/01/2006.

È attualmente in corso di valutazione ambientale strategica una variante generale di aggiornamento del vigente PRG.

L'esigenza di provvedere al soddisfacimento di un nuovo fabbisogno residenziale, evidentemente non compreso nel dimensionamento del vigente PRG, è stato analiticamente valutato dal Comune contemperando la riscontrata inerzia delle potenzialità residenziali delle originarie previsioni di piano, con le diverse richieste pervenute per il reperimento di aree da destinare all'edilizia economica e popolare.

Le richieste sono state avanzate da alcune cooperative, titolari di finanziamenti della Regione Lazio, localizzate sia nel comune di Formello che esterne, nonché dall'ATER per alloggi pubblici.

Il fabbisogno determinato in base alle richieste è stato quindi stimato in circa 100 alloggi, equivalenti a circa 320 abitanti e 25.600 mc.

Il fabbisogno corrisponderebbe a circa il 10% del dimensionamento della variante generale di adeguamento che il Comune ha intrapreso, nel rispetto delle indicazioni del PTPG ai sensi della LR 38/99, ma che viene di fatto proposta come variante ai sensi della Legge 1150/42 in virtù dell'art.66 della citata legge regionale.

Il Comune ha accertato la indisponibilità di aree, che preferibilmente la Legge 167/62 individua tra quelle destinate alla trasformazione residenziale, in subordine in zone diversamente classificate, tra le quali quindi anche quelle agricole.

Pertanto, con DGC n.159 del 28/10/2008, il Comune ha pubblicato un bando per l'acquisizione bonaria e gratuita delle aree a fronte della concessione del 20% della potenzialità edificatoria residenziale, anche in variante al vigente PRG.

Le aree avrebbero potuto essere offerte se esterne all'ambito del Parco di Vejo, non classificate a verde privato o pubblico o comunque a servizi pubblici, non acclivi e serviti dalla pubblica viabilità e non ricomprese nelle pianificazioni attuative già approvate.

A seguito del Bando il Comune accoglie una proposta, della AZ Appalti S.r.l., in località La Bandita, che coinvolge un più ampio contesto da sottoporre ad un piano di riqualificazione urbana di cui il PEEP in esame costituisce quota parte, per circa la metà della estensione delle aree considerate.

L'ambito di interesse più ampio è variamente classificato nel vigente PRG, in parte come agricola, in parte come espansione residenziale, in parte come servizi pubblici, in parte recupero Legge 47/85 e in parte viabilità di progetto, per una estensione complessiva di circa 32.536 mq di

cui 32.170 mq di proprietà della società proponente (AZ Appalti S.r.l.) e 366 mq di altri due privati (Sig. Sanetti 220 mq e Sigg. De Angelis 146 mq).

La parte del Soggetto proponente viene ceduta bonariamente al Comune, a fronte della concessione di volumetria non residenziale per 4.400 mc e di volumetria residenziale, in regime convenzionato, per 7.120 mq, avendo accolto in controdeduzione la richiesta pervenuta dal proponente di un incremento di volumetria compensativa rispetto alla originaria previsione di 5.120 mc.

Il più ampio ambito del progetto di riqualificazione urbana viene quindi suddiviso in due aree, di cui una oggetto del Piano di Zona PEEP per 16.656 mq, mentre i restanti 15.880 mq saranno oggetto di separata attuazione per il soddisfacimento del fabbisogno generale di servizi pubblici.

Il Comune ha proceduto alla adozione dello strumento attuativo in variante al vigente PRG, nella parte da destinare al PEEP, con DCC n.29 del 19/09/2011 e successiva DCC n.44 del 16/12/2013, ai sensi dell'art.6 della Legge 167/62 e dell'art.4 della LR 36/87.

Le aree sono servite da una viabilità principale che è inserita nelle previsioni di PRG e di PTPG, a livello provinciale, costituente il nuovo tracciato della SP Formellese, e di tale previsione il PEEP si fa carico parzialmente mantenendone il tracciato all'interno del proprio perimetro, su aree cedute gratuitamente ed in parte con aree da acquisire, limitatamente in corrispondenza degli innesti viari, con procedure espropriative ai sensi del DPR 327/01.

Le aree perimetrate nel Piano di Zona PEEP, che si estendono per una superficie complessiva di circa 16.656 mq, sono per circa 16.290 mq, appartenenti alla società AZ Appalti S.r.l. e sono oggetto di cessione bonaria, e per circa 366 mq sono appartenenti a due diversi privati e sono sottoposte all'apposizione del vincolo ai sensi dell'art.9 del DPR 327/01, con l'avvio del relativo procedimento.

La adozione del Piano di Zona PEEP è avvenuta in due successive fasi, con DCC 29/2011 e DCC 44/2013, in quanto tra la prima e la seconda adozione il Comune ha provveduto a modificare il Piano in base all'accoglimento parziale di due osservazioni, pervenute a seguito della prima pubblicazione, ed in base alle prescrizioni di natura geomorfologica di cui al parere regionale espresso con D.D. A00688 del 05/02/2013 ex art.89 DPR 380/2001.

I pareri ottenuti successivamente alle due adozioni contengono alcune prescrizioni che comportano obblighi da rispettare in fase di attuazione, prevalenti su altre considerazioni che possono risultare dal Piano come adottato, e fatti salvi in fase di approvazione regionale.

REGIONE LAZIO

Aspetti Urbanistici

Il più ampio ambito riguarda la riqualificazione urbana di zone variamente classificate nel vigente PRG, le quali, a meno dell'area di recupero, non sono compromesse da edificazione:

- C1 per l'espansione residenziale in zone parzialmente edificate
- E2 agricola
- F servizi pubblici
- C3R per il recupero legge 47/85
- viabilità di PRG

Il Piano di Zona PEEP riguarda quota parte dell'ambito di riqualificazione, che risulta classificata nel vigente PRG come:

- C1 per l'espansione residenziale in zone parzialmente edificate
- E2 agricola
- viabilità di PRG

Il piano particolareggiato in variante riclassifica uniformemente le aree all'interno del Piano di Zona introducendo la classificazione urbanistica di sottozona C6, disciplinata da una norma generale inserita nelle NTA di PRG, modificando l'art.20, previo aggiunta del punto 20 f), e da un testo di NTA di piano particolareggiato, con gli indici ed i parametri che di seguito si riportano a titolo indicativo.

Le aree del Piano di Zona, vengono cedute in modo bonario al Comune a fronte della contestuale assegnazione al Soggetto proponente di:

- volumetria non residenziale, per 4.400 mc, pari al 100% della volumetria non residenziale totale;
- volumetria residenziale convenzionata, inizialmente per 5.120 mc come stabilito nella delibera di adozione del Piano, pari al 20% della volumetria residenziale totale, incrementata a 7.120 mc, pari al 27,8%, in accoglimento della osservazione n.2 alla prima delibera di adozione DCC n.29 del 19/09/2011, come indicato nella delibera di controdeduzione DCC n.42 del 30/12/2011, e come confermato nella delibera di riadozione DCC n.44 del 16/12/2013.

La potenzialità edificatoria complessiva del Piano di Zona resta invariata anche a seguito dell'accoglimento della suddetta osservazione, che ha inteso portare in conto anche la pregressa potenzialità della sottozona C1.

Il Piano individua quattro comparti, corrispondenti alle aree fondiarie, di cui tre da destinare agli interventi residenziali ed uno da destinare a intervento non residenziale.

A servizio delle aree fondiarie vengono individuati i servizi di piano particolareggiato consistenti in verde e parcheggi pubblici, oltre alla viabilità e relativi innesti.

Rinviando al progetto per ogni validità prescrittiva, sinteticamente a titolo indicativo i principali dati urbanistici sono i seguenti:

REGIONE LAZIO

Ambito urbanistico per la riqualificazione urbana

superficie territoriale dell'ambito di riqualificazione urbana	32.236 mq
superficie esterna al Piano di Zona ed oggetto di separata attuazione per la più ampia riqualificazione urbana	15.580 mq
superficie territoriale del Piano di Zona	16.656 mq

di cui 16.290 mq ceduta al Comune dal Soggetto proponente proprietario delle aree e 366 mq da sottoporre ad esproprio.

Piano di Zona per l'ediliza economica e popolare

superficie territoriale	16.656 mq
sottozona di nuova assegnazione in variante al PRG con contestuale modifica dell'art.20 delle NTA introducendo il sotto articolo 20 f)	C6

I T = 1,80 mc/mq
H max = 13 m
D c = 5 m
D s = stabilita dal piano particolareggiato
Parcheggi di pertinenza residenziale = 10 mq/100 mc

Volumetria totale non residenziale 4.400 mc, al privato che cede le aree.

Volumetria totale residenziale 25.600 mc, di cui 7.120 mc in regime convenzionato al privato che cede le aree e i rimanenti 18.480 mc all'edilizia economico popolare sulle aree da assegnare.

Comparto 1

- superficie fondiaria 1.648,22 mq
- IF 2,66 mc /mq
- destinazione non residenziale: commerciale, terziario
- massima volumetria edificabile adottata 4.400 mc
- altezza massima degli edifici 7,70 m
- 2 piani ft
- parcheggi pertinenziali interni al comparto
- dimensionati ai sensi della LR 33/99

Comparto 2

- superficie fondiaria 1.764,65 mq
- IF 4,80 mc/mq
- destinazione residenziale
- massima volumetria edificabile adottata 8.600 mc
- altezza massima degli edifici 13,00 m
- 4 piani ft
- parcheggi pertinenziali 860 mq = 1/10 volumetria

REGIONE LAZIO

Comparto 3

- superficie fondiaria 933,81 mq
- IF 5,00 mc/mq
- destinazione residenziale
- massima volumetria edificabile adottata 4.700 mc
- altezza massima degli edifici 13,00 m
- 4 piani ft
- parcheggi pertinenziali 470 mq = 1/10 volumetria

Comparto 4

- superficie fondiaria 2.490,35 mq
- IF 4,90 mc/mq
- destinazione residenziale
- massima volumetria edificabile adottata 12.300 mc
- altezza massima degli edifici 13,00 m
- 4 piani ft
- parcheggi pertinenziali 1.230 mq = 1/10 volumetria

Il Piano prevede oltre ai comparti fondiari, la viabilità, i parcheggi e il verde pubblico, dimensionando gli ultimi due in relazione agli standard ai sensi del DI 1444/68.

Il Piano comporta l'insediamento di circa 320 nuovi abitanti (25.600 mc / 80 mc/ab).

I servizi pubblici sono stabiliti e verificati come segue:
Verde pubblico 4.104,94 mq
Parcheggi pubblici 1.678,30 mq
Standard DI 1444/68 = 320 ab x 18 mq /ab = 5.760 mq
Verifica: 4.104,94 + 1.678,30 = 5.783,24 > 5.760 mq

Il Piano introduce l'art.20 f) nelle NTA di PRG per disciplinare l'intervento indiretto nella sottozona C6 di nuova introduzione, che riclassifica in modo omogeneo l'area perimetrata nel Piano di Zona ai sensi della Legge 167/62, nonché un compendio di NTA di piano particolareggiato composto da diciotto articoli.

Il Piano di Zona PEEP redatto ed approvato ai sensi della Legge 167/62 costituisce adozione della variante al vigente PRG, che viene approvato dalla Regione ai sensi e con gli effetti dell'art.4 della LR 36/87.

Lo strumento attuativo in variante al PRG, come stabilito dall'art.4 della LR n.36/87, ha ad oggetto esclusivamente le varianti contenute nello strumento attuativo stesso.

La variante al PRG si realizza, quindi, esclusivamente per il tramite della approvazione dello strumento attuativo nel suo insieme, senza produrre indipendenti riclassificazioni urbanistiche zonizzative.

REGIONE LAZIO

Aspetti paesaggistici D.Lgs 42/04 (Decreto) e LR 24/98

L'ambito interessato dall'intervento ricade nel PTP n.4 Valle del Tevere.

Le aree non sono sottoposte a vincolo dichiarativo di cui all'art.134 c.1 lett. a) del Decreto.

Non sono presenti beni diffusi ai sensi dell'art.134 c.1 lett b) del Decreto, ancorché le aree siano localizzate in prossimità, ma esterne, del territorio dell'area naturale protetta del Parco di Vejo.

Il PTPR, adottato con DGR 556/07 e DGR 1025/07, proposto per l'approvazione consiliare con DGR DEC6/16, introduce parzialmente sulle aree oggetto di pianificazione un bene paesaggistico tipizzato ai sensi dell'art.134 c.1 lett. c) del Decreto.

Il vincolo corrisponde alla fascia di tutela del tracciato di Via della Villa quale bene lineare testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storico, area di interesse archeologico nell'ambito della quale gli interventi sono limitati secondo la disciplina dell'art.45 delle NTA di PTPR.

Il Piano ha ottenuto dal MBACT, Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell'Etruria Meridionale, parere favorevole con prescrizioni n.343 del 16/04/2015, e gli interventi pianificati appaiono compatibili con il livello di tutela.

Gli interventi programmati nell'area vincolata sono oggetto di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del DLgs 42/04, e quelli che prevedono nuova costruzione o ampliamento fuori sagoma, ovvero ristrutturazioni previa demolizione e ricostruzione, sono sottoposti al parere della Soprintendenza archeologica ai sensi dell'art.13 della LR 24/98, e art.41 delle NTA del PTPR.

REGIONE LAZIO

Osservazioni

Nel periodo di pubblicazione della prima adozione (DCC 29/11) sono state presentate al Comune due osservazioni, delle quali la seconda presentata dallo stesso Soggetto proponente.

Le osservazioni sono state analizzate e controdedotte con DCC n.42 del 30/12/2011, con le motivazioni contenute nella deliberazione stessa, alla quale si rimanda e i cui contenuti si intendono qui interamente richiamati.

Viste le osservazioni e le controdeduzioni comunali, nei limiti delle competenze regionali di cui alla L.1150/42 ed alla LR 36/87, si ritiene di poter concordare con le conclusioni di cui alla DCC 42/11 per le motivazioni in essa contenute.

Rinviando alla DCC 42/2011 per l'esposizione dettagliata delle richieste e delle motivazioni, brevemente a titolo puramente indicativo le osservazioni sono e prevedono:

n.1 Sanetti Ruggero – parzialmente accolta

L'osservante, lamentando carenze ed errori progettuali, richiede l'eliminazione della rotatoria di innesto che invade la sua proprietà imponendo il relativo vincolo preordinato all'esproprio, in subordine la traslazione dell'opera infrastrutturale su terreni della AZ A. Srl.

Il Comune accoglie parzialmente la richiesta posta in sub ordine con la precisazione che in fase di progettazione definitiva dell'opera si provvederà a ridurre il diametro della rotatoria da 33 m a 28 m.

n.2 Zulin Attilio per AZ Appalti S.r.l. – parzialmente accolta

L'osservante in rappresentanza del Soggetto proponente lamenta un parziale disaccordo tra le originarie contrattazioni ritenendo di dovere parzialmente ricompensare richiedendo una maggiore volumetria non residenziale fino a 6.400 mc, in subordine una maggiore volumetria residenziale fino a 7.120 mc.

Il Comune accoglie la richiesta in sub ordine tenuto conto della pregressa potenzialità edificatoria dei terreni e della cessione di maggiori aree a servizi rispetto alle previsioni.

Nel periodo di pubblicazione della seconda adozione (DCC 44/13) non sono state presentate al Comune ulteriori osservazioni.

REGIONE LAZIO

Conclusioni

Fatte salve le prescrizioni contenute nei citati pareri endo procedimentali, il Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare in località La Bandita, adottato dal Comune di Formello, in variante al vigente PRG, con DCC n.44 del 16/12/2013, contenente le modifiche introdotte dall'accoglimento parziale delle osservazioni pervenute a seguito della prima adozione avvenuta con DCC n.29 del 19/09/2011, e controdedotte con DCC n.42 del 30/12/2011, sia ammissibile sia dal punto di vista paesaggistico, proponendo interventi conformi alla disciplina di tutela applicabile alla parte vincolata, che urbanistico ai sensi dell'art.10 della LR 1150/42, con le modifiche introdotte dall'accoglimento parziale delle osservazioni.

Gli interventi programmati all'interno della fascia vincolata paesaggisticamente, sono oggetto di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del DLgs 42/04, e quelli che prevedono nuova costruzione o ampliamento rilevante, anche previa demolizione e ricostruzione, sono sottoposti nella fase attuativa al parere della Soprintendenza archeologica ai sensi dell'art.13 della LR 24/98 e dell'art.45 delle NTA del PTPR.

Roma, lì 19/04/2016

Il Funzionario
f.to (ing. Leandro Cigarini)

Il Dirigente
f.to (arch. Demetrio Carini)

Tutto quanto sopra premesso e considerato, nell'ambito esclusivo della propria competenza la Direzione esprime il

PARERE

che il Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare in località La Bandita, adottato dal Comune di Formello, in variante al vigente PRG, con DCC n.44 del 16/12/2013, sia ammissibile sia dal punto di vista paesaggistico che urbanistico, rispettivamente ai sensi dell'art.16 e dell'art.10 della Legge 1150/42, e pertanto meritevole di approvazione ai sensi e con gli effetti dell'art.4 della L.R. n.36/87.

Il Funzionario
f.to (ing. Leandro Cigarini)

Il Dirigente
f.to (arch. Demetrio Carini)

Il Direttore Regionale
f.to (arch. Manuela Manetti)

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 14 giugno 2016, n. 319

Legge regionale 15/2008 artt. 31 e 32. Attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Municipio I di Roma Capitale - Nomina Commissario ad acta su istanza del sig. Gianfranco Poeti, per mancata attività di verifica della regolarità delle opere di trasformazione di un torrino-lavatoio in unità residenziale sito al piano attico dell'edificio di via San Giovanni in Laterano n. 74 in Roma.

Oggetto: Legge regionale 15/2008 artt. 31 e 32. Attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Municipio I di Roma Capitale – Nomina Commissario ad acta su istanza del sig. Gianfranco Poeti, per mancata attività di verifica della regolarità delle opere di trasformazione di un torrino-lavatoio in unità residenziale sito al piano attico dell'edificio di via San Giovanni in Laterano n. 74 in Roma.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e della Mobilità

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 31 e 33;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l'art. 49;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 15/2008, n. 15 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

PREMESSO CHE con note prot. n. 96026 e n. 96594 del 25/05/2009 è pervenuto, presso la Regione Lazio, un esposto da parte del sig. Gianfranco Poeti nel quale è stata segnalata la realizzazione di rilevanti modifiche, apparentemente senza titolo edilizio, al torrino-lavatoio posto all'ultimo piano dell'edificio sito in via San Giovanni in Laterano n. 74 in Roma;

CHE il suddetto denunciante, rilevando il sostanziale silenzio posto dagli uffici comunali preposti, ha comunicato che tali lavori avrebbero comportato la demolizione del medesimo locale e la costruzione di una nuova più grande struttura adibita ad uso residenziale, fino alla attuale destinazione per attività residenziale turistica, apparentemente priva di atti autorizzativi legittimanti;

CHE tali opere, essendo state estese alle strutture portanti di parte dell'edificio, avrebbero comportato anche un parziale crollo di solaio nella sottostante abitazione del ricorrente senza che il Comune adito avesse effettuato i necessari riscontri;

CHE la competente struttura regionale "Area Vigilanza Urbanistica-Edilizia e lotta all'Abusivismo", con nota prot. n. 96026-96594/09 del 22/06/2009, e successivo relativo sollecito del 5/08/2010, ha richiesto al competente Municipio I di Roma Capitale di provvedere a fornire chiarimenti in merito ai fatti segnalati nonché agli eventuali provvedimenti adottati, ed ogni altro atto o elemento che possa ritenersi utile;

CHE, nonostante le suddette formali richieste al competente Municipio I ad esercitare i propri doveri di vigilanza dell'attività urbanistico edilizia di cui all'art. 8 della L.r.15/2008, la struttura Municipale in questione non ha fornito alcun tipo di risposta dimostrando di rimanere inerte nell'esercitare i propri compiti di vigilanza;

TENUTO CONTO del lungo tempo trascorso, privo dei dovuti riscontri da parte del Municipio I di Roma Capitale, e preso atto delle ultime note dell'Area Vigilanza Urbanistica - Edilizia e Contrasto all'abusivismo prot. n. 14911 del 4/11/2015 e dell'ultimo sollecito pari protocollo del 21/12/2015, nel quale si sono diffidati gli uffici preposti a fornire i chiarimenti del caso pena il ricorso alle procedure in materia di poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 15/08 tramite la nomina di un *Commissario ad Acta*;

CONSTATATO CHE, nonostante i ripetuti solleciti, gli uffici del Municipio I di Roma Capitale non hanno fatto pervenire utili notizie in merito, persistendo le condizioni di omissione rispetto ad adempimenti di legge da parte comunale circa l'obbligo di vigilanza e di verifica delle condizioni di legittimità dei lavori edilizi effettuati;

ATTESO che l'esercizio del potere sostitutivo richiede il preventivo parere del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi della Legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1, art. 49;

VISTA la nota prot. n. U70 del 18/3/16, con la quale l'Assessore alle Politiche del Territorio e della Mobilità ha richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi della Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1 art.49;

TENUTO CONTO che sono trascorsi i termini di cui alla L. n. 241/90, art. 16, comma 2, senza che il richiesto parere sia stato comunicato e senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie;

ATTESO che è facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere;

RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie sussistano i presupposti normativi per far luogo alla nomina richiesta, così come previsto dalla L.R. 11 Agosto 2008 n.15, art. 31, comma 2, in premessa citata;

PRESO ATTO che, ai sensi della circolare prot. n. PG 9434/2007P del 2/08/2007 della Procura Generale della Corte dei Conti, nella nomina del *Commissario ad acta* è configurabile la responsabilità per danno erariale dei maggiori oneri consequenziali procurati all'amministrazione a carico del dirigente o responsabile comunale, e che di tale responsabilità è stata edotta Roma Capitale, Municipio I;

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

- di disporre, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.r. 11 agosto 2008, n. 15, l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti di Roma Capitale, Municipio I - per la mancata attività di verifica della regolarità delle opere di trasformazione di un torrino-lavatoio in unità residenziale sito al piano attico dell'edificio di via San Giovanni in Laterano n. 74 in Roma - provvedendo alla nomina di un *Commissario ad acta*, con il compito di:

a) accertare la sussistenza dei requisiti di procedibilità dell'intervento repressivo;

b) verificare l'esistenza dei presupposti normativi per provvedere alla demolizione delle opere abusive;

c) adottare, eventualmente, gli atti di sospensione dei lavori secondo quanto disciplinato alle sez. II e III del Capo II della L.R. n. 15/08;

d) adottare, eventualmente, i provvedimenti di ingiunzione alla demolizione o di applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dagli artt. 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 34 della L.R. n. 15/08;

e) adottare, in caso di accertato abusivismo, tutti i provvedimenti necessari alla rimozione dell'abuso accertato e al ripristino dello stato dei luoghi.

f) adottare, se del caso, tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione dell'opera abusiva e della relativa area di sedime al patrimonio regionale ai sensi dell'art 15, comma 3, L.R. 11 Agosto 2008 n.15, qualora sulla base di un motivato accertamento tecnico non sia possibile o risulti essere particolarmente oneroso eseguire l'effettiva demolizione.

Con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, su proposta dell'Assessore competente, il suddetto incarico verrà conferito ad un funzionario regionale o ad un tecnico esterno facente parte, se costituito all'approvazione della presente Deliberazione, di apposito albo istituito presso la Direzione regionale competente, dotato di adeguata capacità e competenza in materia di vigilanza ed urbanistica. Il Decreto inoltre specificherà i compiti del commissario, i cui compensi saranno determinati in base ai criteri individuati nella DGR 458/15, a seguito delle varie fasi procedurali svolte in esecuzione del mandato.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 14 giugno 2016, n. 320

Attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti di Roma Capitale Municipio X - Nomina Commissario ad acta per l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. 949 del 31/3/2014

Oggetto: Attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti di Roma Capitale Municipio X - Nomina Commissario ad acta per l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. 949 del 31/3/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e Mobilità

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 31 e 33;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l'art. 49;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 15/2008, n. 15 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTO l'esposto dei signori Fabio Mandelli, Alvaro Marinelli e Antonio Brandi, pervenuto in data 11 febbraio 2015 con prot. 75738, a seguito del quale l'Area Vigilanza Urbanistica - Edilizia e Contrasto all'Abusivismo ha avviato le indagini di cui all'art. 11 della l.r. 11 agosto 2008, n. 15;

VISTE le note dell'Area Vigilanza Urbanistica - Edilizia e Lotta all'Abusivismo, 16 aprile 2015, prot. 210682, e 18 giugno 2015, n. 332053, con cui la Regione ha richiesto a Roma Capitale, Municipio X, di fornire informazioni e documentazione in merito alla effettiva sussistenza dell'abuso segnalato;

VISTA la nota di risposta di Roma Capitale, Municipio X, 15 luglio 2015, prot. 84149, con cui l'ente locale ha dichiarato di aver emanato i seguenti provvedimenti a seguito di accertati abusi edilizi, per mancanza di titolo abilitativo, concernenti interventi di nuova costruzione tramite ampliamento e cambio di destinazione d'uso di un manufatto in via Tommaso Traetta, n. 155, Roma (fg. 155. part- 1859): ordinanza di demolizione n. 949 del 31 marzo 2014, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3666 del 10 luglio 2013; atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, prot. 14017 del 23 febbraio 2015; ulteriore ordinanza di demolizione n. 570 del 26 marzo 2015;

PRESO ATTO, tuttavia, che nella summenzionata nota di risposta l'ente locale ha informato di essere impossibilitato a procedere alla demolizione dell'abuso per mancanza di disponibilità economica, lasciando in tal modo senza esito l'avviato procedimento di repressione dell'attività edilizia illecita;

VISTA la nota dell'Area Vigilanza Urbanistica - Edilizia e Lotta all'Abusivismo, 4 novembre 2015, prot. 595837, con cui la Regione ha fatto presente che l'emissione di atti obbligatori per legge non può trovare ostacolo in asserite difficoltà economiche e che l'art. 29 della l.r. 11 agosto 2008, n. 15, ha previsto un apposito fondo di rotazione per concedere ai Comuni anticipazioni, senza

interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che a seguito della persistente omissione di Roma Capitale, Municipio X, ad esperire le misure ripristinatorie previste dalla legge, la Regione, con la summenzionata nota 4 novembre 2015, prot. 595837, ha attivato la procedura sostitutiva prevista dall'art. 31 della l.r. 11 agosto 2008, n. 15;

RITENUTO, infatti, che gli elementi ostativi rappresentati da Roma Capitale, Municipio X, per i motivi sopra rappresentati, non siano idonei a giustificare il ritardo per la mancata esecuzione delle ordinanze di demolizione n. 949 del 31 marzo 2014, e n. 570 del 26 marzo 2015;

RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie sussistano i presupposti normativi per far luogo alla nomina del commissario *ad acta* prevista dalla l.r.. 11 agosto 2008 n.15, art. 31, comma 2;

ATTESO che l'esercizio del potere sostitutivo richiede il preventivo parere del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi della Legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1, art. 49;

VISTA la nota prot. n. U100 del 13/4/2016, con la quale l'Assessore alle Politiche del Territorio e Mobilità ha richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della Regione Lazio;

TENUTO CONTO che sono trascorsi i termini di cui alla L. n. 241/90, art. 16, comma 2, senza che il richiesto parere sia stato comunicato e senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie;

ATTESO che è facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere;

RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie sussistano i presupposti normativi per far luogo alla nomina richiesta, così come previsto dalla citata L.R. 11 Agosto 2008 n.15, art. 31, comma 2;

PRESO ATTO che, ai sensi della circolare prot. n. PG 9434/2007P del 2/08/2007 della Procura Generale della Corte dei Conti, nella nomina del Commissario ad acta è configurabile la responsabilità per danno erariale dei maggiori oneri consequenziali procurati all'amministrazione a carico del dirigente o responsabile comunale, e che di tale responsabilità è stata edotta Roma Capitale, Municipio X;

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

- di disporre, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.r. 11 agosto 2008, n. 15, l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti di Roma Capitale, Municipio X - per la mancata esecuzione delle ordinanze di demolizione n. 949 del 31 marzo 2014 e n. 570 del 26 marzo 2015 - provvedendo alla nomina di un *Commissario ad acta*, con il compito di:

a) accertare la sussistenza dei requisiti di procedibilità dell'intervento repressivo;

b) verificare l'esistenza dei presupposti normativi per provvedere alla demolizione delle opere abusive;

c) provvedere all'acquisizione dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire e all'applicazione della relativa sanzione pecuniaria ai sensi dell'art 31, comma 1, lett. c), della l.r. 11 agosto 2008 n.15;

d) emanare il provvedimento di acquisizione al patrimonio regionale delle aree ed applicazione delle sanzioni pecuniarie, a norma dell'art. 31, comma 1, lett. d), l.r. 11 agosto 2008, n. 15;

e) provvedere all'effettiva esecuzione delle ordinanze di demolizione 949/2014 e 570/2015 di Roma Capitale, Municipio X, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d), l.r. 11 agosto 2008, n. 15;

f) adottare tutti i provvedimenti necessari alla rimozione dell'abuso accertato e al ripristino dello stato dei luoghi.

Con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, su proposta dell'Assessore competente, il suddetto incarico verrà conferito ad un funzionario regionale o ad un tecnico esterno facente parte, se costituito, dell'apposito albo istituito presso la Direzione regionale competente, dotato di adeguata capacità e competenza in materia di vigilanza ed urbanistica. Il Decreto inoltre specificherà i compiti del commissario, i cui compensi saranno determinati in base ai criteri individuati nella DGR 458/15, a seguito delle varie fasi procedurali svolte in esecuzione del mandato.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 14 giugno 2016, n. 327

Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 e ss.mm.ii. Nuovi criteri di riparto del fondo per la gestione degli asili nido comunali e convenzionati. Revoca delle DGR n.703/2003 e n.396/2004.

OGGETTO: Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 e ss.mm.ii. Nuovi criteri di riparto del fondo per la gestione degli asili nido comunali e convenzionati. Revoca delle DGR n.703/2003 e n.396/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Sport;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14: *"Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"*;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6: *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 Settembre 2002, n.1: *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2015, n.723, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali al Dott. Vincenzo Panella;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n.25: *"Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1: *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"*, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTI in particolare i commi da 8 a 13 dell'art.35 del Decreto Legge n.1/2012, relativi alla sospensione del sistema della tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118: *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17: *"Legge di stabilità regionale 2016"*;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.18: *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 dicembre 2015, n.775: *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 dicembre 2015, n.776: *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale ripartito in capitoli di entrate e di spesa, ripartito in capitoli di entrata e di spesa."*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";*

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n.190: *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla legge dell' 11 agosto 2014 n. 114: *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.";*

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n.328: *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;

VISTA la Legge Regionale 9 settembre 1996, n.38: "*Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio"*;

RICHIAMATA la Legge Regionale 16 Giugno 1980, n.59 e ss.mm.ii.: *"Norme sugli asili nido"*;

VISTO in particolare l'art. 24 della citata L.R. n.59/80, rubricato *"Ripartizione del fondo regionale di gestione",* il quale stabilisce che: "il fondo annuale per il concorso delle spese di gestione degli asili nido è ripartito tenendo conto dei posti-bambini utilizzati e degli effettivi mesi di funzionamento del servizio" e che con lo stesso fondo la Regione concorre alle spese di gestione in favore dei Comuni che gestiscono gli asili nido mediante convenzione";

VISTO in particolare l'art. 25 della citata L.R. n.59/80, rubricato "*Richiesta del contributo di gestione"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380: *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2003, n.703: "*Legge regionale 59/80. Contributo di gestione per gli asili nido comunali";*

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 21 maggio 2004, n.396: "*L.r. 59/80. Contributo di gestione per gli asili nido gestiti dai Comuni. Conferma applicazione dei criteri di cui alla DGR 25 luglio 2003, n.703."*;

CONSIDERATO che, nel corso degli anni intercorsi dalla pubblicazione della L.R. n.59/80 e delle DGR n.703/2003 e n.396/2004, le condizioni socio-economiche dell'utenza sono profondamente mutate ed è, altresì, mutata la condizione dell'offerta del servizio degli asili nido tale per cui si rende opportuna una rivisitazione dei criteri di ripartizione del fondo e della relativa modalità di richiesta del contributo;

RITENUTO opportuno revocare le DGR n.703/2003 e n.396/2004 e stabilire nuovi criteri di riparto del fondo per la gestione degli asili nido ai sensi della L.R. n.59/80, adeguandoli alle mutate condizioni dell'offerta e precisamente:

1. Attribuire una quota, esclusivamente per gli asilo nido di proprietà comunale, a condizione che il Comune abbia effettuato lavori di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art.3 del DPR n.380/01 e ss.mm.ii. durante l'anno educativo precedente la richiesta di contributo. Tale quota di contributo, a condizione che venga presentata apposita rendicontazione dei lavori effettuati, sarà riconosciuta secondo le seguenti fasce di ricettività massima autorizzata per la singola struttura:
   - Euro 10.000,00 per strutture fino a 20 posti bimbo;
   - Euro 15.000,00 per strutture da 21 posti bimbo a 35 posti bimbo;
   - Euro 20.000,00 per strutture da 36 posti bimbo a 50 posti bimbo;
   - Euro 25.000,00 per strutture da 51 posti bimbo ed oltre.

   In ogni caso la quota massima distribuibile a questo titolo sarà pari al 30% del fondo destinato ai Comuni del Lazio diversi dal Comune di Roma Capitale. Qualora le richieste relative alla manutenzione ordinaria siano superiori al limite del 30% i singoli contributi saranno ridotti proporzionalmente.

2. Attribuire una quota del fondo di riparto in relazione alla frequenza media mensile registrata, presso ogni singola struttura, durante l'anno educativo precedente la richiesta. Tale quota di contributo verrà suddivisa tra tutti i bambini frequentanti, tanto gli asili nido comunali, quanto gli asili nido convenzionati con il Comune e, in quest'ultimo caso, limitatamente ai soli posti convenzionati.

3. Con riferimento agli Asili Nido Aziendali, di cui all'art.24bis della L.R. n.59/80, si precisa che verranno considerati alla stregua di un asilo privato convenzionato con il Comune. Pertanto il Comune, in via esclusiva, concorrerà al contributo per la gestione, nella misura in cui l'asilo aziendale sia convenzionato con il Comune stesso e limitatamente ai bambini frequentanti secondo quanto disposto dal punto precedente.

4. Di riservare una quota pari al 2% dello stanziamento disponibile per ogni anno, quale contributo di "Start Up" per gli asili nido comunali di nuova apertura, che apriranno entro il 30 settembre di ogni anno. Tale contributo sarà commisurato ai nuovi posti nidi attivati sul territorio comunale in aggiunta a quelli già esistenti. Per posti bimbo esistenti sul territorio comunale si considereranno tanto i posti in nidi comunali quanto i posti in nidi privati convenzionati con il Comune. Il contributo massimo sarà pari ad €1.000,00 per ogni nuovo posto

bimbo nei limiti della disponibilità della quota riservata ed eventualmente ridotta proporzionalmente alle domande ammesse al contributo. La quota parte delle risorse non utilizzate per l'avvio di nuove strutture confluirà nel fondo di riparto;

RITENUTO opportuno riservare, in deroga ai criteri suesposti, una quota pari al 40% dello stanziamento disponibile in favore del Comune di Roma Capitale. Di riservare una quota pari al 10 % dello stanziamento disponibile in favore del Comune di Roma Capitale a condizione che il Comune abbia effettuato lavori di manutenzione ordinaria ai sensi dell' art.3 del DPR n.380/01 e ss.mm.ii. durante l'anno educativo precedente la richiesta di contributo. Qualora il Comune di Roma Capitale non presenti la rendicontazione o, rendiconti spese inferiori a tale 10 % dello stanziamento, la quota rimanente confluirà nel fondo destinato ai Comuni del Lazio diversi da Roma Capitale. Di commisurare la quota parte del contributo di cui al n° 4 del punto precedente ai posti nido presenti sul territorio del singolo Municipio.;

RITENUTO altresì necessario stabilire che il fondo di riparto sarà distribuito secondo il seguente ordine:

a) In primo luogo verrà calcolata la quota pari al 2% da destinarsi agli asili nido comunali di nuova apertura. La quota parte non utilizzata riconfluirà nel fondo generale;
b) In secondo luogo il fondo sarà suddiviso destinando una quota, pari al 50%, al Comune di Roma Capitale ed una quota, pari al 50%, agli altri Comuni del Lazio;
c) In terzo luogo dalla quota destinata ai Comuni del Lazio, diversi da Roma Capitale, verrà prededotta la quota da destinarsi alla manutenzione ordinaria. Tutta la quota rimanente verrà suddivisa per la quota relativa alla frequenza media;

VALUTATO altresì opportuno, stabilire che in ogni caso, il contributo non potrà essere superiore a quanto effettivamente rendicontato dal Comune per il relativo anno educativo e per la singola struttura comunale e/o in convenzione;

RITENUTO opportuno precisare che per anno educativo si intente il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 luglio di ogni anno e che il contributo sarà commisurato agli effettivi mesi di servizio della singola struttura;

RITENUTO altresì opportuno stabilire, pena l'esclusione della domanda, quale termine perentorio per la presentazione delle domande di accesso al contributo regionale, il 30 settembre di ogni anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2016;

VALUTATO altresì opportuno, far decorrere i criteri sopra descritti a decorrere dalle domande pervenute entro il 30 settembre 2016;

RITENUTO inoltre necessario, ai fini di una di una più efficiente gestione delle risorse, subordinare l'ammissibilità della domanda di contributo alla trasmissione, da parte dei Comuni, dei dati di copertura del servizio di asilo nido sul proprio territorio;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce della nuove competenze regionali e comunali, precisare quanto segue ai fini della presentazione delle domande:

1. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il modulo predisposto dall'Area della competente Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali e cui è demandata la predisposizione dello stesso nonché la definizione delle modalità di rendicontazione del contributo;
2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda e, pertanto, a pena di esclusione, il Comune per ogni singolo asilo presente sul territorio, ed il Comune di Roma Capitale per ogni singolo asilo distinto per ogni singolo Municipio, è tenuto a:
    a) presentare una rendicontazione della spesa sostenuta, comprensiva delle rette incassate ed ogni altro contributo ricevuto, secondo le indicazioni presenti nel modulo di domanda;
    b) indicare il numero di bambini iscritti e la frequenza media mensile degli stessi;
    c) indicare gli estremi identificativi della struttura ivi compresi i dati dimensionali della stessa;
    d) indicare gli estremi dell'autorizzazione al funzionamento dell'asilo;
3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda e, pertanto, a pena di esclusione, inoltre, il Comune, ed il Comune di Roma Capitale per ogni singolo Municipio, è tenuto ad indicare:
    a) gli estremi del regolamento comunale con i dati relativi al sistema tariffario utilizzato ed ai relativi scaglioni ISEE o altro parametro utilizzato;
    b) il numero di bambini in lista d'attesa;
    c) l'elenco di tutti gli asili nido ed altri servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale o municipale, sia pubblici che privati, corredato dei dati di cui ai precedenti punti 2.c e 2.d.

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

I. di revocare le DGR n.703/2003 e n.396/2004 e stabilire nuovi criteri di riparto del fondo per la gestione degli asili nido ai sensi della L.R. n.59/80, adeguandoli alle mutate condizioni dell'offerta e precisamente:

    1. Attribuire una quota fissa esclusivamente per gli asilo nido di proprietà comunale, a condizione che il Comune abbia effettuato lavori di manutenzione ordinaria ai sensi dell' art.3 del DPR n.380/01 e ss.mm.ii. durante l'anno educativo precedente la richiesta di contributo. Tale quota di contributo, a condizione che venga presentata apposita e specifica rendicontazione dei

lavori effettuati, sarà riconosciuta secondo le seguenti fasce di ricettività massima autorizzata per la singola struttura:

- Euro 10.000,00 per strutture fino a 20 posti bimbo;
- Euro 15.000,00 per strutture da 21 posti bimbo a 35 posti bimbo;
- Euro 20.000,00 per strutture da 36 posti bimbo a 50 posti bimbo;
- Euro 25.000,00 per strutture da 51 posti bimbo ed oltre.

In ogni caso la quota massima distribuibile a questo titolo, non potrà superare il 30% del fondo destinato ai Comuni del Lazio diversi dal Comune di Roma Capitale. Qualora le richieste relative alla manutenzione ordinaria siano superiori al limite del 30%, i contributi riconosciuti alle singole strutture saranno ridotti proporzionalmente.

2. Attribuire una quota in relazione alla frequenza media registrata durante l'anno educativo precedente la richiesta. Tale quota di contributo verrà suddivisa tra tutti bambini frequentanti, tanto gli asili nido comunali, quanto gli asili nido convenzionati con il Comune limitatamente ai soli posti convenzionati.

3. Con riferimento agli asili nido aziendali di cui all'art. 24bis della L.R. n.59/80 si precisa che verranno considerati alla stregua di un asilo privato convenzionato con il Comune. Pertanto il Comune concorrerà al contributo per la gestione, nella misura in cui l'asilo aziendale sarà convenzionato con il Comune stesso e limitatamente ai bambini frequentanti secondo quanto disposto dal punto precedente.

4. Di riservare una quota pari al 2% dello stanziamento disponibile per ogni anno, quale contributo di "Start-up" per gli asili nido comunali di nuova apertura, che apriranno entro il 30 settembre di ogni anno. Tale contributo sarà commisurato ai nuovi posti nidi attivati sul territorio comunale in aggiunta a quelli già esistenti. Per posti bimbo esistenti sul territorio comunale si considereranno tanto i posti in nidi comunali quanto i posti in nidi privati. Il contributo massimo sarà pari ad €1.000,00 a nuovo posto bimbo. La quota parte delle risorse non utilizzate per l'avvio di nuove strutture confluirà nel fondo di riparto.

II. Di attribuire al Comune di Roma capitale, in deroga ai criteri suesposti, le seguenti riserve:

1. Una quota pari al 40% dello stanziamento disponibile.

2. Una ulteriore quota pari al 10 % dello stanziamento disponibile a condizione che il Comune abbia effettuato lavori di manutenzione ordinaria ai sensi dell' art.3 del DPR n.380/01 e ss.mm.ii. durante l'anno educativo precedente la richiesta di contributo. Qualora il Comune di Roma Capitale non presenti la rendicontazione o, rendiconti spese inferiori a tale 10% dello stanziamento, la quota rimanente confluirà nel fondo destinato agli altri Comuni del Lazio.

3. Di commisurare la quota parte del contributo di cui al n°4 del punto precedente ai posti nido presenti sul territorio del singolo Municipio.

III. di stabilire che il fondo di riparto sarà distribuito secondo il seguente ordine:

a) In primo luogo verrà calcolata la quota pari al 2% da destinarsi agli asili nido comunali di nuova apertura. La quota parte non utilizzata riconfluirà nel fondo generale;

b) In secondo luogo il fondo sarà suddiviso destinando una quota, pari al 50%, al Comune di Roma Capitale ed una quota, pari al 50%, agli altri Comuni del Lazio, salvo quanto previsto al punto II. 2

c) In terzo luogo dalla quota destinata ai Comuni del Lazio, diversi da Roma Capitale, verrà prededotta la quota da destinarsi alla manutenzione ordinaria. Tutta la quota rimanente verrà suddivisa per la quota relativa alla frequenza media;

IV. di stabilire che in ogni caso, il contributo non potrà essere superiore a quanto effettivamente rendicontato dal Comune per il relativo anno educativo e per la singola struttura comunale e/o in convenzione;

V. di stabilire, ai fini del presente contributo, che per anno educativo si intente il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 luglio di ogni anno e che il contributo sarà commisurato agli effettivi mesi di servizio della singola struttura;

VI. di stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso al contributo regionale al 30 settembre di ogni anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2016;

VII. di stabilire che le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il modulo predisposto dalla competente Area della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali a cui è demandata la predisposizione della stesso nonché, la definizione delle modalità di rendicontazione del contributo;

VIII. di stabilire che, ai fini della ammissibilità della domanda e, pertanto, a pena di esclusione, il Comune, per ogni singolo asilo presente sul territorio ed il Comune di Roma Capitale per ogni singolo Municipio, è tenuto a:
   a) presentare una rendicontazione della spesa sostenuta, comprensiva delle rette incassate ed ogni altro contributo ricevuto, secondo le indicazioni presenti nel modulo di domanda;
   b) indicare il numero di bambini iscritti e la frequenza media degli stessi;
   c) indicare gli estremi identificativi della struttura ivi compresi i dati dimensionali dello stesso;
   d) indicare gli estremi dell' autorizzazione al funzionamento dell'asilo;

IX. di stabilire inoltre che, ai fini della ammissibilità della domanda e, pertanto, a pena di esclusione, inoltre, il Comune ed il Comune di Roma Capitale per ogni singolo Municipio, è tenuto ad indicare:
   1. Gli estremi del regolamento comunale sui servizi per la prima infanzia con i dati relativi al sistema tariffario utilizzato ed i relativi scaglioni ISEE o altro parametro utilizzato;
   2. il numero di bambini in lista d'attesa;
   3. l'elenco di tutti gli asili nido e/o altri servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, sia pubblici che privati, corredato dei dati di cui ai precedenti punti VIII.c e VIII.d;

Il Direttore Regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali provvederà all'attuazione degli interventi sopra indicati.

La presente Deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale www.socialelazio.it.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 16 giugno 2016, n. 333

Approvazione schema di Protocollo d'Intesa per la promozione di una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Lazio

Oggetto: Approvazione schema di Protocollo d'Intesa per la promozione di una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Lazio

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Lavoro, Pari opportunità e Personale;

VISTO lo Statuto regionale ed in particolare l'art. 6 comma 6;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed in particolare l'art. 7 comma 1 che invita le Parti ad adottare "*politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza […] e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne"*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119 che introducendo nuove norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori attraverso modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, prevede all'articolo 5, l'adozione di un **"**Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere";

VISTO il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015, finalizzato alla "*costruzione di politiche pubbliche, attraverso l'adozione di misure multilivello […] che permettano l'individuazione del percorso di emancipazione /liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea"* , nel quale sono individuati tre livelli di intervento per il contrasto alla violenza di genere: preventivo, protettivo e punitivo;

TENUTO CONTO che nell'ambito della prevenzione, il suddetto Piano pone particolare attenzione al settore della Comunicazione, individuando, quale obiettivo prioritario, la promozione di una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle persone e delle donne in particolare e favorendo "*la sensibilizzazione degli operatori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi mirati ad evitare la*

riproduzione di stereotipi di genere e di visioni degradanti al femminile e, o di immagini che associno il rapporto sessuale alla violenza";

VISTA la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 sul "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna" e, in particolare l'art. 2 comma 1 lettere k) e m) nel quale si dispone che la Regione "*sostiene la formazione rivolta agli operatori pubblici e del privato sociale , compresi quelli che operano nell'ambito della comunicazione….*" e " *promuove nel settore della comunicazione, anche istituzionale, dei media e dei new media , campagne informative e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore volte a proporre modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;*

VISTA la legge regionale 3 agosto 2001 n. 19 recante "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" con la quale, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, è istituito il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com), quale organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, della cinematografia e dell'editoria;

VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa "DONNE E MEDIA" di cui all'allegato A alla presente deliberazione, finalizzato a promuovere una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Lazio, tra la Regione Lazio, Consiglio regionale del Lazio, Assessore al Lavoro e Pari Opportunità, il Co.re.com e i seguenti soggetti:
Confindustria Radio Televisioni, Aeranti-Corallo, Ordine dei giornalisti Lazio, Associazione Stampa Romana;
Università di Roma La Sapienza, Università degli studi di Roma Tor Vergata, Università di Roma TRE, Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Università Lumsa, Università Telematica Internazionale Uninettuno, GIO-Osservatorio Interuniversitario studi di Genere (Sapienza, Roma TRE, Tor Vergata, Foro Italico);
Associazione GIULIA (Giornaliste libere autonome) Lazio, Associazione Zeroviolenza onlus, Cpo Usigrai;

RILEVATO che la finalità del suddetto Protocollo è quella promuovere nei media un'immagine equilibrata e plurale di donne e uomini, contrastando gli stereotipi di genere e favorire la conoscenza e la diffusione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere, in coerenza con le finalità della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 e con le linee di azione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;

RITENUTO di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa "DONNE E MEDIA" di cui all'allegato A alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante, finalizzato a promuovere una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Lazio;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento

1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa "DONNE E MEDIA" di cui all'allegato A alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante, finalizzato a promuovere una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Lazio.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

PROTOCOLLO D'INTESA "DONNE E MEDIA"
per promuovere una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Lazio

tra i seguenti soggetti (di seguito anche "primi firmatari"):

- Il Consiglio regionale del Lazio, rappresentato dal Presidente Daniele Leodori
- la Giunta regionale rappresentata dall'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e personale Lucia Valente
- il Corecom del Lazio rappresentato dal Presidente Michele Petrucci

E

- Confindustria Radio Televisioni, rappresentato da ……
- Aeranti-Corallo, rappresentata da ……..
- Ordine dei giornalisti Lazio, rappresentato da……..
- Associazione Stampa Romana, rappresentato da……..

E

- Università di Roma La Sapienza rappresentata da……
- Università degli studi di Roma Tor Vergata rappresentato da……..
- Università di Roma TRE rappresentato da……..
- Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale rappresentato da……
- Università degli Studi della Tuscia di Viterbo rappresentato da……..
- Università Lumsa rappresentato da……
- Università Telematica Internazionale UNINETTUNO rappresentata da……
- GIO-Osservatorio Interuniversitario studi di Genere (Sapienza, Roma TRE, Tor Vergata, Foro Italico), rappresentato da……..

E

- Associazione GIULIA (Giornaliste libere autonome) Lazio, rappresentato da ……

- Associazione ZEROVIOLENZA onlus, rappresentato da……

- Cpo Usigrai rappresentato da ……

PREMESSO CHE

- le parti contraenti ritengono che gli stereotipi di genere tendono a condizionare le scelte individuali di uomini e donne e la dimensione etica dell'agire sociale, creando aspettative differenti rispetto ai comportamenti femminili e maschili nella divisione dei ruoli in

famiglia, nei percorsi formativi ed educativi, nelle scelte occupazionali, nelle carriere professionali, con ripercussioni anche segreganti nella società in generale e nel mondo del lavoro in particolare.

- le parti contraenti convengono nell'individuare nella comunicazione responsabile e nella sensibilizzazione degli operatori e delle operatrici i principali strumenti che possano contribuire all'abbattimento degli stereotipi di genere e a sviluppare il rispetto delle identità di donne e uomini in modo coerente con l'evoluzione dei ruoli di genere nella società.

- le parti contraenti intendono svolgere nell'ambito territoriale della Regione Lazio un ruolo fondamentale nella promozione di quei cambiamenti culturali necessari a contrastare discriminazioni e pregiudizi legati agli stereotipi di genere, favorendo in tal modo anche il contrasto alla violenza di genere che da essi trae alimento.

- le parti contraenti hanno manifestato espressamente ed univocamente nel corso di contatti ed incontri la volontà di sottoscrivere, al fine di migliorare la qualità dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale, un Protocollo d'intesa che le impegni a collaborare al superamento degli stereotipi ed alla valorizzazione delle differenze di genere, così come alla salvaguardia della dignità dei soggetti femminili e maschili rappresentati;

- le parti contraenti convengono che tale Protocollo debba nascere anche per promuovere e dare attuazione agli interventi nel quadro delle azioni contro la violenza di genere contenute nella legge regionale 19 Marzo 2014, n.4 e nel quadro del Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne coordinato dalla Cabina di regia per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti contraenti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

- Premessa-

1.1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ARTICOLO 2

- Finalità –

2.1 Il presente Protocollo intende promuovere nei media un'immagine equilibrata e plurale di donne e uomini, contrastando gli stereotipi di genere e favorire la conoscenza e la diffusione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere.

2.2 Le attività di sensibilizzazione sulle corrette rappresentazioni mediali dell'identità di genere verranno accompagnate da azioni di monitoraggio e ricerca volte a individuare criticità e tendenze nello storytelling del maschile e del femminile, a prescindere dai mezzi e dai generi comunicativi.

2.3 I soggetti firmatari del presente Protocollo convengono sull'importanza che riveste una comunicazione consapevole al fine della creazione di una società libera da stereotipi legati al genere e per tale fine intendono promuovere modelli e messaggi comunicativi che:

a) siano rispettosi della figura femminile e della dignità umana, culturale e professionale della donna,e della sua specificità ed identità;

b) valorizzino, anche nelle fasce di maggior ascolto, la rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli assunti dalle donne nella società offrendo un ritratto delle donne coerente con la complessità e la ricchezza della loro identità e specificità, trasmettendo messaggi convincenti e veritieri, intelligibili e rappresentativi sia delle donne, sia degli uomini;

c) promuovano il principio di uguale rappresentanza di genere garantendo parità di accesso negli spazi informativi o di intrattenimento;

d) utilizzino, nell'elaborazione dei testi e nella scelta delle immagini, un linguaggio inclusivo e rispettoso dei generi, non sessista e il più possibile sessuato -ossia che non occulti il genere femminile attraverso l'uso di termini maschili ritenuti generalmente "neutri"- pur nella considerazione della funzionalità del messaggio.

ARTICOLO 3
- Compiti –

Con il presente Protocollo, i soggetti firmatari si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere e svolgere una attività di informazione e comunicazione tesa alla valorizzazione dell'identità di genere in coerenza con le finalità del presente Protocollo. In particolare:

3.1. Il Consiglio Regionale del Lazio, l'Assessorato al Lavoro, Pari Opportunità, Personale della Regione Lazio, il Corecom Lazio e tutti i soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano - per le rispettive missioni e competenze - attraverso gli strumenti già attivi, a:

a) promuovere azioni di sensibilizzazione, formazione e informazione per gli operatori e le operatrici dei diversi settori;

b) promuovere nella redazione di testi -sia cartacei che multimediali- ivi compresi quelli per la preparazione alle abilitazioni professionali, la trattazione degli argomenti in ottica di genere, l'utilizzo di linguaggi non sessisti rispettosi del genere e delle differenze e un'immagine rispettosa delle donne, delle loro capacità e qualità;

c) valorizzare anche attraverso il ricorso alla premialità nella assegnazione di risorse economico-strumentali per le buone pratiche;

d) promuovere tesi di Laurea e di dottorato anche in co-tutela con i soggetti firmatari e interventi formativi -anche in forma multimediale- trasversali all'offerta curricolare e in ogni settore scientifico disciplinare sui temi oggetto del Protocollo;

e) promuovere modelli e messaggi di informazione/comunicazione che siano attenti alle modalità di rappresentazione dei generi, rispettosi delle identità di donne e uomini, coerenti con l'evoluzione dei ruoli di genere nella società e che non trasmettano e/o diffondano:

e1) messaggi discriminatori e/o degradanti basati sul genere e gli stereotipi di genere e/o

che contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne e/o che incitino ad atti di abuso e/o violenza sulle donne;

e2) immagini che utilizzino il corpo di donne e uomini in modo offensivo per la dignità della persona e che possano degradare l'immagine della donna o dell'uomo a oggetto sessuale, anche attraverso immagini che richiamino o evochino atti o attributi sessuali;

f) promuovere azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione anche a distanza per gli operatori e le operatrici del settore in funzione di una comunicazione rispettosa dei principi di parità di genere e di non discriminazione, di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere;

g) promuovere nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione in un'ottica di genere;

h) promuovere un'attenzione particolare alla valorizzazione del genere femminile laddove risulti penalizzato, nell'ambito delle proprie attività;

i) adottare al loro interno una policy di genere coerente con il contenuto e gli obiettivi del presente protocollo;

4. tutti i soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano ad adottare politiche attente al genere, a valorizzare e a condividere con gli altri sottoscrittori le buone pratiche ed esperienze maturate e sviluppate nel proprio ambito professionale.

5. il Corecom coordina le attività previste e presiede il Coordinamento di cui all'art.4 accordandosi con i soggetti firmatari del presente Protocollo.

ARTICOLO 4

- Coordinamento-

4.1. Per l'attuazione,per il monitoraggio e la promozione delle attività previste dal presente Protocollo, le parti concordano sulla costituzione di un Coordinamento composto da un/una rappresentante per ciascuno o da un loro delegato dei soggetti firmatari del presente Protocollo o da una persona delegata;

4.2. Il Coordinamento è presieduto dal Corecom e la segreteria tecnica fa capo alla Struttura di supporto del Comitato Regionale per la Comunicazione;

4.3. Il Coordinamento, mediante incontri periodici elabora proposte finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Protocollo, monitora il rispetto degli impegni assunti, compresa l'adozione di policy di genere, per ciascun ente firmatario (e suoi aderenti) e sottoscrittore del presente protocollo.

4.4. Il Coordinamento predispone una relazione annuale sulle attività svolte a valere sul presente Protocollo, cui sarà data evidenza pubblica, tramite i mezzi di informazione e/o altri strumenti, che il Coordinamento medesimo riterrà opportuni;

4.5. Per il funzionamento del Coordinamento non è previsto l'impegno di risorse finanziarie e per i componenti dello stesso non è previsto alcun emolumento né rimborso spese;

4.6. In fase di prima applicazione il Coordinamento è composto da rappresentanti dei soggetti "primi firmatari" del presente Protocollo

ARTICOLO 5
- Durata -

1. Il presente Protocollo ha la durata sperimentale di due anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere, su volontà di almeno i tre/quarti (con arrotondamento alla cifra intera superiore) delle parti, modificato e/o integrato in ogni momento. Alla conclusione dei due anni, considerate le esperienze realizzate dai sottoscrittori, si valuteranno modalità e termini di prosecuzione;

ARTICOLO 6
- Adesione e revoca-

6.1 Qualsiasi soggetto istituzionale, imprenditoriale ed associativo che condivide obiettivi, principi e contenuti del presente Protocollo può chiedere in qualsiasi momento di aderire al presente protocollo mediante inoltro di domanda formale, sottoscritta dal legale rappresentante, al Corecom Lazio, che provvederà ad inoltrare la richiesta al Coordinamento di cui all'art. 4 ai fini della accettazione;

6.2 Nella domanda di cui al precedente punto 6.1, il soggetto richiedente dovrà dichiarare espressamente di condividere totalmente ed accettare incondizionatamente quanto prevede, anche in Premessa, il presente Protocollo;

6.3 L'accoglimento della richiesta di adesione da parte del Coordinamento di cui all'art. 4, può verificarsi nel presupposto che la richiesta di adesione derivi e sia finalizzata unicamente ad esigenze connesse al perseguimento di obiettivi comuni e di interesse pubblico, con particolare riferimento a quanto riportato nei precedenti artt. 2 e 3;

6.4 In qualsiasi momento è consentito ai soggetti aderenti di revocare la loro adesione al presente protocollo mediante comunicazione, espressamente motivata, al Corecom Lazio che provvederà ad informare gli altri soggetti aderenti.

Roma, li…….

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 16 giugno 2016, n. 334

Approvazione criteri per la concessione e la determinazione dei canoni ad uso temporaneo del Castello di Santa Severa - Stagione estiva 2016.

OGGETTO: Approvazione criteri per la concessione e la determinazione dei canoni ad uso temporaneo del Castello di Santa Severa – Stagione estiva 2016.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle "Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio",

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, e successive modiche;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, concernente: "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2015, n. 775 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese");

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2015, n. 776 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29, recante: "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ed in particolare agli artt. 6 e 111 che, nel disciplinare la valorizzazione quale esercizio delle funzioni di disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura stabilisce che la stessa "*si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione*" e che la "*valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale*";

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 3 marzo 2014 e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Regolamento per la concessione a terzi in uso temporaneo di beni immobili di proprietà regionale" ed in particolare l'art. 3 che dispone che "*la concessione del bene immobile comporta il pagamento di una tariffa giornaliera determinata dall'ufficio tecnico regionale tenendo conto della superficie del bene, della sua ubicazione e del suo pregio artistico*";

TENUTO CONTO CHE:

- il Castello di S. Severa è stato restituito al pubblico, attraverso le aperture straordinarie realizzate negli anni 2014-2015.
- il grande afflusso di visitatori ha confermato la necessità di tutelare e valorizzare tale compendio immobiliare, attraverso una gestione economicamente sostenibile, in grado di garantire l'apertura continuativa;
- la Regione, per la valorizzazione del Castello di S. Severa, ha l'obiettivo di definire un processo di gestione che promuova la conoscenza di questo patrimonio culturale, in modo da raggiungere ampie fasce di pubblico garantendo la massima accessibilità e fruibilità del compendio, migliorando l'esperienza complessiva di visita, attraverso un'ampia offerta di servizi al pubblico di qualità ed efficienza.

RILEVATO che l'apertura del Castello ha incrementato l'interesse di operatori economici pubblici e privati per la fruizione dei diversi spazi di cui si compone il complesso monumentale;

TENUTO CONTO che la Regione, ai sensi e per gli effetti di cui al citato regolamento può concedere a soggetti pubblici e privati per convegni, conferenze, riunioni, manifestazioni di carattere sociale-culturale, educativo e scientifico, cerimonie, attività non prevalentemente commerciali, promozionali, nonchè per tutte le attività che abbiano il requisito del pubblico interesse reputate importanti per la valorizzazione del compendio;

TENUTO CONTO, altresì, che non è consentita la concessione dei locali e degli spazi per attività che prevedano la vendita di prodotti, né per attività che pregiudichino il decoro dei locali e degli spazi medesimi,

CONSIDERATO che tutte le attività da realizzarsi devono essere compatibili e rispettose del decoro e della natura storica dei luoghi e, che, a tal fine, con richiesta, l'interessato dovrà fornire ogni dato e informazione necessari per valutare la natura della manifestazione la data e gli orari di svolgimento e le eventuali fasi di allestimento e disallestimento;

RITENUTO, in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 3 del R.R. 03 marzo 2014 n°4, e in ossequio ai principi generali di proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento, le tariffe devono essere fissate sulla base dei seguenti criteri:

- previsione di una tariffa oraria per utilizzi saltuari per ore, giorni, anno e stagione;
- differenziazione delle tariffe in ragione della capienza dei diversi locali;
- differenziazione delle tariffe in ragione dell'utilizzo (privato, istituzionale, ecc.);
- previsione di tariffe agevolate ridotte nella misura del 50% se trattasi di Enti senza fine di lucro;

CONSIDERATO che le tariffe determinate sulla base dei criteri suesposti saranno, inoltre, maggiorate e/o decurtate secondo le seguenti contestuali specifiche:

- maggiorati del 50% se le manifestazioni/eventi, coincidono con gli orari di apertura al pubblico o comunque sono tali da interferire con il normale svolgimento dell'attività della Castello; nonché, nel caso in cui si svolgano in più giorni; tenendo conto dell'impatto delle attività di allestimento e di disallestimento. La maggiorazione si applica per ogni giorno aggiuntivo di occupazione dello spazio;
- maggiorati del 70% qualora le manifestazioni/eventi comportino la temporanea chiusura al pubblico ovvero nel caso di utilizzo nei giorni di sabato e domenica; nei giorni festivi e/o negli orari notturni nonché nel periodo di alta stagione dal 1 maggio al 30 settembre;
- decurtazioni fino ad un massimo del 50% nel caso in cui vi sia il concomitante interesse dell'amministrazione regionale;

VISTO l'allegato A alla presente deliberazione, da intendersi parte sostanziale ed integrante, proposto dalla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, recante, in linea tecnica, il procedimento da adottarsi nella determinazione dei canoni;

RILEVATO che la metodologia proposta risponde all'esigenza di conseguire, con riferimento all'unicità del bene dal punto di vista paesaggistico e monumentale, la valorizzazione economica e patrimoniale, in relazione all'iniziativa;

RITENUTO di dover approvare il documento di indirizzo di cui all'allegato A alla presente deliberazione, denominato *"Apertura estiva del Castello di Santa Severa 2016: Criteri per la determinazione delle tariffe per la concessione in uso temporaneo"* e di autorizzare l'incasso dei possibili proventi derivanti dalla sua applicazione, sul capitolo di entrata da iscriversi nella tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del titolo 3 "Entrate extratributarie", piano dei conti finanziario fino al V livello 3.01.02.01.013.

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare la concessione in uso temporaneo a terzi del Complesso monumentale del Castello di Santa Severa, nel periodo di apertura 2016, secondo modalità e forme compatibili con l'attuazione del progetto: *"Apertura estiva 2016 del Castello di Santa Severa*", approvato con DGR 203 del 22/04/2016, ove sussista almeno uno dei seguenti presupposti:
    a. si accresca la conoscenza del Monumento storico in ambito extraregionale;
    b. si promuova l'immagine ed i valori paesaggistici e ambientali del Territorio circostante;
    c. si sviluppino le potenzialità di fruizione del compendio garantendone la tutela e la conservazione;
2. di stabilire che, in attuazione delle regole generali dettate dall'art. 3 del regolamento regionale n. 4 del 03 marzo 2014 e in ossequio ai principi generali di proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento, le tariffe siano determinate sulla base dei seguenti contestuali criteri:

3. - previsione di una tariffa oraria per utilizzi saltuari per ore, giorni, anno e stagione;
4. - differenziazione delle tariffe in ragione della capienza dei diversi locali;
5. - differenziazione delle tariffe in ragione dell'utilizzo (privato, istituzionale, ecc.);
6. - previsione di tariffe agevolate ridotte nella misura del 50% se trattasi di Enti senza fine di lucro;

3. di stabilire, altresì, che le tariffe determinate sulla base dei criteri suesposti saranno, inoltre, maggiorate e/decurtate, secondo le seguenti contestuali specifiche:

- maggiorati del 50% se le manifestazioni/eventi, per cui è richiesta la concessione, coincidono con gli orari di apertura al pubblico o comunque sono tali da interferire con il normale svolgimento dell'attività della Castello; nonché nel caso in cui si svolgano in più giorni; per le fasi di allestimento e disallestimento in cui la suddetta maggiorazione sarà applicata per ogni giorno aggiuntivo di occupazione dello spazio;
- maggiorati del 70% qualora le manifestazioni/eventi comportino la temporanea chiusura al pubblico ovvero nel caso di utilizzo nei giorni di sabato e domenica; nei giorni festivi e/o negli orari notturni nonché nel periodo di alta stagione dal 1 maggio al 30 settembre;
- decurtazioni fino ad un massimo del 50% nel caso in cui vi sia il concomitante interesse dell'amministrazione regionale;

7. di approvare, per il periodo di apertura 2016, il documento di indirizzo per la concessione in uso temporaneo a terzi del Castello, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, denominato "*Apertura estiva del Castello di Santa Severa 2016: Criteri per la determinazione delle tariffe* ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del Regolamento Regionale 3 marzo 2014, n° 4"
8. gli eventuali proventi delle concessioni in uso temporaneo rilasciate di cui al punto 2), saranno incassati sul capitolo di entrata da iscriversi nella tipologia 100 "*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del titolo 3 "Entrate extratributarie*", piano dei conti finanziario fino al V livello 3.01.02.01.013
9. la Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, l'adozione di ogni ulteriore atto amministrativo o attività da effettuarsi, ivi compresi la verifica della sussistenza dei requisiti tecnici necessari per il rilascio dei provvedimenti di concessione.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e sul sito web istituzionale www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ALLEGATO A alla DGR ……. Del ……..

APERTURA ESTIVA DEL CASTELLO DI SANTA SEVERA 2016

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE PER USO TEMPORANEO

I canoni per le concessioni per l'uso temporaneo del compendio immobiliare del Castello di Santa Severa, sono calcolati sugli importi dei canoni di locazione rilevati per la zona omogenea di Santa Severa dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate, disponibili al momento dell'applicazione. Tenuto conto della unicità del Monumento, si prenderà come riferimento il valore massimo fra le tipologie edilizie disponibili.

I canoni di locazione ricavati dall'O.M.I si riferiscono alla superficie commerciale lorda x mq x mese, di conseguenza, al fine di determinare il canone, è necessario stabilire la superficie del compendio immobiliare concessa in uso temporaneo.

Per la determinazione delle superfici si fa riferimento, a quanto desunto dalla richiesta di concessione in uso temporaneo e precisamente:

a. alla superficie della parte del compendio immobiliare individuato dal richiedente
b. alla superficie corrispondente all'affollamento previsto dal richiedente applicando un rapporto di 2.5/mq x persona in ambienti coperti e 7.5 mq x persona in ambienti aperti.
c. alla superficie effettivamente occupata come rilevata dagli uffici in sede di istruttoria.

Affinché dette superfici siano ricondotte ai relativi parametri delle superfici commerciali O.M.I.; le tipologie di superfici richieste (aree esterne cortilizie, sale interne, terrazzi), sono ragguagliate alle superfici commerciali mediante l'applicazione dei coefficienti di omogeneizzazione, previsti dal manuale operativo dell'O.M.I. (0.1 per gli spazi e le corti esterne e 0.25 per i terrazzi e zone porticate).

Per la determinazione della superficie da applicare alle concessioni in uso temporaneo si fa riferimento alle seguenti fattispecie:

a. se le superfici di cui ai precedenti punti b) o c) risultino una o entrambi inferiori al 50% della superficie di cui al precedente punto a): la superficie base per la determinazione del canone sarà la maggiore fra le due.
b. se una delle superfici di cui punti b) o c) risulti maggiore al 50% della superficie di cui al punto a): la superficie base per la determinazione del canone sarà quella di cui alla punto a).

In analogia ai criteri stabiliti dalla norma per l'applicazione della tassa sul suolo pubblico (L. 421/92), l'importo del canone di concessione per l'uso temporaneo (durata di un giorno), sarà pari al 10% del canoni di locazione desunti dall'O.M.I. su base annua.

Per la determinazione della tariffa base al metro quadro per la concessione in uso, avente durata *continuativa* di più giorni, si procede per *interpolazione lineare* fra la tariffa giornaliera e la tariffa stagionale, determinata fra un minimo di 120 giorni e un massimo di 365 giorni a seconda della tipologia di evento, e applicando la seguente formula:

$$Tn = Tb + (Tanno - Tb) \times (Gn - 1) / (SG - 1)$$

Dove:

Tn:	Tariffa per n giorni
Tb:	Tariffa base per un solo giorno
Tanno :	Tariffa base per un anno
Gn :	Durata in giorni della concessione
SG :	Durata della stagione (min. 120 max. 365 giorni)

Sono considerate "continuative" le utilizzazioni che si ripetono con intervalli non superiori a tre giorni. Le relative concessioni faranno parte di un unico provvedimento avente durata complessiva, ovvero compresi gli intervalli di sospensione che quindi concorreranno a determinare la durata della Concessione temporanea, anche in relazione all'importo del canone dovuto.

Le tariffe giornaliere sono calcolate per eventi che si svolgano dopo le ore 17. Se gli eventi terminano entro le ore 15, le stesse tariffe sono ridotte di un terzo.

La determinazione e quantificazione del canone sarà a cura della Direzione regionale competente al rilascio della Concessione.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 16 giugno 2016, n. 335

Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016".

Oggetto: Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Infrastrutture, Enti Locali e Politiche Abitative di concerto con l'Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riguardo agli artt. 117 e 118;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*",

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (Legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, sul personale di province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità;

VISTO il decreto legge 19 giugno 2015, n.78, recante "*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n.17 "*Legge di stabilità regionale 2016*", con particolare riguardo all'art. 7;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, recante "*Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali*";

VISTO il D.M. del 14 settembre 2015, recante *"Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli Enti di Area vasta dichiarato in soprannumero, della croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale*";

VISTA la circolare 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie;

CONSIDERATO che, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'accordo dell'11 settembre 2014, raggiunto in sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stata proposta l'istituzione di un Osservatorio regionale con il compito di avviare e coordinare la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino;

CONSIDERATO che la Giunta regionale con deliberazione del 7 ottobre 2014 n. 647, ha istituito l'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

ATTESO CHE in data 2 novembre 2015, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio regionale e nelle more dell'approvazione della legge regionale di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle province e alla Città metropolitana di Roma Capitale e di riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale, è stato sottoscritto tra la Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale, le Province del Lazio e le Organizzazioni Sindacali "l'*Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di area vasta e della Città Metropolitana di Roma Capitale";*

VISTO l'Accordo del 2 novembre 2015 secondo cui si concorda:

- che il personale soprannumerario degli Enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale da ricollocare sarebbe stato definito sulla base di elenchi predisposti sulla scorta dei relativi profili professionali e posizioni economiche allegate all'accordo;
- che la Regione Lazio avrebbe attuato le procedure per la ricollocazione diretta, con conseguente inquadramento nei ruoli regionali, del personale individuato negli elenchi, con decorrenza 1° gennaio 2016;
- che la ricollocazione diretta presso la Regione Lazio e gli enti Pubblici non economici dipendenti dalla medesima, del personale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale addetti alle funzioni non fondamentali, sarebbe avvenuta sulla base degli indirizzi previsti dall'articolo 3 comma 1, del citato D.M. del 14 settembre 2015;
- la ricollocazione diretta anche del personale degli Enti di Area Vasta, addetto alle funzioni amministrative di competenza della Regione, delegate alle province ai sensi della legge regionale n. 14/1999, inserito nei relativi elenchi;

CONSIDERATO che la Giunta regionale con deliberazione del 18 dicembre 2015 n. 744, ha disposto il rimborso alla Città Metropolitana di Roma capitale e agli Enti di Area Vasta della Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Rieti e Provincia di Viterbo degli oneri sostenuti nell'anno 2015 e relativi alle spese di personale collocato in sovrannumero in quanto non addetto alle funzioni fondamentali;

RICHIAMATA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "*Legge di stabilità regionale 2016*", con particolare riguardo all'articolo 7, recante "*Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale*", i cui commi, di seguito riproposti, prevedono che:

2. "Le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, formazione professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione nelle quali sono individuate le risorse finanziarie necessarie a garantire le spese per il personale nonché le spese per il funzionamento degli uffici e dei beni mobili strumentali allo svolgimento della funzione amministrativa", salvo il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma Capitale e ai comuni;

8. "La Giunta regionale, sentite la Commissione consiliare competente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché previa verifica con la Città metropolitana di Roma capitale e le province interessate, individua con propria deliberazione, da adottarsi entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

la struttura regionale subentrante nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali, le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all'esercizio degli stessi, nonché gli enti pubblici dipendenti cui sono assegnate le risorse umane in soprannumero. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate nel rispetto dei seguenti criteri: a) individuazione del personale delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da trasferire ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014, secondo i criteri previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014"; "b) individuazione dei beni mobili e immobili sulla base degli inventari provinciali trasmessi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014";

10. "La Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 8. Fino alla data di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e delle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014 e dell'articolo 7, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014";
13. "Entro il termine di cui al comma 8, sono consegnati a ciascun ente subentrante interessato, con appositi elenchi, gli atti concernenti le funzioni e i compiti amministrativi da esercitare, relativi a procedimenti in corso, ad eccezione di quelli che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso alla data del predetto termine";
14. Resta fermo quanto stabilito dall'Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio regionale in data 2 novembre 2015;

VISTA l'intercorsa corrispondenza con gli Enti di Area Vasta in ordine alle funzioni o attività assegnate al personale in soprannumero da ricollocare;

CONSIDERATO che si è provveduto all'inquadramento del personale proveniente dagli Enti di Area Vasta, individuato negli elenchi dai medesimi Enti predisposti, nei rispettivi ruoli del personale di comparto e della dirigenza della Giunta regionale della Regione Lazio, con decorrenza 1° gennaio 2016;

CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 56 ha individuato le strutture regionali competenti ad esercitare i compiti amministrativi attinenti alla funzioni non fondamentali delle Province, trasferiti alla Regione Lazio, unitamente alle risorse umane assegnate;

ATTESO però che con la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 56 non è stato possibile individuare direttamente anche le risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all'esercizio dei compiti amministrativi attinenti alla funzioni non fondamentali delle Province, trasferiti alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che è stato, pertanto, demandato alle Direzioni ed alle Agenzie regionali competenti per materia, al fine di garantire il coordinamento dell'attività amministrativa negli ambiti di rispettiva competenza, l'effettiva attuazione di quanto statuito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 56/2016 e dall'art. 7 della legge regionale n.17/2015;

TENUTO CONTO che, nell'ambito dei capitoli del bilancio regionale 2016-2018, destinati alle spese concernenti fondi per le risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a cura della Direzione regionale "*Programmazione economica, Bilancio, Demanio e patrimonio*" sono istituite specifiche articolazioni che consentano la separata evidenziazione dei fondi per il personale delle categorie e dirigenziale destinati esclusivamente al personale trasferito e distinti per ciascuno degli Enti di area vasta interessati;

CONSIDERATO, altresì, che la deliberazione della Giunta regionale n. 56/2016 ha demandato alla Direzione regionale "*Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi*" l'adozione di atti di costituzione dei rispettivi fondi, per il personale del comparto e dirigenziale di ciascuno degli Enti di Area Vasta interessati, previa verifica congiunta della loro consistenza in rapporto alla numerosità del personale trasferito e della correlativa riduzione dei corrispondenti fondi presso ciascuno dei medesimi Enti;

CONSIDERATO inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, lett. b) della richiamata legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17, la Giunta regionale deve provvedere, sulla base degli inventari provinciali trasmessi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014, anche all'individuazione dei beni mobili e immobili da utilizzare per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali;

ATTESO che non è ancora stato possibile individuare esattamente le risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse e necessarie all'esercizio delle funzioni non fondamentali, trasferite alla Regione Lazio, sulla base degli inventari indicati al punto precedente, in quanto non ancora trasmessi da parte degli Enti di Area Vasta;

RITENUTO che, pertanto, non può considerarsi avvenuto, ai sensi ed ai fini dell'art. 7, commi 8 e 10 della legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17, l'effettivo e generalizzato avvio dell'esercizio dei compiti e delle funzioni delle Province trasferiti alla Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale di Latina del 10 maggio 2016, n. 11 con cui è stata disposta la sospensione dei procedimenti di derivazione regionale in materia ambientale, in attesa di un chiarimento da parte della Regione in merito al soggetto legittimato a provvedere;

VISTE le note a vario titolo pervenute dagli Enti di Area Vasta di Rieti, Latina e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con le quali si chiede a quale struttura regionale competente inviare l'elenco dei procedimenti ed i relativi atti, dei quali si declina, nelle more, la competenza di procedimenti attinenti o connessi con la materia ambientale;

CONSIDERATO che, peraltro, alcuni Enti di Area Vasta hanno declinato le proprie competenze amministrative e/o sospeso le connesse attività in materia ambientale, conseguentemente al processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle province e del trasferimento alla Regione Lazio di parte di tali funzioni e del relativo personale, in attesa di un chiarimento da parte della Regione su quale sia il soggetto titolare e/o competente ad esercitare le relative attribuzioni e/o ritenendo avvenuto l'effettivo avvio dell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione, a seguito della pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2016, n. 56;

ATTESO che la sospensione o l'interruzione dell'esercizio di funzioni e attività amministrative da parte di alcune province del Lazio ha provocato l'arresto di molteplici procedimenti amministrativi in materia ambientale, con conseguente invio di diffide a provvedere nei confronti dei soggetti competenti;

ATTESO che, inoltre, il mancato o intempestivo esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative da parte degli Enti che ne siano titolari o a cui sia a qualsiasi titolo attribuita la relativa competenza, comporta le conseguenti responsabilità giuridiche di natura civile, penale, amministrativa e contabile, compresa la responsabilità per "danno da ritardo" nell'esercizio dell'attività amministrativa, *ex* art. 2*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO che non è ancora stata approvata la proposta di legge regionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 24 e 25 della richiamata legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, di adeguamento della legislazione e della programmazione di settore, a seguito del trasferimento delle funzioni, che provveda:

1. alla "disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi", in modo da ridurre le fasi procedimentali e le amministrazioni interessate, nel rispetto delle competenze riservate allo Stato;

2. alla “assegnazione della generalità delle funzioni ai comuni”, salva diversa assegnazione “per assicurarne l’esercizio unitario”;
3. all’individuazione tassativa dei compiti amministrativi riservati alla Regione Lazio, nell’ambito delle funzioni comunali e di quelle fondamentali o riservate della Citta metropolitana di Roma Capitale e delle province”;

ATTESO che, pertanto, l’assetto ed il riparto della competenza fra Regione ed Enti di Area Vasta nello svolgimento dei compiti amministrativi in materia ambientale è a tutt’oggi invariato, in quanto attinenti sia alle funzioni fondamentali degli Enti di Area Vasta che alle funzioni ad Essi delegate dalla Regione, ai sensi della legge regionale n. 14/1999 e ss.mm.ii., non già investite dal riordino delle funzioni degli Enti di Area Vasta di cui all’art. 7 della legge regionale n. 17/2015;

CONSIDERATA la necessità che sia garantito l’esercizio delle attività amministrative inerenti le funzioni fondamentali e di quelle delegate agli Enti di Area Vasta dalla Regione Lazio, ai sensi della legge regionale n. 14/1999 e ss.mm.ii., attinenti e/o connesse con la materia ambientale;

CONSIDERATO che l’avvenuto assorbimento di personale proveniente dagli Enti di Area Vasta, anche se precedentemente addetto all’esercizio delle funzioni regionali delegate alle Province e sia pure in esecuzione dell’Accordo del 2 novembre 2015, di per sé non innova né modifica, in assenza di specifiche modifiche normative espresse, il precedente assetto ed il riparto delle competenze amministrative in materia ambientale della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, di cui alla legge regionale n. 14 del 1999 e ss.mm.ii.;

ATTESA la necessità di esercitare le funzioni amministrative con efficacia, efficienza ed economicità, evitando che il pur complesso processo di riordino e trasferimento delle funzioni di competenza provinciale e di riallocazione del relativo personale pregiudichi gli interessi pubblici e privati;

VISTA la nota prot. n. 316079 del 15 maggio 2016, a firma del Presidente della Regione Lazio e dell’Assessore competente in materia di Enti Locali, con cui si richiede alle Direzioni Regionali competenti la ricognizione delle funzioni e dei procedimenti di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito dell’avvenuto riordino delle funzioni delle Province e della ricollocazione del Personale proveniente dagli Enti di Area Vasta presso la Regione, con particolare riguardo, allo stato degli atti, alle sole attribuzioni attinenti alla materia ambientale;

VISTI gli elenchi riepilogativi delle attribuzioni e dei procedimenti in materia ambientale, inviati dalle Direzioni Regionali competenti a questo Assessorato con nota prot. n. 317542 del 15.06.2016, con nota prot. n. 317534 del 15.06.2016, con nota prot. n. 317543 del 15.06.2016 e con nota prot. n. 318059 del 16.06.2016 (Allegato 1), ai fini della ricognizione delle competenze spettanti rispettivamente alla Regione Lazio ed agli Enti di Area Vasta;

Per quanto esposto in premessa quale parte integrante del presente provvedimento,

DELIBERA

- di individuare, con effetto meramente ricognitivo ed alla luce del quadro normativo vigente, le attribuzioni in materia ambientale di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli

Enti di Area Vasta, (Allegato 1), al fine di garantire e/o ripristinare il pieno, corretto e dovuto svolgimento di tali attività e funzioni senza soluzione di continuità;

- di stabilire che con successivo provvedimento potrà provvedersi ad emendare eventuali errori materiali nella redazione degli elenchi allegati alla presente deliberazione (Allegato 1), nonché ad apportare rettifiche o integrazioni che si rendessero necessarie al fine di garantire la piena corrispondenza al quadro normativo vigente e/o alle successive modifiche normative intervenute;
- di trasmettere il presente atto alla Direzione regionale "Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi" per la notificazione agli Enti di Area Vasta.

L'assetto ed il riparto delle competenze fra Regione ed Enti di Area Vasta nello svolgimento dei compiti amministrativi in materia ambientale, attinenti sia alle funzioni fondamentali degli Enti di Area Vasta che alle funzioni ad Essi delegate dalla Regione, in quanto non investiti dal riordino delle funzioni degli Enti di Area Vasta di cui all'art. 7 della legge regionale n. 17/2015, sono a tutt'oggi invariati.

L'avvenuto assorbimento di personale proveniente dagli Enti di Area Vasta, precedentemente addetto all'esercizio delle funzioni regionali delegate alle Province e sia pure in esecuzione dell'Accordo del 2 novembre 2015, di per sé non innova né modifica, in assenza di specifiche modifiche normative espresse, il precedente assetto ed il riparto delle competenze amministrative in materia ambientale della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, di cui alla legge regionale n. 14 del 1999 e ss.mm.ii.

Ai sensi ed ai fini dell'articolo 1, comma 89 e ss., della legge n. 56/2014 e dell'articolo 7, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014, peraltro, nelle more "dell'effettivo avvio dell'esercizio delle funzioni trasferite da parte dell'Ente subentrante, le funzioni ed i relativi compiti amministrativi continuano ad essere esercitati" dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dagli Enti di Area Vasta.

Il mancato o intempestivo esercizio di compiti e funzioni amministrative, da parte degli Enti che ne siano titolari o a cui sia comunque attribuita la relativa competenza a qualsiasi titolo, è direttamente ed esclusivamente imputabile agli Enti medesimi, con tutte le connesse responsabilità giuridiche di natura civile, penale, amministrativa e contabile, compresa la responsabilità per "danno da ritardo" nell'esercizio dell'attività amministrativa, *ex* art. 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

ALLEGATO 1

A) FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ATTRIBUZIONI IN MATERIA AMBIENTALE DELLA REGIONE LAZIO

A1. DIFESA DEL SUOLO	
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni.	
Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni	
art. 8, c. 1, lett. a)	le attività di pianificazione e programmazione, svolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2, nonché l'adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923 ;
art. 8, c. 1, lett. b)	l'attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali;
art. 8, c. 1, lett. c)	le attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni amministrative, secondo le modalità fissate dalle leggi regionali;
art. 8, c. 1, lett. d)	il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione degli obiettivi programmatici;
art. 8, c. 1, lett. e)	la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali per lo svolgimento delle funzioni conferite;
art. 8, c. 2, lett. a)	le opere idrauliche relative alle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali, individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale. In tali ambiti, la Regione svolge anche le funzioni relative a: 1) il servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 31; 2) la polizia idraulica, i servizi di piena e di pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri previsti dal r.d. 523/1904 e dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669; 3) la polizia delle acque di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 4) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; 5) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
art. 8, c. 2, lett. b)	le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
art. 8, c. 2, lett. b-bis)	l'utilizzazione e le concessioni dei beni del demanio marittimo, fatte salve le funzioni ed i compiti amministrativi delegati ai comuni ai sensi dell'articolo 77, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;
art. 8, c. 2, lett. c)	la realizzazione delle opere di difesa delle coste di cui all'articolo 7;

art. 8, c. 2, lett. c- bis)	la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda dei fiumi, dei laghi, degli stagni e delle lagune, secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999;
art. 8, c. 2, lett. c-ter)	l'autorizzazione delle attività di posa in mare di cavi e di condotte secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999 nonché l'autorizzazione all'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n.179 (Disposizioni in materia ambientale);
art. 8, c. 2, lett. c-quater)	l'approvazione dei progetti di gestione per l'effettuazione delle attività di svaso, di sghiaiamento e di sfangamento delle dighe secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999 ;
art. 8, c. 2, lett. c-quinqies)	la vigilanza sui boschi e sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
art. 8, c. 2, lett. d)	il vincolo idrogeologico, salvo quanto stabilito nell'articolo 9, comma 1, lettera g) e 10, comma 1, lettera b).
art. 8 co. 1 lett. a), b) e c)	Nelle materie di cui al presente capo, la Regione si riserva, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, le funzioni amministrative concernenti: a) le attività di pianificazione e programmazione, svolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2, nonché l'adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923. b) l'attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali; c) le attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni amministrative, secondo le modalità fissate dalle leggi regionali;

A2. RISORSE IDRICHE

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni.	
Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni	
art. 8, c. 3, lett. a)	la classificazione delle acque pubbliche e la tutela delle acque sotterranee, nonché le funzioni di competenza regionale relative al bilancio idrico ed al risparmio idrico previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni ;
art. 8, c. 3, lett. b)	l'aggiornamento e le variazioni del piano regolatore generale degli acquedotti fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 36/94;
art. 8, c. 3, lett. b-bis)	la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi;
art. 8, c. 3, lett. c)	le concessioni di grandi derivazioni per l'utilizzo di acque pubbliche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 89 comma 2, del d.lgs. 112/1998;
art. 8, c. 3, lett. d)	la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi; fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 112/1998;
art. 8, c. 3, lett. e)	la nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera l), del d.lgs. 112/1998;

L.R. 22 gennaio 1996, n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e successive modificazioni ed integrazioni. Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque" e successive modificazioni ed integrazioni.	
In base alle suddette leggi :	Sono riservate alla Regione funzioni in materia di tutela, governo e gestione della risorsa idrica, salvo quanto disposto dall'art. 9, c. 2, lett. a) della l.r. 53/98.

A3. ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modificazioni ed integrazioni	
art. 50, c. 1, lett. a)	la promozione di azioni dirette a: 1) la riduzione dei consumi energetici e all'innalzamento dei livelli di razionalizzazione e di efficienza energetica; 2) lo sviluppo ed all'uso delle fonti rinnovabili di energia o assimilate ed alla loro integrazione con le attività produttive, economiche ed urbane; 3) il miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia;
art. 50, c. 1, lett. b)	la definizione dei criteri di valutazione nonché delle procedure e delle modalità ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 51, comma 2;
art. 50, c. 1, lett. c)	la definizione delle procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;
art. 50, c. 1, lett. d)	il coordinamento delle fasi della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza energetica;
art. 50, c. 1, lett. e)	la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;
art. 50, c. 1, lett. f)	la concessione di contributi per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione derivanti dalla cogenerazione, nonché per iniziative dirette a migliorare i processi di trasformazione dell'energia, a ridurre i consumi ed a migliorare le condizioni di compatibilità ambientale e le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modifiche;
art. 50, c. 1, lett. g)	la concessione di contributi in conto capitale: 1) per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi previsti dall'articolo 12 della l. 10/1991, nel rispetto dell'attività di coordinamento e verifica definita in ambito nazionale;2) per le iniziative in materia di derivazioni di acque ai fini della riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti di cui all'articolo 14 della l. 10/1991;

art. 50, c. 1, lett. h)	l'assistenza agli enti locali per l'attività di informazione e di orientamento agli utenti finali dell'energia e per l'attività di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;
art. 50, c. 2	2. È altresì riservato alla Regione, per delega dello Stato, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali, ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas.

A4. VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Art.20 e seguenti d.lgs.. 152/2006

A5. BONIFICA SITI INQUINATI

Art. 242 comma 3,6,10,11,13 - Art. 245 comma 3 - d.lgs.152/2006

A6. RIFIUTI

Autorizzazione Integrata Ambientale art. 29 quater e seguenti d.lgs. 152/2006

A7. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La procedura - definita all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. - ha una durata complessiva di 90 giorni e si compone delle seguenti fasi: 1. Trasmissione da parte dell'Autorità Procedente del Rapporto Preliminare, che comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma; 2. Identificazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA); 3. Acquisizione dei pareri degli SCA (con eventuale conferenza) entro 30 giorni; 4. Emissione del provvedimento di verifica, obbligatorio e vincolante. Piani e programmi delineati dall'art. 6 co. 2 del d. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ma che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi; Piani e programmi delineati dall'art. 6 co. 2 del d. Lgs.152/2006 e s.m.i. ma che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi; Piani e programmi diversi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, (art. 6 co. 3bis D. Lgs. 152/2006) Norma di riferimento art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La VAS - definita all'art. 13 ss del D. Lgs. 152/06 prevede una durata complessiva di 240 giorni, così suddivisi: 1. 90 giorni per le consultazioni (fase di scoping);2. 60 giorni per le osservazioni a seguito della pubblicazione; 3. 90 giorni per la fase di valutazione.1. La procedura ha inizio con la presentazione di una domanda di avvio della fase di scoping disciplinata dall'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. A seguito di tale istanza e sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano/programma, l'autorità competente e quella procedente insieme ai soggetti competenti in materia ambientale entrano in consultazione, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. La fase di consultazione (scoping), ha una durata di 90 giorni, salvo quanto diversamente concordato. 2. Conclusa la fase precedente (scoping), l'autorità procedente comunica la proposta di piano/programma all'autorità competente allegando il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Contestualmente a tale comunicazione l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso sul BURL. Autorità competente ed autorità procedente mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano/programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. La fase di consultazione ha una durata di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul BURL. 3. In relazione alla fase di valutazione, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico - istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni inoltrate nella fase di consultazione pubblica ed esprime il proprio parere motivato nel termine di 90 giorni dallo scadere dei termini per la consultazione con il pubblico. La decisione finale è pubblicata sul BURL con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano/programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti delle autorità interessate: a) il parere motivato; b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo sono state integrate nel piano/programma e come si è tenuto conto nel rapporto ambientale degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato

scelto il piano/programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; c) le misure adottate in merito al monitoraggio. La procedura di VAS si applica a piani e programmi (D.Lgs.152/2006 e s.m.i. art. 6 co. 2): a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti da sottoporre a VIA o Verifica di Assoggettabilità a VIA in base al sopra citato D.lgs. 152/2006e s.m.i.. b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5del D.P.R. 8settembre 1997,n. 357, e successive modificazioni. Norme di riferimento artt. 13-18 del D.Lgs.152/06 e ss. mm. ii.

*nota : La procedura di Valutazione Ambientale Strategica viene introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE quale strumento per l'integrazione di considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di strumenti di pianificazione e programmazione al fine di garantire la sostenibilità delle scelte effettuate e delle azioni conseguenti. E' stata recepita con il D.Lgs. 152/2006 corretto ed integrato una prima volta con il Dlgs 4/2008 e poi modificato ulteriormente con D.Lgs. 128/2010 (Entrata in vigore il 26 agosto 2010).

A8. FORESTE

L.R. 06 Agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo	
Art. 100 co.1 lett. a), b) e b)bis	Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione di linee programmatiche ai fini dell'adozione dei piani di settore in materia di difesa dell'ambiente, in cui sono indicati le priorità, il coordinamento degli interventi e la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi stessi; b) la definizione degli indirizzi e dei criteri per la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, nonché l'approvazione dei piani di gestione e assestamento forestale, dei piani poliennali di taglio, dei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, dei piani sommari di gestione dei pascoli e dei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva; b bis) l'elenco degli alberi monumentali (*) nota bene: contrasto normativo tra art 100 della LR 14/99 e art 47 della LR 39/02 che attribuisce alle province l'autorizzazione dei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva
L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali	
Art. 4 co 6	Nei casi di errata e/o incerta perimetrazione nonché in presenza di diversità tra le aree individuate a bosco e quelle individuate su base cartografica adottate dalla Regione, dagli enti strumentali e dagli enti locali, fatti salvi i casi di cui al comma 5, il comune in collaborazione con la Regione, individua l'effettiva destinazione dell'area con riferimento alla definizione di bosco di cui al presente articolo

Art. 8 co. 1 e 2	1. Nell'ambito del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, è istituita, ai sensi del comma 2, lettera c) dello stesso articolo, una sezione specializzata nella materia forestale.2. Ai fini delle autorizzazioni di cui agli articoli. 31, 37 e 38, l'organo tecnico di cui al comma 1 rilascia pareri vincolanti (*) Nota bene: funzioni ricondotte alle strutture regionali a seguito dell'abrogazione del CTSA
Art. 16 co 1, 3 e 9	1. I piani di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 8(n.b: ora le strutture regionali), entro centottanta giorni dalla data di ricevimento. 3. Ai fini dell'approvazione del piano, i soggetti interessati inviano le proposte di piano di cui agli articoli 13 e 14 all'assessorato regionale competente in materia ambientale(N.B.: ora direzione reg ambiente per effetto della DGR 126/05). I piani di cui all'articolo 15 sono inviati all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura. 9. La Regione, entro trenta giorni dall'approvazione dei piani di cui al comma 1, trasmette alle province ed alle comunità montane, competenti per il territorio, copia dei piani approvati.
Art. 17 co 1, 2 e 5	1. Il patrimonio forestale della Regione, anche denominato demanio forestale regionale, è costituito dalle foreste trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 68 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nonché da quelle provenienti da altri enti pubblici disciolti. 2. Le province o le comunità montane competenti per la gestione del patrimonio forestale della Regione ai sensi della l.r. 14/1999, devono predisporre i piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13 in conformità ai criteri dettati dalla Regione, come previsto dall'articolo 100 della l.r. 14/1999. 5. Qualora i soggetti pubblici proprietari di boschi non abbiano presentato il piano di gestione ed assestamento forestale entro il termine di cui al comma 2, la Regione attiva le procedure sostitutive secondo le modalità previste dalla normativa vigente forestale della Regione
Art. 23 co 1	1. La Regione promuove la formazione di consorzi ed altre forme associative di gestione allo scopo di gestire in modo programmato, integrato e coordinato, il patrimonio silvo-pastorale di proprietari
Art. 25 co. 1	1. La Regione, per i fini di cui all'articolo 1, comma 2, e ad integrazione della normativa per la tutela delle aree boscate prevista dalla l.r. 24/1998, assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale e promuove la cultura dei boschi (omissis)

Art. 26 co. 3 e 7	3. L'adozione del piano di cui al comma 2 è notificata entro sessanta giorni ai proprietari dei boschi interessati dal piano stesso unitamente agli importi da corrispondere a titolo di indennizzo. A tal fine la Giunta regionale con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni, stabilisce i criteri per la determinazione degli indennizzi. 7. Ai fini della realizzazione di reti ecologiche, la Regione può sottoporre a tutela aree boscate, ai sensi del presente articolo con le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4
Art. 28 co. 1 e 2	1. La Regione tutela, secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale, di cui all'articolo 36, le alberature e/o gli individui arborei camporili nonché le siepi del sistema dei campi chiusi, composti da specie anche non incluse nell'allegato A1, aventi rilevante funzione di habitat conservativo. 2. Le province o le comunità montane procedono alla rilevazione e descrizione delle formazioni di cui al comma 1. Queste devono essere riportate in apposita cartografia da trasmettere alla Regione per il loro inserimento nella carta dei tipi forestali di cui all'articolo 10
Art. 31 co. 1	1. La Regione detta norme per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, presenti su tutto il territorio regionale (*) Nota bene: da rivedere alla luce del disposto della Legge 10/2013
Art. 32 co. 1 e 2	1. E' istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali. L'elenco è tenuto presso l'assessorato regionale competente in materia di ambiente. 2. L'inserimento degli alberi nell'elenco di cui al comma 1 avviene su richiesta all'assessorato regionale competente in materia di ambiente da parte di un ente locale o ente gestore di area naturale protetta, oppure su segnalazione di singoli cittadini o associazioni. L'assessorato provvede previo parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 8 (*) Nota bene: da rivedere alla luce del disposto della Legge 10/2013
Art. 33 co. 1 e 2	1. Gli alberi inseriti nell'elenco regionale degli alberi monumentali devono essere segnalati in loco riportando almeno la dicitura: "albero monumentale" ed il riferimento alla presente legge. 2. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco di cui al comma 1 al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante (*) Nota bene: da rivedere alla luce del disposto della Legge 10/2013

Art. 38 co. 1	1. Nelle aree boscate di cui all'articolo 4, la conversione dei boschi e degli arbusteti e le sostituzioni della specie devono essere autorizzate dalle province o dalle comunità montane, ovvero dai comuni per superficie inferiore a tre ettari, previo parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 8 (*) Nota bene: funzioni ricondotte alle strutture regionali a seguito dell'abrogazione del CTSA
Art. 39 co. 3	3. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), qualora per la trasformazione si faccia ricorso alla rinnovazione artificiale, l'intervento deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della Regione.
Art. 53 co. 1	1. La conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto, e viceversa, è realizzata sulla base di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 47, approvato dalla Regione (omissis)
Art. 54 co. 1 lett. a), b) e c)	1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 74 e 75, la Regione, sentito il servizio fitosanitario regionale, ai fini della prevenzione dai parassiti nel castagno e della lotta contro gli stessi, può disporre: a) per il mal d'inchiostro da Phytophthora spp: 1) il taglio delle piante ammalate e la devitalizzazione delle relative ceppaie, in qualsiasi numero ed in qualsiasi stagione; 2) la corretta regimazione delle acque, quando queste possono essere causa di ristagni idrici o di evidente trasporto di inoculo del fungo; 3) il divieto di reimpianto di Castanea, e Juglans , per almeno dieci anni, in aree liberate da castagneti gravemente ammalati; b) per il cancro corticale da Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr.: 1) la salvaguardia dei cancri cicatrizzanti, in grado di diffondere ceppi ipovirulenti del patogeno, e la rimonda delle piante da cancri palesemente letali, fonti di inoculo dei ceppi virulenti; 2) l'uso di mastici anticancro negli innesti; c) per il balanino (Curculio elephas (Gyll.), Coleoptera, Curculionidae) e le cidie (Cydia spp. Lepidoptera, Tortricidae): 1) l'allontanamento dal bosco e smaltimento in conformità alla normativa vigente in materia, compreso l'abbruciamento dei frutti di risulta infestati ottenuti dalle operazioni di selezione sia in bosco sia negli stabilimenti di lavorazione.
Art. 59 co. 5	5. La Regione, anche in collaborazione con istituti scientifici, enti, associazioni ed altre regioni promuove: a) iniziative di studi nel settore genetico, floristico, vegetazionale, pedologico e climatico atti all'individuazione di popolamenti vegetali, naturali ed artificiali, in grado di fornire semi, talee e meristemi delle specie arboree ed arbustive più idonee ai vari contesti regionali. Essa sostiene altresì, studi nel settore dell'allevamento del materiale di propagazione e del suo impiego in campo; b) la costituzione di arboreti per la produzione di materiali da propagazione; c) la realizzazione di vivai forestali per la produzione di materiale vivaistico di provenienza locale certificata.

Art. 61 co. 1	1. E' istituito ai sensi dell'articolo 69, primo comma del d.p.r. 616/1977, il libro regionale dei boschi da seme, in cui sono iscritti i boschi e gli arboreti da seme per la produzione di materiale di propagazione forestale.
Art. 61 co. 4	4. La Giunta regionale con propria deliberazione adotta lo schema di attestato di provenienza e dei contrassegni di cui al comma 2 e stabilisce le procedure per il loro rilascio.
Art. 64 co. 1 e 3	1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia ambientale e sentita la competente commissione consiliare, adotta, ai sensi degli articoli 3 e 8 della l. 353/2000, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito denominato piano, sulla base delle linee guida e delle direttive statali di cui all' articolo 3 della citata legge ed in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 e successive modifiche. 3. Ai fini della predisposizione del piano, la Regione richiede agli enti locali, nonché alle strutture del corpo forestale dello Stato e del corpo nazionale dei vigili del fuoco che operano nel territorio regionale, la documentazione relativa alle strutture, alle attrezzature, agli strumenti ed al personale a loro disposizione.
Art. 66 co. 1	1. La Regione ritiene prioritari gli interventi colturali finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, ai quali è riconosciuta priorità nell'attribuzione dei contributi previsti dall'articolo 80, purché ricadano nei territori per cui si sia provveduto all'invio dell'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'articolo 69. 3. La Regione e gli enti locali, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo a rischio di incendi boschivi, promuovono campagne di informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e la sua propagazione nonché le norme comportamentali da rispettare in situazione di pericolo, avvalendosi di ogni forma di comunicazione, in conformità alla normativa vigente ed alle previsioni del piano di cui all'articolo 64.
Art. 75 co. 2, 3 e 4	2. La Regione attua forme di prevenzione e lotta contro i parassiti del castagno secondo quanto stabilito dall'articolo 54. 3. Le modalità di lotta contro i parassiti di cui al comma 1 sono indicate nel regolamento forestale. 4. La Giunta regionale, con propria delibera, può aggiornare l'elenco dei parassiti sottoposti a lotta ai sensi del comma 1.
Art. 77 co. 5	5. Ai fini dell'attuazione del comma 4, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs.227/2001, la Regione istituisce l'albo delle imprese per l'esecuzione dei lavori, articolato per sezioni e province, a cui può essere affidata la gestione di aree silvo-pastorali di proprietà oppure di possesso pubblico, anche ai sensi dell'articolo 17 della l.97/1994. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono indicati i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione nonché l'istituzione deputata alla gestione

Art. 79 co. 1	1. La Regione prevede, nell'ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale, di cui alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, e successive modifiche, specifiche iniziative formative degli operatori del settore forestale
Art. 80 co. 1, 2, 3, 4 e 5	1. La Regione con le modalità opportune ed in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, anche attraverso la concessione di contributi, favorisce gli interventi finalizzati a: a) migliorare, tutelare, pianificare e recuperare il sistema forestale ed i pascoli; b) prevedere, prevenire e lottare contro gli incendi boschivi; c) prevenire e monitorare i processi di degrado fitopatologico; d) valorizzare i prodotti ed i servizi forestali attraverso la certificazione della gestione forestale sostenibile e della catena di custodia in conformità agli schemi specifici riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale; e) valorizzare, conservare e recuperare il valore storico-culturale dei boschi, in particolare quelli che siano stati oggetto di eventi di particolare rilevanza per la storia nazionale e delle comunità locali; f) gestire i boschi in forma associata ai sensi dell' articolo 23. 2. Al fine di promuovere gli interventi di cui al comma 1 il PFR di cui all'articolo 7 prevede la concessione di contributi in conto capitale o in conto interesse. 3. La Giunta regionale, con la deliberazione di approvazione del piano stralcio di cui all'articolo 7, comma 3, definisce i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e la relativa documentazione da allegare e fissa altresì le modalità per la selezione delle domande stesse e per la rendicontazione dei contributi concessi. 4. Gli stralci di attuazione di cui all'articolo 7, comma 3, ripartiscono le risorse finanziarie attivabili annualmente sulla base delle priorità e dei criteri previsti nel PFR ai sensi dello stesso articolo 7, comma 2. 5. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 gestori di boschi, pubblici e privati, in forma singola e/o associata. La Regione riconosce priorità nella concessione dei contributi, ai consorzi ed alle altre forme associative, privilegiando quelli in cui partecipano soggetti senza fine di lucro o con finalità mutualistiche.
Art. 83 co. 1	1. Le funzioni concernenti la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni nella materia di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche
Art. 83 co. 1, 2 e 3	1. In caso di violazione alle disposizioni della presente legge, la Regione, oltre ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 84, può prescrivere a carico del trasgressore i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino necessari al fine di ricostruire il bosco o di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque. 2. Nei casi di cui al comma 1 la Regione indica le modalità ed i tempi per l'attuazione degli interventi necessari. 3. Qualora il trasgressore non provveda all'esecuzione nei termini disposti, la Regione esegue i lavori di ripristino in danno del trasgressore medesimo.

Art. 88 bis co. 1	1. Nelle more dell'istituzione della sezione specializzata nella materia forestale del Comitato tecnico scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 8, i relativi compiti sono svolti dalla struttura regionale competente in materia ambientale. (*) nota bene: ora funzioni ricondotte alle strutture regionali per effetto abrogazione CTSA
Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 - Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).	
Art. 6 co. 1	1. La sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, prevista dall'articolo 8 della legge forestale, di seguito denominata sezione, esprime, entro novanta giorni dalla richiesta, oltre ai pareri obbligatori e vincolanti di cui al citato articolo 8, anche pareri obbligatori, ma non vincolanti in materia di: a) tutela degli alberi monumentali di cui all'articolo 31 della legge forestale; b) trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura, ai sensi dell'articolo 37 della legge forestale; c) conversione del bosco e sostituzione della specie, ai sensi dell'articolo 38 della legge forestale; d) piani previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge forestale; e) proroga per l'applicazione dei piani di gestione ed assestamento forestale e degli altri piani comunque denominati, che pianifichino nello spazio e nel tempo le risorse agro-silvo-pastorali; f) in tutte le materie in cui è specificatamente richiesto dalla legge forestale e dal presente regolamento 2. La sezione esprime, altresì, pareri facoltativi su richiesta della Regione. (*) nota bene: ora funzioni ricondotte alle strutture regionali per effetto abrogazione CTSA
Art. 15 co. 1	1. Ai sensi dell'articolo 38 della legge forestale, indipendentemente dallasuperficie interessata dall'intervento, è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 7, da parte dell'ente competente, in base al progetto di utilizzazione forestale previsto dall'articolo 11, previo parere della sezione, sulla base di comprovati motivi di ordine fitosanitario, idrogeologico e di tutela ambientale, la conversione dei boschi nei seguenti casi: a) boschi di alto fusto e soprassuoli transitori provenienti dall'avviamento all'alto fusto in cedui matricinati o semplici; b) boschi cedui di età elevata di cui all'articolo in cedui semplici o matricinati; c) cedui composti in cedui semplici. (*) nota bene: ora funzioni organo consultivo ricondotte alle strutture regionali per effetto abrogazione CTSA
Art. 20 e smi co. 1	1. lett. c) per i cedui coetanei la cui area al taglio si sviluppa per almeno il50% sopra i 1.000 mslm la regionepuò autorizzare la posticipazione della chiusura della stagione di taglio per un periodo non superiore a trenta giorni per comprovate avverse situazioni meteorologiche e sentito il coordinamento provinciale del CFS
Art. 23 co. 3	3. La Regione può prescrivere la nuova esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, qualora, entro dieci anni dalla loro realizzazione, venisse meno la loro funzionalità per cause diverse da eventi eccezionali non imputabili direttamente al trasgressore

Art. 25 co. 3	3. Nei casi diversi dal comma 2, l'ente competente può autorizzare, con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 6, il ripristino dell'attività ordinaria del fondo delle aree assimilate a bosco, previo parere vincolante del sezione. (*) nota bene: ora funzioni organo consultivo ricondotte alle strutture regionali per effetto abrogazione CTSA
Art. 41 co. 4	4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata previo parere vincolante della sezione (*) nota bene:ora funzioni organo consultivo ricondotte alle strutture regionali per effetto abrogazione CTSA
Art. 52 co. 1	1. La Regione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, indica le risorse finanziarie utilizzabili dalle province e dalle comunità montane ai fini della individuazione dei boschi produttivi sottoposti a tutela per fini naturalistici, ai sensi dell'articolo 27 della legge forestale
Art. 88 co. 2	2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora non siano inserite in un piano di gestione ed assestamento forestale, è soggetta ad autorizzazione secondo la normativa regionale vigente in materia di difesa del suolo, previo parere della struttura regionale competente in materia forestale
Art. 110 co.12	1. Per l'esercizio del pascolo devono osservarsi le seguenti disposizioni: (omissis) b) salva espressa autorizzazione dell'ente competente, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 metri s.l.m., può esercitarsi solo dal 1° marzo al 30 novembre e, ad altitudine superiore ai 1200 metri, dal 15 maggio al 15 ottobre nota bene: funzione rimasta in capo alla regione in quanto non trasferita agi enti locali

A9. CONSERVAZIONE QUALITA' DELL'AMBIENTE

L.R. 06 Agosto 1999, n. 14/a -Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.		
Art 112 Inquinamento atmosferico	Redazione, tenuta e aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato.	
Art. 109 Inquinamento acustico	Emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati regionale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA).	
	La gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati regionale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA)	

Art. 114 Inquinamento elettromagnetico	Valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente a scala regionale in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione ai seguenti impianti: 1) impianti di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile; 2) impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di ponti-radio; 3) elettrodotti aventi tensione fino a 150 KV
A10. AREE NATURALI PROTETTE	
L.R. 6 Ottobre 1997, n. 29 - Norme in materia di aree naturali protette regionali -	
Art. 5 co. 4	Con la legge istitutiva della singola area naturale protetta è definito il livello di interesse regionale o provinciale, ai fini della relativa competenza amministrativa, tenendo conto della dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche dell'area stessa.
Art. 12 co. 1 lett. B	La gestione delle aree naturali protette è affidata, tenuto conto del livello di interesse definito dalle relative leggi istitutive ai sensi dell'articolo 5, comma 4
Ogni altra competenza sulle AANNPP di livello regionale	
A11. VALUTAZIONE D'INCIDENZA	
DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA - numero 357 del 08/09/1997 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche	
Art. 6 co 3	La Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. Strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

B) FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ATTRIBUZIONI IN MATERIA AMBIENTALE DEGLI ENTI DI AREA VASTA

B1. DIFESA DEL SUOLO	
Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni.	
art. 9, c. 1, lett. a)	le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 (ad esclusione delle aste principali - DGR 5079/1999);
art. 9, c. 1, lett. b)	le opere di bonifica;
art. 9, c. 1, lett. c)	la forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo;
art. 9, c. 1, lett. d)	la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 8 maggio 1904, n. 368 nonché le funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo (DGR 5079/1999);
art. 9, c. 1, lett. g)	i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonchè quelli previsti dall'art. 20 del r. d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere**:** 1) nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box e piscine; 2) muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri; 3) linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture; 4) sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio; 5) sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale; 6) apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco;
Art. 9 co 1 lett c) e g)	in materia di difesa del suolo, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti: forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo; i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonchè quelli previsti dall'art. 20 del r. d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere: vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive;

B2. RISORSE IDRICHE	
Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione della difesa del suolo in appricazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni.	
art. 9, c. 2, lett. a)	sono attribuite alle province le funzioni indicate dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6;
art. 9, c. 2, lett. b)	sono delegate alle province le funzioni relative alla tutela, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 3. Sono delegate, in particolare, quelle concernenti: 1) le concessioni di piccole derivazioni per l'utilizzazione di acque pubbliche; 2) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica; 3) le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee; 4) la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute in dipendenza dell'uso potabile di risorse idriche di interesse e rilevanza sovracomunale. (R.D. 1775/1933)
R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904, d.lgs. 112/98 e d.lgs. 152/06	polizia delle acque concernente monitoraggio, controllo e repressione dei reati ;
R.D. 1775/1933	concessioni demaniali su aste secondarie per l'uso esclusivo dell'acqua e concessioni demaniali, sempre su aste secondarie, per l'uso esclusivo delle aree demaniali di sedime (specchio acqueo, golena, alveo, attraversamenti ecc.).
B3. ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	
Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni.	
art. 51, c. 1, lett. a)	l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
art. 51, c. 1, lett. b)	la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), in relazione ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;
art. 51, c. 1, lett. c)	l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b);
art. 51, c. 1, lett. d)	il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. 10/1991.
art. 51, c. 2, lett. a)	la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della L. 10/1991 per: 1) il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia; 2) il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario; 3) la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;

art. 51, c. 2, lett. b)	il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

B4. BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Art. 242 comma 2,6,11,12,13 - Art. 244 comma 2 - Art. 248 - d.lgs. 152/2006

B5. RIFIUTI

Procedure Semplificate art. 216 d.lgs. 152/2006 - Procedure Ordinarie già delegate con LR 27/98 art. 5 comma 2

B6. FORESTE

L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali

Art. 5 co. 3 -	I comuni, per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i provvedimenti riguardanti il vincolo per scopi idrogeologici previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r.d.l. 3267/1923 e relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari, delegate ai comuni stessi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r. 53/1998, possono avvalersi delle province mediante le forme associative previste dalla Parte I, Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 20 co. 2	Le province o le comunità montane competenti per la gestione del patrimonio forestale della Regione ai sensi della l.r. 14/1999, devono predisporre i piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13 in conformità ai criteri dettati dalla Regione, come previsto dall'articolo 100 della l.r. 14/1999
Art. 26 co. 2 e co. 3-	le province o le comunità montane adottano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi piani per l'individuazione dei boschi da destinare alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale, in relazione alle disponibilità finanziarie da utilizzare per gli indennizzi. L'adozione del piano di cui al comma 2 è notificata entro sessanta giorni ai proprietari dei boschi interessati dal piano stesso unitamente agli importi da corrispondere a titolo di indennizzo
Art. 27 co 1, 2 e 3 -	Al fine di valorizzare la funzione naturalistica, ambientale e paesitica dei boschi produttivi, annualmente le province o le comunità montane indicano la superficie dei boschi economicamente produttivi da destinare alla conservazione integrale. I proprietari dei boschi, pubblici o privati, possono richiedere alle province d i essere inclusi nel regime di tutela di cui al comma 1. Le province o le comunità montane adottano, previa verifica della capacità produttiva del bosco individuato dal proprietario del bosco ai sensi del comma 2, il provvedimento di delimitazione dell'area stessa
Art. 28 co. 2 -	Le province procedono alla rilevazione e descrizione delle formazioni di cui al comma 1 (ndr alberature e /o individui camporili). Queste devono essere riportate in apposita cartografia da trasmettere alla Regione per il loro inserimento nella carta dei tipi forestali di cui all'articolo 10
Art. 38 co.1 -	Nelle aree boscate di cui all'articolo 4, la conversione dei boschi e degli arbusteti e le sostituzioni della specie devono essere autorizzate dalle province o alle comunità montane ovvero dai comuni per superficie inferiore a tre ettari, sulla base di comprovati motivi di ordine fitosanitario, idrogeologico e di tutela ambientale.

Art. 39 co. 2 e 4 -	Sono, altresì, soggetti a preventiva comunicazione alle province o alle comunità montane ovvero ai comuni per superfici inferiori a tre ettari, gli interventi finalizzati alla trasformazione:a) di piantagioni in boschi; b) di terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e non boscati, in boschi, rimboschimenti, imboschimenti ed impianti per la produzione legnosa specializzata;c) degli arbusteti transitori in boschi, purché realizzata favorendo la rinnovazione naturale delle specie. Sono sottoposti a preventiva comunicazione alle province (omissis) ovvero ai comuni per superfici inferiori a tre ettari, gli interventi finalizzati alla conversione di cedui semplici in cedui composti, di cedui semplici a fustaia, di cedui composti in fustaia.
Art. 40 co. 3 -	Con l'autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 1, sono prescritte le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo, sono individuate le aree dove il rimboschimento deve essere effettuato ed è specificato l'importo della fidejussione bancaria, pari al costo per la sua realizzazione, da depositare a favore delle province o delle comunità montane, ovvero comuni per superfici inferiori a tre ettari
Art. 45 co. 1 e 4 -	Gli interventi di utilizzazione forestale prescritti da piani di cui agli articoli 13 e 14, regolarmente approvati, non devono essere sottoposti ad ulteriore autorizzazione. In tal caso è obbligatoria la comunicazione di inizio lavori da inviarsi alle provinceo alle comunità montane, ovvero ai comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, entro i termini stabiliti dal regolamento forestale. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dalle province o dalle comunità montane, ovvero dai comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e può contenere prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione del taglio ed alla tutela del bosco
Art. 46 co. 1 e 3 -	Il ricorso ad idoneo materiale di propagazione raccolto nelle immediate adiacenze, o comunque affine, deve essere comunicato alle province o alle comunità montane competenti per territorio entro i termini stabiliti dal regolamento forestale precedenti l'avvio dei lavori. Con le eventuali prescrizioni integrative di cui all'articolo 6, comma 2, le province o le comunità montane, ovvero i comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, possono dettare specifiche disposizioni per assicurare la rinnovazione del bosco a seguito di interventi di utilizzazione.
Art. 47 co.2 -	Il progetto di cui al comma 1 è predisposto in conformità a quanto indicato dal regolamento forestale ed è approvato dalle province o dalle comunità montane
Art. 58 co 2 e 3 -	L'esercizio dell'attività vivaistica forestale a scopo commerciale è subordinata al possesso dell'autorizzazione ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) e del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 rilasciata dalle province o dalle comunità montane competenti per territorio che provvedono contestualmente a comunicarla al servizio fitosanitario regionale per gli adempimenti di competenza
Art. 63 co. 2 -	trasporto e la commercializzazione di cimali e altre parti di abete o di altre conifere destinati ad essere utilizzati come alberi di Natale, provenienti da attività selvicolturale, sono subordinati al rilascio, da parte delle province o delle comunità montane competenti per territorio, di un attestato di provenienza da conservarsi nei punti vendita, oppure da contrassegni rilasciati dalle province o dalle comunità montane allo scopo di rendere certa la provenienza da tagli e sfolli legittimi
Art. 68 co. 4 -	Successivamente all'incendio il proprietario può eseguire gli interventi selvicolturali sulle piante e ceppaie compromesse dal fuoco necessari per favorire la rigenerazione, previo invio di comunicazione alle province o alle comunità montane, entro i termini stabiliti dal regolamento forestale

Art. 76 co. 1 e 4 -	Le province o le comunità montane possono sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da gravi processi di degrado che diffondendosi possono arrecare pregiudizio al restante patrimonio forestale regionale. A tal fine, essi possono predisporre, sentito l'organo consultivo di cui all'articolo 8, un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 47 e procedere all'affidamento dei lavori previsti previa comunicazione al proprietario. Il proprietario può riprendere l'ordinaria gestione del bosco al termine dei lavori di cui al comma 1, rifondendo la provincia o la comunità montana delle spese sostenute e rispettando le indicazioni contenute nel progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva
** nota: Rispetto le funzioni assegnate alle comunità montane, richiamate spesso in alternativa delle province, a seguito di parere rilasciato nel 2015 dall'Area affari legali la Regione ha chiarito che in materia di autorizzatone alle utilizzazioni forestali (superfici superiori a tre ettari) è competente la provincia salvo delega formale alla comunità montana compenti per territorio.	
DGR 14 febbraio 2005 n. 126 -LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE REGIONALE E SCHEMA GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI, DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE, COFINANZIAMENTO ED ATTUAZIONE	
Art . 5 co. 5 e 7 dell'Allegato 2 -	Il tavolo tecnico di cui alle lettere d) ed i) si compone delle seguenti Istituzioni: Amministrazione Provinciale, oppure Comunità montana, competente per territori. Ai fini dell'approvazione del PGAF le Istituzioni competenti devono rilasciare nullaosta, oppure parere per quanto di competenza.
DGR 01 aprile 2005 n. 469 (RR n.07/05)-Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002,n. 39	
Art. 46 co. 1	I boschi situati nei terreni mobili e in terreni a forte pendenza soggetti a valanghe e/o caduta massi, sono riportati in un apposito elenco realizzato e periodicamente aggiornato a cura delle province. L'individuazione avviene su cartografia in scala 1:10.000 avvalendosi della collaborazione della Regione, degli altri enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette, nonché delle Autorità di Bacino competenti per territorio, anche mediante apposite convenzioni. L'elenco è notificato ai Comuni nei quali sono situati i boschi interessati, che provvedono alla sua pubblicazione all'Albo pretorio per un periodo non inferiore a 15 giorni.
Art. 52 co 1 e 5 -	La Regione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, indica le risorse finanziarie utilizzabili dalle province e dalle comunità montane ai fini della individuazione dei boschi produttivi sottoposti a tutela per fini naturalistici, ai sensi dell'articolo 27 della legge forestale. Al fine di assicurare la salvaguardia dei valori naturalistici dei boschi di cui al comma 1, le province o le comunità montane stipulano apposita convenzione con i proprietari dei boschi stessi, specificando i reciproci obblighi, l'indennizzo che spetta alla proprietà e le modalità di erogazione dello stesso nonché la durata del vincolo di divieto di taglio (omisssis)
Art. 105 co. 1 -	Ai fini della salvaguardia del patrimonio forestale e dell'esercizio razionale del pascolo, le comunità montane e le province devono realizzare, sui rispettivi territori, almeno una struttura con le relative pertinenze, da destinarsi alla custodia temporanea dei capi sequestrati ai sensi della normativa vigente, al fine di consentire ai competenti servizi sanitari l'identificazione, il monitoraggio sanitario e la custodia per un periodo congruo di isolamento. Le aree destinate ad ospitare tali strutture sono prioritariamente quelle del demanio regionale
B7. CONSERVAZIONE QUALITA' DELL'AMBIENTE	
Funzioni amministrative di competenza regionale in materia ambientale, delegate agli Enti di Area Vasta ai sensi della legge regionale n. 14/1999, non investite dal processo di riordino delle funzioni non fondamentali degli Enti di Area Vasta	

L.R. 06 Agosto 1999, n. 14-Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.	
Art. 4 co. 2	La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità
Art. 101 co.3	L'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, compreso il demanio forestale regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b), nonché l'approvazione dei progetti di utilizzazione forestale, fatto salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 53/1998 come modificata dalla presente legge e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 102 .
Art. 106	AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI E RELATIVO CONTROLLO ACQUE REFLUE IN ACQUE SUPERFICIALI , IN MARE SUL E NEL SUOLO, curando la tenuta dell'archivio delle relative autorizzazioni; predisposizione e aggiornamento del catasto previsto dalle leggi vigenti, in funzione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla tutela delle acque dagli inquinamenti.
A seguire le Attività delegate e solo in minima parte svolte dagli enti di area vasta, ma non effettivamente esercitate in quanto non sono stati predisposti i relativi regolamenti e destinate le specifiche risorse.	
Art. 106 Acqua	L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAMENTO DELLE ACQUE DOLCI IDONEE ALLA VITA DEI PESCI; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; l'adozione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate, il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/2006 nonché l'adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque
	L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAMENTO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE E SALMASTRE SEDI DI BANCHI E POPOLAZIONI NATURALI DI MOLLUSCHI BIVALVI E GASTEROPODI RICHIEDENTI PROTEZIONE E MIGLIORAMENTO**;** l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/2006, nonché l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o ristrettivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
	L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DELLE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE;
	L'ADOZIONE, PREVIA INTESA CON LA REGIONE, DEI PIANI DI INTERVENTO PER IL RISANAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DA DESTINARE A CONSUMO UMANO;
	L'ADOZIONE DEL PIANO DI SPANDIMENTO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1996, N. 574 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e la verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione ai fini della tutela ambientale;

Art. 106 Acqua	L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IDONEE ALLA BALNEAZIONE NONCHÉ L'EFFETTUAZIONE DI PRELIEVI E DI ANALISI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ DELLE ACQUE ALLA BALNEAZIONE;
	IL MONITORAGGIO SULLA PRODUZIONE, SULL'IMPIEGO, SULLA DIFFUSIONE, SULLA PERSISTENZA NELL'AMBIENTE E SULL'EFFETTO SULLA SALUTE UMANA DELLE SOSTANZE AMMESSE ALLA PRODUZIONE DI PREPARATI PER LAVARE;
	IL MONITORAGGIO SULLO STATO DI EUTROFIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE E COSTIERE ED IN PARTICOLARE IL RIESAME DELLO STATO EUTROFICO CAUSATO DA AZOTO DELLE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI, DELLE ACQUE DI TRANSIZIONE E DELLE ACQUE MARINE COSTIERE.
Art. 112 Inquinamento atmosferico	Vigilanza e controllo sulle emissioni atmosferiche;
	Redazione, tenuta e aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato.
	Esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti, con esclusione delle raffinerie di olii minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse.
Art. 109 Inquinamento acustico	Coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni;
	Controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 1, lettera c bis);
	Emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA).
	La gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA)
Art. 114 Inquinamento elettromagnetico	Valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione ai seguenti impianti: 1) impianti di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile; 2) impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di ponti-radio; 3) elettrodotti aventi tensione fino a 150 KV
B8. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	
L.R. 16 Dicembre 2011, n. 16-Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili	
Art. 1 co. 3 AIA	Rilascio autorizzazione integrata ambientale per tutte le attività ad esclusione di quelle di cui al punto 5 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006 riservata alla Regione.
** nota: Le AIA emesse dalla Provincia vengono comunicate alla Regione Lazio per conoscenza	

B9. AREE NATURALI PROTETTE	
L.R. 6 Ottobre 1997, n. 29 - Norme in materia di aree naturali protette regionali - Gli articoli a seguire attribuiscono agli Enti di Aree vasta la gestione di alcune AANNPP	
Art. 5 co. 4	Con la legge istitutiva della singola area naturale protetta è definito il livello di interesse regionale o provinciale, ai fini della relativa competenza amministrativa, tenendo conto della dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche dell'area stessa.
Art. 12 co. 1 lett. b	La gestione delle aree naturali protette è affidata, tenuto conto del livello di interesse definito dalle relative leggi istitutive ai sensi dell'articolo 5, comma 4:alle province che vi provvedono nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere a), b) e c) della l. 142/1990, qualora si tratti di aree di interesse provinciale .
Art. 29 co. 1	Le province gestiscono le aree naturali protette di propria competenza secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b) entro i termini fissati dalle relative leggi istitutive.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 giugno 2016, n. 340

Approvazione criteri e modalità di concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali ex L.R. 60/1978 e criteri e modalità di concessione degli incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi ex L.R. 7/1988.

OGGETTO: Approvazione criteri e modalità di concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali ex L.R. 60/1978 e criteri e modalità di concessione degli incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi ex L.R. 7/1988.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Attività produttive

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 48 che dispone che la Giunta esercita la funzione amministrativa consistente anche nella verifica complessiva dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in relazione alla realizzazione di specifici interventi finanziati dalla Regione;
- l'articolo 51, comma 4 che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e ss.mm. e ii. ed, in particolare, le disposizioni di cui al capo II, art. 37, cc. 1, 2, e 4;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 56 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.;

VISTO in particolare l'allegato A) al D.lgs. 118/2011 il quale, al punto 16, sancisce il principio della competenza finanziaria quale criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 "Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 21 Gennaio 1988, n. 7 "Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi" e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la legge regionale n. 60/1978 disciplina la concessione, a vantaggio di comuni, di consorzi tra comuni e di consorzi per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13, di contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, all'interno o al servizio di aree destinate ad insediamenti artigianali e/o industriali;

CONSIDERATO, altresì, che la legge regionale n. 7/1988 disciplina la concessione di contributi in conto capitale a consorzi costituiti in forma di società anche cooperativa tra imprese industriali e/ o artigiane, in numero non inferiore a nove, le quali dimostrino di essere in regola con la normativa urbanistica ed edilizia vigente;

CONSIDERATA la necessità di definire criteri generali e modalità operative, strumentali e prodromici alla concessione delle agevolazioni ed incentivi ai potenziali beneficiari previste dalle leggi regionali n. 60/1978 e n. 7/1988, al fine di ottimizzare i principi di trasparenza, di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'approvazione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali ex L.R. 60/1978 di cui all'Allegato 1, e all'approvazione dei criteri e delle modalità di concessione degli incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi ex L.R. 7/1988 di cui all'Allegato 2;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali ex L.R. 60/1978, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare i criteri e le modalità di concessione degli incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi ex L.R. 7/1988, di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive rende pubblico, a far data dall'anno 2017, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'ammontare massimo delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio triennale per l'eventuale ammissione a finanziamento dei progetti presentati ai sensi delle leggi regionali 60/78 e 7/88 nell'anno in corso, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio regionale, rispettivamente ai capitoli B22501 e B22502;

Le risorse disponibili per l'eventuale ammissione a finanziamento dei progetti presentati, a valere sulla L.R. 60/78, entro il 30 giugno 2016 è pari a euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2016, a euro 1.200.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 e a euro 1.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2018, iscritte sul capitolo del bilancio regionale B22501.

La Direzione regionale competente per materia, con successivo atto, istruisce le domande presentate e pone in essere tutti gli atti ed adempimenti successivi necessari all'attuazione dei suddetti criteri.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1978, n. 60 **Allegato 1**

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali.

1) AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Ai sensi della Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60, sono concesse agevolazioni e assistenza per la infrastrutturazione di aree da attrezzare per insediamenti artigianali ed industriali a favore di comuni, di consorzi tra comuni e di consorzi per le aree di sviluppo industriale (come definiti dalla Legge Regionale 29 maggio 1997, n. 13). Le agevolazioni consistono in contributi pubblici nella misura massima del 70 per cento dell'investimento ammissibile per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e nella misura massima del 50 per cento dell'investimento ammissibile per la realizzazione, all'interno delle aree attrezzate, di impianti tecnologici in comune, centro servizi ed incubatori.

Gli interventi proposti saranno istruiti nel medesimo anno di presentazione della domanda e saranno finanziati, entro lo stesso termine, secondo le disponibilità del bilancio regionale. Qualora un intervento ammissibile non trovi copertura nella disponibilità annuale di presentazione della domanda, potrà essere reiterato nell'annualità successiva; in tal caso l'Ente richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione potrà presentare una nuova domanda di concessione del contributo contenente esclusivamente il richiamo agli allegati trasmessi con la precedente domanda, ovvero trasmettere a corredo ulteriore documentazione atta a dimostrare uno stato più avanzato dell'intervento oggetto della domanda precedentemente presentata e nuovo atto deliberativo.

2) PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, deve pervenire alla Direzione regionale competente per materia con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, entro la data di scadenza del 30 giugno di ogni anno. Farà fede il timbro postale della Regione Lazio - Servizio accettazione e spedizione.

Gli enti interessati possono presentare un massimo di due domande di finanziamento, ovvero quattro nel caso di comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, indicando l'ordine di priorità delle domande stesse.

La Direzione regionale competente istruisce le domande presentate pubblicando la graduatoria, contenente l'indicazione dei progetti ammissibili al finanziamento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

In ogni caso non potrà essere finanziato più di un progetto per Ente richiedente.

Qualora dalla graduatoria risultino in posizione di ammissibilità al finanziamento più progetti presentati dal medesimo Ente, sarà ammesso al finanziamento il progetto indicato come maggiormente prioritario dall'Ente stesso.

3) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di concessione del contributo devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Progetto redatto sulla base delle disposizioni emanate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Art. 23 e da quelle di settore in vigore, timbrato e firmato dal professionista incaricato e dal legale rappresentante dell'Ente richiedente; nel caso di progettazione esecutiva, munito di tutti i visti e pareri emessi dagli Enti Territoriali di competenza, necessari per l'esecutività. Nel caso di progettazione esecutiva, inoltre, deve essere comunicato il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla delibera CIPE 27 dicembre 2002 n. 143, come integrata dalle delibere CIPE del 19 dicembre 2003, n. 126 e del 29 settembre 2004, n. 24;

b) Provvedimento, esecutivo in termini di legge, di approvazione del progetto (deliberazione comunale o deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile) contenente, altresì:

- Il dettaglio del quadro tecnico economico del progetto;

- L'elenco degli elaborati facenti parte del progetto;
- La nomina, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in ottemperanza alle disposizioni richiamate all'Art. 31 del D.lgs. 50/2016;
- L'impegno finanziario dell'Ente a sostenere la quota di investimento non coperta dal concorso regionale all'uopo concesso;

c) Relazione illustrativa, ai sensi della lettera b) dell'Art. 7 della L.R. n. 60/1978, dalla quale emerga una previsione motivata degli insediamenti produttivi medesimi, con la relativa mano d'opera di previsto impiego e nella quale sia riportato ogni elemento atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa, nonché ogni elemento utile di valutazione delle priorità e della fattibilità di ciascun intervento di cui al successivo punto 4);

d) Dichiarazione a firma del R.U.P. attestante che le opere sono conformi allo strumento urbanistico vigente e che, per le stesse, non è stata avanzata richiesta della sovvenzione o di finanziamento ad altri enti;

Qualora per il progetto oggetto della domanda di agevolazione, risultino già espletate le procedure di gara, la documentazione sopra elencata dovrà essere integrata, con la seguente ulteriore documentazione:

e) Provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione definitiva del contratto di appalto, con l'indicazione del nuovo quadro tecnico economico rideterminato a seguito dell'applicazione dell'eventuale ribasso d'asta;

f) Contratto di Appalto, e relativo provvedimento di approvazione, stipulato nei termini previsti dall'Art. 32, (commi 8 e 9) del D.lgs. n. 50/2016 e dall'Art. 8 della L.R. n. 88/1980;

g) Verbale di Consegna dei Lavori redatto in contraddittorio con l'appaltatore, dalla cui data decorre il termine utile per il compimento dell'opera.

La Direzione regionale, si riserva la facoltà di chiedere l'eventuale integrazione della documentazione trasmessa, prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione, ai sensi del comma 3 dell'Art. 93 della Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, anche al fine di consentire il completo assolvimento dei compiti in capo al Responsabile del Procedimento di cui all'Art. 6 della Legge n. 241/1990.

4) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Ai fini della formazione della graduatoria per la concessione dei contributi, da approvarsi con provvedimento regionale nel medesimo anno di presentazione delle domande di agevolazione, saranno tenuti in considerazione i criteri elencati, puntualmente descritti nella Relazione illustrativa di cui alla lettera c) del precedente punto 3):

a) Interventi relativi ad opere già cantierate ovvero immediatamente cantierabili e per le quali sia dimostrata la completa realizzazione;

b) Stato di avanzamento della progettazione:

c.1) esecutivo;

c.2) definitivo;

c.3) preliminare;

c) Nel caso di interventi di completamento, di ampliamento e di riqualificazione, rapporto percentuale più elevato tra il numero dei lotti assegnati e il numero totale dei lotti dell'area industriale-artigianale dell'Ente richiedente;

d) Nel caso di interventi di ampliamento, rapporto percentuale più elevato tra il numero delle istanze di assegnazione di lotti presentate all'Ente richiedente e il numero dei lotti da urbanizzare dell'area industriale-artigianale dell'Ente richiedente;

e) Riqualificazione e/o adeguamento dell'area industriale-artigianale già esistente ai nuovi standard normativi in materia di security e tutela ambientale, anche nella prospettiva della realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate;

f) Connessione a reti esistenti (scali merci, aeroporti, svincoli relativi a viabilità primaria quali strade statali e/o portuali);

g) Utilizzo, nell'ambito del progetto, di specifiche tecniche finalizzate al risparmio energetico, alla riduzione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento ai depuratori a servizio dell'insediamento produttivo, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al riutilizzo di materiali inerti, alle infrastrutture per una gestione integrata ed in sicurezza dei rifiuti in base ai fabbisogni delle imprese insediate;

h) Motivazione socio-economica dell'iniziativa e previsione occupazionale;

i) Ultimazione degli interventi precedentemente finanziati, rendicontati, collaudati e funzionali nell'ultimo triennio dal termine della presentazione della domanda;

j) Progetti presentati dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale definiti dalla L.R. n. 13/1997, per il completamento dell'urbanizzazione primaria e secondaria;

Nella valutazione finale, a parità di punteggio, precedono nell'ordine:

- Gli interventi oggetto delle domande di contributo presentate nell'annualità precedente e che, seppure istruite favorevolmente, non hanno trovato la necessaria copertura finanziaria, ancorché reiteriate dall'Ente richiedente per l'annualità in corso;
- La data di presentazione della domanda.

Gli Enti le cui domande di concessione del contributo sono state ritenute non ammissibili, saranno oggetto di specifica comunicazione da parte della Direzione regionale competente, ai sensi dell'Art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990.

5) MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione riconosciuta al beneficiario sarà erogata secondo le quote previste all'Art. 6 della Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 88 e ss.mm.ii. di seguito richiamate:

a) il dieci per cento (10%) all'atto della determinazione di concessione formale dell'agevolazione ed impegno di spesa, da utilizzare come contributo per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara;

b) il quaranta per cento (40%) alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto, nonché del provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione definitiva del contratto di appalto di cui alle lettere e), f), g) del precedente punto 3), unitamente al parere ai sensi della L.R. n. 5/2002;

c) il trenta per cento (30%) alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), unitamente al provvedimento di approvazione dei SAL e relativi certificati di pagamento;

d) il venti per cento (20%), o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera, unitamente allo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo per contratti superiori ad euro 1.000.000,00 di lavori (ove necessario anche il Collaudo strutturale redatto dal Professionista incaricato). L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera deve contenere il richiamo ai provvedimenti di liquidazione di tutte le spese sostenute e l'approvazione dei relativi certificati di

pagamento, nonché l'eventuale provvedimento di approvazione della perizia di variante di cui al successivo punto 6); l'Ente, inoltre, dovrà produrre tutte le fatture in originale per la verifica dell'apposizione della dicitura "*la spesa è stata finanziata ai sensi della L.R. n. 60/1978*".

Le erogazioni avranno luogo previa verifica formale, da parte della Direzione regionale competente, del rispetto delle disposizioni normative vigenti.

6) VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Eventuali varianti in corso d'opera, approvate con provvedimento della stazione appaltante nei limiti e alle condizioni previste agli Artt. 106 e 149 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedano l'utilizzo del ribasso d'asta, potranno essere ammesse all'agevolazione esclusivamente previa autorizzazione da parte della Direzione regionale competente, nel rispetto di quanto disposto dal comma 4, dell'Art. 93 della L.R. n. 6/1999 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'autorizzazione regionale, l'Ente beneficiario, unitamente alla richiesta dell'eventuale utilizzo del ribasso d'asta, dovrà presentare la seguente documentazione:

a) Provvedimento di approvazione della perizia di variante contenente: la comparazione dei tre quadri tecnici economici (1. Progetto originario, 2. Progetto al netto del ribasso d'asta, 3. Perizia di variante); l'elencazione degli elaborati facenti parte della perizia di variante; l'indicazione di uno o più casi previsti dall'Art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 per cui sia necessario il ricorso alla perizia di variante;

b) Dichiarazione del R.U.P. circa il ricorrere delle condizioni previste dall'Art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;

c) Perizia di variante completa di ogni elaborato tecnico.

Le varianti in corso d'opera che prevedano l'utilizzo del ribasso d'asta, realizzate in assenza dell'autorizzazione regionale non potranno essere oggetto di agevolazione e, pertanto, il maggior onere è a totale carico del beneficiario.

Le varianti in corso d'opera che non prevedano l'utilizzo del ribasso d'asta, devono essere approvate dall'ente beneficiario e presentate alla Direzione regionale competente in sede di richiesta di erogazione del saldo.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono, inoltre, ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, che deve comunque procedere alla relativa approvazione e conseguente comunicazione alla Direzione regionale competente, le variazioni, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali variazioni non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nelle Somme a Disposizione (Imprevisti) stanziate per l'esecuzione dell'opera.

7) ATTO DI IMPEGNO E DISPOSIZIONI FINALI

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui alla L.R. n. 60/1978, gli Enti beneficiari accettano, mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentate, nei termini e nei modi descritti, le condizioni poste nell'Atto di Impegno.

Condizione propedeutica e inderogabile alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno e, quindi, all'ottenimento dell'agevolazione è la presentazione della documentazione di progettazione esecutiva relativa all'intervento proposto, entro e non oltre il termine di 90 giorni (continui) dalla pubblicazione

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del provvedimento regionale di approvazione della graduatoria di ammissione, qualora questa non sia già stata prodotta in sede di domanda. La mancata trasmissione della documentazione di progettazione esecutiva nei termini sopra indicati e la conseguente mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno, comporta **la revoca dell'agevolazione** concessa, che sarà formalmente comunicata, dalla competente Direzione regionale, prima dell'adozione del provvedimento di revoca, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le opere devono essere appaltate entro i tempi previsti dalle norme in materia di opere e lavori pubblici, in particolare artt. 8 e 9 della L.R. n. 88/1980 e ss.mm.ii. e comunque entro 180 giorni dalla approvazione del progetto dall'Ente beneficiario, pena **la revoca dell'agevolazione** concessa.

Con la sottoscrizione dell'Atto di Impegno, l'Ente beneficiario si impegna a concludere l'intervento e, quindi, a trasmettere tutta la documentazione prevista alla lettera d) del precedente punto 5) in sede di richiesta di erogazione del saldo del contributo, entro il termine previsto nel cronoprogramma di progetto, salvo proroghe eventualmente concesse previo *nulla osta* rilasciato dalla Direzione regionale competente e, comunque, entro 90 giorni antecedenti la scadenza dell'ultima annualità pluriennale.

La realizzazione delle opere, in armonia con i principi contenuti nel D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, **dovrà concludersi nel triennio relativo all'impegno delle risorse stanziate**.

L'Ente beneficiario è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni contenute nell'Art. 20 della Legge Regionale 20 maggio 1996, n. 16 secondo cui:

*"*1. *Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi. Per i progetti eseguiti con cofinanziamento comunitario è obbligatoria l'esposizione del logo appositamente fornito dalla Regione Lazio.*

2. *L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi finanziari".*

L'inosservanza degli adempimenti assunti con la sottoscrizione dell'Atto di Impegno comporta la **revoca dell'agevolazione** concessa ed il recupero di eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

La revoca dell'agevolazione determina l'obbligo da parte del beneficiario di restituire tutte le somme eventualmente ricevute.

Eventuali ritardi nell'erogazione delle agevolazioni e delle provvidenze da parte dell'amministrazione regionale non possono comportare la protrazione dei termini fissati.

Le risorse finanziarie che dovessero rendersi eventualmente disponibili a seguito di economie derivanti dai ribassi d'asta contrattuali, da rinuncia al contributo da parte del beneficiario o da revoca dell'agevolazione, potranno essere destinante, compatibilmente con i principi di cui al comma 5 del presente punto, ai progetti ricompresi nella graduatoria relativa agli interventi ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1988, n. 7 **Allegato 2**

Criteri e modalità di concessione degli incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi.

1) CONTRIBUTI CONCEDIBILI

Ai sensi della Legge Regionale 21 gennaio 1988, n. 7 sono concessi contributi in conto capitale a consorzi costituiti in forma di società, anche cooperativa, tra imprese industriali e/o artigiane, in numero non inferiore a nove, le quali dimostrino di essere in possesso dei permessi di costruire rilasciate ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, od abbiano assolto gli obblighi derivanti dal medesimo decreto.

I contributi concessi a favore dei consorzi che operano nel territorio della Regione, stabiliti nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile (I.V.A. ed altri oneri deducibili esclusi), potranno riguardare opere, da realizzare o in corso di realizzazione (limitatamente alle prescrizioni di cui all'Art. 2, c. 2 della L.R. n. 7/1988), di:

a) strutture comuni destinate al servizio delle imprese associate, ivi compresi i centri di elaborazione dati, che attivino processi di sviluppo dell'intera aerea;

b) infrastrutture primarie di completamento al servizio dell'area;

c) impianti in comune di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;

d) impianti in comune che consentano il risparmio dell'utilizzazione delle acque e/o il recupero delle sostanze disperse;

e) impianti in comune che consentano l'utilizzazione di sorgenti di energia alternativa.

Gli interventi proposti saranno istruiti nel medesimo anno di presentazione della domanda e saranno finanziati, entro lo stesso termine, secondo le disponibilità del bilancio regionale. Qualora un intervento ammissibile non trovi copertura nella disponibilità annuale di presentazione della domanda, potrà essere reiterato nell'annualità successiva; in tal caso il Consorzio richiedente, ai fini dell'ottenimento del contributo potrà presentare una nuova domanda di concessione del contributo contenente esclusivamente il richiamo agli allegati trasmessi con la precedente domanda, ovvero trasmettere a corredo ulteriore documentazione atta a dimostrare uno stato più avanzato dell'intervento oggetto della domanda precedentemente presentata e nuovo atto deliberativo.

2) PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio richiedente, deve pervenire alla Direzione regionale competente per materia con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, entro la data di scadenza del 30 giugno di ogni anno. Farà fede il timbro postale della Regione Lazio - Servizio accettazione e spedizione.

Gli enti interessati possono presentare un massimo di due domande di finanziamento, ovvero quattro nel caso di Consorzi insediati in comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, indicando l'ordine di priorità delle domande stesse.

La Direzione regionale competente istruisce le domande presentate pubblicando la graduatoria, contenente l'indicazione dei progetti ammissibili al finanziamento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

In ogni caso non potrà essere finanziato più di un progetto per Ente richiedente.

Qualora dalla graduatoria risultino in posizione di ammissibilità al finanziamento più progetti presentati dal medesimo Ente, sarà ammesso al finanziamento il progetto indicato come maggiormente prioritario dall'Ente stesso.

3) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di concessione del contributo devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Statuto del Consorzio e Atto Costitutivo;

b) Elenco delle imprese associate, con indicazione del lotto edificabile di proprietà;

c) Programma operativo approvato dall'assemblea dei soci con l'indicazione delle spese per le quali si richiede il contributo;

d) Per le opere murarie: progetto redatto sulla base delle disposizioni emanate dal D.lgs. 50/2016, timbrato e firmato dal professionista incaricato e dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, con indicazione degli estremi dell'approvazione comunale, munito degli estremi di approvazione del Piano Particolareggiato da parte della Regione, nonché del permesso di costruire rilasciato dal Comune; nel caso di progettazione esecutiva, munito di tutti i visti e pareri emessi dagli Enti Territoriali di competenza, necessari per l'esecutività. Nel caso di progettazione esecutiva, inoltre, deve essere comunicato il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla delibera CIPE 27 dicembre 2002 n. 143, come integrata dalle delibere CIPE del 19 dicembre 2003, n. 126 e del 29 settembre 2004, n. 24;

e) Provvedimento, esecutivo in termini di legge, di approvazione del progetto (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio) contenente, altresì:

- Il dettaglio del quadro tecnico economico del progetto;
- L'elenco degli elaborati facenti parte del progetto;
- La nomina, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in ottemperanza alle disposizioni richiamate all'Art. 31 del D.lgs. 50/2016;
- L'impegno finanziario del Consorzio a sostenere la quota di investimento non coperta dal concorso regionale all'uopo concesso suddiviso, laddove previsto, secondo la partecipazione alla spesa da parte di tutti i soggetti che concorrono al contributo;
- Delega al Presidente o all'Amministratore Delegato per la presentazione della domanda di concessione del contributo e per i successivi rapporti con la Regione Lazio in relazione alle fasi procedurali riguardanti la realizzazione dell'intervento oggetto della domanda;

f) Esauriente documentazione e descrizione nel caso di acquisto di immobili;

g) Nel caso di acquisto di macchinari e/o attrezzature: presentare un elenco analitico con indicazioni delle caratteristiche principali del fornitore e del costo, nonché le eventuali spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio;

h) Nel caso di impianti: presentare una dettagliata descrizione delle opere necessarie, nonché delle spese per la loro realizzazione.

i) Dichiarazione sostitutiva rilasciata, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, dai membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, di insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'Art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'Art. 84, comma 4 del medesimo decreto, ai sensi del comma 2 dell'Art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

j) Convenzione stipulata tra l'Ente territoriale locale per competenza ed il Consorzio richiedente, per la realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

k) Relazione illustrativa dalla quale emerga una previsione motivata degli insediamenti produttivi medesimi, con la relativa mano d'opera di previsto impiego e nella quale sia riportato ogni elemento atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa, nonché ogni elemento utile di valutazione delle priorità e della fattibilità di ciascun intervento di cui al successivo punto 4);

l) Dichiarazione a firma del R.U.P. attestante che le opere sono conformi allo strumento urbanistico vigente e che, per le stesse, non è stata avanzata richiesta della sovvenzione o di finanziamento ad altri enti;

Qualora per il progetto oggetto della domanda risultino già espletate le procedure di gara, la documentazione sopra elencata dovrà essere integrata, con la seguente ulteriore documentazione:

m) Provvedimento, esecutivo in termini di legge (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio), di approvazione dell'aggiudicazione definitiva del contratto di appalto, con l'indicazione del nuovo quadro tecnico economico rideterminato a seguito dell'applicazione dell'eventuale ribasso d'asta;

n) Contratto di Appalto, e relativo provvedimento di approvazione, stipulato nei termini previsti dall'Art. 32, (commi 8 e 9) del D.lgs. n. 50/2016 e dall'Art. 8 della L.R. n. 88/1980;

o) Verbale di Consegna dei Lavori redatto in contraddittorio con l'appaltatore, dalla cui data decorre il termine utile per il compimento dell'opera.

La Direzione regionale, si riserva la facoltà di chiedere l'eventuale integrazione della documentazione trasmessa, prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione, ai sensi del comma 3 dell'Art. 93 della Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, anche al fine di consentire il completo assolvimento dei compiti in capo al Responsabile del Procedimento di cui all'Art. 6 della Legge n. 241/1990.

4) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai fini della formazione della graduatoria per la concessione dei contributi, da approvarsi con provvedimento regionale nel medesimo anno di presentazione delle domande di agevolazione, saranno tenuti in considerazione i criteri elencati, puntualmente descritti nella Relazione illustrativa di cui alla lettera k) del precedente punto 3):

a) Progetti presentati dai consorzi di imprese localizzati nelle aree dei Consorzi A.S.I. (Aree di Sviluppo Industriale) di cui alla Legge Regionale 29 maggio 1997, n. 13;

b) Interventi relativi ad opere già cantierate ovvero immediatamente cantierabili e per le quali sia dimostrata la completa realizzazione;

c) Stato di avanzamento della progettazione:

   c.1) esecutivo;

   c.2) definitivo;

   c.3) preliminare;

d) Riqualificazione e/o adeguamento dell'area industriale-artigianale già esistente ai nuovi standard normativi in materia di security e tutela ambientale, anche nella prospettiva della realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate;

e) Connessione a reti esistenti (scali merci, aeroporti, svincoli relativi a viabilità primaria quali strade statali e/o portuali);

f) Utilizzo, nell'ambito del progetto, di specifiche tecniche finalizzate al risparmio energetico, alla riduzione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento ai depuratori a servizio dell'insediamento produttivo, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al riutilizzo di materiali inerti, alle infrastrutture per una gestione integrata ed in sicurezza dei rifiuti in base ai fabbisogni delle imprese insediate;

g) Motivazione socio-economica dell'iniziativa e previsione occupazionale;

h) Ultimazione degli interventi precedentemente finanziati, rendicontati, collaudati e funzionali nell'ultimo triennio dal termine della presentazione della domanda;

Nella valutazione finale, a parità di punteggio, precedono nell'ordine:

- Gli interventi oggetto di domande di contributo presentate nell'annualità precedente che, seppure istruite favorevolmente, non hanno trovato la necessaria copertura finanziaria, ancorché reiteriate dal Consorzio richiedente per l'annualità in corso. In tal caso, le relative spese sono ammesse a contributo anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 7/1988;
- La data di presentazione della domanda.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 7/1988, sono ammesse ai contributi le opere da realizzare o quelle in corso di realizzazione, limitatamente alle spese sostenute nell'anno precedente la data di inoltro delle domande.

5) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione riconosciuta al beneficiario sarà erogata secondo le quote previste all'Art. 6 della Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 88 e ss.mm.ii. di seguito richiamate:

a) il dieci per cento (10%) all'atto della determinazione di concessione formale dell'agevolazione ed impegno di spesa, da utilizzare come contributo per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara;

b) il quaranta per cento (40%) alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto, nonché il provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione definitiva del contratto di appalto di cui alla lettera g. del precedente punto 3);

c) il trenta per cento (30%) alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), unitamente al provvedimento di approvazione dei SAL e relativi certificati di pagamento, nonché la documentazione contabile quietanzata, recante espresso riferimento all'intervento oggetto della domanda ammessa all'agevolazione;

d) il venti per cento (20%), o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera (redatto dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, qualora la delega definisca tale potere, altrimenti dal Consiglio di Amministrazione), unitamente allo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo per contratti superiori ad euro 1.000.000,00 di lavori (ove necessario anche il Collaudo strutturale redatto dal Professionista incaricato). L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera deve contenere il richiamo ai provvedimenti di pagamento (bonifico bancario o postale) emessi dalla stazione appaltante con indicazione delle relative fatture di esecuzione dei lavori e/o fornitura di beni/servizi, la certificazione bancaria sugli estremi di valuta di addebito della somma erogata ai creditori, l'approvazione dei relativi certificati di pagamento, nonché l'eventuale provvedimento di approvazione della perizia di variante di cui al successivo punto 6); l'Ente, inoltre, dovrà produrre tutte le fatture in originale per la verifica dell'apposizione della dicitura "*la spesa è stata finanziata ai sensi della L.R. n. 7/1988*".

Le erogazioni avranno luogo previa verifica formale, da parte della Direzione regionale competente, del rispetto delle disposizioni normative vigenti.

6) VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Eventuali varianti in corso d'opera, approvate con provvedimento della stazione appaltante nei limiti e alle condizioni previste agli Artt. 106 e 149 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedano l'utilizzo del ribasso d'asta, potranno essere ammesse all'agevolazione esclusivamente previa autorizzazione da parte della Direzione regionale competente, nel rispetto di quanto disposto dal comma 4, dell'Art. 93 della L.R. n. 6/1999 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'autorizzazione regionale, l'Ente beneficiario, unitamente alla richiesta dell'eventuale utilizzo del ribasso d'asta, dovrà presentare la seguente documentazione:

a. Provvedimento di approvazione della perizia di variante contenente: la comparazione dei tre quadri tecnici economici (1. Progetto originario, 2. Progetto al netto del ribasso d'asta, 3. Perizia di variante); l'elencazione degli elaborati facenti parte della perizia di variante; l'indicazione di uno o più casi previsti dall'Art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 per cui sia necessario il ricorso alla perizia di variante;
b. Dichiarazione del R.U.P. circa il ricorrere delle condizioni previste dall'Art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
c. Perizia di variante completa di ogni elaborato tecnico.

Le varianti in corso d'opera che prevedano l'utilizzo del ribasso d'asta, realizzate in assenza dell'autorizzazione regionale non potranno essere oggetto di agevolazione e, pertanto, il maggior onere è a totale carico del beneficiario.

Le varianti in corso d'opera che non prevedano l'utilizzo del ribasso d'asta, devono essere approvate dall'ente beneficiario e presentate alla Direzione regionale competente in sede di richiesta di erogazione del saldo.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono, inoltre, ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, che deve comunque procedere alla relativa approvazione e conseguente comunicazione alla Direzione regionale competente, le variazioni, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali variazioni non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nelle Somme a Disposizione (Imprevisti) stanziate per l'esecuzione dell'opera.

7) ATTO DI IMPEGNO E DISPOSIZIONI FINALI

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui alla L.R. n. 7/1988, i Consorzi beneficiari accettano, mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentate, nei termini e nei modi descritti, le condizioni poste nell'Atto di Impegno.

Condizione propedeutica e inderogabile alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno e, quindi, all'ottenimento dell'agevolazione è la presentazione della documentazione di progettazione esecutiva relativa all'intervento proposto, entro e non oltre il termine di 90 giorni (continui) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del provvedimento regionale di approvazione della graduatoria di ammissione, qualora questa non sia già stata prodotta in sede di domanda. La mancata trasmissione della documentazione di progettazione esecutiva nei termini sopra indicati e la conseguente mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno, comporta **la revoca dell'agevolazione** concessa, che sarà formalmente comunicata, dalla competente Direzione regionale, prima dell'adozione del provvedimento di revoca, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le opere devono essere appaltate entro i tempi previsti dalle norme in materia di opere e lavori pubblici, in particolare artt. 8 e 9 della L.R. n. 88/1980 e ss.mm.ii. e comunque entro 180 giorni dall'approvazione del progetto dal Consorzio beneficiario, pena **la revoca dell'agevolazione** concessa.

Con la sottoscrizione dell'Atto di Impegno, il Consorzio beneficiario si impegna a concludere l'intervento e, quindi, a trasmettere tutta la documentazione prevista alla lettera d) del precedente punto 5) in sede di richiesta di erogazione del saldo del contributo, entro il termine previsto nel

cronoprogramma di progetto, salvo proroghe eventualmente concesse previo *nulla osta* rilasciato dalla Direzione regionale competente e, comunque, entro 90 giorni antecedenti la scadenza dell'ultima annualità pluriennale.

La realizzazione delle opere, in armonia con i principi contenuti nel D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, **dovrà concludersi nel triennio relativo all'impegno delle risorse stanziate**.

Il Consorzio beneficiario è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni contenute nell'Art. 20 della Legge Regionale 20 maggio 1996, n. 16 secondo cui:

*"*1. *Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi. Per i progetti eseguiti con cofinanziamento comunitario è obbligatoria l'esposizione del logo appositamente fornito dalla Regione Lazio.*

2. *L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi finanziari".*

L'inosservanza degli adempimenti assunti con la sottoscrizione dell'Atto di Impegno comporta la **revoca dell'agevolazione** concessa ed il recupero di eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

La revoca dell'agevolazione determina l'obbligo da parte del beneficiario di restituire di tutte le somme eventualmente ricevute.

Eventuali ritardi nell'erogazione delle agevolazioni e delle provvidenze da parte dell'amministrazione regionale non possono comportare la protrazione dei termini fissati.

Le risorse finanziarie che dovessero rendersi eventualmente disponibili a seguito di economie derivanti dai ribassi d'asta contrattuali, da rinuncia al contributo da parte del beneficiario o da revoca dell'agevolazione, potranno essere destinante, compatibilmente con i principi di cui al comma 5 del presente punto, ai progetti ricompresi nella graduatoria relativa agli interventi ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 giugno 2016, n. 341

Approvazione delle "Modalità e criteri per la concessione di anticipazioni ai Consorzi industriali di cui all'art. 36 della L. 317/1991 per i processi di reindustrializzazione in attuazione dell'art. 63 della L. 448/1998".

OGGETTO: Approvazione delle "Modalità e criteri per la concessione di anticipazioni ai Consorzi industriali di cui all'art. 36 della L. 317/1991 per i processi di reindustrializzazione in attuazione dell'art. 63 della L. 448/1998".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e de Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTA la Legge 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese";

VISTA la Legge Regionale 29/05/1997, n. 13 "Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale";

VISTO l'articolo n. 63 "Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale" della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;

VISTA la Legge Regionale 31/12/2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la Legge Regionale 31/12/2015, n. 18 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

PREMESSO che:

- con Legge Regionale 13/1997 sono stati istituiti, nel territorio regionale, i Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale quali enti pubblici economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza;
- l'art. 63 della Legge 448/1998, al comma 1, stabilisce che i Consorzi di sviluppo industriale "hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione";
- l'art. 63 della Legge 448/1998, al comma 2, stabilisce che "Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni";
- con Legge Regionale 18/2015, la Regione ha stanziato € 1.000.000,00, per ciascuna delle annualità 2016-2017-2018, per le spese relative alle anticipazioni ai Consorzi industriali, di cui all'art. 36 della L. 317/1991, per i processi di reindustrializzazione in attuazione dell'art. 63 della L. 448/1998;

CONSIDERATO che la Regione Lazio intende favorire l'attrazione degli investimenti industriali e/o la ricollocazione delle imprese nel Lazio, attraverso l'applicazione dell'art. 63 della Legge 448/1998 che consente ai Consorzi industriali di acquisire, a un prezzo agevolato, i siti dismessi finanziati con intervento pubblico, tramite la concessione di anticipazioni per la copertura parziale dei costi di gestione sostenuti dai Consorzi per le suddette acquisizioni, che dovranno essere restituiti alla Regione Lazio;

RILEVATA la necessità di definire modalità e criteri, per la concessione di anticipazioni ai Consorzi industriali di cui all'art. 36 della L. 317/1991 per i processi di reindustrializzazione in attuazione dell'art. 63 della L. 448/1998;

DATO ATTO che sul capitolo di spesa del bilancio regionale B21907 sono stanziati €1.000.000,00 per ogni annualità 2016-2017-2018;

RITENUTO, pertanto, di dover:

- approvare le "Modalità e Criteri, per la concessione di anticipazioni ai Consorzi industriali di cui all'art. 36 della L. 317/1991 per i processi di reindustrializzazione in attuazione dell'art. 63 della L. 448/1998", Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- utilizzare, per la concessione delle anticipazioni, le risorse stanziate sul Capitolo B21907 "Spese relative alle anticipazioni ai Consorzi industriali di cui all'art. 36 della L. 317/1991 per i processi di reindustrializzazione in attuazione dell'art. 63 della L. 448/1998 § trasferimenti correnti a amministrazioni locali", il cui impegno di spesa sarà assunto ai sensi del D.lgs. 118/2011, art. 10, comma 3, lettera a);

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di approvare le "Modalità e Criteri, per la concessione di anticipazioni ai Consorzi industriali di cui all'art. 36 della L. 317/1991 per i processi di reindustrializzazione in attuazione dell'art. 63 della L. 448/1998", Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- di utilizzare, per la concessione delle anticipazioni, le risorse stanziate sul Capitolo B21907 "Spese relative alle anticipazioni ai Consorzi industriali di cui all'art. 36 della L. 317/1991 per i processi di reindustrializzazione in attuazione dell'art. 63 della L. 448/1998 § trasferimenti correnti a amministrazioni locali", il cui impegno di spesa sarà assunto ai sensi del D.lgs. 118/2011, art. 10, comma 3, lettera a).

Il Direttore Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive adotterà tutti gli atti e adempimenti necessari all'attuazione delle "Modalità e Criteri, per la concessione di anticipazioni ai Consorzi industriali di cui all'art. 36 della L. 317/1991 per i processi di reindustrializzazione in attuazione dell'art. 63 della L. 448/1998".

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Modalità e criteri per la concessione di anticipazioni ai Consorzi industriali di cui all'art. 36 della L. 317/1991 per i processi di reindustrializzazione in attuazione dell'art. 63 della L. 448/1998.

Art. 1

Ambito di applicazione

La Regione Lazio intende favorire l'attrazione degli investimenti industriali e/o la ricollocazione delle imprese nel Lazio, attraverso l'applicazione dell'art. 63 della Legge 448/1998 che consente ai Consorzi industriali di acquisire, a un prezzo agevolato, i siti dismessi finanziati con intervento pubblico, tramite la concessione, a titolo di anticipazioni per la copertura parziale dei costi di gestione sostenuti dai Consorzi per le suddette acquisizioni, che dovranno essere restituiti alla Regione Lazio secondo quanto indicato nelle presenti Modalità e Criteri.

A tal fine con Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 18 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018", la Regione ha stanziato € 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2016-2017-2018.

Il Direttore regionale competente in materia di Sviluppo Economico ed Attività Produttive provvederà con proprio atto ad approvare l'Avviso Pubblico per l'attuazione delle presenti "Modalità e criteri".

Art. 2

Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità

L'intervento è rivolto ai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale così come definiti dalla L.R. 13/1997, che abbiano avviato il procedimento per la riacquisizione della proprietà di aree e/o stabilimenti industriali o artigianali dismessi, in attuazione dell'art. 63 della L. 448/1998, non oltre i 24 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico.

Art. 3

Tipologia dei costi ammissibili

I costi ammissibili ai fini della concessione dell'anticipazione sono esclusivamente i costi di gestione sostenuti dai Consorzi per le acquisizioni suddette, a partire dai 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, fino ai 12 mesi successivi a tale data e, comunque, per un massimo di tre anni dalla data della deliberazione di acquisizione, e precisamente:

- Oneri fiscali e tributari, ammissibili al 100%, quali: imposte, tasse e assicurazioni;
- Costi di funzionamento, ammissibili nei limiti del 50% del totale dei costi complessivi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese per la guardiania del sito, interventi di manutenzione ordinaria del sito per la messa in sicurezza, spese per la procedura di acquisizione e reinsediamento;
- Due Diligence Ambientale, fino a un massimo di € 70.000,00.

Art. 4

Modalità di accesso all'anticipazione

I Consorzi, ai fini dell'ammissione all'anticipazione, dovranno compilare apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, alla quale dovranno essere obbligatoriamente allegati:

1) Deliberazione del CdA di acquisizione del sito approvata non oltre i 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso;
2) Deliberazione del CdA dalla quale risulti: la volontà di richiedere l'anticipazione; la delega al legale rappresentante per la richiesta di anticipazione; la quantificazione dei costi ammissibili; l'impegno a restituire l'anticipazione nei termini e con le modalità previste nel successivo art. 7; l'impegno al reinsediamento di nuovi progetti industriali sul sito nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali; l'iscrizione di tali somme nelle passività del proprio bilancio;
3) Relazione relativa alla procedura di reindustrializzazione del sito inattivo;
4) Verbale di immissione in possesso del sito, qualora già redatto.

Le modalità e criteri per l'inoltro delle domande verranno stabilite con Avviso Pubblico.

Non saranno ammessi all'anticipazione i Consorzi che hanno contenziosi in essere con la Regione Lazio per anticipazioni già erogate dalla stessa a qualsiasi titolo.

Art. 5

Istruttoria delle domande

La Direzione Regionale competente per materia procederà all'istruttoria di ammissibilità all'anticipazione delle domande presentate.

L'Amministrazione Regionale si riserva la possibilità di effettuare gli opportuni controlli per accertare la veridicità degli elementi documentali trasmessi dal Consorzio ai fini dell'accesso all'anticipazione.

Art. 6

Modalità di erogazione dell'anticipazione

L'anticipazione riconosciuta al Consorzio beneficiario sarà erogata con le seguenti modalità:

- 80% dell'anticipazione ammissibile, all'atto della determinazione di concessione formale dell'anticipazione ed impegno di spesa;
- 20%, o il minore importo, a seguito dell'inoltro della deliberazione del CdA per la definizione ed approvazione della rendicontazione contabile-amministrativa attestante la spesa complessiva effettivamente sostenuta.

Alla data della deliberazione del CdA di approvazione della rendicontazione finale, tutte le spese dovranno essere opportunamente quietanzate e annullate.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di esercitare le opportune verifiche e controlli tesi ad accertare la veridicità delle spese sostenute dai Consorzi.

Qualora le richieste di anticipazione ammissibili superino l'importo delle risorse disponibili, l'anticipazione sarà ripartita proporzionalmente.

Art. 7

Restituzione delle anticipazioni

Il Consorzio dovrà restituire alla Regione l'anticipazione concessa secondo una delle seguenti modalità:

- Nel caso di reinsediamento di nuovi progetti industriali sul sito, in un'unica soluzione entro tre mesi dalla data dello stesso reinsediamento;
- Nel caso di mancato reinsediamento di nuovi progetti industriali sul sito, in rate fisse mensili, per un massimo di 5 anni, a partire dal dodicesimo mese successivo all'ultima erogazione dell'anticipazione da parte della Regione Lazio.

Art. 8

Atto d'Impegno e disposizioni finali

Ai fini dell'ottenimento dell'anticipazione i Consorzi accettano, mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentate, le condizioni poste nell'Atto di Impegno.

L'inosservanza degli adempimenti assunti con la sottoscrizione dell'Atto di Impegno comporta la revoca dell'anticipazione concessa e il recupero di eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Regione Lazio

DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST. INFORMATIVI

Atti dirigenziali di Gestione

Decreto 21 giugno 2016, n. G07089

Delega di attribuzioni alla dott.ssa Valentina Campagnola, dirigente dell'Area "Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al Personale".

OGGETTO: Delega di attribuzioni alla dott.ssa Valentina Campagnola, dirigente dell'Area "Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al Personale".

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI PERSONALI E SISTEMI INFORMATIVI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, avente ad oggetto: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 166 concernente la "Delega di attribuzioni dei dirigenti";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 110 del 29 maggio 2013, con la quale è stato conferito al Dott. Alessandro Bacci l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi;

VISTO l'atto di Organizzazione n.G00555 del 29/01/2016, con cui il Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, ha conferito l'incarico di Dirigente dell'Area "Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al Personale alla dott.ssa Valentina Campagnola;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n.489 del 17 settembre 2015, n.530 dell'8 ottobre 2015, n.721 del 14 dicembre 2015 e n.145 del 31 marzo 2016 con le quali si è provveduto ad una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale, alla relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali ed è stato dato mandato a ciascun Direttore regionale di effettuare una verifica delle attività svolte dalle singole strutture della propria direzione, al fine di individuare possibili accorpamenti e/o soppressioni delle stesse;

VISTA altresì la Direttiva del Segretario Generale n. 182673 del 7 aprile 2016 che dispone che il Direttore regionale "Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi" , al fine di assicurare una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, provvede a riorganizzare le strutture organizzative di base della propria Direzione attraverso l'istituzione di un numero non superiore a 23 strutture dirigenziali, ivi comprese posizioni dirigenziali individuali di studio e ricerca, non ricomprendendo in tale contingente massimo la struttura istituita sulla base della Direttiva n.182651 del 7 aprile 2016, e attraverso l'eventuale istituzione di servizi ai sensi dell'art23 del r.r. n.1 /2002 ;

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi n. G03689 del 13 aprile 2016, concernente "Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi", con la quale è stata confermata, tra l'altro, l'Area "Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al Personale";

VISTA la declaratoria analitica delle competenze dell'Area "Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al personale", contenuta nella determinazione del Direttore della Direzione regionale Attività Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi n.G3689 del 13/04/2016, con la quale si attribuiscono alla predetta Area, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- cura i procedimenti relativi alla concessione di aspettative a vario titolo, a congedi per eventi e cause particolari, per assistenza ai portatori di handicap, congedi parentali, diritto allo studio, previsti dal C.C.N.L. o normativa nazionale;
- provvede agli adempimenti in materia di telelavoro e lavoro part-time;

RITENUTO, al fine di mantenere elevato il grado di efficienza e la speditezza dell'attività amministrativa dell'Area nell'espletamento delle funzioni e compiti assegnati, di delegare, ai sensi e agli effetti dell'art. 166, comma 7, del citato r.r. n. 1 del 2002, alla dott.ssa Valentina Campagnola, dirigente dell'Area Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al Personale", l'adozione degli atti inerenti le materie di seguito indicate, previste dai vigenti C.C.N.L. o dalla normativa nazionale:

- concessione di congedi per eventi e cause particolari, per assistenza ai portatori di handicap;
- autorizzazioni al lavoro part-time, con esclusione della stipulazione del contratto di lavoro che resta di competenza del Direttore della Direzione Regionale "Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi";

CONSIDERATO che gli atti oggetto di delega non comportano l'esercizio di poteri di spesa;

DECRETA

1. di delegare la dott.ssa Valentina Campagnola, dirigente dell'Area "Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al Personale", ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 7, del r.r. n. 1 del 2002, per l'adozione degli atti inerenti le materie di seguito indicate, previste dai vigenti C.C.N.L. o dalla normativa nazionale:
   - concessione di congedi per eventi e cause particolari e per assistenza ai portatori di handicap;
   - autorizzazioni al lavoro part-time, con esclusione della stipulazione del contratto di lavoro che resta di competenza del Direttore della Direzione Regionale "Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi";

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 166, comma 4, del r.r. n.1 del 2002, il delegato non può subdelegare le attribuzioni oggetto della delega.

3. la validità della presente delega è stabilita dalla data di accettazione del presente atto, fermo restando che, ai sensi dell'art. 166, comma 6, del r.r. n.1 del 2002, il rapporto di delega cessa quando muta il delegante o il delegato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Alessandro Bacci)

Regione Lazio

DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 giugno 2016, n. G07063

L.R. 31/12/2015 n. 17. DGR n. 306 del 07/06/2016. Approvazione Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio. Criteri e modalità per l'aggiornamento dell'Elenco predetto nonché per le correlate nuove iscrizioni e/o cancellazioni delle Associazioni Pro Loco di competenza dell'Agenzia Regionale del Turismo.

OGGETTO: L.R. 31/12/2015 n. 17. DGR n. 306 del 07/06/2016. Approvazione Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio. Criteri e modalità per l'aggiornamento dell'Elenco predetto nonché per le correlate nuove iscrizioni e/o cancellazioni delle Associazioni Pro Loco di competenza dell'Agenzia Regionale del Turismo.

LA DIRETTRICE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area *"Programmazione turistica e interventi per le imprese"*;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni concernente: *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";*

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 concernente "*Legge di stabilità regionale 2016";*

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18 concernente: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";*

VISTA la Legge regionale 06 agosto 2007 n. 13, recante norme in materia di *"Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 06 agosto 1999 n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)"* e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 15 della citata L. R. n. 13/2007 che, nel prevedere la competenza delle Province in materia di Associazioni Pro Loco, dispone l'istituzione dei correlati Albi provinciali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 961 del 22/12/2008 concernente *"Art. 15, L.R. n. 13 del 6/8/2007. Approvazione direttiva in materia di associazioni Pro Loco"*, di disciplina della fase relativa al passaggio dall'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco agli Albi provinciali delle stesse;

VISTO il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5 modificato dal Regolamento regionale n. 15 del 9 settembre 2013, che disciplina l'organizzazione dell'Agenzia Regionale del Turismo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 dell'8 aprile 2016 avente ad oggetto *"Affidamento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo all'Avv. Elisabetta Longo, Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio"* e successive modifiche;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 306 del 07/06/2016 avente ad oggetto: *"Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 concernente: "Legge di stabilità regionale 2016"- attuazione disposizioni di cui all'art. 7, comma 8. Criteri e modalità per la gestione dell'Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio"*;

OSSERVATO che, con la citata D.G.R. n. 306/2016, è stato assegnato all'Agenzia Regionale del Turismo, previa ricognizione delle Associazioni Pro Loco iscritte negli Albi provinciali e nell'Albo della Città Metropolitana di Roma Capitale, il compito di procedere all'approvazione dell'Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio nonché alla individuazione dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento del medesimo Elenco, nonché per le nuove iscrizioni e/o cancellazioni delle Associazioni Pro Loco adottate dall'Agenzia stessa in conformità alla vigente normativa in materia;

PRESO ATTO delle risultanze istruttorie della ricognizione espletata dalla struttura proponente, relativa alle Associazioni Pro Loco iscritte negli Albi provinciali e nell'Albo della Città Metropolitana di Roma Capitale, in funzione dell'approvazione del correlato Elenco regionale;

PRECISATO che detto Elenco potrà essere aggiornato con specifici provvedimenti dirigenziali comunicati ai soggetti interessati, pubblicati sul Portale istituzionale www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, per nuove iscrizioni e/o cancellazioni, a seguito di verifica dei requisiti previsti dall'art. 15 della L. R. n. 13/2007;

TENUTO CONTO che, alla luce dell'art. 15 della L. R. n. 13/2007 e della delibera della Giunta Regionale n. 306/2016, la denominazione "Pro Loco" è riservata esclusivamente alle Associazioni già iscritte negli Albi provinciali e ricomprese nel suddetto Elenco regionale, ivi incluse le nuove iscrizioni, e che l'iscrizione al medesimo costituisce condizione per accedere ai contributi regionali ex art. 15 della L. R. n. 13/2007;

RITENUTO in conformità alla citata D.G.R. n. 306/2016 di definire criteri e modalità per la gestione dell'Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco e per le nuove iscrizioni e/o cancellazioni riferite al medesimo;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.

1. di approvare, salvo successive modifiche ed integrazioni, sulla base della ricognizione delle Associazioni Pro Loco iscritte negli Albi provinciali e nell'Albo della Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma), l'Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio, così come risulta dall'Allegato 1);

2. di stabilire che detto Elenco potrà essere aggiornato con specifici provvedimenti dirigenziali, comunicati ai soggetti interessati e pubblicati sul Portale istituzionale www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio per nuove iscrizioni e/o cancellazioni, a seguito di verifica dei requisiti previsti dall'art. 15 della L. R. n. 13/2007;

3. di disporre la pubblicazione dell'Elenco predetto sul Portale Istituzionale della Regione Lazio e sul Bollettino Ufficiale predetti e di prevedere che si procederà, con determinazione dirigenziale, alla ricognizione e all'aggiornamento dell'Elenco medesimo, nonché alla relativa pubblicazione, con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno;

nonché, di individuare i seguenti criteri e modalità operative sulla gestione dell'Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco ex art. 15 della L.R. n. 13/2007:

A. Nuove iscrizioni all'Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio: a tal fine, sulla base dell'art. 15 della L.R. n. 13/2007, devono ricorrere le seguenti condizioni:

   1. che l'Associazione sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (art. 15, quarto comma, lett. b), della L. R. n. 13/2007);

   2. che nello stesso Comune non esista altra Associazione già iscritta nell'Elenco regionale, a meno che nel Comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico. In tal caso, l'iscrizione all'Elenco regionale, di ulteriori Associazioni Pro Loco, può essere consentita, sentita l'UNPLI regionale (art. 15, quarto comma, lett. a, della L.R. n. 13/2007);

   3. che nello Statuto dell'Associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il

raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale (art. 15, quarto comma, lett. c), della L.R. n. 13/2007);

B. Modalità e termini :

1. l'iscrizione all'Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco, è richiesta mediante istanza presentata all'Agenzia Regionale del Turismo, come da modello allegato n. 2), corredata da:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo;
b) copia autenticata dello statuto;
c) parere positivo del Comune competente per territorio, il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall'acquisizione del parere del Comune
d) copia di documento, in corso di validità, del legale rappresentante.

Entro i successivi 90 gg. l'Agenzia Regionale del Turismo, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, procede con proprio provvedimento all'accoglimento ovvero, previo preavviso, al diniego della richiesta di iscrizione all'Elenco regionale.

Le eventuali domande, tuttora in sospeso, presentate dalle Associazioni alle Province per l'iscrizione nei rispettivi Albi provinciali, sono valutate dall'Agenzia ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 15 della L. R. n. 13/2007.

C. Cancellazione dall'Elenco regionale. La cancellazione dall'Elenco regionale, è disposta dall'Agenzia Regionale del Turismo con proprio provvedimento, a domanda dell'Associazione Pro Loco oppure , in conformità a quanto previsto dall'art. 15, ottavo comma, della L.R. n. 13/2007:

1. quando vengono meno i requisiti previsti;
2. nel caso in cui sia comprovata una inattività di almeno un anno;
3. per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla legge;

D. Attività di controllo. Al fine di consentire le verifiche da parte dell'Agenzia Regionale del Turismo, le Associazioni Pro Loco iscritte all'Elenco regionale, trasmettono all'Agenzia, la seguente documentazione:

1. entro il 15 aprile di ogni anno, relazione descrittiva ed economico/finanziaria sull'attività svolta nell'anno precedente e in programmazione per l'anno in corso;

2. nel termine di 30 giorni, le comunicazioni relative al rinnovo degli organi statutari e/o afferenti alle modifiche dei medesimi, le variazioni dell'indirizzo della sede, dei recapiti telefonici e degli indirizzi e-mail e di posta elettronica certificata.

In sede di prima applicazione, la relazione descrittiva ed economico/finanziaria prevista al primo punto della lett. D), dovrà essere trasmessa all'Agenzia Regionale del Turismo entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

La presente determina sarà pubblicata sul Portale istituzionale www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Di assegnare con riferimento agli artt. 76 e 77 del Regolamento regionale n. 1 del 2002 al Dott. Roberto Turchetta, cat. D6, la responsabilità amministrativa del procedimento in oggetto;

DIRETTRICE AGENZIA REGIONALE TURISMO
Avv. Elisabetta Longo

Allegato 1)

ELENCO REGIONALE - PRO LOCO DEL LAZIO

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
1	Acquafondata	FR	**Pro Loco di Acquafondata**	Piazza Caduti		67	2943	2011
2	Acuto	FR	**Pro Loco di Acuto**	Via G. Gemini	prolocoacuto@libero.it	4	4056	2009
3	Alatri	FR	**Pro Loco di Alatri**	Via Cesare Battisti, 7	alatriproloco@libero.it	18	4056	2009
4	Altipiani di Arcinazzo	FR	**Pro Loco di Altipiani di Arcinazzo**	Via per Fiuggi	prolocoaltipiani@libero.it	57	111	2010
5	Alvito	FR	**Pro Loco di Alvito**	Piazza G. Marconi - Palazzo Ducale	prolocoalvito@libero.it	68	4329	2011
6	Anagni	FR	**Pro Loco di Anagni**	Piazza Innocenzo III	p.proloco@libero.it	44	4284	2009
7	Aquino	FR	**Pro Loco di Aquino**	Via Giovenale, 42	prolocoaquino@libero.it	70	4588	2011
8	Arpino	FR	**Pro Loco di Arpino**	Piazza Municipio, 46		2	4056	2009
9	Atina	FR	**Pro Loco di Atina**	Piazza Garibaldi, 26	info@prolocoatina.com	63	1932	2010
10	Ausonia	FR	**Pro Loco di Ausonia**	Via Alighieri, 33		78	2978	2015
11	Boville Ernica	FR	**Pro Loco di Boville Ernica**	Via Umberto I, 92	prolocoboville@libero.it	43	4284	2009
12	Casalvieri	FR	**Pro Loco di Casalvieri**	Piazza Calcatina, 1	prolococasalvieri@libero.it	51	4284	2009
13	Cassino	FR	**Pro Loco di Cassino**	Via Puccini, 3	prolococassino@gmail.com	14	4056	2009
14	Castelliri	FR	**Pro Loco di Castelliri**	Via le Macchie, 17		72	4404	2012
15	Castelnuovo Parano	FR	**Pro Loco di Castelnuovo Parano**	Via Vigne - ex scuola elementare		75	2859	2013
16	Castro dei Volsci	FR	**Pro Loco di Castro dei Volsci**	Piazza IV Novembre, 1	prolococastrodeivolsci@yahoo.it	36	4284	2009
17	Castrocielo	FR	**Pro Loco di Castrocielo**	Via Roma, 32	prolococastrocielo@libero.it	40	4284	2009
18	Ceccano	FR	**Pro Loco di Ceccano**	Via Mura Castellane, 2 - 4	info@prolococeccano.it	52	4814	2009

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
19	Cervaro	FR	**Pro Loco di Cervaro**	Corso della Repubblica, 1		48	4284	2009
20	Colle San Magno	FR	**Pro Loco di Colle San Magno**	Via Lago, 1		49	4284	2009
21	Collepardo	FR	**Pro Loco di Collepardo**	Piazza Tolomei, 3	proloco.collepardo@libero.it	22	4056	2009
22	Coreno Ausonio	FR	**Pro Loco di Coreno Ausonio**	Via Tasso, 10	prolococoreno@laserra.it	35	4284	2009
23	Esperia	FR	**Pro Loco di Esperia**	Piazza Guglielmo I	info@prolocoesperia.it	24	4056	2009
24	Falvaterra	FR	**Pro Loco di Falvaterra**	Piazza Umberto I, 24	prolocofalvaterra@hellotelwifi.it	15	4056	2009
25	Ferentino	FR	**Pro Loco di Ferentino**	Piazza Mazzini	info@proloco.ferentino.fr.it	3	4056	2009
26	Fiuggi	FR	**Pro Loco di Fiuggi**	Corso Sorelle Fraioli, 1	info@prolococittadifiuggi.it	9	4056	2009
27	Fontana Liri	FR	**Pro Loco di Fontanaliri**	Via Fiume, 22	prolocofontanaliri@gmail.com	39	4284	2009
28	Fontechiari	FR	**Pro Loco di Fontechiari**	Via Gizi, 1	proloco@fontechiari.org	28	4284	2009
29	Frosinone	FR	**Pro Loco di Frosinone**	Via M. Mastroianni torre G	prolocodifrosinone@libero.it	32	4284	2009
30	Fumone	FR	**Pro Loco di Fumone**	Via Risorgimento, 1	proloco.fumone@virgilio.it	43	4284	2009
31	Gallinaro	FR	**Pro Loco di Gallinaro**	Via Maggiore Galliano	proloco.gallinaro@yahoo.it	47	4284	2009
32	Giuliano di Roma	FR	**Pro Loco di Giuliano di Roma**	Borgo Vittorio Emanuele, 22	prolocogiulianodiroma@interfree.it	8	4056	2009
33	Guarcino	FR	**Pro Loco di Guarcino**	Piazzale Don Umberto Terenzi, 1	prolocoguarcino@libero.it	16	4056	2009
34	Isola del Liri	FR	**Pro Loco di Isola del Liri**	Via Cascate, 8	proloco.isolaliri@virgilio.it	20	4056	2009
35	Monte San Giovanni Campano	FR	**Pro Loco di Monte San Giovanni Campano**	Piazza Marconi, 14	prolocomsgc@live.it	7	4056	2009
36	Morolo	FR	**Pro Loco di Morolo**	Piazza Sant'Antonio	info@prolocomorolo.org	21	4056	2009
37	Paliano	FR	**Pro Loco di Paliano**	Via Garibaldi, 1	info@prolocopaliano.it	19	4056	2009

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
38	Pastena	FR	**Pro Loco di Pastena**	Via Porta Napoli, 2		65	4895	2010
39	Patrica	FR	**Pro Loco di Patrica**	Corso della Repubblica		1	4056	2009
40	Picinisco	FR	**Pro Loco di Picinisco**	Via G. Ferri, 1	prolocopicinisco@libero.it	53	4814	2009
41	Pico	FR	**Pro Loco di Pico**	Via Piacentina, 3		11	4056	2009
42	Piedimonte San Germano	FR	**Pro Loco di Piedimonte San Germano**	Piazza Sturzo, 5/2	prolocopsg@virgilio.it	79	327	2016
43	Piglio	FR	**Pro Loco di Piglio**	Viale Umberto I	proloco@piglioonline.it	37	4284	2009
44	Pontecorvo	FR	**Pro Loco di Pontecorvo**	Via XVI Maggio, 104	prolocoponecorvo@libero.it	31	4284	2009
45	Posta Fibreno	FR	**Pro Loco di Posta Fibreno**	Piazza Municipio	proloco.pf@gmail.com	26	4056	2009
46	Ripi	FR	**Pro Loco di Ripi**	Piazza Baccelli		56	4814	2009
47	Roccasecca	FR	**Pro Loco di Roccasecca**	Via Roma, 22	prolocodiroccasecca@virgilio.it	10	4056	2009
48	San Biacio Saracinisco	FR	**Pro Loco di San Biagio Saracinisco**	Via D.D. Iacobelli, 18	prolocosbs@gmail.com	74	2227	2013
49	San Donato Val di Comino	FR	**Pro Loco di San Donato Val di Comino**	Via Orologio, 16		76	2963	2013
50	San Giorgio a Liri	FR	**Pro Loco di San Giorgio a Liri**	Via Spatuzzi, 144	prolocosangiorgioaliri@gmail.com	58	111	2010
51	San Vittore del Lazio	FR	**Pro Loco di San Vittore**	Via Roma	info@prolocosanvittore.it	59	795	2010
52	Sant'Elia Fiumerapido	FR	**Pro Loco di Sant'Elia Fiumerapido**	Via Villa Comunale, 4	prolocosanteliafr@libero.it	23	4056	2009
53	Santopadre	FR	**Pro Loco di Santopadre**	Piazza Marconi		55	4814	2009
54	Serrone	FR	**Pro Loco di Serrone**	Via Pio XII, 12	prolo.serrone@libero.it	27	4056	2009
55	Settefrati	FR	**Pro Loco di Settefrati**	Piazza Municipio		50	4284	2009
56	Sgurgola	FR	**Pro Loco di Sgurgola**	Via Calvario		41	4284	2009

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
57	Sora	FR	**Pro Loco di Sora**			17	4056	2009
58	Supino	FR	**Pro Loco di Supino**	Via D'Italia - Palazzo Balestro		5	4056	2009
59	Terelle	FR	**Pro Loco di Terelle**	Piazza V. Crolla, 2		38	4284	2009
60	Torre Cajetani	FR	**Pro Loco di Torre Cajetani**	Piazza Santa Maria Goretti	prolocotorrecajetani@libero.it	30	425	2016
61	Trivigliano	FR	**Pro Loco di Trivigliano**	Via Cavour, 1		13	4056	2009
62	Vallecorsa	FR	**Pro Loco di Vallecorsa**	Piazza Vittime Civili Presso Comune		54	4814	2009
63	Vallemaio	FR	**Pro Loco di Vallemaio**	Corso della Repubblica	prolocovallemaio@libero.it	42	4284	2009
64	Vallerotonda	FR	**Pro Loco di Vallerotonda**	Piazza IV Novembre, 1	proloco@vallerotonda.net	12	4056	2009
65	Veroli	FR	**Pro Loco di Veroli**	Via Giovanni Campano, 4	prolocoveroli@libero.it	29	4284	2009
66	Vicalvi	FR	**Pro Loco di Vicalvi**	Piazza Marconi		73	1496	2013
67	Vico nel Lazio	FR	**Pro Loco di Vico nel Lazio**	Via Garibaldi	prolocovico@libero.it	60	1087	2010
68	Villa Latina	FR	**Pro Loco di Villa Latina**	Via Panetta		25	4056	2009
69	Villa Santa Lucia	FR	**Pro Loco di Villa Santa Lucia**	Via Garibaldi, 39		34	4284	2009
70	Villa Santo Stefano	FR	**Pro Loco di Villa Santo Stefano**	Via Marconi, 2	prolocovillasantostefano@libero.it	6	4056	2009
71	Viticuso	FR	**Pro Loco di Viticuso**	Piazza dei Caduti	prolocoviticuso@libero.it	45	4284	2009
72	Aprilia	LT	**Associazione Pro Loco Aprilia**			7	79	2008
73	Bassiano	LT	**Associazione Turistica Pro Loco Bassiano**			6	39	2008
74	Campodimele	LT	**Pro Loco Campodimele**			3	10	2009
75	Castelforte	LT	**Associazione Pro Loco Castelforte**			22	77	2008

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
76	Cisterna di Latina	LT	**Associazione Pro Loco Cisterna di Latina**			27	3	2009
77	Cori	LT	**Pro Loco di Cori**			8	74	2008
78	Fondi	LT	**Associazione Pro Loco Fondi**			17	58	2008
79	Gaeta	LT	**Pro Loco Città di Gaeta**			13	50	2008
80	Itri	LT	**Associazione Pro Loco Itri**			24	82	2008
81	Latina	LT	**Associazione Pro Loco "Il Villaggio"**			14	51	2008
82	Latina	LT	**Associazione Pro Loco Latina Centro-Lido**			32	18	2010
83	Lenola	LT	**Associazione Pro Loco Lenola**			23	81	2008
84	Maenza	LT	**Pro Loco Maenza**			2	56	2008
85	Minturno	LT	**Associazione Turistica Pro Loco di Minturno**			31	47	2009
86	Monte San Biagio	LT	**Associazione Pro Loco Monte San Biagio**			20	76	2008
87	Norma	LT	**Associazione Turistica Pro Loco Norma**			33	66	2010
88	Pontinia	LT	**Associazione Pro Loco di Pontinia**			12	57	2008
89	Ponza	LT	**Associazione Turistica Pro Loco di Ponza**			30	13	2009
90	Priverno	LT	**Associazione Pro Loco Priverno**			9	21	2009
91	Prossedi	LT	**Associazione Pro Loco Prossedi-Pisterzo**			25	2	2009
92	Rocca Massima	LT	**Associazione Pro Loco Rocca Massima**			21	78	2008
93	Roccagorga	LT	**Associazione Pro Loco Roccagorga**			19	64	2008
94	Roccasecca dei Volsci	LT	**Associazione Pro Loco Roccasecca dei Volsci**			16	55	2008

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
95	Sabaudia	LT	**Associazione Pro Loco Sabaudia**			10	73	2008
96	San Felice Circeo	LT	**Associazione Pro Loco San Felice Circeo**			28	4	2009
97	Santi Cosma e Damiano	LT	**Associazione Turistica Pro Loco Santi Cosma e Damiano**			4	37	2008
98	Sermoneta	LT	**Pro Loco Sermoneta**			5	59	2008
99	Sezze	LT	**Pro Loco Sezze**			11	26	2009
100	Sonnino	LT	**Associazione Pro Loco Sonnino**			26	1	2009
101	Spigno Saturnia	LT	**Associazione Pro Loco Spigno Saturnia**			18	62	2008
102	Terracina	LT	**Associazione Pro Loco di Terracina**			15	52	2008
103	Ventotene	LT	**Associazione Pro Loco Ventotene**			29	12	2009
104	Accumoli	RI	**Associazione Pro Loco di Accumoli**			1	801	2010
105	Amatrice	RI	**Associazione Turistica Pro Loco di Amatrice**			2	801	2010
106	Antrodoco	RI	**Pro Loco di Antrodoco**			4	801	2010
107	Ascrea	RI	**Associazione Pro Loco di Ascrea**			3	801	2010
108	Belmonte in Sabina	RI	**Associazione Pro Loco di Belmonte in Sabina**			5	801	2010
109	Borbona	RI	**Associazione Pro Loco di Borbona**			8	801	2010
110	Borgorose	RI	**Associazione Pro Loco del Comune di Borgorose**			7	801	2010
111	Borgovelino	RI	**Associazione Turistica Pro Loco di Borgovelino**			6	801	2010
112	Cantalice	RI	**Pro Loco di Cantalice**			19	801	2010
113	Cantalupo in Sabina	RI	**Pro Cantalupo in Sabina**			22	801	2010

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
114	Casaprota	RI	**Pro Loco di Casaprota**			21	801	2010
115	Casperia	RI	**Associazione Pro Loco di Casperia**			9	801	2010
116	Castel di Tora	RI	**Associazione Pro Loco di Castel di Tora**			11	801	2010
117	Castel Sant'Angelo	RI	**Pro Loco di Castel Sant'Angelo**			71	902	2015
118	Castelnuovo di Farfa	RI	**Pro Loco di Castelnuovo di Farfa**			14	801	2010
119	Cittaducale	RI	**Pro Loco di Cittaducale**			20	801	2010
120	Collalto Sabino	RI	**Associazione Turistica Pro Collalto Sabino**			23	801	2010
121	Colle di Tora	RI	**Associazione Pro Loco di Colle di Tora**			15	801	2010
122	Collevecchio	RI	**Associazione Culturale nuova Pro Loco di Collevecchio**			12	801	2010
123	Colli sul Velino	RI	**Pro Loco di Colli sul Velino**			10	801	2010
124	Concerviano	RI	**Pro Loco Comunale di Concerviano**			18	801	2010
125	Configni	RI	**Associazione Pro Loco "Rinascita" di Configni**			13	801	2010
126	Contigliano	RI	**Associazione Turistica Pro Loco di Contigliano**			16	801	2010
127	Cottanello	RI	**Associazione Pro Loco "Cottanello 2000"**			17	801	2010
128	Fara in Sabina	RI	**Associazione Turistica Pro Loco Città di Fara in Sabina**			25	801	2010
129	Fiamignano	RI	**Associazione Turistica Pro Loco di Fiamignano**			26	801	2010
130	Forano	RI	**Pro Loco di Forano**			27	801	2010
131	Frasso Sabino	RI	**Associazione Turistica Pro Loco di Frasso Sabino**			24	801	2010
132	Greccio	RI	**Pro Loco di Greccio**			28	801	2010

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
133	Labro	RI	**Associazione Pro Loco di Labro**			29	801	2010
134	Longone Sabino	RI	**Pro Loco di Longone Sabino**			30	801	2010
135	Magliano Sabina	RI	**Pro Loco di Magliano Sabina**			67	55	2012
136	Marcetelli	RI	**Associazione Turistica Pro Loco di Marcetelli**			35	801	2010
137	Micigliano	RI	**Associazione Turistica Pro Loco di Micigliano**			36	801	2010
138	Mompeo	RI	**Associazione Pro Loco di Mompeo**			38	801	2010
139	Montasola	RI	**Associazione Pro Loco di Montasola**			40	801	2010
140	Monte San Giovanni in Sabina	RI	**Pro Loco di Monte San Giovanni in Sabina**			39	801	2010
141	Montebuono	RI	**Pro Loco di Montebuono**			32	801	2010
142	Monteleone Sabino	RI	**Pro Loco di Monteleone Sabino**			34	801	2010
143	Montenero Sabino	RI	**Associazione Pro Loco di Montenero Sabino**			31	801	2010
144	Montopoli di Sabina	RI	**Associazione Turistica Pro Loco di Montopoli di Sabina**			37	801	2010
145	Morro Reatino	RI	**Pro Loco di Morro Reatino**			33	801	2010
146	Nespolo	RI	**Pro Loco di Nespolo**			68	725	2014
147	Oliveto Sabino	RI	**Associazione Pro Loco di Oliveto Sabino**			42	801	2010
148	Orvinio	RI	**Associazione Pro Loco di Orvinio**			41	801	2010
149	Paganico Sabino	RI	**Pro Loco di Paganico Sabino**			45	801	2010
150	Pescorocchiano	RI	**Associazione Turistica Pro Loco di Pescorocchiano**			46	801	2010
151	Petrella Salto	RI	**Pro Loco di Petrella Salto**			50	801	2010

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
152	Poggio Bustone	RI	**Associazione Turistica Pro Poggio Bustone**			47	801	2010
153	Poggio Catino	RI	**Pro Loco di Poggio Catino**			44	801	2010
154	Poggio Mirteto	RI	**Pro Loco di Poggio Mirteto**			49	801	2010
155	Poggio Moiano	RI	**Associazione Turistica Pro Loco di Poggio Moiano**			48	801	2010
156	Poggio Nativo	RI	**Pro Loco di Poggio Nativo**			66	195	2011
157	Poggio San Lorenzo	RI	**Pro Loco di Poggio San Lorenzo**			52	801	2010
158	Posta	RI	**Pro Loco del Comune di Posta**			51	801	2010
159	Pozzaglia Sabina	RI	**Pro Loco di Pozzaglia Sabina**			43	801	2010
160	Rieti	RI	**Associazione Turistica Pro Loco di Rieti**			53	801	2010
161	Rieti	RI	**Pro Loco del Terminillo**			65	195	2011
162	Rieti	RI	**Pro Loco di San Giovanni Retino**			70	627	2015
163	Rivodutri	RI	**Associazione Pro Loco di Rivodutri**			54	801	2010
164	Rocca Sinibalda	RI	**Pro Loco di Rocca Sinibalda**			56	801	2010
165	Roccantica	RI	**Pro Loco di Roccantica**			55	801	2010
166	Salisano	RI	**Pro Loco di Salisano**			60	801	2010
167	Scandriglia	RI	**Associazione Pro Loco di Scandriglia**			58	801	2010
168	Selci Sabino	RI	**Associazione Pro Loco di Selci Sabino**			57	801	2010
169	Stimigliano	RI	**Associazione Pro Loco di Stimigliano**			59	801	2010
170	Toffia	RI	**Pro Loco di Toffia**			69	1271	2014

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
171	Torri in Sabina	RI	**Pro Loco di Torri in Sabina**			62	801	2010
172	Turania	RI	**Associazione Turistica Pro Loco di Turania**			61	801	2010
173	Vacone	RI	**Pro Loco di Vacone**			64	801	2010
174	Varco Sabino	RI	**Pro Loco di Varco Sabino**			63	801	2010
175	Agosta	RM	**Pro Loco di Agosta**	Via San Martino, 4	info@prolocodiagosta.it		8718	2009
176	Albano Laziale	RM	**Pro Loco Albano**	Largo Murialdo, 1	prolocoalbano@tiscalinet.it		811	2010
177	Albano Laziale	RM	**Pro Loco di Cecchina**	Via Italia, 2	prolococecchina@libero.it		1310	2009
178	Allumiere	RM	**Pro Loco Allumiere**	Piazza della repubblica			3755	2010
179	Anguillara Sabazia	RM	**Pro Loco Anguillara Sabazia 2007**	Piazza del Lavatoio			450	2015
180	Anticoli Corrado	RM	**Pro Loco di Anticoli Corrado**	Via Caduti Guerre, 1			7027	2009
181	Anzio	RM	**Pro Loco Città di Anzio**	Via M. Pollastrini, 5	info@prolococittadianzio.it		6738	2009
182	Anzio	RM	**Pro Loco Lavinio Lido di Enea**	Piazza Lavinia, 19	info@proloco-lavinio.org		7020	2009
183	Ardea	RM	**Pro Loco di Ardea**	Via degli Scavi, 3	info@prolocoardea.it		1194	2010
184	Ardea	RM	**Pro Loco Tor San Lorenzo**	Viale San Lorenzo, 137	info@tsl.proloconline.it		6610	2009
185	Arsoli	RM	**Pro Loco Arsoli**	Piazza Amico d'Arsoli,13	prolocodiarsoli@libero.it		6555	2009
186	Artena	RM	**Pro Loco di Artena**	Via Cardinale Scipione Borghese, 13	info@prolocoartena.it		2030	2015
187	Bellegra	RM	**Pro Loco di Bellegra**	Via S.Tommaso da Cori	prolocobellegra@tiscali.it		2954	2010
188	Bracciano	RM	**Pro Loco Bracciano**	Piazza G.Mazzini, 17			6858	2009
189	Camerata Nuova	RM	**Pro Loco Camerata Nuova**	Via Manzoni, 1			2116	2009

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
190	Campagnano di Roma	RM	**Pro loco Campagnano di Roma**	Piazza Cesare Leonelli, 1			7159	2009
191	Canale Monterano	RM	**Pro Loco Canale Monterano**	Vicolo dell'Ospedale, 1	proloco@monterano.net		9130	2009
192	Capena	RM	**Pro Loco Capena**	Via Provinciale, 2			8159	2009
193	Capranica Prenestina	RM	**Pro Loco Capranica Prenestina**	Via di Guadagnolo snc	prolococapranica.p@libero.it		3181	2010
194	Capranica Prenestina	RM	**Pro Loco Guadagnolo**	Via S.Salvatore, 15	proloco.guadagnolo@libero.it		3468	2010
195	Castel Gandolfo	RM	**Pro Loco di Castel Gandolfo**	Piazza Cavallotti, 1	prolococastelgandolfo@gmail.it		7023	2009
196	Castel Madama	RM	**Pro Loco di Castel Madama**	Piazza Garibaldi, 8	proloco.castelmadama@libero.it		1147	2010
197	Castelchiodato	RM	**Pro Loco di Castelchiodato**	Via B.croce, 75	prolococastelchiodato@gmail.com		742	2010
198	Cave	RM	**Pro Loco di Cave**	Piazza Garibaldi, 7			2117	2010
199	Cerreto Laziale	RM	**Pro Loco di Cerreto Laziale**	Via dell'Immaginetta, 1			87	2010
200	Cervara di Roma	RM	**Pro Loco di Cervara di Roma**	Piazza Umberto I			915	2010
201	Cerveteri	RM	**Pro Loco di Cerveteri**	Piazza Risorgimento, 19	prolococerveteri@libero.it		913	2010
202	Ciampino	RM	**Pro Loco di Ciampino**	Viale del Lavoro, 61	info@prolocociampino.it		2340	2010
203	Ciciliano	RM	**Pro Loco Ciciliano**	Corso Umberto I, 19			123	2010
204	Cineto Romano	RM	**Pro Loco di Cineto Romano**	Piazza dei Villini	prolococineto@yahoo.it		8519	2011
205	Civitavecchia	RM	**Pro loco di Civitavecchia**	Piazza Piccinato, 10	prolococivitavecchia@gmail.com		6899	2009
206	Civitella San Paolo	RM	**Pro Loco di Civitella San Paolo**	Via Aldo Moro, 7	info@prolococivitellasanpaolo.it		1148	2010
207	Colleferro	RM	**Pro Loco di Colleferro**	Viale America, 39			738	2010
208	Colonna	RM	**Pro Loco di Colonna**	P.za Vittorio Emanuele II			1341	2010

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
209	Fiano Romano	RM	**Pro Loco di Fiano Romano**	Piazza Matteotti			8323	2010
210	Fiumicino	RM	**Pro Loco Fiumicino**	Piazza G.B.Grassi, 12	info@prolocofiumicino.it		911	2010
211	Fiumicino	RM	**Pro Loco di Passoscuro**	Via Florinas, 120	prolocopassoscuro@live.it		7306	2010
212	Fiumicino	RM	**Pro Loco Torrimpietra**	Via Francesco Marcolini	prolocotorreinpietra@libero.it		3006	2010
213	Fiumicino	RM	**Pro Loco Fregene- Maccarese**	Via Santa Teresa di Gallura			9020	2011
214	Fonte Nuova	RM	**Pro Loco di Fontenuova**	Via delle Mimose, 1	prolocofontenuova@tiscali.it		8714	2009
215	Frascati	RM	**Pro Loco di Frascati**	Via degli Ulivi, 7	prolocofrascati@hotmail.it		85	2010
216	Gallicano nel Lazio	RM	**Nuova P.L. di Gallicano nel Lazio**	Via Roma, 5			813	2010
217	Gavignano	RM	**Pro Loco Gavignano**	Via Dante, 36	prolocogavignano@poste.it		7532	2009
218	Genazzano	RM	**Pro Loco Genazzano**	Via Martino V, 18/20	prolocogenazzano@tiscali.it		6619	2009
219	Genzano	RM	**Pro Loco di Genzano di Roma**	Via Achille Grandi, 7			6279	2011
220	Gorga	RM	**Pro Loco Gorga**	Via Filippo Turati, 91			1197	2010
221	Grottaferrata	RM	**Pro Loco Grottaferrata**	Viale XXIV Maggio	prolocogrottaferrata@yahoo.it		6760	2009
222	Guidonia Montecelio	RM	**Pro Loco Villanuova di Guidonia**	Via Cavour, 52			739	2010
223	Guidonia Montecelio	RM	**Pro Loco Colleverde di Guidonia**	Via Monte Gran Paradiso, 25	presidente@prolococolleverde.it		6755	2009
224	Jenne	RM	**Pro Loco Jenne**	Via Rodolfo Ciccarelli, 5	prolocojenne@libero.it	4441	R.U. 4441	2015
225	Ladispoli	RM	**Pro Loco Ladispoli**	Piazza della Vittoria, 11	info@prolocoladispoli.it		912	2010
226	Lanuvio	RM	**Pro Loco Lanuvio**	Via Roma	prolocolanuvio@tiscali.it		6730	2009
227	Mandela	RM	**Pro Loco Mandela**	Via Umberto I	prolocomandela@libero.it		3126	2013

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
228	Manziana	RM	**Pro Loco Manziana**	Piazza Firenze, 9	prolocomanziana@libero.it		3244	2010
229	Marcellina	RM	**Pro Loco Marcellina**	Piazza Battisti, 14			7531	2009
230	Marino	RM	**Pro Loco Marino**	Largo Palazzo Colonna, 7			1889	2012
231	Marino	RM	**Pro Loco Boville**	Via Nettunense Vecchia, 1	info@prolocoboville.it		741	2010
232	Mazzano Romano	RM	**Pro Loco Mazzano Romano**	Via Giovanni XXIII			5568	2013
233	Mentana	RM	**Pro Loco Mentana**	Via 3 Novembre, 110			6901	2009
234	Mentana	RM	**Pro Loco di Castelchiodato**	Via Benedetto Croce, 75	prolococastelchiodato@gmail.com		742	2010
235	Monte Porzio Catone	RM	**Nuova Pro Loco Monte Porzio Catone**	Via Ettore Majorana, 15 H			7714	2009
236	Montelanico	RM	**Pro Loco di Montelanico**	Via Plebiscito , 2	info@prolocomontelanico.it		8717	2009
237	Montelibretti	RM	**Pro Loco Montelibretti**	Via Castellana, 9	info@prolocomontelibretti.org		8719	2009
238	Monterotondo	RM	**Pro Loco Monterotondo**	Piazza Roma	prolocomonterotondo@libero.it		2119	2010
239	Moricone	RM	**Pro Loco Moricone**	Via Clarice Savelli, 4A	prolocomoricone@tiscali.it		1199	2010
240	Morlupo	RM	**Pro Loco di Morlupo**	Via Roncacci	proloco@prolocomorlupo.it		2700	2011
241	Nazzano	RM	**Pro Loco Nazzano**	Via del Borgo snc	proloconazzano@gmail.com		1153	2010
242	Nettuno	RM	**Pro Loco Forte San Gallo**	Via XXV luglio, 23			7215	2014
243	Nettuno	RM	**Pro Loco Nettuno**	Porto Turistico	info@proloconettuno.it		84	2010
244	Olevano Romano	RM	**Pro Loco Olevano Romano**	Via Roma			2907	2010
245	Palestrina	RM	**Pro Loco Palestrina**	Piazza S. Maria degli Angeli, 2	prolocopalestrina@associazioneprolocopalestrina.191.it		743	2010
246	Palestrina	RM	**Pro Loco di Carchitti Valvarino**	Via Piave, 1	prolococarchitti@libero.it		5692	2014

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
247	Palombara Sabina	RM	**Pro Loco Palombara Sabina**	Via Piave, 77	prolocopalombarasabina@pec.it		1975	2015
248	Percile	RM	**Pro Loco Percile**	Piazza Garibaldi, 4	prolocopercile@tiscali.it		4920	2011
249	Pisoniano	RM	**Pro Loco Pisoniano**	Via Roma, 79	prolocopisoniano@hotmail.it		674	2014
250	Pomezia	RM	**Pro Loco Città di Pomezia**	Via Roma, 146			802	2016
251	Pomezia	RM	**Pro Loco di Torvaianica**	Viale Italia, 6	info@prolocotervaianica.com		7325	2011
252	Ponzano Romano	RM	**Pro Loco Ponzano Romano**	Via Armando Casalini, 7			4981	2011
253	Riano	RM	**Pro Loco Riano**	Largo Monte Chiara,,1	info@prolocoriano.it		1150	2010
254	Rignano Flaminio	RM	**Pro Loco Rignano Flaminio**	Corso Umberto I,,51/53	proloco.rignano@virgilio.it		8716	2009
255	Riofreddo	RM	**Pro Loco di Riofreddo**	Piazza Donizetti,,5	proloco.riofreddo@libero.it		3937	2010
256	Rocca Canterano	RM	**Pro Loco Rocca Canterano**	Via dell'Asilo	roccacanterano@libero.it		6601	2009
257	Roiate	RM	**Pro Loco Roiate**	Via della Chiesa, 1			207	2014
258	Roma	RM	**Pro Loco Roma**	Via G. Scalia, 10 B	info@prolocoroma.it		1571	2010
259	Roma	RM	**Pro Loco Ostia Antica**	Piazza della Rocca, 12	proloco.ostiaantica@yahoo.it		7187	2009
260	Roma	RM	**Pro Loco VIII Municipio**				3243	2010
261	Roma	RM	**Pro Loco Municipio XIII- Roma Aurelio**	Via Gattinara, 7			6926	2013
262	Roma	RM	**Pro Loco Ponte Galeria**	Via Portuense, 1425			6251	2010
263	Roma	RM	**Pro Loco Roma Litorale**	Via della Stazione del Lido, 31	Info@romalitorale.org		1453	2011
264	Roma	RM	**Pro Loco Ostium**	Via delle Baleniere, 107			1010	2011
265	Sacrofano	RM	**Pro Loco di Sacrofano**	Largo Placidi, 1			1149	2010

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
266	Sambuci	RM	**Pro Loco Sambuci**	Via G. Theodoli	prolocosambuci@libero.it		88	2010
267	San Gregorio da Sassola	RM	**Pro Loco San Gregorio da Sassola**	Largo Hammonton, 1			6892	2009
268	San Polo dei Cavalieri	RM	**Pro Loco San Polo dei Cavalieri**	Via S. Liberata, 25 E	prolocosanpolodeicav@libero.it		2150	2010
269	San Vito Romano	RM	**Pro Loco di San Vito Romano**	Viale Trento e Trieste, 4			8720	2009
270	Santa Marinella	RM	**Pro Loco Santa Marinella**		prolocosantamarinella @libero.it		1983	2011
271	Santa Severa	RM	**Pro Loco di Santa Severa**		proloco.santasevera@teletu.it		2045	2011
272	Sant'Angelo Romano	RM	**Nuova Pro Loco Sant'Angelo Romano**	Piazza S. Liberata, 2	info@prolocosantangeloromano@gmail.com		3467	2010
273	Sant'Oreste	RM	**Pro Loco Sant'Oreste**	Piazza Cavalieri Caccia	prolocosantoreste@email.it		7530	2009
274	Saracinesco	RM	**Pro Loco Saracinesco**	Via della Fortezza, 1	info@prolocodisaracinesco.it		3246	2010
275	Segni	RM	**Pro Loco Segni 2009**	Via della Pretura, 1	prolocosegni@live.it		812	2010
276	Subiaco	RM	**Pro Loco Subiaco**	Contrada Sant'Angelo, 21	prolocosubiaco@virgilio.it		737	2010
277	Tivoli	RM	**Pro Loco Tivoli**	Via F. Bulgarini, 64	prolocotivoli@libero.it		745	2010
278	Torrita Tiberina	RM	**Pro Loco Torrita Tiberina**	Via Cavour, 34	proloco.torritatiberina@yahoo.it		1195	2010
279	Vallepietra	RM	**Pro Loco Vallepietra**	Piazza Marconi, 2			1152	2010
280	Vallinfreda	RM	**Pro Loco Vallinfreda**	Piazza del Mercato, 24	proloco.vallinfreda@tiscali.it		3192	2010
281	Valmontone	RM	**Pro Loco Valmontone**	Via Porta Romana, 10	info@prolocovalmontone.it		1193	2010
282	Velletri	RM	**Pro Loco Velitrae**	Viale G. Marconi, 11	prolocovelitrae@libero.it		6665	2009
283	Vicovaro	RM	**Pro Loco Vicovaro**	Via Angelo Grancorsi			736	2010
284	Vivaro Romano	RM	**Pro Loco Vivaro Romano**	Piazza delle Peschiere	proloco@vivaroromano.com		740	2010

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
285	Zagarolo	RM	**Pro Loco Zagorolo 2006**	Piazza Indipendenza	info@prolocozagarolo.it		7019	2009
286	Acquapendente	VT	**Pro Loco di Acquapendente**	Via Rugarella, 10 - 01021	prolocoacquapendente@gmail.com www.prolocoacquapendente.eu	65	61	2010
287	Arlena di Castro	VT	**Pro Loco di Arlena di Castro**	Via Roma - 01010	prolocoarlenadicastro@gmail.com	54	61	2010
288	Bagnaia	VT	**Pro Loco di Bagnaia**	Piazza XX Settembre, 3 - 01031		55	61	2010
289	Bagnoregio	VT	**Pro Loco di Bagnoregio**	Via Roma, 30 - 01022	prolocobagnoregio@libero.it www.prolocobagnoregio.it	1428	61	2009
290	Barbarano Romano	VT	**Pro Loco di Barbarano Romano**	Piazza G. Marconi, 21 01010	prolocobarbarano@gmail.com	719	5	2012
291	Bassano in Teverina	VT	**Pro Loco di Bassano in Teverina**	Via XXV Aprile, 10 - 01030		1698	R.U. 1698	2015
292	Bassano Romano	VT	**Pro Loco di Bassano Romano**	Via S. Gratiliano, 22 - 01030	info@prolocobassanoromano.it	258	5	2010
293	Blera	VT	**Pro Loco di Blera**	Via Roma, 15 - 01010	prolocodiblera@gmail.com www.prolocoblera.it	56	61	2010
294	Bolsena	VT	**Pro Loco di Bolsena**	Piazza Matteotti, 9 - 01023	prolocobolsena@gmail.com	57	61	2010
295	Bomarzo	VT	**Pro Loco di Bomarzo**	Corso Meonia, 7 - 01020	prolocobomarzo@libero.it	88	61	2010
296	Canino	VT	**Pro Loco di Canino**	Via Roma, 2 - 01011	prolococanino@gmail.com	124	61	2010
297	Capranica	VT	**Pro Loco di Capranica**	Via degli Anguillara, 54 - 01012	prolococapranica.vt@libero.it	58	61	2010
298	Caprarola	VT	**Pro Loco di Caprarola**	Via Filippo Nicolai, 2 - 01012	info@prolococaprarola.it www.prolococaprarola.it	115	5	2010
299	Castel Sant'Elia	VT	**Pro Loco di Castel Sant'Elia**	Via Umberto I, 5 - 01030		125	61	2010
300	Castiglione in Teverina	VT	**Pro Loco di Castiglione in Teverina**	Piazza Maggiore, 2 - 01024	info@prolococastiglione.it www.prolococastiglione.it	237	5	2010
301	Celleno	VT	**Pro Loco di Celleno**	Piazza della Repubblica, 8 - 01020	www.prolococelleno.it	59	61	2010
302	Cellere	VT	**Pro Loco di Cellere**	Via Cavour, 12 - 01020	prolococellere@gmail.com	1452	61	2009
303	Civita Castellana	VT	**Pro Loco di Civita Castellana**	Via Ferretti, 141 - 01033	prolococivitacastellana@gmail.com	60	61	2010

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
304	Civitella D'Agliano	VT	**Pro Loco di Civitella D'Agliano**	Via G. Matteotti, 8 - 01020	civitellapro@libero.it www.prolococivitella.it	197	61	2010
305	Corchiano	VT	**Pro Loco di Corchiano**	Vicolo Ridolfi, 2 - 01030	prolococorchiano@libero.it www.prolococorchiano.com	171	61	2010
306	Fabrica di Roma	VT	**Pro Loco di Fabrica di Roma**	Piazza Duomo, 30 - 01034	prolocofabricadiroma@gmail.com	194	61	2010
307	Farnese	VT	**Pro Loco di Farnese**	Piazza Umberto I, 420 - 01010		110	61	2010
308	Gallese	VT	**Pro Loco di Gallese**	Piazza Castello, 3 - 01035	proloco.gallese@gmail.com	195	61	2010
309	Gradoli	VT	**Pro Loco di Gradoli**	Piazza V. Emanuele, 28 - 01010	proloco3@libero.it	196	61	2010
310	Graffignano	VT	**Pro Loco di Graffignano**	Piazza del Comune, snc - 01020		89	61	2010
311	Grotte di Castro	VT	**Pro Loco di Grotte di Castro**	Via Roma, snc - 01025		61	61	2010
312	Grotte Santo Stefano	VT	**Pro Loco di Grotte Santo Stefano**	Via Morgantini, 23 - 01026	www.prolocosantostefano.org	62	61	2010
313	Ischia di Castro	VT	**Pro Loco di Ischia di Castro**	Via San Rocco, 2 - 01010		90	61	2010
314	Latera	VT	**Pro Loco di Latera**	Via del Conicchio, 22 - 01010	prolocolatera@libero.it	108	61	2010
315	Lubriano	VT	**Pro Loco di Lubriano**	Via della Torre - 01020	proloco@comunelubriano.com	127	61	2010
316	Marta	VT	**Pro Loco di Marta**	Largo Gracaletti snc - 01010	prolocomartavt@gmail.com www.prolocomarta.altervista.org	112	5	2010
317	Monte Romano	VT	**Pro Loco di Monte Romano**	Piazza del Plebiscito, 2 - 01010	prolocomonteroomano@libero.it	128	61	2010
318	Montefiascone	VT	**Pro Loco di Montefiascone**	Piazza V. Emanuele (c/o Ufficio Turistico)	info@prolocomontefiascone.it www.prolocomontefiascone.it	163	5	2010
319	Monterosi	VT	**Pro Loco di Monterosi**	Via Urbano del Drago, 37 (Comune) - 01030	info@prolocomonterosi.it prolocomonterosi@pec.it	91	61	2010
320	Nepi	VT	**Pro Loco di Nepi**	Via G. Matteotti, 57 - 01036	proloconepi@gmail.com www.nuovaproloconepi.it	1440	61	2009
321	Onano	VT	**Pro Loco di Onano**	Piazza Pio XII - 01021	proloco.onano@tiscali.it	199	61	2010
322	Oriolo Romano	VT	**Pro Loco di Oriolo Romano**	Via Claudia snc - 01010		231	5	2011

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
323	Orte	VT	**Pro Loco di Orte**	Piazza della Libertà, 24 - 01028	proloco.orte@libero.it	111	5	2010
324	Pescia Romana	VT	**Pro Loco di Pescia Romana**	Via dei Pini snc - 01010	pro-pesciaromana@email.it	126	61	2010
325	Piansano	VT	**Pro Loco di Piansano**	Piazza Indipendenza, 17 - 01010	prolocopiansano@live.it	707	5	2011
326	Proceno	VT	**Pro Loco di Proceno**	Piazza della Libertà, 1 - 01020	info.proceno@yahoo.it	92	61	2010
327	Roccalvecce	VT	**Pro Loco di Roccalvecce**	Piazza Umberto I, 12 - 01020		109	61	2010
328	Ronciglione	VT	**Pro Loco di Ronciglione**	Corso Umberto I, 20 - 01037	prolocoronciglione@libero.it www.prolocoronciglione.org	107	61	2010
329	San Lorenzo Nuovo	VT	**Pro Loco di San Lorenzo Nuovo**	Piazza Europa, 30 - 01020	proloco.sln@gmail.com	129	61	2010
330	San Martino al Cimino	VT	**Pro Loco di San Martino al Cimino**	Via Umbria, 24/A - 01100 (VT)		1551	R.U. 1551	2013
331	Sant'Angelo	VT	**Pro Loco di Sant'Angelo**	Piazza V. Emanuele snc - 01020		77	61	2010
332	Sipicciano	VT	**Pro Loco di Sipicciano**	Piazza Umberto I - 01020		25	5	2010
333	Soriano nel Cimino	VT	**Pro Loco di Soriano nel Cimino**	Piazza Umberto I, 8 - (Comune) - 01038	info@prolocosoriano.it www.prolocosoriano.it	172	61	2010
334	Sutri	VT	**Pro Loco di Sutri**	Piazza del Comune, 31 - 01015	prolocosutri@libero.it www.prolocosutri.it	63	61	2010
335	Tarquinia	VT	**Pro Loco di Tarquinia**	Via Garibaldi, 19 - 01016	prolocotarquinia@email.it	373	5	2010
336	Tessennano	VT	**Pro Loco di Tessennano**	Via Cavour, 61 - 01010		2808	R.U. 2808	2015
337	Torre Alfina	VT	**Pro Loco di Torre Alfina**	Piazza della Scuola, 7 - 01020	www.prolocotorrealfina.it	130	61	2010
338	Trevinano	VT	**Pro Loco di Trevinano**	Via Porta San Lorenzo, 31/A - 01021	prolocotrevinano@tim.it	198	61	2010
339	Tuscania	VT	**Pro Loco di Tuscania**	Piazza Basile, 4 - 01017	prolocotuscania@gmail.it www.prolocotuscania.it	64	61	2010
340	Valentano	VT	**Pro Loco di Valentano**	Piazza Cavour, 1 - 01018	info@prolocovalentano.it www.prolocovalentano.it	131	61	2010
341	Vallerano	VT	**Pro Loco di Vallerano**	Via Torrione, 3 - 01030	prolocovallerano@gmail.com	78	61	2010

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE	COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PRO LOCO	INDIRIZZO	E-MAIL SITO WEB	ALBO PROVINCIALE		
						NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE	Provvedimento d'iscrizione all'Albo Provinciale o della Città Metropolitana	
							NUMERO	ANNO
342	Vejano	VT	**Pro Loco di Vejano**	Piazza XX settembre, 12 - 01010	proloco.vejano@tiscali.it	132	61	2010
343	Vetralla	VT	**Pro Loco di Vetralla**	Via Cassia Sutrina s.n.c. - 01019	prolocovetralla@libero.it www.prolocovetralla.it	176	5	2010
344	Vignanello	VT	**Pro Loco di Vignanello**	Via della Stazione, 22 - 01039	info@prolocovignanello.org www.prolocovignanello.org	321	5	2010
345	Villa San Giovanni in Tuscia	VT	**Pro Loco di Villa San Giovanni in Tuscia**	Viale Dante Alighieri - 01010	prolocovsgtuscia@gmail.com www.comunevsgtuscia.it	508	R.U. 508	2014
346	Viterbo	VT	**Pro Loco di Viterbo**	Via San Pietro 101 - 01100	prolocoviterbo@libero.it www.prolocoviterbo.it	464	5	2012
347	Vitorchiano	VT	**Pro Loco di Vitorchiano**	Piazza Roma - 01030	prolocovitorchiano@gmail.com	93	61	2010

(da redigere su carta intestata)

ALLEGATO 2)

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Area programmazione Turistica e
Interventi per le Imprese
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 - R O M A

PEC: programmazioneturistica@regione.lazio.legalmail.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE
DELLE PRO LOCO DEL LAZIO
Art. 15 della L.R. n. 13/2007 – L.R. 31 dicembre 2015 n. 17 -
D.G.R. n. 306/2016 pubblicata sul BUR n. 48 supplemento n. 1 del 16/6/2016

Il/la sottoscritto/a ……..…..…. nato a …… il ……..
(C.F. …….) in qualità di Legale rappresentante dell'Associazione Turistica Pro Loco di (Denominazione giuridica della Pro Loco come da statuto) ……
Partita IVA ……..…… Codice Fiscale ……..……
Sede legale: Via/Piazza ……..…… C.A.P.…..… Comune ……..…..…… Prov. ……
Telefono …… Fax …… Sito web …….
e-mail…… PEC …….

Chiede

l'iscrizione della suddetta Associazione Turistica nell'Elenco Regionale delle Pro Loco del Lazio, in conformità all'Art. 15 della Legge regionale n. 13/2007.
A tal fine dichiara di possedere i requisiti previsti e allega quanto segue:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo;
2) copia autenticata dello statuto;
3) parere positivo del Comune competente per territorio;
4) copia di documento in corso di validità del Legale rappresentante.

……....., lì …….

Il Legale Rappresentante

……
(timbro e firma)

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 giugno 2016, n. G06842

Legge Regionale n. 14 del 02/11/2006 "Norme in materia di Agriturismo". Cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività agrituristica. Azienda Agricola Baravelli Andrea - Comune di Bolsena (VT).

OGGETTO: Legge Regionale n. 14 del 02/11/2006 “Norme in materia di Agriturismo”. Cancellazione dall’elenco regionale dei soggetti idonei all’esercizio dell’attività agrituristica. Azienda Agricola **Baravelli Andrea** – Comune di Bolsena (VT).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA e SVILUPPO RURALE, CACCIA e PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di agriturismo e turismo rurale”;

VISTO il Regolamento regionale 31 luglio 2007 n. 9 "Disposizioni attuative ed integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo", successivamente modificato con il regolamento regionale 17 marzo 2014 n. 6;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l’altro, si individua “nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G02159 del 10 marzo 2016 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione stessa;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G04034 del 20/04/2016 con la quale sono state attribuite alle diverse Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca le competenze in materia di Agriturismo delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G06644 del 10.06.2016 con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla sopracitata determina n. G04034 del 20/04/2016;

VISTA la nota dell'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo prot. n. 280204 del 26 maggio 2016, acquisita al protocollo dell'Area Flussi Documentali e Protocollo Generale della Direzione Affari Istituzionali con il n. 287347 del 31 maggio 2016, con la quale viene trasmessa la proposta di cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività agrituristica dell'Azienda Agricola Baravelli Andrea in Comune di Bolsena Loc. Poderaccio (VT)**,** allegata come parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla cancellazione dell'Azienda Agricola Baravelli Andrea dall'ex elenco provinciale con n. 486;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Di prendere atto della proposta di cancellazione dall'ex elenco provinciale dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività agrituristica dell'Azienda Agricola **Baravelli Andrea** sita in Comune di Bolsena Loc. Poderaccio (VT) n. 486**;**

- Di dare mandato all'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo di notificare il presente provvedimento alla parte interessata.

NON ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso le decisioni assunte con il presente provvedimento, l'interessato può proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria competente, nei modi e nei tempi prescritti dalla legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca www.agricoltura.regione.lazio.it

Il Direttore
Roberto Ottaviani

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
CACCIA E PESCA
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO

Prot. N.

Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo
Rurale, Caccia e Pesca
Area Produzioni agricole e zootecniche,
trasformazione, commercializzazione e diversificazione
delle attivita' agricole
Via del Serafico 107
00142 ROMA

OGGETTO : **Legge Regionale n. 14 del 02/11/2006** - ***Cancellazione iscrizione all'elenco regionale soggetti idonei all'esercizio dell'attività di agriturismo***
azienda BARAVELLI ANDREA Comune di Bolsena (Vt)
iscrizione ex elenco provinciale n. 486

VISTA la richiesta presentata in data 24/05/2016 dal Sig. Baravelli Andrea , nato a Orvieto il 18/11/1982 e residente in Australia **OMISSIS** , in qualità di titolare dell'azienda agricola denominata "Il Poderaccio" posta in agro del Comune di Bolsena , con la quale si richiede la cancellazione dall'albo dell'attività agrituristica

PRESO ATTO della volontà del richiedente espressa nella comunicazione ricevuta all'Ada di Viterbo prot. n. 274357 del 24/05/2016

SI PROPONE

la cancellazione dell'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati all'attività di agriturismo n. 486 ex elenco provinciale rilasciata al Sig. Baravelli Andrea

IL REFERENTE PROVINCIALE
Dott. Orecchio Giovanni

IL DIRIGENTE
Dell'Area Decentrata
Agricoltura di Viterbo
(Dott. Giovanni Carlo Lattanzi)

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 giugno 2016, n. G06843

Legge Regionale n. 14 del 02/11/2006 "Norme in materia di Agriturismo". Cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività agrituristica. Azienda Agricola Fortuna Linda - Comune di Valentano (VT).

OGGETTO: Legge Regionale n. 14 del 02/11/2006 "Norme in materia di Agriturismo". Cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività agrituristica. Azienda Agricola **Fortuna Linda** – Comune di Valentano (VT).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA e SVILUPPO RURALE, CACCIA e PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 "Norme in materia di agriturismo e turismo rurale";

VISTO il Regolamento regionale 31 luglio 2007 n. 9 "Disposizioni attuative ed integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo", successivamente modificato con il regolamento regionale 17 marzo 2014 n. 6;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l'altro, si individua "nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17";

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G02159 del 10 marzo 2016 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l'assetto organizzativo della Direzione stessa;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G04034 del 20/04/2016 con la quale sono state attribuite alle diverse Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca le competenze in materia di Agriturismo delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G06644 del 10.06.2016 con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla sopracitata determina n. G04034 del 20/04/2016;

VISTA la nota dell'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo prot. n. 280210 del 26 maggio 2016, acquisita al protocollo dell'Area Flussi Documentali e Protocollo Generale della Direzione Affari Istituzionali con il n. 287343 del 31 maggio 2016, con la quale viene trasmessa la proposta di cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività agrituristica dell'Azienda Agricola Fortuna Linda in Comune di Valentano (VT)**,** allegata come parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla cancellazione dell'Azienda Agricola Fortuna Linda dall'ex elenco provinciale n. 225;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Di prendere atto della proposta di cancellazione dall'ex elenco provinciale dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività agrituristica dell'Azienda Agricola **Fortuna Linda** sita in Comune di Valentano (VT) n. 225**;**

- Di dare mandato all'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo di notificare il presente provvedimento alla parte interessata.

NON ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso le decisioni assunte con il presente provvedimento, l'interessato può proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria competente, nei modi e nei tempi prescritti dalla legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca www.agricoltura.regione.lazio.it

Il Direttore
Roberto Ottaviani

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
CACCIA E PESCA
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO

Prot. N.

Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo
Rurale, Caccia e Pesca
Area Produzioni agricole e zootecniche,
trasformazione, commercializzazione e diversificazione
delle attivita' agricole
Via del Serafico 107
00142 ROMA

OGGETTO : **Legge Regionale n. 14 del 02/11/2006** - ***Cancellazione iscrizione all'elenco regionale soggetti idonei all'esercizio dell'attività di agriturismo***
azienda FATTORIA BIOLOGICA LA BOTTARA di D'Ascenzi Augusta e Fortuna Linda - Comune di Valentano (Vt) iscrizione ex elenco provinciale n. 225

VISTA la richiesta presentata in data 18/05/2016 dalla Sig.ra Fortuna Linda , , nata a Roma il 18/08/1979 e residente nel Comune di Valentano **OMISSIS** in qualità di rappresentante legale dell'azienda agricola denominata "Fattoria Biologica La Bottara s.s.a di D'Ascenzi Augusta e Fortuna Linda" posta in agro del Comune di Valentano , con la quale si richiede la revoca dell'iscrizione all'albo dell'attività agrituristica

PRESO ATTO della volontà del richiedente espressa nella comunicazione ricevuta all'Ada di Viterbo prot. n. 262698 del 19/05/2016

SI PROPONE

la cancellazione dell'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati all'attività di agriturismo n. 225 ex elenco provinciale rilasciata alla Signora FORTUNA LINDA .

IL REFERENTE PROVINCIALE
Dott. Orecchio Giovanni

IL DIRIGENTE
Dell'Area Decentrata
Agricoltura di Viterbo
(Dott. Giovanni Carlo Lattanzi)

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06909

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - Vivaio Dueggi s.s. - Partita Iva 01509500599 - Sabaudia - LT. Rilascio autorizzazione fitosanitaria N. 12/0934

Oggetto: Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni – Vivaio Dueggi s.s. - Partita Iva 01509500599 – Sabaudia - LT. Rilascio autorizzazione fitosanitaria N. 12/0934

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale ed Innovazione in Agricoltura,

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12/11/2009 concernente: "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214";

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

VISTA la domanda prot n. 144265 del 17 marzo 2016, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario Regionale, presentata dalla ditta Vivaio Dueggi s.s. - Partita Iva 01509500599 – Sabaudia - LT, Via litoranea n, 110, per il rilascio dell'autorizzazione art. 19 del D. lgs. n. 214/2005, per la categoria produttore di piante ornamentali da esterno e piante ornamentali da interno, per la concessione dell'iscrizione al registro ufficiale dei produttori;

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato dall'ispettore fitosanitario in data 14 aprile 2016 con il quale è stato accertato che la ditta è in possesso dei requisiti tecnici previsti dall'art. 5, comma 1, conformemente all'allegato IV del D.M. 12/11/2009, che sono soddisfatti i requisiti richiesti dal DLgs 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni;

ATTESO che la ditta ha versato la tariffa fitosanitaria *una tantum* dovuta per il rilascio dell'autorizzazione richiesta;

CONSIDERATO che sono soddisfatti i requisiti professionali necessari per l'esercizio dell'attività, di cui all'art. 4 del D.M. 12/11/2009;

RITENUTO di poter rilasciare alla ditta Vivaio Dueggi s.s. - Partita Iva 01509500599 – Sabaudia - LT, Via litoranea n, 110, l'autorizzazione richiesta per la categoria produttore di piante ornamentali da esterno e piante ornamentali da interno, e di concedere l'iscrizione al registro ufficiale dei produttori;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni, e del D.M. 12 novembre 2009,
alla ditta Vivaio Dueggi s.s.
Partita Iva 01509500599 sede legale in Sabaudia - LT, Via Litoranea n, 110;
Indirizzo centro aziendale codice 001: Sabaudia - LT, Via Litoranea Km 17,200 n. 7270;

- di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 19 del D. lgs. n. 214/2005, per la categoria produttore, di piante ornamentali da esterno e piante ornamentali da interno;
- di concedere l'iscrizione al registro ufficiale dei produttori con il numero **12/0934;**
- di imporre alla ditta le prescrizioni previste all'allegato III, lettera A.

La ditta è tenuta a altresì ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili sui siti istituzionali del Servizio Fitosanitari Regionali e del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Servizio Fitosanitario Centrale.

La presente determinazione non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio. Ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art.18 del D.L. n.83/2012.

IL DIRETTORE REGIONALE
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06911

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - ditta BRODHE SRL. Rinnovo autorizzazioni fitosanitarie per variazione N. 12/0870.

Oggetto: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni – ditta BRODHE SRL. Rinnovo autorizzazioni fitosanitarie per variazione N. **12/0870.**

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12.11.2009 concernente: "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214";

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

VISTA la determinazione dirigenziale n.G02272 del 15.03.2016, con la quale alla ditta BRODHE SRL, Partita IVA 01703580660, con sede legale in Via A. Torlonia – Luco dei Marsi (AQ), ed unico centro aziendale in Via Tenuta del Cavaliere 1 Guidonia Montecelio (RM), è stata rilasciata l'autorizzazione art. 19 del D.lgs. n. 214/2005, categoria "commerciante all'ingrosso di agrumi con peduncolo e foglie" e "importatore da paesi terzi di frutta ed altri vegetali", concessa l'iscrizione al registro ufficiale dei produttori con il numero 12/0870 ed è stata rilasciata l'autorizzazione all'uso del passaporto per i seguenti vegetali commercializzati nel centro aziendale:

N. ord.	Settore di attività	*Nome botanico di specie e/o generi*	Zone protette	Codice ZP	Specifiche
1	Frutta	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	---	---	Frutti con peduncolo e foglie

VISTA la domanda di variazione, acquisita al protocollo regionale con il n. 250149 del 12.05.2016, presentata dalla ditta BRODHE SRL, partita IVA 01703580660, con sede legale in Via Piediluco, 9 Roma (RM) e unico centro aziendale in Via Tenuta del Cavaliere 1 Guidonia Montecelio (RM), riguardante il cambio di sede legale;

ATTESO che la ditta ha versato le tariffe fitosanitarie dovute per il rilascio delle variazioni richieste;

RITENUTO che sono soddisfatti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, di cui al D.M. 12/11/2009;

RITENUTO di poter rilasciare alla ditta BRODHE SRL, partita IVA 01703580660, con sede legale in Via Piediluco, 9 Roma (RM), le variazioni richieste**;**

DETERMINA

per quanto in premessa,
ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni e del D.M. 12 novembre 2009
alla ditta: **BRODHE SRL**,
Partita IVA **01703580660**
Indirizzo sede legale: **Via Piediluco, 9 Roma (RM)**
Indirizzo centro aziendale 001: **Via Tenuta del Cavaliere 1 - Guidonia Montecelio (RM)**

- di confermare l'autorizzazione art. 19 del D.Lgs. n. 214/2005, categoria "commerciante all'ingrosso di agrumi con peduncolo e foglie" e "importatore da paesi terzi di frutta ed altri vegetali";
- di confermare l'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori con il numero **12/0870**;
- di confermare l'autorizzazione all'uso del passaporto per i seguenti vegetali commercializzati nel centro aziendale 001:

N. ord.	Settore di attività	*Nome botanico di specie e/o generi*	Zone protette	Codice ZP	Specifiche
1	Frutta	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	---	---	Frutti con peduncolo e foglie

La ditta è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 214/2005 e s.m.i., dall'allegato III, lettere F.a e F.b, del D.M. 12 novembre 2009 e delle prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale.

La ditta è tenuta ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili sui siti istituzionali del Servizio Fitosanitario Regionale e del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Servizio Fitosanitario Centrale.

La presente determinazione non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06919

Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 11 novembre 2011, art. 5. Nomina della seconda commissione di degustazione dei vini a D.O. operante presso l'organismo di controllo C.C.I.A.A. di Frosinone;

OGGETTO: Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 11 novembre 2011, art. 5. Nomina della seconda commissione di degustazione dei vini a D.O. operante presso l'organismo di controllo C.C.I.A.A. di Frosinone;

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'area Politiche di Mercato ed Organizzazione delle Filiere. Progettazione Integrata;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" che all'art. 17 prevede le strutture organizzative della Giunta regionale;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed integrato con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 relativo all'analisi chimico-fisica ed organolettica dei vini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 11 novembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 295 del 20 dicembre 2011, che definisce tra l'altro, i criteri di nomina delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC;

VISTA la D.G.R. n. 130 del 30 marzo 2012 relativa al recepimento ed applicazione del D.M. 11 Novembre 2011, con il quale vengono definite, tra l'altro, le modalità e criteri per la tenuta degli elenchi regionali dei "Tecnici degustatori" e degli "Esperti degustatori", nonché per la nomina delle "Commissioni di degustazione";

VISTA la determinazione dirigenziale n. A07122 del 11/07/2012 che, come previsto dalla D.G.R. 130 del 30 marzo 2012, istituisce gli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori di vino e detta tra l'altro i criteri per la nomina delle commissioni di assaggio di cui all'art.5 comma 3 del D.M. 11/11/2011 ed in particolare per la nomina dei presidenti e relativi supplenti di cui al comma 5 del medesimo articolo, descritti all'allegato B della sopracitata determinazione;

VISTA la determinazione n. A09401 del 20 settembre 2012 con la quale viene effettuata la ricognizione dei tecnici ed esperti degustatori di vini già iscritti presso le C.C.I.A.A. della Regione Lazio ed istituito il previsto elenco regionale:

CONSIDERATO altresì che nel corso della definizione degli organismi di controllo delle D.O. della regione Lazio per il triennio 2015/18 la camera di Commercio di Frosinone è stata incaricata dal Mipaaf di effettuare le attività di controllo delle D.O. : D.O.C.G : Cesanese del Piglio o Piglio, della D.O. Atina, delle IGT Anagni e Frusinate;

CONSIDERATO che con nota del 08/06/2016 prot. n. 7169/U a firma del Segretario Generale pervenuta a mezzo pec il 09/06/2016 n/s prot. 303534/04/22, si chiede l'istituzione di una seconda commissione di degustazione dei vini della provincia di Frosinone per sopraggiunte difficoltà gestionali;

CONSIDERATO che la CCIAA di Frosinone, per questa seconda commissione, ha espresso l'indicazione del segretario effettivo, Liburdi Maria Rita, ed il membro supplente, Lucchetti Davide;

RITENUTO utile individuare nella figura del Presidente e relativo Supplente della Commissione di cui sopra, persone iscritte negli "Elenchi dei Tecnici degustatori" residenti o domiciliati in zone limitrofe alla sede operativa dell'organismo di controllo CCIAA di Frosinone, al fine di agevolare i compiti e la tempestività della riunione della commissione di degustazione;

RITENUTO inoltre che la figura del presidente di Commissione debba avere caratteristiche di professionalità, esperienza e terzietà a garanzia di tutti gli operatori della filiera oggetto di certificazione.

VERIFICATA la disponibilità ed il possesso dei requisiti dei tecnici iscritti in Elenco:
Nicotina Mariano e Peira Paolo, che hanno la necessaria esperienza per presiedere una commissione che dovrà certificare le D.O. affidate alla CCIAA di Frosinone;

CONSIDERATO che tra questi il Prof. Nicotina Mariano, già professore universitario e con una riconosciuta esperienza e competenza, presenta le qualità necessarie per ricoprire l'incarico di presidente;

CONSIDERATO che la seconda commissione "CCiAA di Frosinone" oggetto della presente Determinazione dovrà certificare le D.O. D.O.C.G : Cesanese del Piglio o Piglio, della D.O. Atina, delle IGT Anagni e Frusinate;

PRESO ATTO che i componenti della commissione indicati svolgeranno il loro compito gratuitamente senza oneri di spesa per l'Amministrazione;

DETERMINA

1. di istituire la seconda Commissione di degustazione per i vini a Denominazione di Origine: D.O.: D.O.C.G : Cesanese del Piglio o Piglio, della D.O. Atina, delle IGT Anagni e Frusinate; alla quale è demandato l'espletamento dei compiti previsti dagli artt. 6, 7 ed 8 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 11 novembre 2011;

2. che la commissione di cui al precedente punto 1. avrà una durata d tre anni, corrispondente all'incarico dell'OdC "Camera di Commercio di Frosinone"ricevuto dal Mipaaf ICQRF;

3. che la Commissione di cui al precedente punto 1. è contraddistinta e composta, limitatamente alle funzioni di presidenza e segreteria, come segue:

Presidente:	Nicotina Mariano
Supplente:	Peira Paolo
Segretario:	Liburdi Maria Rita
Supplente:	Lucchetti Davide

Il Presidente della Commissione di cui sopra, ed in caso di impedimento il relativo Supplente, per ogni seduta di degustazione, provvede a costituire una Commissione di tecnici ed esperti degustatori scelti con i criteri di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 11 novembre 2011.

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con Legge n.134/12, come integrato con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

I componenti della commissione svolgeranno il loro compito gratuitamente senza oneri di spesa per l'Amministrazione

La presente Determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul B.U. della Regione Lazio, nonché sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it .

Il Direttore Regionale Agricoltura
Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06957

Elenco regionale dei tecnici ed esperti degustatori di vini DOCG e DOC ricadenti nel territorio della Regione Lazio, Determina n. A07122 del 11 Luglio 2012 e Decreto MIPAAF 11 novembre 2011; integrazione dei relativi elenchi regionali

OGGETTO: elenco regionale dei tecnici ed esperti degustatori di vini DOCG e DOC ricadenti nel territorio della Regione Lazio, Determina n. A07122 del 11 Luglio 2012 e Decreto MIPAAF 11 novembre 2011; integrazione dei relativi elenchi regionali.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" che all'art. 17 prevede le strutture organizzative della Giunta regionale;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed integrato con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 relativo all'analisi chimico-fisica ed organolettica dei vini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC, ed in particolare l'art. 6 comma 1 che prevede l'istituzione degli "Elenchi dei tecnici degustatori" e degli "Elenchi degli esperti degustatori" presso le Regioni;

VISTA la D.G.R. n. 130 del 30 marzo 2012 relativa al recepimento ed applicazione del D.M. 11 Novembre 2011, con il quale vengono definite, tra l'altro, le modalità e criteri per la tenuta degli elenchi regionali dei "Tecnici degustatori" e degli "Esperti degustatori", nonché per la nomina delle "Commissioni di degustazione" e per l'autorizzazione dei corsi per esperti degustatori dei vini DOCG e DOC ;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A07122 del 11/07/2012 che, come previsto dalla D.G.R. 130 del 30 marzo 2012, istituisce gli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori di vino e detta tra l'altro i criteri per l'autorizzazione dei corsi per esperti degustatori di vino, art.6 comma 7 del D.M. 11/11/2011 , descritti all'allegato C della sopracitata determinazione;

CONSIDERATO che sono pervenute n. 2 istanze di iscrizione all'elenco regionale dei "Esperti degustatori" in regola con le normative vigenti;

VISTO il verbale delle operazioni di istruttoria, esame e verifica di tutte le istanze pervenute predisposto dalla competente struttura dell'Area "Politiche Territoriali, di Mercato e Programmazione Integrata";

DATO ATTO che per ciascuno dei soggetti richiedenti è stato accertato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO delle risultanze di dette operazioni;

RILEVATO, inoltre:

- che sono state presentate n°.2 domande di iscrizione
- che sono state valutate positivamente le n°. 2 domande di iscrizione sopra richiamate

RITENUTO quindi necessario procedere all'integrazione dei nominativi iscritti nell'elenco regionale degli esperti degustatori di vini;

DETERMINA

ai sensi della D.G.R. n. 130 del 30 marzo 2012 e della successiva Determina n. A07122 del 11/07/2012, di iscrivere nell'elenco regionale degli esperti degustatori di Vini DOCG e DOC ricadenti nel territorio della Regione Lazio, i seguenti nominativi:

1) **ANNA MARIA OLIVIERI**, nata a Vitorchiano il 16/02/1961 e residente a VITERBO in Via Domenico Cimarosa n. 18, per i seguenti vini a D.O.:
VIGNANELLO DOC, EST! EST!! EST!! di Montefiascone DOC, ALEATICO di Gradoli DOC, CERVETERI DOC, Colli Etruschi Viterbesi DOC, TARQUINIA DOC, Orvieto DOC.
2) **PAOLO ERMOLLI**, nato a VARESE il 03/07/1934 e residente a ROMA in via delle Capannelle n. 111, per i seguenti vini a D.O.:
FRASCATI SUPERIORE DOCG, CESANESE DEL PIGLIO DOCG, CANNELLINO DI FRASCATI DOCG, FRASCATI DOC, COLLI ALBANI DOC, MARINO DOC, COLLI LANUVINI DOC, VELLETRI DOC, ZAGAROLO DOC, GENAZZANO DOC, ALEATICO DI GRADOLI DOC, CASTELLI ROMANI DOC, NETTUNO DOC, CERVETERI DOC, MONTECOMPATRI / COLONNA DOC, CIRCEO DOC, EST! EST!! EST!!! di MONTEFIASCONE DOC, TARQUINIA DOC, COLLI ETRUSCO VITERBESI DOC.

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con Legge n.134/12, come integrato con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Il Direttore
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06963

elenco regionale dei tecnici ed esperti degustatori di vini DOCG e DOC ricadenti nel territorio della Regione Lazio, Determina n. A07122 del 11 Luglio 2012 e Decreto MIPAAF 11 novembre 2011; integrazione dei relativi elenchi regionali

OGGETTO: elenco regionale dei tecnici ed esperti degustatori di vini DOCG e DOC ricadenti nel territorio della Regione Lazio, Determina n. A07122 del 11 Luglio 2012 e Decreto MIPAAF 11 novembre 2011; integrazione dei relativi elenchi regionali.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" che all'art. 17 prevede le strutture organizzative della Giunta regionale;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed integrato con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 relativo all'analisi chimico-fisica ed organolettica dei vini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC, ed in particolare l'art. 6 comma 1 che prevede l'istituzione degli "Elenchi dei tecnici degustatori" e degli "Elenchi degli esperti degustatori" presso le Regioni;

VISTA la D.G.R. n. 130 del 30 marzo 2012 relativa al recepimento ed applicazione del D.M. 11 Novembre 2011, con il quale vengono definite, tra l'altro, le modalità e criteri per la tenuta degli elenchi regionali dei "Tecnici degustatori" e degli "Esperti degustatori", nonché per la nomina delle "Commissioni di degustazione" e per l'autorizzazione dei corsi per esperti degustatori dei vini DOCG e DOC ;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A07122 del 11/07/2012 che, come previsto dalla D.G.R. 130 del 30 marzo 2012, istituisce gli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori di vino e detta tra l'altro i criteri per l'autorizzazione dei corsi per esperti degustatori di vino, art.6 comma 7 del D.M. 11/11/2011 , descritti all'allegato C della sopracitata determinazione;

CONSIDERATO che sono pervenute n. 2 istanze di iscrizione all'elenco regionale dei "Tecnici degustatori" in regola con le normative vigenti;

VISTO il verbale delle operazioni di istruttoria, esame e verifica di tutte le istanze pervenute predisposto dalla competente struttura dell'Area "Politiche Territoriali, di Mercato e Programmazione Integrata";

DATO ATTO che per ciascuno dei soggetti richiedenti è stato accertato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO delle risultanze di dette operazioni;

RILEVATO, inoltre:

- che sono state presentate n°. 2 domande di iscrizione
- che sono state valutate positivamente le n°. 2 domande di iscrizione sopra richiamte

RITENUTO quindi necessario procedere all'integrazione dei nominativi iscritti nell'elenco regionale dei tecnici degustatori di vini;

DETERMINA

ai sensi della D.G.R. n. 130 del 30 marzo 2012 e della successiva Determina n. A07122 del 11/07/2012, di iscrivere nell'elenco regionale dei tecnici degustatori di Vini DOCG e DOC ricadenti nel territorio della Regione Lazio, il seguente nominativo:

1) LORENZO COSTANTINI, nato a Roma il 03/01/1971 e residente a Monte Porzio Catone (RM) in Via del Bosco n. 6, per i seguenti vini a D.O.:
   Frascati Superiore DOCG, Cannellino di Frascati DOCG, Frascati DOC.
2) RICCARDO RAPARELLI, nato a Genzano di Roma (ROMA) e residente a Marino (RM) in via Cesare Battisti n. 12, per i seguenti vini a D.O.:
   MARINO DOC, FRASCATI DOC, FRASCATI SUPERIORE DOCG, CANNELLINO DI FRASCATI DOCG, CASTELLI ROMANI DOC.

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con Legge n.134/12, come integrato con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Il Direttore
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06965

Legge Regionale n. 14 del 02/11/2006 "Norme in materia di Agriturismo". Iscrizione all'elenco regionale dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività agrituristica. Azienda Agricola Ecofattorie Sabine di Di Pietro Marco - Comune di Poggio Mirteto (RI). Cod. RI0016

OGGETTO: Legge Regionale n. 14 del 02/11/2006 "Norme in materia di Agriturismo". Iscrizione all'elenco regionale dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività agrituristica. Azienda Agricola Ecofattorie Sabine di Di Pietro Marco – Comune di Poggio Mirteto (RI). Cod. RI0016

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA e SVILUPPO RURALE, CACCIA e PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 "Norme in materia di agriturismo e turismo rurale";

VISTO il Regolamento regionale 31 luglio 2007 n. 9 "Disposizioni attuative ed integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo", successivamente modificato con il regolamento regionale 17 marzo 2014 n. 6;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l'altro, si individua "nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17";

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G02159 del 10 marzo 2016 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l'assetto organizzativo della Direzione stessa;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G04034 del 20/04/2016 con la quale sono state attribuite alle diverse Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca le competenze in materia di Agriturismo delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G06644 del 10.06.2016 con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla sopracitata determina n. G04034 del 20/04/2016;

VISTA la nota dell'Area Decentrata Agricoltura di Rieti prot. n. 311006 del 13 giugno 2016, acquisita al protocollo della Direzione Affari Istituzionali Personale e Sistemi Informativi con il n. 315912 del 15 giugno 2016, con la quale viene trasmessa la proposta di iscrizione all'elenco regionale dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività agrituristica dell'Azienda Agricola Ecofattorie Sabine Soc. Agr. Coop. a r.l. di Di Pietro Marco in Comune di Poggio Mirteto (RI)**,** allegata come parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'iscrizione dell'Azienda Agricola Ecofattorie Sabine Soc. Agr. Coop. a r.l. di Di Pietro Marco nell'elenco regionale con il Cod. RI0016;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Di prendere atto della proposta di iscrizione all'elenco regionale dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività agrituristica dell'**Azienda Agricola Ecofattorie Sabine Soc. Agr. Coop. a r.l.** di **Di Pietro Marco** sita in Comune di Poggio Mirteto (RI)**;**

- Di iscrivere nell'elenco regionale l'Azienda Agricola Ecofattorie Sabine Soc. Agr. Coop. a r.l. di Di Pietro Marco con il Cod. **RI0016;**

- Di dare mandato all'Area Decentrata Agricoltura di Rieti di notificare il presente provvedimento alla parte interessata.

NON ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso le decisioni assunte con il presente provvedimento, l'interessato può proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria competente, nei modi e nei tempi prescritti dalla legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca www.agricoltura.regione.lazio.it

Il Direttore
Roberto Ottaviani

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI

Rieti ……..…..

Prot. N. ……..……GR/04/13

Direzione Regionale Agricoltura ,Sviluppo
Rurale, Caccia e Pesca
Area Produzioni agricole e zootecniche,
trasformazione, commercializzazione e diversificazione
delle attività agricole
Via del Serafico 107
00142 ROMA

Oggetto: Legge Regionale n. 14 del 02.11.2006 – Iscrizione Elenco Regionale dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività agrituristica. Az. Agricola Ecofattorie Sabine Soc. Agricola Coop. A.R.L.:

- VISTA: la domanda presentata in data 28.04.2016 Prot 218049 del 28.04.2016 dal Sig. di DI PIETRO MARCO nato a Roma il 5.05.1959 e residente NEL Comune di Montopoli Via Campone n. 38 CAP. 02034 in qualità di Rappresentante legale dell'azienda agricola P.Iva 00879540573 - REA-RI-51894 della C.C.I.A.A. della Provincia di Rieti, posta in agro Comune di Poggio Mirteto(RI);

- ESAMINATA la dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati a svolgere attività di agriturismo;

- PRESO ATTO della conformità della documentazione allegata, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del regolamento regionale Regione Lazio 31.07.2007 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO il verbale di rilevamento tecnico amministrativo redatto dai Funzionari Panitti Filippo e Faina Maurizio, incaricati dell'istruttoria con provvedimento del Dirigente dell'ADA di Rieti Prot. n. 220446 del 28.04.2016, effettuato il Giorno 03.05.2016, presso l'Azienda Ecofattorie Sabine Soc. Agricola Coop. A.R.L. di DI PIETRO MARCO Legale Rappresentante;

- CONSIDERATO che le giornate lavorative destinate all'attività agricola risultano essere pari a n. 25816 ore annue;

- TENUTO CONTO del rapporto di complementarietà dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola;

- VISTO l' esito positivo dell'istruttoria;

REGIONE LAZIO

SI PROPONE

L'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui all'art. 17 della citata legge regionale 2 novembre 2006 n. 14, per l'imprenditore agricolo DI PIETRO MARCO legale rappresentante della Soc. Agr. Coop .A.R.L ECOFATTORIE SABINE posta in agro nel Comune di POGGIO MIRTETO (RI).

L'operatore potrà articolare l'attività agrituristica con la seguente tipologia, trasformazione e vendita dei prodotti tipici posti tavola 80, intero anno, utilizzando un fabbricato per un numero di ore 5.920 ore annue, con la seguente tipicizzazione :

1) Somministrazione di cibi e bevande per 80 posti tavola;

IL DIRIGENTE DELL'ADA DI RIETI
(Dott. Amadio Lancia)

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06966

REG (UE) N. 1308/2013 E REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 543/2011. OCM UNICA - SETTORE ORTOFRUTTA - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D'ANNO, DELL'ANNUALITA' 2016 DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA OP "FUNGHIDEA" DI CISTERNA DI LATINA (LT) COD IT 524 EFFETTUATA PER INSERIRE SPESE PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE NELL'OBIETTIVO "GESTIONE E PREVENZIONE DELLE CRISI"

OGGETTO: REG (UE) N. 1308/2013 E REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 543/2011. OCM UNICA - SETTORE ORTOFRUTTA - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D'ANNO, DELL'ANNUALITA' 2016 DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA OP "FUNGHIDEA" DI CISTERNA DI LATINA (LT) COD IT 524 EFFETTUATA PER INSERIRE SPESE PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE NELL'OBIETTIVO "GESTIONE E PREVENZIONE DELLE CRISI"

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante " Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo. n. 33 del 14 marzo 2013, ed in particolare l'articolo 26;

VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, "recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

VISTO il Regolamento CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), così come modificato dal Regolamento CE n. 361/2008 del 14 aprile 2008;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 del 07 giugno 2011 "Recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1234/2011 nel settore degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 499/2014 dell'11 marzo 2014 "Che integra i regolamenti (UE) 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati" in particolare l'articolo 2,

VISTE le Disposizioni nazionali del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la stesura, la valutazione, e la rendicontazione dei Programmi Operativi previsti dal regolamento CE n. 1234/2007;

VISTO il Decreto MIPAAF 12704 del 17/10/2013 "Aggiornamento e proroga della Strategia Nazionale 2009 – 2013 e della Disciplina Ambientale Nazionale in materia di Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di Programmi operativi.

VISTO il Decreto MIPAAF n. 9083 del 28 agosto 2014 "Integrazione della Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi."

VISTO il Decreto MIPAAF 9084 del 28/08/2014 "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi". con il relativo allegato e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il Decreto MIPAAF n. 5460 del 03 agosto 2011 "Aggiornamento della Strategia Nazionale 2009 – 2013, e della Disciplina Ambientale Nazionale in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi adottata con Decreto 25 settembre 2008 n. 3417 con i relativi allegati e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la circolare MIPAAF n. 6152 del 24 dicembre 2008 con relativo allegato;

VISTO il decreto MIPAAF n. 6499 del 17 giugno 2014 "Integrazioni della disciplina nazionale sulle azioni ambientali dei programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo realizzati dalle Organizzazioni di Produttori riconosciute"

VISTA la circolare MIPAAF n. 6152 del 24 dicembre 2008 con relativo allegato;

VISTA la circolare MIPAAF n. 5796 del 30 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la circolare MIPAAF 3811 del 25 giugno 2014 con il relativo allegato

VISTA la circolare MIPAAF n. 7234 del 30 dicembre 2014 che aggiorna l'allegato tecnico della Circolare MIPAAF n. 6152 del 24 dicembre 2008

- VISTE le circolari Agea n. ACIU.2008.1483 del 15 ottobre 2008 e n. 42 del 23 dicembre 2008 n. 15 del 17 marzo 2009, n. 16 del 17 marzo 2009, n. 34 del 15 giugno 2009 e n. 45 del 03 agosto 2009, n.ACIU.2010.30 del 14 gennaio 2010, n. 3 del 29 gennaio 2010 n.2010.125 del 05 febbraio 2010, n. 11 del 30 marzo 2010, n. 341 del 19 marzo 2010, n. 20 del 07 giugno 2010, n. ACIU.2010.505 del 02 luglio 2010 e la nota Agea ACIU.2010.592 del 20 agosto 2010, n. 16 Del 01 aprile 2011 e n. 2 del 09 febbraio 2012; n prot. UMU.2013.0443 dell'11 marzo 2013 (manuale Agea), la circolare agea n. prot UMU .2013. 465 del 18 marzo 2013, la circolare agea prot UMU.2013.0532 istruzioni operative n. 9, la circolare Agea n. prot.UMU.459 del 05 marzo 2014 istruzioni operative n. 12 la circolare Agea n. UMU.2015.69 del 30 01 2015 "Istruzioni operative n, 10" la circolare Agea prot UMU 127 del 26 gennaio 2016 Istruzioni operative n. 3

VISTO il "Regolamento Regionale n. 12 del 16 dicembre 2011, concernente Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento CE n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli – regolamento unico OCM) e delle relative disposizioni applicative";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A 04569 del 18 maggio 2012 recante "Disposizioni regionali di attuazione del Regolamento CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007 del Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati modificata dalla determinazione Dirigenziale n. G 12047 del 26 agosto 2014;

VISTA la domanda di modifica in corso d'anno dell'annualità 2016, del proprio programma operativo 2014 - 2017 pervenuta in data 21 aprile 2016 alla Regione Lazio dalla Organizzazione di produttori FUNGHIDEA di Cisterna di Latina (LT) COD IT 524 ed acquisita dalla competente struttura amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca con n. prot. 207792/04/20 del 21/04/2016 effettuata per inserire spese per promozione e comunicazione nell'Obiettivo "Gestione e Prevenzione delle crisi".

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 4166 del 11 dicembre 2013 con la quale è stata riconosciuta ai sensi dell'articolo 125 ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 l'organizzazione di produttori "FUNGHIDEA" di Cisterna di Latina (LT) COD IT 524

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 05277 del 18/12/2013 con cui è stato approvato il programma operativo 2014 - 2017 della OP "FUNGHIDEA" di Cisterna di Latina (LT) COD IT 524

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 15307 del 09/12/2015, di approvazione della modifica dell'annualità 2016 del programma operativo, che prevede una spesa di Euro 655.340,31.

VERIFICATA la situazione attuale della OP FUNGHIDEA in relazione alle azioni da svolgere nell'ambito del programma operativo;

RICHIESTE le eventuali integrazioni alla modifica in corso d'anno per l'anno 2016 del programma operativo e valutate le singole azioni proposte;

CONSIDERATO che gli obiettivi generali, che la OP FUNGHIDEA" di Cisterna di Latina (LT) COD IT 524 si propone di raggiungere con il programma rientrano fra quelli previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni ministeriali in materia di programmi operativi;

CONSIDERATO che la OP FUNGHIDEA ha indicato nella richiesta di modifica dell'annualità 2015 che intende aderire alle prescrizioni del Reg. (UE) n. 1308/2013 quindi va applicato l'articolo 2, lettera b), del Reg. delegato (UE) n. 499/2014

CONSIDERATO che le azioni proposte sono funzionali e attinenti a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e dal Reg. di esecuzione (UE) 543/2011 e idonee per raggiungere gli obiettivi indicati nel programma;

CONSIDERATO che il programma rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dal regolamento di esecuzione della Commissione n. 543/2011, così come specificato nell'allegata lista di controllo;

VERIFICATO che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione richiesta dalle richiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

CONSIDERATO che è stata compilata la lista di controllo relativa all'oggetto;

CONSTATATA la conformità del programma in oggetto al Reg. (UE) n.1308/2013 ed alla conseguente normativa di esecuzione;

CONSIDERATO che il valore della produzione commercializzata verrà controllato in fase di verifica della rendicontazione dell'annualità 2016 del programma operativo;

VISTA l'allegata relazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sintetizza le risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del procedimento amministrativo dalla quale si evince che la proposta di modifica in corso d'anno, per l'anno 2016 del programma operativo relativo al periodo 2014-2017 presentata dalla OP "FUNGHIDEA" con

sede legale in Cisterna di Latina (LT), effettuata per inserire spese per promozione e comunicazione nell'Obiettivo "Gestione e prevenzione delle crisi" è conforme, con le prescrizioni riportate nella relazione stessa, alle disposizioni vigenti ed agli obiettivi indicati dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO che in base agli esiti della sopracitata relazione è possibile approvare gli importi complessivi di Euro 675.629,34 per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della annualità – 2016, pari all'8,45 % del valore della produzione commercializzata dichiarata di Euro 7.995.613,70 durante il periodo di riferimento che va, dal 01/01/2014 al 31/12/2014, di cui Euro 19.989,03 per la gestione e prevenzione delle crisi ed Euro 12.855,69 per le spese generali e l'importo di Euro 337.814,67 pari al 50 % della spesa ammissibile), come aiuto comunitario di cui Euro 9.994,52 per la gestione e prevenzione delle crisi ed Euro 6.427,85 come spese generali

DETERMINA

Di approvare, ai sensi dell'articolo 66, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 la modifica in corso d'anno, dell'annualità 2016, del programma operativo 2014 - 2017 della OP "FUNGHIDEA" CF 08478831004, effettuata per inserire spese per promozione e comunicazione nell'Obiettivo "Gestione e prevenzione delle crisi" autorizzandone la realizzazione così come specificato nella "*Relazione sull'istruttoria concernente l'esame e l'approvazione della proposta di modifica, in corso d'anno, dell'annualità 2016 del Programma Operativo dell' OP* "FUNGHIDEA" *COD IT 524*," allegata e parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e nell' allegato A alla relazione stessa per una spesa complessiva di Euro 675.629,34 pari all'8,45 % del valore della produzione commercializzata dichiarata di Euro 7.995.613,70, durante il periodo di riferimento che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014 di cui Euro 19.989,03 per la gestione e prevenzione delle crisi ed Euro 12.855,69 per le spese generali

Di approvare l'importo di Euro 337.814,67 come aiuto comunitario, pari al 50 % della spesa ammissibile), di cui Euro 9.994,52 per la gestione e prevenzione delle crisi ed Euro 6.427,85 come spese generali a favore della OP "FUNGHIDEA" CF 08478831004, con sede legale in Cisterna di Latina (LT) COD IT 524;

Si evidenzia che per l'attuazione delle azioni previste dal programma operativo la OP dovrà osservare le disposizioni recate dal Reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011 e dalla strategia nazionale

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

IL DIRETTORE
Roberto OTTAVIANI

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
Area Produzioni Agricole e Zootecniche, trasformazione, commercializzazione e diversificazione delle attività agricole

REG. (UE) 1308/2013 E REG DI ESECUZIONE (UE) N. 543/2011. OCM UNICA – SETTORE ORTOFRUTTA - RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA, IN CORSO D'OPERA, DELL'ANNUALITA' 2016 DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA O.P. "FUNGHIDEA" DI CISTERNA DI LATINA (LT) COD. IT 524 EFFETTUATA PER INSERIRE SPESE NELL'OBIETTIVO "GESTIONE E PREVENZIONE DELLE CRISI" RELATIVE A PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto funzionario responsabile del procedimento dell'Area Produzioni Agricole Zootecniche trasformazione, commercializzazione e diversificazione delle attività agricole, con lettera n. protocollo 227671/GR/04/20 del 03/05/2016, di verificare la richiesta di modifica, in corso d'opera, dell'annualità 2016 del programma operativo 2014-2017 presentato dalla OP "FUNGHIDEA" di Cisterna di Latina (LT) COD IT 524 ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla normativa in oggetto indicata effettuata per inserire nell'obiettivo "Gestione e prevenzione delle crisi" le spese relative a "Promozione e comunicazione".

- Visto. Il Reg. (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni
- Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011 e successive modificazioni ed integrazioni modificato da ultimo dal Reg. delegato (UE) n. 499/2014;
- Visto il Decreto MIPAAF n. 5460 del 03 agosto 2011 "Aggiornamento della Strategia Nazionale 2009 – 2013, e della Disciplina Ambientale Nazionale in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi adottata con Decreto 25 settembre 2008 n. 3417 con i relativi allegati;
- Visto il Decreto MIPAAF 12704 del 17/10/2013 "Aggiornamento e proroga della Strategia Nazionale 2009 – 2013 e della Disciplina Ambientale Nazionale in materia di Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di Programmi operativi.
- Visto il Decreto MIPAAF n. 9083 del 28 agosto 2014 "Integrazione della Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole e loro associazioni e fondi di esercizio e di programmi operativi con il relativo allegato;
- Visto il Decreto MIPAAF 9084 del 28/08/2014 "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi". con il relativo allegato,
- Visto il Decreto MIPAAF n. 6499 del 17 giugno 2014 "Integrazioni della disciplina nazionale sulle azioni ambientali dei programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo realizzati dalle Organizzazioni di Produttori riconosciute"
- Vista la circolare MIPAAF n. 6152 del 24 dicembre 2008
- Vista la circolare MIPAAF N. 5796 del 30 settembre 2013 che sostituisce l'allegato alla circolare MIPAAF n. 6152 del 24 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni
- Vista la circolare MIPAAF 3811 del 25 giugno 2014 con il relativo allegato
- Vista la circolare MIPAAF n. 7234 del 30 dicembre 2014 che aggiorna l'allegato tecnico della Circolare MIPAAF n. 6152 del 24 dicembre 2008

- Viste le circolari Agea n. ACIU.2008.1483 del 15 ottobre 2008 e n. 42 del 23 dicembre 2008 n. 15 del 17 marzo 2009, n. 16 del 17 marzo 2009, n. 34 del 15 giugno 2009 e n. 45 del 03 agosto 2009, n.ACIU.2010.30 del 14 gennaio 2010, n. 3 del 29 gennaio 2010 n.2010.125 del 05 febbraio 2010, n. 11 del 30 marzo 2010, n. 341 del 19 marzo 2010, n. 20 del 07 giugno 2010, n. ACIU.2010.505 del 02 luglio 2010 e la nota Agea ACIU.2010.592 del 20 agosto 2010, n. 16 del 01 aprile 2011, n. 2 del 09 febbraio 2012, n prot. UMU.2013.0443 dell'11 marzo 2013 (manuale Agea), la circolare agea n. prot UMU .2013. 465 del 18 marzo 2013 la circolare agea prot UMU.2013.0532 istruzioni operative n. 9, la circolare Agea n. prot.UMU.459 del 05 marzo 2014 istruzioni operative n. 12 la circolare Agea n. UMU.2015.69 del 30/01/2015 "Istruzioni operative n, 10", la circolare Agea prot UMU 127 del 26 gennaio 2016 Istruzioni operative n. 3

- Visto il Regolamento regionale n. 12 del 16 dicembre 2011;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4569 del 18 maggio 2012 come modificata con Determinazione Dirigenziale n, G 12047 del 26 agosto 2014
- Vista la richiesta di modifica, inviata tramite posta ordinaria, pervenuta alla Regione Lazio in data 21 aprile 2016, ed acquisita dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, con n. prot. 207792/04/20 del 21 aprile 2016, della Organizzazione di Produttori "FUNGHIDEA" Codice. IT 524 con sede legale in Cisterna di Latina (LT) Via A Chiarucci 3 relativa alla richiesta di modifica in corso d'opera dell'annualità 2016 del programma operativo in corso di esecuzione, effettuata per inserire nell'obiettivo "Gestione e prevenzione delle crisi" le spese relative a promozione e comunicazione.
- Visto il programma operativo 2014– 2017 della predetta OP, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G 05277 del 18/12/2013;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 15307 del 09/12/2015, con cui è stata approvata l'annualità 2016 del programma operativo 2014– 2017 della OP "FUNGHIDEA", di Cisterna di Latina (LT) per l'importo di spesa complessiva di Euro 655.640,31

- Viste le vigenti disposizioni emanate dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali in materia di valutazione ed approvazione dei programmi operativi;

- **Vista la comunicazione pervenuta in data 27/04/2016, tramite posta elettronica dal MIPAAF con allegato parere della Commissione Europea che ritiene non rendicontabile per l'aiuto nel programma operativo il personale esternalizzato**

- **Vista la nostra nota n. prot. 239263/GR/04/20 del 09 maggio 2016 inviata a tutte le Organizzazioni di Produttori riconosciute del Lazio con allegato il parere della Commissione Europea in cui viene ritenuta non ammissibile all'aiuto dei programmi operativi la spesa del personale esternalizzato.**

- Considerato che la modifica proposta, scaturita dalla necessità della OP di adeguare le azioni dell'annualità in corso di realizzazione alle esigenze dei soci produttori, consiste nel

OBIETTIVO 9 AZIONE 3.2.6.

__Inserire la spesa di Euro 19.989,03 per spese di promozione e comunicazione in particolare promozione del marchio "Fungo italiano certificato"

Considerato che la spesa per la promozione e comunicazione inserita nell'Obiettivo Gestione e prevenzione delle crisi" viene giustificata con una relazione della OP Funghidea che mette in risalto la riduzione dei prezzi che nel primo quadrimestre 2016 sarebbero scesi da Euro 2,190/kg ad Euro 2,078/kg. con un minor ricavo di Euro 193.007 su circa 1.723 tonnellate causata come evidenziato, a detta della OP, in una riunione del Gruppo Europeo produttori funghi tenutasi a Bruxelles lo scorso 22

gennaio 2016, anche dalle criticità derivanti dall'embargo russo che ha messo in difficoltà la Polonia che ha un valore di Exsport verso la Russia di funghi di Euro 81.501.873 nel 2012 e di Euro 62.471.585 nel 2013, secondo dati Eurostat e che ha riversato la propria produzione di funghi, che sempre secondo dati Eurostat, nel 2014 era di circa 200.000 tonnellate, verso il mercato europeo e anche italiano

Considerato che le spese previste per essere ammissibili in fase di verifica della rendicontazione devono comunque rispettare tutte le prescrizioni e i massimali previsti dal Decreto MIPAAF n. 12705 del 17/10/2013 e dal relativo allegato, del decreto MIPAAF n. 6499 del 17/06/2014 e dal relativo allegato, dalle prescrizioni previste dal Decreto MIPAAF n. 5460 del 03/08/2011 e dai relativi allegati e successive modificazioni ed integrazioni, dai massimali e dalle prescrizioni previste dalla circolare MIPAAF n. 5796 del 30/09/2013 e dall'allegato alla medesima circolare, dalla circolare MIPAAF 3811 del 25/06/2014 e dal relativo allegato e dall'allegato IX del Reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Considerato che per le spese non modificate o modificate solo per l'importo permangono valide anche le prescrizioni previste nella relazione istruttoria allegata e parte integrante della Determinazione Dirigenziale n. G 15307 del 09/12/2015 di approvazione dell'annualità 2016 del programma operativo"

Considerato che il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento verrà verificato in fase di controllo della rendicontazione delle spese dell'annualità 2016 del programma operativo,

Considerato che la OP FUNGHIDEA deve prendere in considerazione ai fini dell'ammissibilità all'aiuto della spesa del personale quanto indicato dalla Unione Europea relativamente alla non ammissibilità all'aiuto del personale esternalizzato.

Considerato che la spesa relativa alla promozione del marchio inserita nell'Obiettivo "Gestione e prevenzione delle crisi" per essere ammissibile all'aiuto deve rispettare quanto previsto in particolare dall'allegato IX, punto 15, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e che tali spese non potranno riguardare la realizzazione o creazione del marchio né le spese della sua registrazione.

Considerato che per la spesa per l'assistenza tecnica, al fine dell'ammissibilità all'aiuto le aziende utilizzate per il calcolo delle superfici equivalenti e comunque seguite dai tecnici, devono rispettare il disciplinare di difesa integrata con le relative norme tecniche riportate in allegato alla determinazione Dirigenziale n. G 3837 del 15/04/2016 e pubblicata sul portale della Regione Lazio materia "Agricoltura" Settore "Servizio fitosanitario regionale" e successive modificazioni ed integrazioni.

Considerato che la presente modifica rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, ed è coerente con il programma e funzionale al perseguimento degli obiettivi generali, che la OP si propone di raggiungere;

Verificato che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione necessaria alla valutazione della domanda anche a seguito delle nostre note n. protocollo. 260365/GR/04/20 del 18 maggio 2016 e della risposta della OP Funghidea pervenuta con n. prot. 284691/04/20 del 30/05/2016;

Verificato che la modifica non comporta una riduzione di oltre il 50% dell'importo del fondo di esercizio approvato per l'annualità in corso;

Effettuati gli opportuni accertamenti e riscontri;

Compilata la lista di controllo relativa all'oggetto;

tutto ciò premesso, il sottoscritto funzionario responsabile del procedimento, ritiene che la modifica proposta può essere accolta, con le prescrizioni precedentemente evidenziate, secondo quanto indicato nell'allegato schema A.

In conseguenza della modifica, l'importo complessivo del fondo di esercizio della OP "FUNGHIDEA" per l'anno 2016 subisce una variazione in aumento passando da Euro 655.640,31 ad Euro 675.629,34 ed il programma annuale in oggetto viene ad essere modificato secondo l'allegato A che sostituisce lo schema allegato al verbale di approvazione dell'annualità 2016 del programma esecutivo in oggetto.

I firmatari del presente verbale, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiarano che non sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall'art. n.6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dall' art. 6 de D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013.

Roma, 15/06/2016

Il funzionario responsabile del procedimento
Dr. Paolo PEPE

Il Dirigente dell'Area
Dr.ssa Nadia BIONDINI

TABELLA A – Dettaglio delle spese dell'annualità 2016 del Programma Operativo 2014 - 2017 proposte e approvate in modifica in corso d'anno della OP FUNGHIDEA al fine di inserire spese per comunicazione e promozione nell'Obiettivo "Prevenzione e gestione delle crisi"

funghidea					Annualità 2016			modifica in corso d'anno 2016 gestione crisi		
Descrizione sintetica della spesa	Obiettivo	Misura	Azione	Richiesto	modificato	Ammesso	Richiesto	modificato	Ammesso
	1	3.2.1	1						
Rilevatori di consumo di energia (Fungicoltura del Circeo)	1	3.2.1	1	€ 8.427,00	€ 8.427,00	€ 8.427,00	€ 8.427,00		€ 8.427,00
		Totale 3.2.1.1		€ 8.427,00	€ 8.427,00	€ 8.427,00	€ 8.427,00		€ 8.427,00
		Totale 1		**€ 8.427,00**	**€ 8.427,00**	**€ 8.427,00**	**€ 8.427,00**		**€ 8.427,00**
	2	3.2.3	1						
		Totale 3.2.3.1							
	2	3.2.3	2						
	2	3.2.5							
		Totale 2							
	3	3.2.3	1						
		Totale 3.2.3.1		€ -					
	3	3.2.3	2						
		Totale 3.2.3.2							
	3	3.2.4							
	3	3.2.1	1						
	3	3.2.1	2						
	3	3.2.6							
		Totale 3		**€ -**					
	4	3.2.1	1						
	4	3.2.1	2						
		Totale 4							
	5	3.2.2	1						
miglioramento tecnica coltivazione (ripristino letti coltivazione fung Circeo)	5	3.2.2	2	€ 79.274,33	€ 78.274,33	€ 78.274,33	€ 78.274,33		€ 78.274,33
miglioramento tecnica coltivazione (ripristino letti coltivazione mac)	5	3.2.2	2	€ 48.000,00	€ 46.999,99	€ 46.999,99	€ 46.999,99		€ 46.999,99
responsabili controllo campioni merce in entrata (Paolo Soprano)	5	3.2.2	2	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00		€ 43.000,00
responsabili controllo campioni merce in entrata (Piera Pietrosanti)	5	3.2.2	2	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00		€ 29.000,00
1 responsabile controllo conservazione Giuseppe Rizzo)	5	3.2.2	2	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00		€ 38.000,00
1 responsabile controllo conservazione (Stefano Gagliarducci)	5	3.2.2	2	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00		€ 38.000,00
responsabile controllo linee di lavorazione (Tofani Fabio)	5	3.2.2	2	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00		€ 43.000,00
1 responsabile controllo linee di lavorazione Michena Ologu	5	3.2.2	2	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00		€ 29.000,00
1 responsabile logistica e merce in uscita (Antonio Maurizio)	5	3.2.2	2	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00		€ 43.000,00
responsabile sistema qualità /Sig Cristina Marcucci (global gap)	5	3.2.2	2	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00		€ 43.000,00
Costo certificato (global gap)	5	3.2.2	2	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00
		Totale 3.2.2.2		€ 434.274,33	€ 432.274,32	€ 432.274,32	€ 432.274,32		€ 432.274,32
	5	3.2.4							
	5	3.2.5							
		Totale 5		**€ 434.274,33**	**€ 432.274,32**	**€ 432.274,32**	**€ 432.274,32**		**€ 432.274,32**
	6	3.2.2	1						
		3.2.2	2						
	6	3.2.4							
		Totale 6							

	7	3.2.3	1						
		Totale 3.2.3,1							
tecnici di marketing	7	3.2.3	2	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00		€ 53.000,00
consulenze per certificazione qualità (BRC ISF ISO)	7	3.2.3	2	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00		€ 42.000,00
Costo certioficato (BRC ISF ISO)	7	3.2.3	2	€ 3.644,80	€ 3.644,80	€ 3.644,80	€ 3.644,80		€ 3.644,80
campagna di comunicazine l'Ortofrutta e lo spert	7	3.2.3	2		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00
		Totale 3.2.3,2		€ 98.644,80	€ 100.644,80	€ 100.644,80	€ 100.644,80		€ 100.644,80
		Totale 7		**€ 98.644,80**	**€ 100.644,80**	**€ 100.644,80**	**€ 100.644,80**		**€ 100.644,80**
tecnico assistenza tecnica (Fortunati Marco)	8	3.2.5		€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00		€ 43.000,00
tecnico assistenza tecnica Francesca Mattozzi)	8	3.2.5		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00
	8	3.2.5							
		Totale 3.2.5		€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00		€ 68.000,00
gestione rifiuti organici non pericolosi	8	3.2.7		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00
utilizzo di ammendanti organici compostati	8	3.2.7		€ 6.714,00	€ 6.714,00	€ 6.714,00	€ 6.714,00		€ 6.714,00
centralina controllo clima e risparmio enrgetico	8	3.2.7		€ 18.935,00	€ 18.935,00	€ 18.935,00	€ 18.935,00		€ 18.935,00
rilevatori di nconsumo energia funghi	8	3.2.7		€ 5.289,50	€ 5.289,50	€ 5.289,50	€ 5.289,50		€ 5.289,50
		Totale 3.2.7		€ 33.438,50	€ 33.438,50	€ 33.438,50	€ 33.438,50		€ 33.438,50
		Totale 8		**€ 101.438,50**	**€ 101.438,50**	**€ 101.438,50**	**€ 101.438,50**		**€ 101.438,50**
	9	3.2.1	1						
	9	3.2.1	2						
promozione e comunicazione marchio "Fungo italiano"	9	3.2.6					€ 19.989,03		€ 19.989,03
		Totale 3.2.6					€ 19.989,03		€ 19.989,03
		Totale 9					**€ 19.989,03**		**€ 19.989,03**
		PO		**€ 642.784,63**	**€ 642.784,62**	**€ 642.784,62**	**€ 662.773,65**		**€ 662.773,65**
		Sg		€ 12.855,69	€ 12.855,69	€ 12.855,69	€ 12.855,69		€ 12.855,69
		FE		**€ 655.640,32**	**€ 655.640,31**	**€ 655.640,31**	**€ 675.629,34**		**€ 675.629,34**
		Aiuto		€ 327.820,16	€ 327.820,16	€ 327.820,16	€ 337.814,67		€ 337.814,67

Tabella B.1 - Equilibrio fra le Misure - annualità 2016

Misura		Richiesto	Modificato	Ammesso	Richiesto	Modificato	Ammesso
3.2.1		€ 8.427,00		€ 8.427,00	1,25%	0,00%	1,25%
3.2.2		€ 432.274,32		€ 432.274,32	63,98%	0,00%	63,98%
3.2.3		€ 100.644,80		€ 100.644,80	14,90%	0,00%	14,90%
3.2.4		€ -			0,00%	0,00%	0,00%
3.2.5		€ 68.000,00		€ 68.000,00	10,06%	0,00%	10,06%
3.2.6		€ 19.989,03		€ 19.989,03	2,96%	0,00%	2,96%
3.2.7		€ 33.438,50		€ 33.438,50	4,95%	0,00%	4,95%
	Totale	€ 662.773,65		€ 662.773,65	98,10%	0,00%	98,10%

Legenda

obiettivo 1	Assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento alla domanda
obiettivo 2	Promuovere la concentrazione dell'offerta ed effettuare l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti
obiettivo 3	Ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione
obiettivo 4	Pianificazione della produzione
obiettivo 5	Migliorare la qualità dei prodotti
obiettivo 6	Incrementare il valore commerciale dei prodotti
obiettivo 7	promuovere la commercializzazione dei prodotti freschi o trasformati
obiettivo 8	Promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente
obiettivo 9	Prevenire e gestire le crisi per tutelare i redditi dei produttori e ridurre i ritiri
Misura 3.2.1	Azioni intese a pianificare la produzione
Misura 3.2.2	Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti
Misura 3.2.3	Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione
Misura 3.2.4	Ricerca e produzione sperimentale
Misura 3.2.5	Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza
Misura 3.2.6	Misure di prevenzione e gestione delle crisi
Misura 3.2.7	Azioni ambientali
Misura 3.2.8	Altre Azioni
Azione 1	Acquisizione di capitale fisso
Azione 2	Altre azioni sovvenzionabili
Sg	Spese generali
FE	Fondo di esercizio

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06969

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni ditta Cortese Veruska. Rilascio per variazione autorizzazioni fitosanitarie N. VT/12/0534.

Oggetto: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni ditta Cortese Veruska. Rilascio per variazione autorizzazioni fitosanitarie N. VT/12/0534.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTO il decreto legislativo 25 giugno 2010 n. 124 "Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti";

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 14 aprile 1997 concernente le norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

VISTO il Decreto del MIPAAF del 12/11/2009 concernente: "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214";

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 19 giugno 2015, come modificato dal decreto 18 febbraio 2016, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana;

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 febbraio 2016 recante la definizione delle aree indenni da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana, il quale definisce indenne l'intero territorio regionale del Lazio;

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

VISTA la nota tecnica n.5870 del 07/03/2016 con la quale il Servizio Fitosanitario Centrale presso il MiPAAF ha definito le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'emissione del passaporto dei vegetali sensibili a *Xylella fastidiosa*;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G06697 del 29/05/2015, con la quale sono state rilasciate dalla Regione Lazio, alla ditta Cortese Veruska – Partita 01534960560, con sede legale in Strada Santa Caterina n. 1 a Viterbo (VT), l'autorizzazione art. 19 del DLgs n. 214/2005, categoria produttore e commerciante all'ingrosso di piante ornamentali da interno ed esterno, piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione, la registrazione per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto, l'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori e l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per le specie: *Abies spp., Castanea* Mill., *Citrus L., Cotoneaster Ehrn, Crataegus L., Cydonia Mill., Dianthus spp., Leucanthemum spp., Malus Mill., Mespilus L., Picea spp., Pinus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus L.* (escluso P. laurocerases e P. lusitanica), *Pyracantha Roem, Pyrus L., Quercus spp., Solanum jasminoides, Sorbus L., Vitis L.,* Vegetali di *Araceae, Marantaceae,* e *Strelitziaceae,* Vegetali di *Solanacee* eccetto specie a tuberi o stoloni di Solanum L., con il numero VT/12/0534;

VISTA la domanda, prot. n. 284391 del 30/05/2016 conservata agli atti del Servizio Fitosanitario Regionale, presentata dalla ditta Cortese Veruska – Partita 01534960560, con sede legale in Viterbo (VT), Strada Santa Caterina n. 1, per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante UE per le specie sensibili a *Xylella fastidiosa* della lista dei vegetali allegata;

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato dagli ispettori fitosanitari in data 16/05/2016, con il quale è stato accertato che la ditta:

- è in possesso dei requisiti tecnici previsti dall'art. 5, comma 1, conformemente all'allegato IV del D.M. 12/11/2009;
- che sono soddisfatti i requisiti richiesti dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni;
- che non sono stati riscontrati sintomi ascrivibili a organismi da quarantena delle palme e *Xylella fastidiosa*;

CONSIDERATO che in forza del D.M. 18.02.2016 l'intero territorio regionale del Lazio, nel quale ricade il centro aziendale della ditta Cortese Veruska, risulta indenne da *Xylella fastidiosa*;

ATTESO che la ditta Cortese Veruska ha versato le tariffe fitosanitarie dovuta per il rilascio dell'autorizzazione e per l'annualità in corso;

RITENUTO di poter rilasciare alla ditta Cortese Veruska – Partita 01534960560, con sede legale in Viterbo (VT), Strada Santa Caterina n. 1, l'autorizzazione fitosanitaria richiesta**;**

DETERMINA

per quanto in premessa,
ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni, del D.M. 12 novembre 2009, del D.Lgs. 25 giugno 2010 , n. 124 e del D.M. 14 aprile 1997
relativamente alla ditta Cortese Veruska
Partita IVA: 01534960560
Indirizzo sede legale: Strada Santa Caterina n. 1, 01100 Viterbo (VT)
Indirizzo centro aziendale codice 001: Strada Santa Caterina n. 1, 01100 Viterbo (VT)

in possesso dell'autorizzazione art. 19 del DLgs n. 214/2005, categoria produttore e commerciante all'ingrosso di piante ornamentali da interno ed esterno, piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione, della registrazione per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto, dell'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori, e dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per le specie: *Abies spp., Castanea* Mill., *Citrus L., Cotoneaster Ehrn, Crataegus L., Cydonia Mill., Dianthus spp., Leucanthemum spp., Malus Mill., Mespilus L., Picea spp., Pinus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus L.* (escluso P. laurocerases e P. lusitanica), *Pyracantha Roem, Pyrus L., Quercus spp., Solanum jasminoides, Sorbus L., Vitis L.,* Vegetali di *Araceae, Marantaceae,* e *Strelitziaceae,* Vegetali di *Solanacee* eccetto specie a tuberi o stoloni di Solanum L. con il numero **VT/12/0534**;

- di rilasciare l'autorizzazione all'uso del passaporto UE per le specie sensibili a *Xylella fastidiosa* pertanto la ditta risulta autorizzata all'uso del passaporto delle piante UE per i seguenti vegetali e prodotti vegetali prodotti nel centro aziendale 001:

N. ord.	Settore di attività	Nome botanico di specie e/o generi	Zone protette	Codice ZP	Specifiche
1	Ornamentali	Abies Mill.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2	Ornamentali	ARACEAE	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3	Fruttiferi	Citrus L. e relativi ibridi	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4	Fruttiferi	Castanea Mill	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5	Fruttiferi	Cotoneaster Ehrn.	E – EE – F – IRL – I – LV – LT – P – SI – SK – FI - UK	b)2	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6	Fruttiferi	Crataegus L.	E – EE – F – IRL – I – LV – LT – P – SI – SK – FI - UK	b)2	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7	Fruttiferi	Cydonia Mill.,	E – EE – F – IRL – I – LV – LT – P – SI – SK – FI - UK	b)2	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8	Ornamentali	Dianthus spp.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9	Ornamentali	Leucanthemum spp.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10	Fruttiferi	Malus Mill.	E – EE – F – IRL – I – LV – LT – P – SI – SK – FI - UK	b)2	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11	Ornamentali	MARANTACEAE	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12	Fruttiferi	Mespilus L.	E – EE – F – IRL – I – LV – LT – P – SI – SK – FI - UK	b)2	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
13	Ornamentali	Picea spp.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

14	Ornamentali	Pinus spp.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
15	Ornamentali	Platanus spp.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
16	Ornamentali	Populus spp.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
17	Fruttiferi	Prunus L. (escluso P. laurocerasus e P. lusitanica)	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
18	Ornamentali	Pyracantha Roem.	E – EE – F – IRL – I – LV – LT – P – SI – SK – FI - UK	b)2	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
19	Fruttiferi	Pyrus L.	E – EE – F – IRL – I – LV – LT – P – SI – SK – FI - UK	b)2	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
20	Ornamentali	Quercus spp.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
21	Ornamentali	SOLANACEE (escluso specie a tuberi o stoloni di Solanum L.)	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
22	Ornamentali	STRELITZIACEAE	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
23	Fruttiferi	Sorbus L:*	E – EE – F – IRL – I – LV – LT – P – SI – SK – FI - UK	b)2	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
24	Fruttiferi	Vitis L.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
25	Ornamentali	Specie definite ospiti di *Xylella fastidiosa* dalla Commissione Europea e incluse nell'elenco comunicato dalla ditta ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 214/2005 e s.m.i.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

- di imporre alla ditta le prescrizioni previste all'allegato III, lettera A e B del D.M. 12/11/2009.

La ditta è tenuta altresì ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili sui siti istituzionali del Servizio Fitosanitari Regionali e del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Servizio Fitosanitario Centrale. La presente determinazione non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06970

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - JONATHAN FRANCIS SIMONS. Rilascio autorizzazioni fitosanitarie N. FR/12/0859.

Oggetto: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni – JONATHAN FRANCIS SIMONS. Rilascio autorizzazioni fitosanitarie N. **FR/12/0859**.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTO il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 124, di attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.M. 14 aprile 1997 di recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12.11.2009 concernente: "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214";

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 19 giugno 2015, come modificato dal decreto 18 febbraio 2016, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana;

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 febbraio 2016 recante la definizione delle aree indenni da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana, il quale definisce indenne l'intero territorio regionale del Lazio;

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

VISTA la nota tecnica n.5870 del 07.03.2016 con la quale il Servizio Fitosanitario Centrale presso il MiPAAF ha definito le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'emissione del passaporto dei vegetali sensibili a *Xylella fastidiosa*;

VISTA la domanda, acquisita al protocollo con il numero 262742 del 19.05.2016, presentata dalla ditta JONATHAN FRANCIS SIMONS, Partita IVA 08778801004, per il rilascio, per l'unico centro aziendale 001, dell'autorizzazione art.19 d.lgs. 214/2005, dell'iscrizione al RUP, dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e della registrazione per fornitore di materiale di moltiplicazione delle piante ortive;

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato dagli ispettori fitosanitari in data 24.02.2016;

CONSIDERATO che in forza del D.M. 18.02.2016 l'intero territorio regionale del Lazio, nel quale ricadono i centri aziendali della ditta JONATHAN FRANCIS SIMONS, risulta indenne da *Xylella fastidiosa;*

ATTESO che la ditta ha versato le tariffe fitosanitarie dovute per il rilascio delle autorizzazioni richieste e per l'annualità in corso;

RITENUTO di poter rilasciare alla ditta JONATHAN FRANCIS SIMONS – Partita IVA 08778801004, le autorizzazioni richieste**;**

DETERMINA

per quanto in premessa,
ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni, del D.M. 12 novembre 2009,
relativamente alla ditta: JONATHAN FRANCIS SIMONS
Partita IVA: 08778801004
Indirizzo sede legale e centro aziendale codice 001:CONTRADA COLLE MARTINO SNC–PALIANO (FR)

- di rilasciare:

-autorizzazione art. 19 del DLgs n. 214/2005, categorie "produttore di piante ornamentali da esterno, di piante da frutto, di piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione, di piante aromatiche, officinali, nanizzate, acquatiche, grasse";
-iscrizione al registro ufficiale dei produttori con il numero **FR/12/0859**;
-registrazione per fornitore di materiale di moltiplicazione delle piante ortive;
-autorizzazione all'uso del passaporto delle piante UE per i seguenti vegetali e prodotti vegetali prodotti nel centro aziendale 001:

N. ord.	Settore di attività	Nome botanico di specie e/o generi	Zone protette	Codice ZP	Specifiche
1	Ornamentali/ Fruttiferi	*Prunus*	---	---	Vegetali ad eccezione dei frutti e delle sementi
2	Ornamentali	*Pelargonium*	---	---	Vegetali ad eccezione dei frutti e delle sementi
3	Ornamentali	*Gerbera*	---	---	Vegetali ad eccezione dei frutti e delle sementi
4	Ortive	*Allium cepa*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5	Ortive	*Allium sativum*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6	Ortive	*Apium graveolens*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7	Ortive	*Beta vulgaris*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8	Ortive	*Brassica oleracea*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9	Ortive	*Capsicum annuum*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10	Ortive	*Chicorium endivia*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11	Ortive	*Chicorium intybus*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12	Ortive	*Citrullus lanatus*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
13	Ortive	*Cucumis melo*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

14	Ortive	*Cucumis sativus*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
15	Ortive	*Cucurbita maxima*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
16	Ortive	*Cucurbita pepo*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
17	Ortive	*Cynara cardunculus*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
18	Ortive	*Daucus carota*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
19	Ortive	*Foeniculum vulgare*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
20	Ortive	*Lactuca sativa*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
21	Ortive	*Lycopersicon lycopersicum*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
22	Ortive	*Petroselinum crispum*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
23	Ortive	*Phaseolus vulgaris*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
24	Ortive	*Phaseolus coccineus*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
25	Ortive	*Pisum sativum*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
26	Ortive	*Solanum melongena*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
27	Ortive	*Ocimum basilicum*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
28	Ornamentali/Fruttiferi	Specie definite ospiti di *Xylella fastidiosa* dalla Commissione Europea e incluse nell'elenco comunicato dalla ditta ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 214/2005 e s.m.i.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

- di imporre alla ditta le prescrizioni previste all'allegato III, lettera B del D.M. 12.11.2009.

La ditta è tenuta ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili sui siti istituzionali del Servizio Fitosanitario Regionale e del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Servizio Fitosanitario Centrale.

La presente determinazione non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 giugno 2016, n. G06745

RETTIFICA PROVVEDIMENTO REGIONALE N. B0105 DEL 20/01/2006 DI ESECUTIVITA' DEL PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI PALIANO (FROSINONE). TERMINE PERIODO DI VALIDITA' DEL PIANO STAGIONE SILVANA 2021/2022

Oggetto: RETTIFICA PROVVEDIMENTO REGIONALE N. B0105 DEL 20/01/2006 DI ESECUTIVITÀ DEL PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI PALIANO (FROSINONE). TERMINE PERIODO DI VALIDITA' DEL PIANO STAGIONE SILVANA 2021/2022

IL DIRETTORE REGIONALE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI

SU PROPOSTA del Direttore Ambiente e Sistemi Naturali;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale ed in particolare l'articolo 22 "Criteri per l'istituzione delle aree", come modificato dall'art. 8, del regolamento regionale 28 marzo 2013, n. 2, pubblicato sul BUR 28 marzo 2013, n. 26, supplemento n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Determinazione n. 489 del 17 settembre 2015 con la quale, tra l'altro, si è provveduto alla riorganizzazione della Direzione Regionale "Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative", le cui competenze sono state riallocate nelle neocostituite "Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali" e "Direzione Regionale Infrastrutture e politiche abitative", dando mandato a ciascun Direttore regionale di effettuare una verifica delle attività della Direzione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 639 del 17 novembre 2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Regionale della Direzione Ambiente e Sistemi Naturali al Dott. Vito Consoli;

VISTO il R.D. n. 3267/1923 ed il Regolamento di attuazione R.D. n. 1126/1926;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002 e ss.mm.ii., "*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*";

VISTO la L.R. n. 14/1999 e s.m.i. e in particolare l'art. 100 – comma 1 – lett. B che conferisce alla Regione le funzioni concernenti l'approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (di seguito PGAF);

VISTO l'art. 2, commi 31, 32 e 33 della Legge Regionale n. 7 del 14 luglio 2014 e ss.mm.ii. "*Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie*", di soppressione del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;

CONSIDERATO che l'Area Sistemi Naturali - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 7 del 14 luglio 2014 citata, per effetto delle funzioni delegate, rilascia contestualmente alla presente approvazione parere ex art. 6 del RR n. 7/05 positivo;

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 e ss.mm.ii., di attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39;

VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 "*Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo pastorale regionale";*

VISTA la Determinazione n. B2457 del 09.06.2009 "Tagli selvicolturali intercalari, tagli di *avviamento e/o conversione ad alto fusto e validità del Piano dei Tagli dei PGAF/PPT*";

VISTA la nota n. 356031 del 27/09/2013 dell'Area Legislativa, Giuridico e Conferenze di Servizi della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti "*Parere in merito alla necessità che i Piani di gestione e Assestamento Forestale (PGAF) siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica*" che ribadendo la necessaria autorizzazione paesaggistica per gli interventi previsti dal PGAF, esclude l'iter autorizzativo se la pianificazione è volta solo a programmare interventi di taglio previsti dall'art. 149 del D.lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che il PGAF è lo strumento volto a garantire la rinnovazione dei boschi e che, non prefigurandosi cambio della destinazione d'uso, il taglio dei boschi in quanto attività colturale, ai sensi dell'art. 149 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", non necessita, anche secondo quanto espresso dalla nota della Direzione Territorio e Urbanistica citata, di autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che le operazioni diverse dal taglio colturale previste nel PGAF sono da intendersi come linee di indirizzo e sebbene autorizzate per quanto di competenza dell'Area Sistemi Naturali, dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;

VISTA la Determinazione n. B4096 del 14/10/2005 di approvazione del PAF del Comune di Paliano;

VISTA la Determinazione n. B0105 del 20/01/2006 di esecutività del PAF del Comune di Paliano nella quale, tra l'altro, è previsto che il termine del periodo di validità del Piano coincide con il 2020;

VISTA l'istanza avanzata dal Comune di Paliano con nota n. 2665del 04/03/2016, acquisita al prot. reg. con n. GR/22/01/125573 del 08/03/2016, relativa all'accorpamento di due Particelle Forestali (3 e 4) previste al taglio nel periodo 2013 – 2016;

PRESO ATTO delle motivazioni eccepite nella citata nota dal Comune di Paliano "*A causa della mancata vendita di un lotto boschivo, non è stato possibile rispettare il Piano dei Tagli….pur considerando che il periodo di taglio quadriennale prevede una certa elasticità*";

CONSIDERATO che la PF 11, aggiudicata, andrà al taglio nella prossima stagione silvana 2016/2017 e che per la PF 5 è attualmente in corso l'asta di vendita del soprassuolo;

CONSIDERATO che, nella Determinazione di approvazione, l'accorpamento del taglio di più particelle è condizionato da apposita autorizzazione regionale e che lo slittamento dei tagli previsti nel periodo comporta l'estensione del periodo di validità del Piano di Assestamento e conseguente aggiornamento del Piano dei Tagli;

RITENUTO che sussistono i presupposti per accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Paliano anche per quanto riguarda la possibilità di accorpamento del taglio delle PF 3 e 4;

RITENUTO necessario rettificare la Determinazione n. B0105 del 20/01/2006 di esecutività del PAF del Comune di Paliano nella parte relativa al termine del periodo di validità del Piano stesso che in ragione della Stagione Silvana 2020/21 prevista in precedenza, deve ora intendersi prorogato fino alla Stagione Silvana 2021/2022;

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto, di:

- rettificare la Determinazione regionale n. B0105 del 20/01/2006 di esecutività del PAF del Comune di Paliano nella parte relativa al termine del periodo di validità del Piano stesso che deve intendersi valido fino alla Stagione Silvana 2021/22;

- rendere possibile, nell'ambito dell'allungamento del Piano dei Tagli, l'utilizzazione boschiva delle PF 3 e 4 nella stessa annata silvana;

- stabilire che il Piano dei Tagli previsto per il post piano 2021/2024 – indipendentemente dalle annate silvane – potrà seguire la cronologia delle PF previste attraverso tagli straordinari nelle more della revisione/redazione di un nuovo PGAF;

- definire il Piano dei Tagli come da quadro seguente:

Periodo	**Sezione Forestale**	**Superficie netta**	**Toponimo**	**Anno di utilizzazione**	**Età al Taglio**	**Condizione**
	n°	**Ha**		**Stagione Silvana**	**anni ca.**	
ex 2013/16 – attuale 2015/18	11	11,56	*Caprareccia*	2015/16	26	*aggiudicata*
	5	9,67	*Portone dei Frati*	2016/17	26	*in fase di aggiudicazione*
	4	9,18	*Colle del Principe*	2017/18	27	*in corso di progettazione*
	3	7,10	*Colle del Principe*	2017/18	27	*in corso di progettazione*
ex 2017/20 – attuale 2018/22	18	9,81	*Valle Ferrara*	2018/19	28	*da progettare*
	10	9,92	*Caprareccia*	2019/20	29	*da progettare*
	9	9,94	*Crocetta*	2020/21	30	*da progettare*
	8	9,31	*Crocetta*	2021/22	32	*da progettare*

Il DIRETTORE REGIONALE
AMBIENTE e SISTEMI NATURALI
Dott. Vito CONSOLI

Regione Lazio

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 giugno 2016, n. G06875

Gara comunitaria per la fornitura di vaccini antinfluenzali (campagna antinfluenzale 2016/17). Approvazione schemi atti gara e indizione gara.

OGGETTO: Gara comunitaria per la fornitura di vaccini antinfluenzali (campagna antinfluenzale 2016/17). Approvazione schemi atti gara e indizione gara.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";*

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "*Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni*" ed in particolare l'art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l'altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente "*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1*";

VISTA la D.G.R. n. 21 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato conferito al dott. Stefano Acanfora l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03407 del 25 marzo 2015, modificata dalla determinazione n. G04399 del 15 aprile 2015, concernente "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale Centrale Acquisti" che identifica, all'interno della Direzione, l'Area Gestione delle Procedure di Gara quale struttura deputata allo svolgimento delle procedure di acquisto di beni ed all'affidamento di servizi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTO l'art.9 comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89 che prevede nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), che è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip ed una centrale di committenza per ciascuna regione";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 avente ad oggetto: "*Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi*" che individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà per gli anni 2016-2017 per le quali l'ANAC non rilascerà il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore;

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi "vaccini";

VISTA la delibera ANAC n.125 del 10 febbraio 2016 "*Elenco dei soggetti aggregatori"* che individua come soggetto aggregatore per la Regione Lazio la Direzione Centrale Acquisti;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio ha realizzato, in modalità SAAS, una piattaforma di e-procurement e che, pertanto, la procedura di cui trattasi verrà esperita su tali strumento in modalità telematica;

VISTO il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014, che raccomanda il raggiungimento di coperture, per la vaccinazione antinfluenzale, del 75% come obiettivo minimo perseguibile e del 95% come obiettivo ottimale negli ultra 65enni e nei gruppi a rischio;

CONSIDERATO che anche per l'anno 2016/17 verrà avviata la campagna antinfluenzale e che la gara regionale attualmente vigente è in procinto di scadenza;

RITENUTO di indire una procedura di gara centralizzata che assicuri alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, che hanno espresso il proprio fabbisogno, l'acquisizione del vaccino da somministrare ai cittadini aventi diritto e per il raggiungimento delle coperture previste dal Piano suindicato;

RILEVATO che, al fine di consentire la predisposizione degli atti di gara, sono stati chiesti alle Aziende Sanitarie, con nota prot.n.193931 del 14 aprile 2016, i fabbisogni annuali dei vaccini antinfluenzali necessari per la prossima campagna antinfluenzale, corredata da una relazione sulle modalità di utilizzo previste, distintamente per ciascuna tipologia di vaccino potenziato ed a maggior costo, con riferimento alle caratteristiche ed alla consistenza delle diverse categorie target dell'intervento potenzialmente raggiungibile nel proprio territorio aziendale;

PRESO ATTO che, i fabbisogni sono stati espressi nelle tipologie e quantità di seguito indicate:

	Vaccino inattivato dell'influenza di tipo split a somministrazione intradermica	Vaccino inattivato dell'influenza preparato con antigene a	Vaccino inattivato dell'influenza con antigene di sup.	Vaccino influenzale antigene di superfice, inattivato,	Vaccino influenzale quadrivalente virus split (frammentato)
AZIENDE OSPEDALIERE					

	15ucg	virus frammentati (split) o antigene di sup.(subunità) trivalente	adiuvato (MF59)	prodotto in colture cellulari	inattivato
Roma 1	18.000	37.000	70.000	0	85.000
Roma 2	100	188.600	1.000	100	12.200
Roma 3	30.000	19.000	11.000	0	40.000
Roma 4	16.000	2.000	16.000	0	18.000
Roma 5	1.000	50.000	14.000	0	7.000
Roma 6	500	40.000	5.000	0	30.000
Viterbo	0	15.000	10.000		40.000
Rieti	0	10.000	1.000	0	19.000
Frosinone	21.500	63.000	21.500	0	7.000
Latina	15.000	60.000	10.000	0	25.000
San Giovanni Addolorata	0	60	0	0	0
San Camillo Forlanini	0	400	0	0	400
Policlinico Tor Vergata	0	150	0	0	0
Sant'Andrea	0	160	0	0	0
Totale	102.100	485.370	159.500	100	283.600

CONSIDERATO che per il valore della gara, pari ad euro 4.070.451,00 esente IVA e che, per le caratteristiche della fornitura da acquisire, si è ritenuto di articolare la procedura come segue:

procedura aperta da esperirsi sulla piattaforma della Regione Lazio;

aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.95 comma 4 del d. lgs.n. 50/2016 in quanto si tratta di prodotti standard;

durata annuale;

sottoscrizione di un contratto generale da stipularsi tra la Regione Lazio e gli aggiudicatari;

gestione degli ordinativi di fornitura e degli ordini di consegna da parte delle Aziende Sanitarie che nomineranno, per ciascuno di detti acquisti, un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione;

TENUTO CONTO che gli atti di gara che della sono stati redatti con la collaborazione dell'assistenza tecnica, che supporterà la struttura anche nello svolgimento della procedura telematica di gara;

TENUTO CONTO che le singole Aziende Sanitarie, si impegnano a sostenere, le spese di gestione e di esecuzione dei singoli contratti che saranno stipulati a seguito dell'aggiudicazione della gara e che, ai sensi dell'art.31 del d.lgsl.n.50/2016 dovranno nominare un responsabile del procedimento relativamente al singolo ordinativo di fornitura oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione;

VISTI gli schemi degli atti di gara allegati alla presente:

- Bando GUUE;
- Bando GURI;
- Avviso per i quotidiani;
- Disciplinare di gara:

Allegato 1 – Capitolato tecnico

Allegato 2 A - Schema Dichiarazioni Amministrative

Allegato 2 B – Documento di Gara Unico Europeo - DGUE

Allegato 3 – Schema Offerta Economica

Allegato 4 – Schema di Contratto generale

Allegato 5 – Istruzioni di gara

Allegato 6 – Condizioni generali di accesso e utilizzo del portale

RITENUTO, per i motivi suindicati di procedere all'approvazione degli schemi degli atti di gara;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- Di approvare gli schemi degli atti di gara di seguito indicati:

  - Bando GUUE;
  - Bando GURI;
  - Avviso per i quotidiani;
  - Disciplinare di gara:

  Allegato 1 – Capitolato tecnico

  Allegato 2 A - Schema Dichiarazioni Amministrative

  Allegato 2 B – Documento di Gara Unico Europeo - DGUE

  Allegato 3 – Schema Offerta Economica

  Allegato 4 – Schema di Contratto generale

  Allegato 5 – Istruzioni di gara

  Allegato 6 – Condizioni generali di accesso e utilizzo del portale

- di indire la gara sulla piattaforma regionale, di pubblicare gli atti di gara e di renderli disponibili sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it; www.centraleacquisti.regione.lazio.it;
- di nominare Responsabile del procedimento la dott.ssa Teresa Franco, funzionario dell'Area Gestione delle Procedure di Gara della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
- di adottare un successivo provvedimento per impegnare il pagamento del contributo gara all'ANAC;
- di pubblicare la presente determinazione, comprensiva degli allegati, sul BUR.

Direzione Centrale Acquisti
Il Direttore
Stefano Acanfora

Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara

(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: Gara centralizzata per la fornitura di vaccino antinfluenzale

Carta d'identità nazionale: *(se noto)*

Indirizzo postale: Via R.R.Garibaldi, 7

Città: Roma Codice postale: 00145 Paese: Italia (IT)

Punti di contatto: Regione Lazio - Direzione Centrale Acquisti - Area Gestione delle Procedure di Gara

Telefono: +39 0651684466

All'attenzione di: Teresa Franco

Posta elettronica: centrale.acquisti@regione.lazio.it Fax: +39 0651683352

Indirizzi internet: *(se del caso)*

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: *(URL)* http://regione.lazio.it

Indirizzo del profilo di committente: *(URL)* http://regione.lazio.it

Accesso elettronico alle informazioni: *(URL)* www.centraleacquisti.regione.lazio.it

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: *(URL)* www.centraleacquisti.regione.lazio.it/web/login.htm

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

◉ I punti di contatto sopra indicati ○ Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

◉ I punti di contatto sopra indicati ○ Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

◉ I punti di contatto sopra indicati ○ Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

○ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

○ Agenzia/ufficio nazionale o federale

◉ Autorità regionale o locale

○ Agenzia/ufficio regionale o locale

○ Organismo di diritto pubblico

○ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

○ Altro: *(specificare)*

I.3) Principali settori di attività

☐ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

☐ Difesa

☐ Ordine pubblico e sicurezza

☐ Ambiente

☐ Affari economici e finanziari

☒ Salute

☐ Abitazioni e assetto territoriale

☐ Protezione sociale

☐ Servizi ricreativi, cultura e religione

☐ Istruzione

☐ Altro: *(specificare)*

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

○ sì ◉ no

ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A

Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione :

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :

Gara centralizzata per la fornitura di vaccino antinfluenzale

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti

○ Lavori	◉ Forniture	○ Servizi
☐ Esecuzione ☐ Progettazione ed esecuzione ☐ Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni aggiudicatrici	○ Acquisto ○ Leasing ○ Noleggio ○ Acquisto a riscatto ○ Una combinazione di queste forme	Categoria di servizi n.: Per le categorie di servizi cfr. l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :

Codice NUTS: IT

Codice NUTS: ITE4

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
☒ L'avviso riguarda un appalto pubblico
☐ L'avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
☐ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : *(se del caso)*
○ Accordo quadro con diversi operatori ○ Accordo quadro con un unico operatore
Numero :
oppure
(se del caso) numero massimo : di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni : oppure in mesi :

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro *(se del caso, indicare solo in cifre)*
Valore stimato, IVA esclusa : Valuta :
oppure
Valore: tra : : e : : Valuta :

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : *(se noto)*

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
Fornitura di vaccini antinfluenzali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Lazio

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :

	Vocabolario principale	**Vocabolario supplementare** *(se del caso)*
Oggetto principale	33651660	

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : ○ sì ○ no

II.1.8) Lotti: *(per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)*

Questo appalto è suddiviso in lotti: ◉ sì ○ no
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per
○ un solo lotto

◉ uno o più lotti

○ tutti i lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti : ○ sì ◉ no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1) Quantitativo o entità totale : *(compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)*
1030570

(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa : 4070451.00 Valuta : EUR
oppure
Valore: tra : : e : : Valuta :

II.2.2) Opzioni : *(se del caso)*
Opzioni : ○ sì ◉ no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi : *(se del caso)*
L'appalto è oggetto di rinnovo: ○ sì ◉ no
Numero di rinnovi possibile: *(se noto)* oppure Valore: tra : e:
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi : 12 oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: (gg/mm/aaaa)
conclusione: (gg/mm/aaaa)

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: *(se del caso)*
Come indicato negli atti di gara

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: *(se del caso)*
Come indicato negli atti di gara

III.1.4) Altre condizioni particolari: *(se del caso)*
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : ○ sì ◉ no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Iscrizione CCIAA o ad altro organismo equipollente secondo la legislatura dello Stato di appartenenza ex art.83 del d.lgs.n.50/2016; insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs.n.50/2016 tramite autocertificazione;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:	Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: *(se del caso)*

III.2.3) Capacità tecnica:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:	Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: *(se del caso)*

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: *(se del caso)*
☐ L'appalto è riservato ai laboratori protetti
☐ L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: ○ sì ○ no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile :

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: ○ sì ○ no

Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:

◉ Aperta
○ Ristretta
○ Ristretta accelerata — Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

○ Procedura negoziata — Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) : ○ sì ○ no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)
○ Negoziata accelerata — Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

○ Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta: *(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)*
Numero previsto di operatori:
oppure
Numero minimo previsto: e *(se del caso)* numero massimo
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: *(procedura negoziata, dialogo competitivo)*
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare : ○ sì ○ no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione *(contrassegnare le caselle pertinenti)*

◉ Prezzo più basso

oppure

○ Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

○ criteri indicati di seguito *(i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)*

○ criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

Criteri	Ponderazione	Criteri	Ponderazione
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	

Criteri	Ponderazione	Criteri	Ponderazione
5.		10.	

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica ○ sì ◉ no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: *(se del caso)*
Det. n.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
○ sì ◉ no

(in caso affermativo)

○ Avviso di preinformazione ○ Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: del: (gg/mm/aaaa)

☐ Altre pubblicazioni precedenti*(se del caso)*

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: *(nel caso di dialogo competitivo)*

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data: Ora:

Documenti a pagamento ○ sì ◉ no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: Valuta:

Condizioni e modalità di pagamento:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

Data: 25/07/2016 Ora: 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: *(se noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)*

Data:

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
○ Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
◉ Lingua o lingue ufficiali dell'UE:
IT
☐ Altro:

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al: :

oppure
Durata in mesi : oppure in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : (gg/mm/aaaa) Ora
*(se del caso)*Luogo: Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte *(se del caso)* :
○ sì ○ no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità: *(se del caso)*
Si tratta di un appalto periodico : ○ sì ◉ no
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : ○ sì ◉ no
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:

VI.3) Informazioni complementari: *(se del caso)*
Per partecipare l'impresa dovrà dotarsi di: firma digitale di cui all'art.1 comma 1 lett. s) del decreto legislativo n.82/2005 e di una casella di posta elettronica certificata abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; dotazione hardware e software minima riportata nell'home page del portale www.centraleacquisti.regione.lazio.it; richieste di chiarimenti esclusivamente via pec all'indirizzo centraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it; o tramite messaggistica.

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: TAR Lazio

Indirizzo postale: Via Flaminia 189

Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 06328721

Posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

Organismo responsabile delle procedure di mediazione *(se del caso)*

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

Telefono:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: *(compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)*
Entro 30 gg. decorrenti dalla pubblicazione dell'atto presuntivamente lesivo

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

Telefono:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale: Carta d'identità nazionale: *(se noto)*

Indirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

Punti di contatto: Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Denominazione ufficiale: Carta d'identità nazionale: *(se noto)*

Indirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

Punti di contatto: Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione

Denominazione ufficiale: Carta d'identità nazionale: *(se noto)*

Indirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

Punti di contatto: Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice acquista

Denominazione ufficiale Carta d'identità nazionale (se noto):

Indirizzo postale:

Città Codice postale

Paese

---------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) ----------

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara centralizzata per la fornitura di vaccino antinfluenzale

Lotto n. : 1 **Denominazione :** Vaccino split a somministrazione intradermica 15 mcg

1) Breve descrizione:
Vaccino split a somministrazione intradermica 15 mcg

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	**Vocabolario supplementare** *(se del caso)*
Oggetto principale	33651660	

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 540109.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: *(se del caso)*
Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: (gg/mm/aaaa)
conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara centralizzata per la fornitura di vaccino antinfluenzale

Lotto n. : 2 **Denominazione :** Vaccino split/subunità trivalente

1) Breve descrizione:
Vaccino split/subunità trivalente

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	**Vocabolario supplementare** *(se del caso)*
Oggetto principale	33651660	

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1019277.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: *(se del caso)*
Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: (gg/mm/aaaa)
conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara centralizzata per la fornitura di vaccino antinfluenzale

Lotto n. : 3 **Denominazione :** Vaccino inattivato MF 59

1) Breve descrizione:
Vaccino inattivato MF 59

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	**Vocabolario supplementare** *(se del caso)*
Oggetto principale	33651660	

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 837375.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: *(se del caso)*
Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: (gg/mm/aaaa)
conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara centralizzata per la fornitura di vaccino antinfluenzale

Lotto n. : 4 **Denominazione :** Vaccino prodotto in colture cellulari

1) Breve descrizione:
Vaccino prodotto in colture cellulari

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	**Vocabolario supplementare** *(se del caso)*
Oggetto principale	33651660	

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 450.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: *(se del caso)*
Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: (gg/mm/aaaa)
conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara centralizzata per la fornitura di vaccino antinfluenzale

Lotto n. : 5 **Denominazione :** Vaccino quadrivalente split

1) Breve descrizione:
Vaccino quadrivalente split

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	**Vocabolario supplementare** *(se del caso)*
Oggetto principale	33651660	

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1673240.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: *(se del caso)*
Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: (gg/mm/aaaa)
conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Allegato C1 – Appalti generici

Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

Categoria n. [1]	**Oggetto**
1	Servizi di manutenzione e riparazione
2	Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
4	Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea
5	Servizi di telecomunicazioni
6	Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]
7	Servizi informatici e affini
8	Servizi di ricerca e sviluppo [5]
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica
11	Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
12	Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi
13	Servizi pubblicitari
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
16	Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili
Categoria n. [7]	**Oggetto**
17	Servizi alberghieri e di ristorazione
18	Servizi di trasporto per ferrovia
19	Servizi di trasporto per via d’acqua
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
21	Servizi legali
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
24	Servizi relativi all’istruzione, anche professionale
25	Servizi sanitari e sociali
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]
27	Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.

5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

ESTRATTO DI BANDO DI GARA

Amministrazione aggiudicatrice: Regione Lazio – Dir.Reg.Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma – **Oggetto**: Gara per la fornitura vaccini antinfluenzali. **Valore totale**: euro 4.070.451,00senza IVA – **Durata**: 12 mesi - **Termine presentazione offerte** XXXX 2016 ore 12.00 **Invio bando alla GUUE: XX/XX/XX**. Documentazione consultabile sul sito internet: www.regione.lazio.it.; www.centraleacquisti.regione.lazio.it; Chiarimenti: entro il XX/X ore 12.00

Il Direttore della Direzione
Stefano Acanfora

REGIONE LAZIO

GARA CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI

DISCPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSA 2
1. Oggetto 5
2. Durata e Importo 6
3. Modalità di partecipazione 7
4. Requisiti di partecipazione 8
5. Modalità di presentazione dell'offerta 9
6. Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, reti d'impresa e GEIE 26
7. Modalità di aggiudicazione delle gara 30
8. Adempimenti successivi alla comunicazione di aggiudicazione 32
9. Garanzia definitiva e coperture assicurative 33
10. Subappalto 34
11. Trattamento dati personali 35
12. Messaggistica 36
13. Allegati 36

PREMESSA

Il presente documento disciplina la procedura di gara comunitaria centralizzata informatizzata, articolata in 5 lotti, indetta dalla Regione Lazio per l'acquisizione annuale di vaccini antinfluenzali per conto della Aziende Sanitarie della Regione Lazio come di seguito indicate, di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) in data XX/XX/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e sul *"profilo di committente"* della Stazione Appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione *"Bandi di gara"* e su www.centraleacquisti.regione.lazio.it.

Nella presente gara la Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio (d'ora in poi "Centrale Acquisti"), svolge le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, ed opera nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.

La presente procedura è bandita, in esecuzione del DPCM del 24 dicembre 2015 per i fabbisogni delle seguenti Aziende: Aziende Sanitarie Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Az. Ospedaliera San Camillo, Az. Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Az. Ospedaliera Sant'Andrea (di seguito per brevità Aziende Sanitarie).

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate secondo quanto meglio specifico nel Capitolato Tecnico.

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (sistema) accessibile all'indirizzo www.centraleacquisti.regione.lazio.it (d'ora in poi sito). Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente disciplinare di gara e nelle Istruzioni di gara (Allegato 5).

Nell'ambito del presente disciplinare, per istruzioni di gara, si intende il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l'utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione dell'offerta.

La Regione Lazio, in qualità di soggetto aggregatore, è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta centralizzata. Inoltre con l'aggiudicatario di ciascun lotto (di seguito anche solo fornitore) la Regione Lazio stipulerà un Contratto generale che

regolerà i termini delle forniture attivate dalle Aziende Sanitarie attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura.

Con la stipula del Contratto generale il fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), emessi dalle Aziende Sanitarie, per l'erogazione della fornitura in oggetto e relativi servizi connessi.

Lo Schema di Contratto generale (Allegato n. 4) disciplina le condizioni di esecuzione della fornitura; ad esso si rimanda per i dettagli. Il Contratto generale avrà durata di un anno (12 mesi); in tale periodo le Aziende Sanitarie potranno aderire allo stesso e, quindi, emettere validamente Ordinativi di Fornitura. Le Aziende Sanitarie dovranno specificare, nell'Ordinativo di Fornitura, la quantità presunta di prodotti che acquisteranno nell'arco della durata dello stesso.

Il valore dell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende Sanitarie secondo quanto previsto dall'art.106 del D.Lgs 50/2016.

Si specifica che la scadenza del singolo contratto di fornitura, indipendentemente dalla data di emissione del relativo Ordinativo, dovrà coincidere con quello del Contratto generale, ovvero tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie avranno la medesima scadenza, pari al 12° mese successivo alla stipula del Contratto generale. Le singole consegne saranno gestite tramite ordini di consegna, come previsto dal Capitolato Tecnico, allegato 1.

Il presente disciplinare e il Contratto generale, stipulato per ciascun lotto aggiudicato, non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo solo ed esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Le richieste di chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura di gara relativi ad elementi amministrativi e tecnici da parte dei concorrenti dovranno pervenire alla Centrale Acquisti, esclusivamente via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo garecentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it, entro le **ore 12,00** del **giorno XX/XX/2016**, ed eventualmente, tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema, una volta registrati, come meglio indicato nel successivo paragrafo 12. Le richieste pervenute oltre il termine suindicato non saranno prese in considerazione. Le risposte alle domande di chiarimento saranno fornite e pubblicate almeno sei giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, sul sito www.regione.lazio.it nella sezione *"Bandi di gara"* e su www.centraleacquisti.regione.lazio.it nella sezione dedicata alla procedura di gara. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di

presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica supportoregionelazio@bravosolution.com o consultare il documento di istruzioni allegato alla procedura (Allegato 5).

Tutte le comunicazioni effettuate sul sito hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara. Ai sensi dell'art. 76, D.Lgs. 50/2016, qualsiasi comunicazione diretta ai concorrenti avverrà a mezzo PEC o strumento analogo negli altri Stati membri e sarà indirizzata al recapito a tal fine espressamente segnalato in sede di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà onere di tutti i concorrenti rendere note eventuali variazioni dei suddetti recapiti che dovessero intervenire nel corso della procedura alla Centrale Acquisti, la quale, diversamente, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito di eventuali comunicazioni.

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Centrale regionale ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema.

Il Responsabile del procedimento, nominato dalla Centrale Acquisti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Teresa Franco, ferma restando la competenza delle singole Aziende Sanitarie in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti del citato articolo, relativamente al singolo Ordinativo di fornitura. Le Aziende Sanitarie che effettuano acquisti facendo ricorso a Centrali di committenza, nominano per ciascuno di detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento dell'Azienda Sanitaria, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Ordinativo di fornitura attuativo del Contratto generale i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;

- indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche email non certificate;
- a dotazione hardware e software minima è riportata nella home page del Portale all'indirizzo https://www.centraleacquisti.regione.lazio.it , nella Sezione Requisiti di Sistema

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è la registrazione al portale di e-procurement della Centrale Acquisti della Regione Lazio. Con il primo accesso al portale ("Registrazione" disponibile alla Home Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare il primo accesso al sistema. A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento "Istruzioni di gara". In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

Le imprese non ancora registrate sul portale di e-procurement della Centrale Acquisti della Regione Lazio, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione e l'accesso alla sezione dedicata alla gara almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

1. Oggetto

Oggetto dell'appalto è l'acquisizione annuale di vaccini antiinfluenzali per conto delle Aziende sanitarie della Regione Lazio.

Le caratteristiche della fornitura oggetto dell'appalto, articolata in 5 lotti (requisiti generali di prodotto e requisiti di servizio) nonché i quantitativi da fornire sono analiticamente descritti nel Capitolato tecnico, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e dovranno essere eseguite secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti nello stesso Capitolato tecnico, nel Bando di gara, nel Disciplinare e nello Schema di Contratto generale. I quantitativi si intendono relativi alla durata degli Ordinativi di Fornitura.

2. Durata e Importo

Ciascun Contratto generale, avrà durata di dodici mesi a decorrere dalla stipula dello stesso.

Il valore posto a base d'asta per i 12 (dodici) mesi di esecuzione dell'appalto è pari a € 4.070.451,00 (Euro quattromilionisettantamilaquattrocentocinquantuno/00), escluso IVA.

Il valore dei singoli lotti posti a base d'asta, escluso IVA, è riportato nella tabella seguente:

DESCRIZIONE	VALORE ANNUALE A BASE D'ASTA
Lotto 1: Vaccino inattivato dell'influenza di tipo split a somministrazione intradermica 15ucg	**€ 540.109,00**
Lotto 2: Vaccino inattivato dell'influenza preparato con antigene a virus frammentati (split) o antigene di sup.(subunità) trivalente	**€ 1.019.277,00**
Lotto 3: Vaccino inattivato dell'influenza con antigene di sup. adiuvato (MF59)	**€ 837.375,00**
Lotto 4: Vaccino influenzale antigene di superfice, inattivato, prodotto in colture cellulari	**€ 450,00**
Lotto 5: Vaccino influenzale quadrivalente virus split (frammentato) inattivato	**€ 1.673.240,00**
TOTALE	**€ 4.070.451,00**

Le imprese concorrenti non potranno presentare, pena l'esclusione dal lotto, un valore complessivo dell'offerta superiore all'importo a base d'asta del lotto stesso.

I quantitativi annuali complessivi per ciascun vaccino e le relative basi d'asta unitarie sono indicate nella tabella B "Elenco fabbisogni vaccini annuali totali e valore a base d'asta" dell'Allegato 1 Capitolato tecnico.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta più bassa, così come risultante alle voce "Valore economico complessivo offerto" nelle offerte economiche presentate dai singoli concorrenti; il valore economico complessivo offerto è dato dal totale dosi di ciascun lotto moltiplicato il prezzo unitario offerto netto iva.

La Centrale Acquisti potrà richiedere, nel corso dell'esecuzione del Contratto generale, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016.

La Centrale Acquisti si riserva la facoltà di risolvere uno o più contratti generali, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Regione Lazio, qualora disposizioni legislative, regolamentari

ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.

La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

Resta inteso che qualora la singola Azienda Sanitaria ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

È comunque onere di ciascun fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

E' fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al paragrafo 5 "*Modalità di presentazione dell'offerta*", in relazione all'obbligo, per ogni singolo concorrente, di indicare nella propria offerta gli ulteriori oneri per la sicurezza (da rischi specifici o aziendali), che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione della fornitura, specificando la loro incidenza nell'importo offerto.

3. Modalità di partecipazione

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati devono far pervenire l'offerta, redatta obbligatoriamente in lingua italiana, esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005, entro le **ore 12.00** del giorno **XX/XX/2016**.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte espresse in modo indeterminato o per persone da nominare;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura.

4. Requisiti di partecipazione

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'articolo 45, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del medesimo Decreto.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti devono, a pena di esclusione, possedere i requisiti di seguito individuati.

Requisiti di ordine generale:

1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 50/2016;
2) essere iscritti, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
3) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

In relazione ai requisiti sopra individuati, si precisa che:

– in caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati/documentati da ognuno dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o da ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell'aggregazione interessata all'appalto;
– in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

È ammessa altresì la facoltà di ricorrere al subappalto, nei limiti, termini e condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 105, comma 6, D.Lgs. 50/2016 è obbligatoria

l'indicazione di una terna di subappaltatori.

5. Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- **Documentazione Amministrativa**;
- **Offerta Tecnica** in base ai differenti lotti per i quali l'impresa partecipa;
- **Offerta Economica** in base ai differenti lotti per i quali l'impresa partecipa.

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

1. Accedere al portale www.centraleacquisti.regione.lazio.it;
2. Inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all'area riservata;
3. Accedere all'area "Rdo";
4. Accedere alla sezione "Rdo per tutti";
5. Cliccare sull'evento di interesse,
6. Cliccare "Esprimi interesse" per accedere alla sezione dedicata alla gara e confermare cliccando su "ok".

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda al documento denominato "Allegato 5 - Istruzioni di gara".

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Risposta di Qualifica.

Tutti i file relativi all'offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.

Tutti i file relativi all'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e

ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Più specificatamente:

Busta chiusa n. 1 – Documentazione Amministrativa – Risposta di Qualifica

Nella sezione denominata "Risposta di Qualifica" dovrà essere inserita la seguente documentazione (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del presente Disciplinare), redatta in lingua italiana:

A. Indice completo del proprio contenuto;

B. Domanda di partecipazione/schema dichiarazione amministrative, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma, attestante quanto riportato integralmente nell'Allegato 2 A Schema dichiarazioni amministrative;

C. Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante della impresa concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma, conformi Documento di Gara Unico Europeo al modello DGUE (Allegato 2B).

Tali dichiarazioni si intendono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto e ad esse si applica quanto di seguito specificato in merito all'obbligo di allegazione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, eventualmente unita alla scansione dell'originale o della copia conforme della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore.

Una **autonoma DGUE** deve essere presentata da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull'operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. 50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009, nonché, in caso di subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati all'atto

dell'offerta quali componenti la terna di subappaltatori, tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare.

Con riferimento alla **parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico**, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive digitalmente l'offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta:

- *in caso di impresa individuale*: titolare e direttore tecnico;
- *in caso di società in nome collettivo*: soci e direttore tecnico;
- *in caso di società in accomandita semplice:* soci accomandatari e direttore tecnico;
- *in caso di altri tipo di società o consorzio:* membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, devono essere indicati i dati di entrambi i suddetti soci.

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I., precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando.

A tale scopo, in particolare, nel campo "Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, …)" andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.

Con riferimento alla **parte II, lettera D – Informazioni sui subappaltatori**, secondo quanto prescritto al paragrafo 10 – Subappalto del presente disciplinare, nel caso ci si intenda avvalere della facoltà di ricorrere al subappalto, si specifica che devono essere indicati i servizi o parte dei servizi che si intende subappaltare e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare, presentando altresì per ognuno di essi un autonomo DGUE firmato digitalmente.

Con riferimento alla **parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali**, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive digitalmente l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del

Bando sulla G.U.R.I. o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.

Con riferimento alla **parte III, lettera D – Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale** si specifica che indicando che non si applicano motivi di esclusione, si dichiara, secondo quanto ulteriormente prescritto nel presente disciplinare, che:

- nei confronti di alcuno dei soggetti che devono essere menzionati nella parte II, lettera B è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia
- nei confronti dell'Operatore Economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008;
- l'Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della Legge 55/1990 o, pur avendo violato il divieto, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
- l'Operatore Economico è in regola con le norme di cui alla Legge 68/1999;
- l'Operatore Economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, o, pur essendo stato vittima di tali reati, ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria o non ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria per il ricorrere di uno dei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, Legge n. 689/1981;

- l'Operatore Economico si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla presente procedura di gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi, Reti d'Impresa o GEIE, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- l'Operatore Economico è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

D. documento comprovante, ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 50/2016, la costituzione di una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente, pari al 1% (uno per cento) dell'importo posto a base d'asta del singolo lotto a cui si partecipa, come indicato al precedente paragrafo 2.

In caso di partecipazione ad uno o più lotti è possibile presentare autonome e distinte cauzioni provvisorie per ciascun lotto a cui si intende partecipare, ovvero in alternativa un'unica cauzione provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti per ciascun lotto. In tale ultimo caso la fideiussione deve necessariamente indicare i lotti e gli importi cui si riferisce la garanzia. Si precisa che non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria per il lotto n.4 in considerazione del valore esiguo dello stesso.

La cauzione deve essere costituita a favore della Regione Lazio presso la Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292, specificando la causale del versamento. Non sono ammessi versamenti in contanti ed assegni.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, di cui al comma 3 del richiamato art. 93, attualmente individuati, come da ultimo chiarito anche con Comunicato del Presidente ANAC dell'1 luglio 2015, nei soli soggetti iscritti all'elenco previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con l'emanazione del D.Lgs. 169/2012.

La garanzia dovrà essere effettuata nei tempi e modi prescritti dall'art. 93, D.Lgs. 50/2016 e dovrà avere validità per almeno **180 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile, a richiesta della Regione Lazio.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del

documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Regione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Lazio.

La Regione Lazio si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

Si precisa che l'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della

sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione. Per poter fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre nella **Risposta di Qualifica**, le predette certificazioni attraverso il sistema.

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:

a) mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell'aggiudicatario;
b) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero il caso in cui non venga fornita prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti;
c) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito;
d) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla procedura di gara;
e) mancato versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al paragrafo "Soccorso istruttorio" del presente Disciplinare. In caso di escussione, anche parziale, della cauzione per il pagamento di detta sanzione, la concorrente deve provvedere al reintegro della stessa nei termini che saranno indicati dalla Regione Lazio.

E. inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, **l'offerta, altresì, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 105, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'impresa risultasse aggiudicataria possono essere inviate e fatte pervenire alla Regione Lazio entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte: a) in formato cartaceo o, in alternativa, b) in formato elettronico attraverso il Sistema il tutto con le modalità di seguito indicate.

Invio in formato cartaceo

Nel caso di invio in formato cartaceo, la cauzione provvisoria e l'ulteriore documentazione dovranno essere contenute in una busta chiusa, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo tale da assicurarne l'integrità, che dovrà recare esternamente:

- gli estremi del mittente (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 7 del presente Disciplinare), comprensivi del domicilio eletto e del numero di telefono, fax e indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove inviare comunicazioni inerenti la gara;
- gli estremi del destinatario: Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti — Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma;
- la dicitura: "*Gara centralizzata per la fornitura di vaccini antinfluenzali – Busta 1 Risposta di Qualifica - Cauzione provvisoria – Lotti X/X/X"*.

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. L'invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura: "*Gara comunitaria centralizzata per la fornitura di vaccini antinfluenzali – Busta 1 Risposta di Qualifica - Cauzione provvisoria – Lotti X/X/X"* nonché la denominazione del concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la cauzione provvisoria.

Invio in formato elettronico nei campi dedicati della Risposta di Qualifica:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;

ovvero, in alternativa:

- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

In caso di RTI/Consorzio la cauzione e l'impegno dovranno essere prodotte nelle modalità sopra indicate, fermo restando quanto indicato nel par. 6.

Per quanto riguarda le certificazioni per la riduzione della cauzione, le stesse dovranno essere prodotte in formato elettronico e inviate attraverso il sistema secondo le seguenti modalità:

- copia informatica della/delle certificazioni, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura;

ovvero

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

F. Ricevuta che attesti l'avvenuto versamento del contributo in favore dell'ANAC. I codici CIG attribuiti alla presente procedura, ai fini del versamento, sono:

Descrizione	CIG
Lotto 1: Vaccino inattivato dell'influenza di tipo split a somministrazione intradermica 15ucg	6711444AC9
Lotto 2: Vaccino inattivato dell'influenza preparato con antigene a virus frammentati (split) o antigene di sup.(subunità) trivalente	6711527F46
Lotto 3: Vaccino inattivato dell'influenza con antigene di sup. adiuvato (MF59)	6711571399
Lotto 4: Vaccino influenzale antigene di superfice, inattivato, prodotto in colture cellulari	67115935C0

Lotto 5: Vaccino influenzale quadrivalente virus split (frammentato) inattivato	671161149B

Il mancato versamento del contributo ad ANAC è causa di esclusione dalla gara. Ai fini del versamento le concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità Anticorruzione del 22 dicembre 2015.

Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione "Contributi in sede di gara".

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve fare pervenire nella Risposta di Qualifica:

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione" del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Per tutte le ipotesi di versamento contemplate dovrà essere prodotta copia della pagina web del sito dell'Autorità attestante l'avvenuto pagamento del contributo, laddove tale funzionalità sia consentita dal sito sopra indicato; resta a carico dell'operatore economico l'onere di verificare l'effettiva operatività di tale funzionalità. La copia dovrà essere corredata da dichiarazione di

autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, D.Lgs. n. 50/2016).

G. Copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass;

H. In caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, scansione dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero scansione della copia di apposita istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima. La Stazione Appaltante procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

I. (Eventuale) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo *ex* articolo 2359 c.c., idonea documentazione atta a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Nei casi in cui la Stazione Appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte dei concorrenti sono imputabili ad un unico centro decisionale provvederà all'esclusione dei concorrenti stessi dalla gara.

J. Allegato 6 "Condizioni generali di accesso ed utilizzo del portale" compilato e firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In presenza di documenti e di dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, è necessario presentare fotocopia del documento di identità, unitamente all'originale o copia conforme della procura in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui vengano prodotti più documenti e dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, è sufficiente presentare una sola fotocopia del documento di identità.

Tutte le dichiarazioni richieste alle lettere precedenti, devono essere sottoscritte digitalmente da parte del legale rappresentante della impresa concorrente, in caso contrario, dovrà essere prodotta e allegata scansione della copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del presente Disciplinare).

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente ed, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel Casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'impresa dalla partecipazione alle gare;
d) comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

Dovranno essere inseriti inoltre nella Busta 1

In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario: dichiarazione in cui dovranno essere indicate partitamente e specificatamente le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016), fermo restando che l'impresa mandataria dovrà eseguire la fornitura per una quota pari almeno alla maggioranza relativa dell'importo complessivo dell'Appalto. La suddetta dichiarazione deve essere prodotta tramite l'Allegato 2 A

In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario già costituito: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio, firmato digitalmente.

In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituito: dichiarazione (anche congiunta), firmata digitalmente dal Legale Rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma, attestante:

- a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016: dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre.

In caso di contratti di rete di imprese:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:

   1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. ("CAD"), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

   2. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

   3. dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009: copia informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

   Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti*:*

   copia informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete,

ovvero

copia informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D. Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, può essere sanata e comporta l'obbligo del pagamento, in favore della Regione Lazio, di una sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore del lotto e comunque non superiore a € 5.000,00.

La Stazione appaltante assegnerà all'impresa concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nel caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si procederà alla esclusione dalla gara dell'impresa concorrente.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione a più lotti, la sanzione sarà calcolata tenendo conto del valore del lotto, cui la mancanza, incompletezza, o irregolarità essenziale afferisce;

- ove la mancanza, incompletezza, o irregolarità essenziale afferisca a più lotti, la sanzione sarà commisurata al valore del lotto economicamente più consistente;
- in caso di più mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali, si applicherà un'unica sanzione, solo ove afferenti ad una medesima impresa/RTI.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono, infine, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC con la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutte le imprese concorrenti devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it.

Il concorrente, individuata la presente procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all'interno della Risposta di Qualifica – Documentazione.

Nel caso in cui una concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione appaltante provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE.

Busta chiusa n. 2 – Offerta Tecnica – Risposta Tecnica

Nella **busta n. 2 - Risposta tecnica** per ciascun lotto deve essere inserita la documentazione di seguito richiesta, redatta in lingua italiana, secondo le modalità indicate nell'Allegato 5 "Istruzioni di gara":

a) dichiarazione attestante che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti di cui all'Allegato 1 "Capitolato Tecnico", la dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nell'apposita sezione denominata Risposta di qualifica (in caso di R.T.I. /Consorzi/Reti si veda il paragrafo 6);
b) le schede tecniche (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) dei prodotti offerti approvate

dal Ministero della Salute.

In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, le imprese concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da traduzione in lingua italiana ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa o da soggetto con poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta all'interno della **busta n. 1 Risposta di Qualifica** (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 7 del presente Disciplinare).

Tutta la documentazione contenuta nella **busta n. 2**, deve essere debitamente sottoscritta digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella **busta n. 1** Risposta di Qualifica (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del presente Disciplinare).

L'Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

Busta chiusa n. 3 – Offerta Economica – Risposta Economica

In ogni **busta n. 3, per ciascun lotto a cui la concorrente intende partecipare e presentare offerta,** secondo le modalità indicate nell'Allegato 5 "Istruzioni di gara": deve:

- produrre e allegare nella sezione "Schema di offerta economica" della Busta Economica, l'offerta economica, come da Allegato 3 al Disciplinare. L'offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nell'apposita sezione denominata Risposta di qualifica (in caso di R.T.I. /Consorzi/Reti si veda il paragrafo 6);
- indicare a sistema, nel campo "Prezzo Unitario" il valore totale risultante dalla compilazione dello schema di cui all'Allegato 3 – Schema di offerta economica – Valore economico complessivo del lotto;
- allegare copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i dei documenti di cui al primo punto elenco

Si precisa che:

– ai sensi dell' art. 95, comma 5, D.Lgs. 50/2016 il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari;

- i prezzi unitari e il valore economico complessivo offerto devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) decimali;
- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per le Aziende Sanitarie;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- non saranno ammesse offerte pari a 0 (zero);
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso, pertanto, non verranno accettate offerte che abbiano un valore complessivo superiore a quello dell'affidamento posto a base d'asta;
  ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà altresì quantificare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
- in caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest'ultimo

I prezzi offerti si intenderanno omnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

L'offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In conformità a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, al fine della verifica della anomalia, si procederà in seduta di gara al sorteggio tra i diversi metodi di calcolo della predetta anomalia indicati nel menzionato articolo.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'Appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione appaltante e/o le Aziende Sanitarie non assumeranno alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto ed i relativi Ordinativi di fornitura.

La Stazione appaltante e/o le Aziende Sanitarie non saranno tenute a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del Contratto.

L'aggiudicatario resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto e, qualora si rifiutasse di stipularlo, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016.

Inoltre:

- verranno escluse le concorrenti che presentano offerta con carenza sostanziale degli elementi richiesti tale da non consentire la quantificazione dell'offerta;
- per tutti i prodotti in gara non è ammessa l'offerta di prodotti con caratteristiche alternative.

6. Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, reti d'impresa e GEIE

È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di concorrenti nella forma di R.T.I., di Consorzio di Imprese e Rete d'Impresa, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48, D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE diversi per singolo lotto, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali l'Impresa partecipa.

In caso di partecipazione in forma di consorzio, di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti devono specificare in sede di offerta per quale/i consorziato/i concorrono e solo a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato.

Fatto salvo quanto già prescritto nel paragrafo 4 *"Requisiti di partecipazione"* e ad integrazione di quanto indicato nel paragrafo 5 *"Modalità di presentazione dell'offerta"* del presente Disciplinare, i

concorrenti che intendano presentare un'offerta in R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, devono osservare le seguenti specifiche condizioni:

- la registrazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

Con riferimento al contenuto della **busta n. 1 – Risposta di Qualifica:**

– le dichiarazioni di cui al paragrafo 5, lettera "B" del Disciplinare dovranno essere sottoscritti digitalmente:

- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario, non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario, formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016;
- dal Legale Rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33;
- dal Legale Rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33;
- dal Legale Rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

- il documento di cui al paragrafo 5, lettera "C) e la certificazione/i per la riduzione della garanzia provvisoria dovranno essere presentate, in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ogni componente dello stesso e da ogni consorziato in caso di Consorzio di cui alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016;
- il documento di cui al paragrafo 5, lettere D) ed E) in caso di costituendo R.T.I., dovrà essere intestato a ciascuna delle imprese partecipanti al Raggruppamento con obbligo di sottoscrizione, con firma digitale (nel caso in cui sia presentato in forma cartacea, valgono le sottoscrizioni cartacee), da parte di queste ultime. In caso di R.T.I. costituito, è sufficiente la sottoscrizione del mandatario, con firma digitale, mentre per i Consorzi stabili di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 , tali documenti dovranno essere intestati e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio;
- l'attestazione del pagamento in favore dell'ANAC ed il PASSOE di cui al paragrafo 5, lettere "F) – G)", dovrà essere prodotta cumulativamente dal R.T.I. o dal Consorzio di cui alle lettere b) e c), art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti possono godere del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria solo nel caso in cui tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio ordinario o, oltre al Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, tutte le imprese da quest'ultimo indicate quali esecutrici del servizio, presentino copia autenticata della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016.

I documenti di cui al paragrafo 5, lettere 2 A e 2 B, devono essere prodotti da tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio;

Si precisa che, in caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio, il versamento della contribuzione è unico e deve essere effettuato dalla Impresa mandataria (o designata tale)/Consorzio;

Si specifica che nei casi sopra indicati, in caso di partecipazione di Rete d'Impresa o GEIE, si applica quanto previsto in relazione al R.T.I.

In caso di Rete d'Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, e di un organo comune che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, laddove il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, si applica quanto sopra prescritto in relazione ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,

lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016.

Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d'Impresa si applica quanto sopra prescritto in relazione ai R.T.I. ed ai Consorzi Ordinari.

Con riferimento al contenuto della **busta n. 2 – Risposta tecnica** e al contenuto della **busta n. 3 – Risposta Economica**, tutta la documentazione in esse presente, deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:

- di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dell'Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016;
- dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell'ambito di una Rete d'Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
- da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d'Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, laddove l'organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;

e, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d'Impresa, dal Legale Rappresentante:

- dell'Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell'Impresa aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
- di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell'aggregazione interessata all'appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto precedente.

In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere sottoscritti da parte

di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest'ultimo caso anche copia autentica dell'atto comprovante i poteri di firma del sottoscrittore.

In caso di aggiudicazione, ad un R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- copia autentica dell'atto costitutivo del R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete d'Impresa/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta, con mandato collettivo speciale irrevocabile di rappresentanza alla Impresa mandataria;
- originale della cauzione definitiva, sottoscritta da parte dell'Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, a seguito del formale conferimento del mandato di rappresentanza/costituzione del Consorzio o GEIE;
- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria che attesti in coerenza con l'offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate/consorziate/aderenti alla rete, conformemente a quanto già dichiarato in sede di offerta nell'Allegato 2 A.

7. Modalità di aggiudicazione delle gara

La gara è regolata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. L'appalto verrà esperito mediante procedura aperta e sarà aggiudicato con le modalità previste dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo.

In particolare, scaduto il termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 3, l'Autorità che presiede la gara procederà nelle attività indicate a seguire .

Alle sedute pubbliche potrà partecipare un delegato del concorrente, munito di delega e di documento di riconoscimento, in corso di validità, del delegante e del delegato.

Nella prima seduta pubblica, la cui data sarà comunicata tramite avviso sul sito istituzionale della Stazione appaltante e tramite le funzionalità della piattaforma (messaggistica) alle imprese concorrenti, si procederà a:

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;

- aprire la Risposta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare l'esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
- procedere all'ammissione delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare alle fasi successive.

Saranno resi noti i concorrenti ammessi, quelli eventualmente esclusi e quelli che dovranno procedere ad integrare le dichiarazioni e/o la documentazione presentata, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016.

In caso di esclusione di un'impresa concorrente nella fase amministrativa, l'Autorità accederà al sistema per l'esclusione dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta economica dello stesso.

In ultimo, nella medesima o altra seduta pubblica, la cui data (giorno e ora) sarà comunicata tramite avviso sul sito istituzionale della Stazione appaltante e funzionalità della piattaforma (messaggistica) alle imprese concorrenti, si procederà all'apertura della Risposta tecnica, per la verifica del contenuto e, nella stessa o successiva seduta pubblica, si procederà all'apertura delle Buste n. 3 – *Offerta Economica* Risposta Economica, contenente le offerte economiche, dando lettura del prezzo offerto da ciascun concorrente e alla formulazione della graduatoria provvisoria per ciascun lotto.

In caso di identico prezzo si procederà mediante sorteggio pubblico nella medesima seduta di gara.

Al fine della verifica della anomalia, si procederà extra sistema in seduta di gara al sorteggio di cui all'art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016, tra i diversi metodi di calcolo della predetta anomalia indicati nel menzionato articolo.

Quindi, si procederà alla verifica di congruità della offerta, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 50/2016, rinviando ad apposita seduta pubblica, in cui si darà atto delle risultanze del procedimento di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, dichiarando quelle non congrue ed individuando il miglior offerente, che sarà dichiarato provvisoriamente aggiudicatario della gara.

All'esito delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi degli articoli 32 e 33, D.Lgs. 50/2016 nonché, successivamente, alla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta ed acquista efficacia solo dopo le verifiche di legge, ivi incluse quelle previste ai sensi dell'art. 81, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

A tal fine, si precisa che l'efficacia dell'aggiudicazione si avrà una volta effettuate – da parte della Stazione Appaltante – tutte le verifiche circa il possesso dei requisiti, compresa la regolarità contributiva (INPS, INAIL e Cassa Edile, ecc.), accertata mediante la richiesta del certificato DURC.

Si potrà dare luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea e congrua.

La Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora sussistano o sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria decisione direzionale e insindacabile. In tal caso, nulla è dovuto alle imprese concorrenti.

L'aggiudicatario, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara, dovrà:

1. costituire la garanzia definitiva nella misura prevista dall'art. 103, D.Lgs. 50/2016;

2. produrre l'ulteriore documentazione necessaria e/o prescritta negli elaborati della presente gara.

Ove l'aggiudicatario non presenti, entro il termine indicato, la suddetta documentazione, ovvero non si presenti alla stipula dell'atto, la Stazione appaltante ha facoltà di revocare l'aggiudicazione definitiva, salvo l'incameramento della garanzia provvisoria ed il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti.

In tal caso, la Stazione appaltante, si riserva la facoltà di invitare alla stipula del Contratto il concorrente, la cui offerta risulti, dal verbale di aggiudicazione provvisoria, la seconda migliore.

8. Adempimenti successivi alla comunicazione di aggiudicazione

A conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante provvederà ad effettuare i controlli previsti ai sensi dell'art. 81, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dell'aggiudicatario e del

concorrente che segue in graduatoria. L'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, nel caso in cui, dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate, sia stato accertato che le stesse contengano notizie false. Quanto sopra, comporterà l'incameramento della cauzione provvisoria, il risarcimento di eventuali danni diretti ed indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi, nonché la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente ed all'ANAC.

La Stazione appaltante, inoltre, potrà richiedere all'aggiudicatario di produrre, entro un termine ritenuto congruo, eventuale ulteriore documentazione necessaria per verificare le autodichiarazioni presentate dallo stesso in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, Legge 221/2012, l'aggiudicatario, entro la data fissata per la sottoscrizione del Contratto, è altresì tenuto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani. Le spese saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettivamente avvenute. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare all'aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere versati nei termini suindicati e le modalità di versamento.

9. Garanzia definitiva e coperture assicurative

Ai fini della stipula dei singoli Contratti generali, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, la stazione appaltante provvederà a richiedere all'aggiudicatario di ciascun Lotto idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti condizioni:

- sottoscrizione autenticata da notaio;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 del codice civile nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice medesimo.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali (riferiti sia al Contratto generale che agli Ordinativi di fornitura) derivanti dall'esecuzione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'aggiudicatario nonché l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

10. Subappalto

È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che, qualora il fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare successivamente le prestazioni oggetto del Contratto generale.

In particolare:

1. l'impresa concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
2. l'impresa concorrente deve indicare una terna di nominativi di subappaltatori;
3. l'impresa concorrente deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
4. l'aggiudicatario deve depositare presso la Regione Lazio e l'Azienda sanitaria contraente copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle

attività subappaltate;

Con il deposito del contratto di subappalto, l'aggiudicatario deve trasmettere la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate (dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. 81/2008, dichiarazione sostitutiva di certificato camerale ecc.).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare alla Regione Lazio e all'Azienda sanitaria contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività delle forniture affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidamento delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti della Regione Lazio e delle Aziende sanitarie, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dal bando e da tutta la documentazione di gara. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016.

11. Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo Decreto.

Il trattamento dei dati, di cui l'aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell'espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il titolare del trattamento è la stazione appaltante, nei confronti delle quali l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

12. Messaggistica

È facoltà della stazione Appaltante inviare comunicazioni ad uno o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi di inviare comunicazioni alla Stazione Appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara.

Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

La funzione "Messaggi" sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.

13. Allegati

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:
Allegato 1 – Capitolato tecnico
Allegato 2 A - Schema Dichiarazioni Amministrative
Allegato 2 B – Documento di Gara Unico Europeo - DGUE
Allegato 3 – Schema Offerta Economica
Allegato 4 – Schema di Contratto generale
Allegato 5 – Istruzioni di gara
Allegato 6 – Condizioni generali di accesso e utilizzo del portale

REGIONE LAZIO

GARA CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI

ALLEGATO 1

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1. Requisiti di prodotto 2
2. Requisiti di servizio 3
2.1 Acquisizione ordini di consegna 3
2.2 Consegna 4
2.3 Gestione dei resi 6
2.3.1 Ritiro dei resi nel caso di difformità di quantità 7
2.3.2 Ritiro dei resi nel caso di difformità di qualità 7
3. Allegati 7

1. Requisiti di prodotto

I vaccini antinfluenzali ad uso umano riportati nella **Tabella A** del presente Capitolato dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- conformità alle direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia;
- conformità in termini di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto secondo quanto approvato dal Ministero della Salute con il Decreto di registrazione. In alternativa, il prodotto dovrà riportare il contrassegno del Fornitore, la descrizione del prodotto e relativo quantitativo;
- conformità dei veicoli e degli eccipienti alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Ministero della Salute del 13/11/2001 pubblicato sulla G.U. n.66 del 19/03/02;
- vita residua di almeno 1/3.

I prodotti dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; ove questa non sia prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustello idoneamente annullato, secondo le disposizioni ministeriali vigenti.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto. In particolare, durante la fase di trasporto dovranno essere mantenute le idonee modalità di conservazione dei prodotti (continuità della catena del freddo).

I vaccini richiesti dovranno pervenire, mediante idonei mezzi di trasporto, etichettati secondo le vigenti disposizioni, in imballi atti a garantire il prodotto da qualsiasi eventuale danno che ne possa pregiudicare l'utilizzazione. In particolare, sull'imballaggio esterno deve essere chiaramente specificata la temperatura di conservazione.

L'eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del Fornitore e resterà di proprietà dell'Azienda Sanitaria.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche di prodotti offerti e forniti e gli eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico

del Fornitore, che, rendendosene garante sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate durante tutto il periodo contrattuale da parte delle competenti Autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

Qualora nel corso della validità del Contratto generale, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Aziende Sanitarie, qualora ne fosse vietato l'uso.

2. Requisiti di servizio

2.1 Acquisizione ordini di consegna

Il **servizio di ricezione e raccolta degli ordini** di consegna dovrà essere attivo nei giorni lavorativi (lunedì – venerdì) dalle 8.00 alle 18.00, festivi esclusi.

Le modalità di trasmissione dell'ordine può essere:

- via pec;
- via fax;
- o posta con ricevuta di ritorno.

Ogni singolo ordine dovrà essere firmato e identificato dal numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria ed eventualmente da un numero d'ordine assegnato dal Fornitore.

I **termini di consegna**, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali, decorreranno dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione dell'ordine di consegna da parte dell'Azienda Sanitaria contraente.

Gli ordini trasmessi via posta elettronica o via fax potranno essere **revocati** entro il giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione: in questo caso si dovranno considerare come mai trasmessi. Decorso il termine suddetto, il fornitore sarà tenuto a dare esecuzione completa alla

fornitura richiesta. La revoca dell'ordine verrà effettuata in ogni caso attraverso comunicazione formale, trasmessa via pec o via fax, e dovrà indicare il numero di protocollo dell'ordine revocato.

Il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'ordine di consegna ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Azienda Sanitaria e chiedere l'invio di un nuovo ordine di consegna, che recepisca le opportune correzioni. L'Azienda Sanitaria procederà ad emettere il nuovo ordine sostitutivo del precedente e ad annullare l'ordine incompleto, non corretto o non chiaro senza che il Fornitore possa pretendere alcunché.

2.2 Consegna

Il servizio di consegna è da intendersi accessorio alla fornitura oggetto della gara, pertanto è prestato dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima. L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie negli ordini di consegna.

I prodotti devono essere consegnati all'Azienda Sanitaria che ha sottoscritto l'Ordinativo di fornitura ed emesso l'ordine di consegna, entro 7 (sette) giorni lavorativi, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione del medesimo ordine.

I documenti di trasporto dei beni, in un'unica soluzione o ripartite, dovranno essere vistati dagli uffici dell'Azienda Sanitaria competenti e dovranno riportare il numero d'ordine dell'Azienda Sanitaria. L'apposizione del visto non preclude per l'Azienda Sanitaria il diritto ed eventuali ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordine, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione del medesimo ordine.

Il Fornitore dovrà consegnare i prodotti all'indirizzo indicato nell'Ordine. La consegna sarà effettuata senza costi aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria, nelle ore stabilite dall'Azienda stessa, libera di ogni onere, salvo l'IVA.

La consegna avverrà franco magazzino farmaceutico e dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti chiaro riferimento alla denominazione ed al numero di protocollo dell'Azienda Sanitaria, nonché al numero di lotto di produzione e alla data di scadenza della merce consegnata.

Inoltre, la data di scadenza dei prodotti dovrà risultare chiaramente indicata sulle singole confezioni consegnate. Tale indicazione non è, invece, richiesta sugli imballaggi esterni.

Il controllo qualitativo della fornitura viene effettuato dal Responsabile, o suo delegato, della Struttura Farmaceutica dell'Azienda Sanitaria ordinante, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti da sostituire, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, alle Aziende Sanitarie una penale pari **all'1 per mille del valore della merce contestata**, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 (trenta) gg. dalla scadenza del termine di consegna.

In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti, l'Azienda Sanitaria rilevasse vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza, l'Azienda Sanitaria potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti, secondo le modalità indicate al punto di cui sopra.

Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto al Fornitore per consegne presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'Ordine.

L'eventuale consegna della merce presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'Ordine non darà luogo al pagamento della relativa fattura e fermo restando l'obbligo del Fornitore di effettuare la consegna e fatta salva l'applicazione delle penali.

Nel caso di ritardi di consegna e/o qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato (consegna parziale) sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, alle Aziende Sanitarie una penale pari all'1 per mille del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA. In caso di consegna parziale, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Laddove i ritardi di consegna siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dall'aggiudicataria, per i conseguenti, eventuali maggiori oneri. Si intende fatto salvo comunque il diritto di dichiarare la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art.1456 Codice Civile.

Ciascuna Azienda Sanitaria emetterà almeno 3 Ordini di consegna a distanza non inferiore di 10 giorni lavorativi l'uno dall'altro ed i primi due ordini non dovranno eccedere 1/3 del proprio fabbisogno.

Laddove il termine previsto per la consegna dei menzionati vaccini antinfluenzali non sia rispettato, l'Azienda Sanitaria si riserva comunque la facoltà di restituire, totalmente o parzialmente, il quantitativo ordinato, comunicando per iscritto al Fornitore la quantità eccedente, fermo restando l'applicazione delle penali alle condizioni e termini meglio specificate nello Schema di Contratto Generale.

2.3 Gestione dei resi

Qualora dalla verifica di corrispondenza tra documento di trasporto, Ordine di fornitura e prodotti forniti, oppure dal successivo controllo qualitativo o utilizzo dei medesimi prodotti, l'Azienda Sanitaria rilevi:

1. difformità di quantità (quantità del prodotto consegnato maggiore della quantità del prodotto ordinato),
2. difformità di qualità (prodotto non ordinato o prodotto difforme, viziato o difettoso), ne darà comunicazione, via fax/pec al Fornitore attivando le pratiche di reso.

L'Azienda Sanitaria metterà a disposizione per il ritiro la merce in eccedenza o non accettata entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione scritta e ne garantirà il deposito per complessivi 5 (cinque) giorni lavorativi. Dopo trenta giorni l'Azienda Sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo pec o fax al Fornitore stesso.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l'Azienda Sanitaria le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà

pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi potrebbero subire durante il deposito, oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi di deposito garantiti.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria e dell'eventuale numero d'ordine assegnato dal Fornitore.

2.3.1 Ritiro dei resi nel caso di difformità di quantità

Il Fornitore è tenuto al ritiro dei prodotti in eccedenza, senza alcun addebito, secondo quanto stabilito più sopra al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale con conseguente applicazione di quanto previsto negli atti di gara, con particolare riferimento allo Schema di Contratto Generale.

2.3.2 Ritiro dei resi nel caso di difformità di qualità

Il fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati (difformità di qualità) entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, fermo restando l'applicazione di penali, alle condizioni e termini meglio specificate negli atti di gara, con particolare riferimento al richiamato Capitolato speciale. L'Azienda Sanitaria potrà, tuttavia, non richiedere la sostituzione dei prodotti. Nel caso in cui i prodotti siano contestati (difformità di qualità) e l'Azienda Sanitaria non ne chieda la sostituzione, ovvero nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, si procederà secondo le modalità previste negli atti di gara.

3. Allegato

Tabella A- Elenco fabbisogni Vaccini annuali totali e per ASL

Tabella B- Elenco fabbisogni vaccini annuali totali e valore a base d'asta

TABELLA A ELENCO FABBISOGNI VACCINI ANNUALI TOTALI E PER ASL

LOTTO	DESCRIZIONE	Forma farmaceutica	Totale dosi annuali	ROMA 1	ROMA 2	ROMA 3	ROMA 4	ROMA 5	ROMA 6	VITERBO	FROSINONE	RIETI	LATINA	TOR VERGATA	SANT' ANDREA	SAN GIOVANNI	SAN CAMILLO
1	Vaccino inattivato dell'influenza di tipo split a somministrazione intradermica **15ucg**	f	**102.100**	18.000	100	30.000	16.000	1.000	500	0	21.500	0	15.000	0	0	0	0
2	Vaccino inattivato dell'influenza preparato con antigene a virus frammentati (split) o antigene di sup.(subunità) **trivalente**	f	**485.370**	37.000	188.600	19.000	2.000	50.000	40.000	15.000	63.000	10.000	60.000	150	160	60	400
3	Vaccino intattivato dell'influenza con antigene di sup.adiuvato (MF59)	f	**159.500**	70.000	1.000	11.000	16.000	14.000	5.000	10.000	21.500	1.000	10.000	0	0	0	0
4	Vaccino influenzale antigene di superfice, inattivato, prodotto in colture cellulari	f	**100**	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Vaccino influenzale **quadrivalente** virus split (frammentato) inattivato	f	**283.600**	85.000	12.200	40.000	18.000	7.000	30.000	40.000	7.000	19.000	25.000	0	0	0	400
TOTALE			**1.030.670**	**210.000**	**202.000**	**100.000**	**52.000**	**72.000**	**75.500**	**65.000**	**113.000**	**30.000**	**110.000**	**150**	**160**	**60**	**800**

TABELLA B ELENCO FABBISOGNI VACCINI ANNUALI TOTALI E VALORE A BASE D'ASTA

LOTTO	DESCRIZIONE	Forma farmaceutica	Totale dosi annuali	P.U. Base d'asta S/IVA	Base d'asta Valore Lotto Annuo S/IVA
1	Vaccino inattivato dell'influenza di tipo split a somministrazione intradermica **15ucg**	f	**102.100**	€ 5,29	**€ 540.109,00**
2	Vaccino inattivato dell'influenza preparato con antigene a virus frammentati (split) o antigene di sup.(subunità) **trivalente**	f	**485.370**	€ 2,10	**€ 1.019.277,00**
3	Vaccino intattivato dell'influenza con antigene di sup.adiuvato (MF59)	f	**159.500**	€ 5,25	**€ 837.375,00**
4	Vaccino influenzale antigene di superfice, inattivato, prodotto in colture cellulari	f	**100**	€ 4,50	**€ 450,00**
5	Vaccino influenzale **quadrivalente** virus split (frammentato) inattivato	f	**283.600**	€ 5,90	**€ 1.673.240,00**
TOTALE			**1.030.670**		**€ 4.070.451,00**

REGIONE LAZIO

GARA CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI

ALLEGATO 2 A

SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE

	Allegato 2 A **Schema dichiarazioni amministrative** Gara centralizzata per la fornitura di vaccini antinfluenzali	

MODELLO 1.1.

Il sottoscritto_____, nato a _____il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di _____e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____codice fiscale n. _____e partita IVA n. _____ (*in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti* _____ *[indicare forma giuridica del gruppo]* con le Imprese, _____, all'interno del quale la _____ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "**Impresa**"

CHIEDE

di partecipare alla gara centralizzata per la fornitura di vaccini antinfluenzali.

A tal fine,

DICHIARA

- di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico ed in tutti gli Allegati richiamati ed impegnarsi a rispettarli in ogni loro parte, obbligandosi ad effettuare la fornitura alle condizioni ivi previste.
- di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta.

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE E DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, AI SENSI DELL'ART. 38 D.P.R. N. 445/2000

	Allegato 2 A **Schema dichiarazioni amministrative** Gara centralizzata per la fornitura di vaccini antinfluenzali	

MODELLO 1.2.

ALTRE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal legale rappresentante del concorrente, complete dei dati richiesti nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara. Nel caso in cui le dichiarazioni che seguono siano rese dal Procuratore deve essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive. Nel caso di R.T.I./Reti e Consorzi si veda il paragrafo 6 del Disciplinare di Gara da intendersi qui integralmente riportato.

Per il concorrente di nazionalità italiana la dichiarazione dovrà essere sottoscritta nelle forme stabilite dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.

Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE la dichiarazione dovrà essere resa a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;

b) costituisce causa d'esclusione dalla presente gara;

c) comporta la segnalazione all'ANAC per l'avvio del relativo procedimento finalizzato all'annotazione sul casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'impresa dalla partecipazione alle gare;

d) la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Regione Lazio si riserva di procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli artt.18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

* * * * *

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____,____ iscritta al Registro delle Imprese presso _____ al n. _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ (in promessa di R.T.I. con le Imprese mandanti _____

all'interno del quale la _____ verrà nominata Impresa capogruppo, di seguito denominata "***Impresa***",

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
- ai fini della partecipazione alla gara centralizzata per la fornitura di vaccini antinfluenzali,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

1) di partecipare alla gara ai seguenti Lotti __/__/__/

2) che l'impresa non si trova, rispetto ad altra impresa che partecipi alla gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi o gruppi, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ed a tal fine dichiara che:

❑ A) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile, con alcun soggetto ed ha formulato l'offerta autonomamente;

ovvero:

❑ B) non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile, ed ha formulato l'offerta autonomamente;

ovvero:

❑ C) è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile. Pur sussistendo tale situazione, l'impresa dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta.

Nei **casi a)** e **b)** l'Impresa concorrente:

❑ dichiara che non sussistono connessioni soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; presenza della stessa persona fisica in più consigli d'amministrazione, ecc.) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra società con

riferimento alla politica commerciale, ecc.) rispetto ad altre imprese in gara, per quanto a sua conoscenza.

ovvero (qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto),

- ❑ riporta i seguenti elementi volti a ritenere che, nel caso di specie, debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale: _____.

Nel caso **c)**, l'impresa concorrente è tenuta, di seguito, a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che, nel caso di specie, debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale:

_____

_____

3) che l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante che bandisce la presente gara nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

4) che l'impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi

5) di avere esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'Appalto, giudicando le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

6) di impegnarsi ad eseguire l'Appalto nei modi e nei termini come stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello schema di contratto generale e comunque nella documentazione presentata in sede di gara;

7) di aver compreso nel prezzo di offerta tutti gli oneri e le spese previste dalla documentazione di gara;

8) di accettare che il pagamento avverrà a presentazione delle relative fatture e di idonea documentazione secondo le indicazioni delle Aziende Sanitarie;

9) che comunque l'offerta tiene conto di tutte le necessità atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione, l'efficace e continuativa esecuzione della fornitura in collegamento con le Aziende Sanitarie per tutta la durata della prestazione;

10) di non partecipare, per singolo lotto, in più di un raggruppamento o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia concorso alla gara in raggruppamento o consorzio;

11) [In caso di R.T.I., Rete di imprese, Consorzio o gruppo]

che le imprese partecipanti all'R.T.I., Consorzio o Gruppo eseguiranno le seguenti forniture:
Impresa _____ Forniture _____ % _____
Impresa _____ Forniture _____ % _____

12) ❑ che l'R.T.I. o il Consorzio sono già costituiti, come si evince dalla copia autentica allegata;

ovvero, in alternativa

❑ che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 45, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, come si evince dalla Dichiarazione (o dichiarazione congiunta) allegata.

13) [In caso di Rete di Imprese]

che la Rete:

❑ è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, e che la Rete partecipa per le seguenti imprese:

_____

_____

e che l'organo comune è _____

come da copia autentica del contratto di rete che si allega, così come richiesto dal Disciplinare;

❑ è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, e che il soggetto designato quale mandatario è:

_____

_____

come da copia autentica del contratto di rete che si allega, così come richiesto dal Disciplinare;

- ☐ è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, ovvero, l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti,

  e che il soggetto designato quale mandatario è: _____ - (se già conferito mandato),

  ovvero, in alternativa

  che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei, come da copia autentica del contratto di rete che si allega, così come richiesto dal Disciplinare;

14) *[in caso Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e di rete di imprese di cui all'art. 3, comma 4-quater D.L. 5/2009]* che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

_____*;*

15) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, D.Lgs. n. 50/2016, si elegge domicilio in:

*(Città e CAP)*_____ *Via* _____*, n.* ___*, tel.* _____, casella di posta elettronica certificata_____; nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica) _____, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di inviare comunicazioni tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica);

16) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto;

17) *[in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]:*

- ❑ di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 37, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell'autorizzazione allegata alla presente;

  ovvero

- ❑ di avere richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 37, D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell'istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima, allegata alla presente;

18) *[in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]*: che l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 comma 3, D.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:
Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____,
e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:
Provincia di _____, Ufficio _____, con
sede in _____, via _____, n. _____,
CAP _____, tel. _____, fax _____,
e-mail _____, PEC _____.

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE E DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, AI SENSI DELL'ART. 38 D.P.R. N. 445/2000

	Allegato 2 A **Schema dichiarazioni amministrative** Gara centralizzata per la fornitura di vaccini antinfluenzali	

QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE

_____

A.2 CCNL APPLICATO

_____

A.3 DIMENSIONE AZIENDALE

N. dipendenti _____

A.4 DATI INAIL

Codice ditta _____

PAT sede legale impresa _____

A.5 DATI INPS

matricola azienda _____

codice sede INPS_____

_____, lì _____

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE E DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, AI SENSI DELL'ART. 38 D.P.R. N. 445/2000

	Allegato 2 A **Schema dichiarazioni amministrative** Gara centralizzata per la fornitura di vaccini antinfluenzali	

QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 [1]

B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE [2]

_____

B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE [3]

_____

B.3 IMPRESA AFFIDATARIA

- Ragione/denominazione sociale _____
- Sede sociale _____
- Legale rappresentante _____
- Partita IVA _____
- Iscrizione CCIAA _____
- *[Nel caso di cooperativa]*, iscrizione Albo nazionale cooperative _____

B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA

- Totale dipendenti [4] _____
- Posizioni previdenziali: INPS _____ INAIL_____

1 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l'esecuzione delle forniture
2 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso
3 Vedi nota precedente
4 Indicare il numero complessivo dei dipendenti

	Allegato 2 A **Schema dichiarazioni amministrative** Gara centralizzata per la fornitura di vaccini antinfluenzali	

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE E DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, AI SENSI DELL'ART. 38 D.P.R. N. 445/2000

GARA CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI

ALLEGATO 2 B DGUE

SCHEMA DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

	Allegato 2 B **Schema Documento di gara unico europeo** Gara centralizzata per la fornitura di vaccini antinfluenzali	**Pag. 2**

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

GU EU S numero [X] Data [X] pag. [X].
Numero dell'avviso nella GU S: [X]/S[X] - [X]

Identità del committente	**Risposta**
Nome:	Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio
Di che appalto si tratta?	**Risposta**
Titolo o breve descrizione dell'appalto	Gara centralizzata per la fornitura di vaccini antinfluenzali
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente)	[X]

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati Identificativi	**Risposta**
Nome	[X]
Partita Iva (se applicabile) Se non è applicabile un numero di partita Iva indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[X]
Indirizzo Postale:	[X]
Persone di Contatto[1] Telefono E - Mail: (indirizzo Internet o sito Web, ove esistente)	[X] [X] [X]
Informazioni generali:	**Risposta**
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media?[2]	[ ] si [ ] no

[1] Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

L'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?	[ ] si [ ] no [ ] non applicabile
In caso affermativo: **Rispondere compilando le parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare altresì la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.** a) indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se applicabile, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione: b) se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare c) indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, ove esistente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale[3] d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? **In caso di risposta negativa, inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D a secondo del caso**	 a) [X] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [X] c) [X] d) [ ] si [ ] no
Forma della partecipazione:	**Risposta:**
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?[4]	[ ] si [ ] no
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto	
In caso affermativo	

[2] Confronta definizione di Microimprese, Piccole Imprese e Medie Imprese fornita dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.
[3] I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
[4] Specificamente, nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro.

a) specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento (capofila, responsabile di compiti specifici…)	a) [X]
b) indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:	b) [X].
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante	c) [X]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Indicare nome ed indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto: *DA REPLICARE per tutti i soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016, ivi compresi i soggetti cessati dall'incarico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, come meglio specificato nel disciplinare di gara*

Eventuali rappresentanti:	**Risposta:**
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[X]
Posizione /Titolo ad agire:	[X]
Indirizzo postale:	[X]
Telefono:	[X]
E-mail:	[X]
Fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, etc.)	[X]

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO

Subappaltatore:	
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[ ] si [ ] no In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili, elencare la terna dei subappaltatori proposti:

	[X] [X] [X]
In aggiunta alle informazioni della presente sezione, bisognerà fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categoria di subappaltatori) interessati.	

Parte III: Motivi di esclusione
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione:
1. Partecipazione a un'organizzazione criminale;
2. Corruzione;
3. Frode;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani.

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'art. 57, paragrafo 1, della direttiva:	**Risposta:**
L'operatore economico ovvero **una persona** che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo e comunque di tutti i soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016, ivi compresi i soggetti cessati dall'incarico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, come meglio specificato nel disciplinare di gara sono stati **condannati con sentenza definitiv**a per uno dei motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?	[ ] si [ ] no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X][5]
In caso affermativo, indicare[6]: a) la data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati da 1 a 6 e i motivi della condanna b) dati identificativi delle persone condannate	 a) data [X], punti [X], motivi [X]. b) [X].

[5] Ripetere tante volte quanto necessario. Le dichiarazioni dovranno essere rese, in modo esteso, anche nel modello di cui all'Allegato 1.
[6] Ripetere tante volte quanto necessario.

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna	c) durata del periodo di esclusione [X] e punti interessati [X]. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X][7]
In caso di sentenza di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione[8] (autodisciplina o " Self–Cleaning")	[ ] si [ ] no
In caso affermativo, descrivere le misure adottate[9].	[X]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte o contributi previdenziali:	**Risposta:**	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[ ] si [ ] no	
In caso negativo, indicare:	**Imposte**	**Contributi Previdenziali**
a) Paese o Stato membro interessato;	a) [X]	a) [X]
b) Di quale importo si tratta?	b) [X]	b) [X]
c) come è stata stabilita tale inottemperanza? 1) Mediante una **decisione** giudiziaria o amministrativa:	c1) [ ] si [ ] no	c1) [ ] si [ ] no
- Tale decisione è definitiva o vincolante? - Indicare la data della sentenza di condanna o della	- [ ] si [ ] no - [X]	- [ ] si [ ] no - [X]

[7] Ripetere tante volte quanto necessario.
[8] Ripetere tante volte quanto necessario.
[9] Ripetere tante volte quanto necessario.

decisione. - nel caso di una sentenza di condanna, **se stabilita direttamente nella sentenza di condanna**, la durata del periodo d'esclusione: 2) **In altro modo?** Specificare: d) l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe?	- [X] - [X] - [X] - [X] c2) [X] c2) [X] d) [ ] si [ ] no d) [ ] si [ ] no **in caso affermativo**, **in caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate [X] [X]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione):[10] [X]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	**Risposta:**
L'operatore economico ha violato **per quanto di sua conoscenza**, **obblighi** applicabili in materia di **diritto ambientale, sociale e del valor**o?	[ ] si [ ] no **In caso affermativo**, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self–Cleaning") [ ] si [ ] no **In caso affermativo**, descrivere le misure adottate [X]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni: a) **fallimento**, oppure b) **è oggetto di procedura di insolvenza** o di liquidazione, oppure c) ha stipulato un **concordato preventivo** con i creditori, oppure d) si trova in qualsiasi situazione analoga derivante	[ ] si [ ] no

[10] Ripetere tante volte quanto necessario.

da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, oppure e) è in stato di amministrazione controllata, oppure f) ha cessato le sue attività? **In caso affermativo**: - Fornire informazioni dettagliate: - Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:	[X] [X] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X]
L'operatore economico si è reso colpevole di **gravi illeciti professionali**? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate	[ ] si [ ] no [X] **In caso affermativo**, L'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning"? [ ] si [ ] no **In caso affermativo**, descrivere le misure adottate. [X]
L'operatore economico ha sottoscritto **accordi** con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza? **In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate	[ ] si [ ] no [X] **In caso affermativo**, L'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning"? [ ]si [ ] no **In caso affermativo**, descrivere le misure adottate. [X]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi **conflitto di interessi** legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto?	[ ] si [ ] no

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate	[X]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata **ha fornito consulenza** all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o altrimenti **partecipato alla preparazione** della procedura d'appalto? **In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate	[ ] si [ ] no [X]

L'operatore economico ha già avuto esperienza di **cessazione anticipata** di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di cessione, oppure di impostazione di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in relazione a tale precedente contratto di appalto? In **caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate:	[ ] si [ ] no [X] In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o Self-Cleaning? [ ] si [ ] no In caso affermativo, descrivere le misure adottate: [X]
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di **false dichiarazioni** nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) non aver **occultato** informazioni, c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, e d) non avere tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto, non avere fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?	[ ] si [ ] no

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale	Risposta:
Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? Se la documentazione richiesta nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[ ] si [ ] no (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):[11] [X]
Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning"? In caso affermativo, descrivere le misure adottate:	[ ] si [ ] no [X]

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione, l'operatore economico dichiara che:

A: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

RISPETTO A TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE RICHIESTI	RISPOSTA
Soddisfa i criteri di selezione richiesti	[ ] si [ ] no

A: IDONEITA'

Idoneità	**Risposta**
1) iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello stato membro di stabilimento: se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[X] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]

[11] Ripetere tante volte quanto necessario.

2) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[X]

D: SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITA' E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

Sistema di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	**Risposta:**
L'operatore economico potrà presentare **certificati** rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate **norme di garanzia della qualità,** compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?	[ ] si [ ] no
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone:	[X]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
L'organismo economico potrà presentare **certificati** rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati **sistemi o norme di gestione ambientale?**	[ ] si [ ] no
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai **sistemi o norme di gestione ambientale** si dispone:	[X]
se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]

Parte VI: dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è consapevole /sono consapevoli delle conseguenze di una grave falsità.

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro[12], oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente la Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della Gara centralizzata per la fornitura di vaccini antinfluenzali della Regione Lazio, pubblicato in GU EU S numero [X], Data [X], pag. [X].
Numero dell'avviso nella GU S: [X]/S[X] - [X].

Data, luogo e firma/firme:
[X], [X]/ [X]/ [X]

……

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE E DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, AI SENSI DELL'ART. 38 D.P.R. N. 445/2000

[12] A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo tale da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario accludere il pertinente assenso.

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA ANNUALE DI VACCINO ANTINFLUENZALE
ALLEGATO N. 3

La ditta_____con sede in_____, Via _____, tel._____, codice fiscale_____ partita IVA n._____, rappresentata da_____ nella sua qualità di _____, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti di gara per l'acquisizione di vaccino antinfluenzale".

N° lotto_____ **Valore economico complessivo del lotto: _____ (in cifre) _____ (in lettere)**

Codice ATC	Principio Attivo	AIC	Nome Commerciale	Forma Farmaceutica	Totale Dosi	Prezzo Unitario al Pubblico (in cifre)	Prezzo Unitario Pubblico Netto IVA (in cifre)	Aliquota IVA	Prezzo Unitario Offerto netto IVA (in cifre)	Prezzo a base d'asta (di cui alla Tabella B dell'All. 1 Capitolato Tecnico)	Prezzo Unitario Offerto netto IVA (in lettere)	% Sconto Offerto (in cifre)

La ditta _____dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati e precisa altresì:

- che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte;

- che, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, l'incidenza del costo relativo alla sicurezza nel suindicato importo offerto è pari a Euro _____¬¬¬_____ (in cifre ed in lettere);

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o le singole Aziende Sanitarie;

- che la percentuale di sconto offerto/ prezzo unitario offerto resterà fissa ed invariabile per tutta la durata del rapporto contrattuale salvo variazioni più favorevoli all'Amministrazione;

- che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione dei prezzi offerti sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi gli oneri di trasporto, imballaggio, carico, scarico, asporto dell'imballaggio e ogni altro servizio strettamente connesso alla fornitura;

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

- di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara

La presente Offerta economica deve essere FIRMATA DIGITALMENTE da persona munita da comprovati poteri di firma. La firma deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

23/06/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 50 - Supplemento n. 1 Pag. 307 di 384

GARA CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO GENERALE

CONTRATTO GENERALE PER LA FORNITURA DI VACCINI ANTIINFLUENZALI

TRA

_____, con sede in _____ - di seguito denominata "Regione" - nella persona del _____ nato/a _____ il _____ autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____

E

L'impresa _____(Partita I.V.A. n°_____) con sede in _____ Via/Piazza _____ C.C.1.A.A _____, Registro Imprese _____, che nel seguito viene definita "Fornitore" o "Impresa" - nella persona di _____ nato a _____, il _____, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____

congiuntamente, anche, le "Parti"

PREMESSO CHE

a. la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n.__ del __ _____ nonché sulla GUUE n. _____/_____del _____per la fornitura di vaccini antiinfluenzali per conto delle Aziende Sanitarie Locali, Policlinico Tor Vergata, Azienda Ospedaliera San Camillo, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Azienda Ospedaliera Sant'Andrea della Regione Lazio (di seguito definite Aziende Sanitarie);
b. con Determina n._____ del _____della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara del seguente Lotto/i _____ e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi alla fornitura oggetto del presente Contratto ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
c. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di _____ per un importo pari a _____Euro;
d. il Fornitore ha dichiarato di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico ed in tutti gli Allegati richiamati ed

impegnarsi a rispettarli in ogni loro parte, obbligandosi ad effettuare la fornitura alle condizioni ivi previste;

e. il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto generale (di seguito, Contratto) e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al Contratto;
f. i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti) nei quali sarà specificato l'oggetto della prestazione;
g. l'Impresa, inoltre, dichiara che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del Contratto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Tecnico con i relativi allegati e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura sono, pertanto, regolati:
   - dalle clausole dello stesso, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
   - dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e ogni altro atto della *"Gara centralizzata per la fornitura di vaccini antiinfluenzali"*, ivi inclusa l'Offerta Economica presentata dall'Impresa;

- dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della *"Gara centralizzata per la fornitura di vaccini antiinfluenzali"*, prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede.
4. Le clausole del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito del presente Contratto generale si intende per:

- **Aziende Sanitarie:** le Aziende sanitarie e ospedaliere del territorio regionale presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- **Aziende Sanitarie contraenti:** Le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono ordinativi di Fornitura;
- **Contratto Generale:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- **Fornitore**: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- **Ordinativo di fornitura (contratto)**: il documento con il quale le Aziende sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della presente procedura, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- **Ordini di consegna: (i.e. ordini):** nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le singole Aziende Sanitarie comunicano al Fornitore di volta in volta il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
- stesura e sottoscrizione del presente Contratto Generale con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).

In merito alla verifica dei requisiti generali per la partecipazione alla procedura, spetta alla Regione Lazio acquisire la relativa documentazione.

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria delegante:

- emissione di Ordinativi di fornitura e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- valutazione in merito alle eventuali attività di cui all'art. "Verifica e Controlli Qualitativi/Quantitativi" del presente Contratto Generale;
- gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
- nominare per ciascun ordinativo di fornitura un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento dell'Azienda Sanitaria, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Ordinativo di fornitura attuativo del Contratto generale i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

Articolo 3

Oggetto

1. La Regione Lazio affida al Fornitore la fornitura del vaccino antiinfluenzale (Lotto n. _____)
occorrente al fabbisogno espresso delle seguenti Aziende Sanitarie della Regione e segnatamente: Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Az. Ospedaliera San Camillo, Az. Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Az. Ospedaliera Sant'Andrea (di seguito per brevità Aziende Sanitarie). Il Fornitore si obbliga nei confronti del Committente ad eseguire la fornitura secondo le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche e dei requisiti minimi di sicurezza descritte nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.

2. Con il Contratto generale, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie alla fornitura oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità, nonché a prestare tutti i servizi connessi, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari all'importo di aggiudicazione Euro _____ IVA esclusa. Il Fornitore, altresì, ha indicato nella propria offerta economica l'incidenza degli oneri da rischio specifico, pari a Euro _____

3. La scadenza del singolo contratto di fornitura, indipendentemente dalla data di emissione del relativo Ordinativo, dovrà coincidere con quello del Contratto generale, ovvero tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie avranno la medesima scadenza, pari al 12° mese successivo alla stipula del Contratto generale.

4. Il valore dell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende Sanitarie secondo quanto previsto dall'art.106 del D.Lgs 50/2016.

5. La Regione Lazio si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture e servizi in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente Contratto generale sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 4

Modalità di avvio dei singoli contratti di fornitura

1. Le Aziende Sanitarie assumeranno obblighi nei confronti del Fornitore mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura dalle stesse sottoscritti, nei quali verranno indicate le quantità di prodotti che acquisteranno nell'arco della durata degli stessi Ordinativi, fino 12 mese successivo alla stipula del contratto.

2. Il Fornitore ha l'onere di verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui l'Ordinativo di Fornitura non presenti i richiamati requisiti, sarà onere del Fornitore contattare l'Azienda Sanitaria e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura

opportunamente modificato. Il nuovo Ordinativo di Fornitura emesso dall'Azienda Sanitaria Contraente annullerà quello precedentemente emesso sostituendolo in ogni sua parte.

3. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, esclusivamente entro i limiti ivi indicati, nei termini ed alle condizioni previste negli atti di gara.

Articolo 5

Modalità di conclusione dei singoli contratti di fornitura

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della firma del Contratto generale, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore, con le modalità meglio specificate nel Capitolato Tecnico, dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Aziende Sanitarie contraenti.
2. Ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà contenere i seguenti dati: intestazione dell'Azienda Sanitaria, intestazione del Fornitore, pec e numero fax del Fornitore, data, riferimento al presente Contratto generale e alla deliberazione di aggiudicazione della Regione Lazio, numero progressivo dell'Ordinativo, valore totale dell'Ordinativo.
3. Per dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, le singole Aziende Sanitarie specificano nei singoli ordini di consegna le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. I singoli ordini di consegna sono inviati o trasmessi a mezzo pec, fax, lettera raccomandata a.r. o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
4. Il Fornitore prende atto, rinunziando a qualsiasi pretesa risarcitoria, che le Aziende Sanitarie contraenti hanno la facoltà di revocare o annullare l'ordine di consegna, entro il termine di 1 (uno) giorno lavorativo dall'inoltro, tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del numero di protocollo dell'ordine di consegna revocato o annullato. Spirato il predetto termine il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
5. Scaduto il termine, di cui al precedente paragrafo il Fornitore è tenuto entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'ordine di consegna, a dare riscontro all'Azienda Sanitaria Contraente, mediante comunicazione a mezzo pec, fax, della ricezione dell'ordine di consegna che dovrà indicare il numero di protocollo fissato dall'Azienda Sanitaria Contraente, l'eventuale numero d'ordine progressivo assegnato dal Fornitore, nonché il termine entro il quale verrà effettuata la consegna che, comunque, non potrà superare il termine perentorio di cui al Capitolato Tecnico.

6. Il Fornitore ha l'obbligo di dare riscontro, anche per via telematica, a qualsiasi richiesta venga formalmente espressa dalla Regione Lazio, in ordine all'esecuzione delle forniture, entro 24 (ventiquattro) ore solari dalla ricezione della relativa istanza.

Articolo 6

Durata

1. Il contratto generale ha una durata di: 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, ferma restando la possibilità da parte della Regione Lazio di procedere alla variazione in aumento ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. 50/2016. E' escluso ogni tacito rinnovo, ferma restando la facoltà per la Regione Lazio, qualora prima della scadenza del presente Contratto non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga dello stesso alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica.
2. La durata di ogni singolo contratto di fornitura, concluso mediante l'emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura, è corrispondente al: 12 mese successivo alla stipula del contratto generale.
3. Tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie avranno, quindi, la medesima scadenza.

Articolo 7

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato nel caso della fornitura. Resta inteso che qualora l'Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da

interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

3. E' comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
4. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto generale, pena la risoluzione di diritto del contratto generale e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura.
5. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti o, comunque, della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie contraenti e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione, nonché alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Ogni Azienda Sanitaria contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura dalla stessa emessi.

Articolo 8

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, a:
   a) fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito negli atti tutti di gara;
   b) manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
   c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di specifica competenza, di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nel Capitolato Tecnico;
   d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Aziende Sanitarie contraenti e dalla Regione, per quanto di rispettiva ragione;
   e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto generale e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordini di consegna emessi da ciascuna Azienda Sanitaria contraente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, fermo restando che le forniture dovranno essere

eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.
4. Ai sensi dell'art. 7 della legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16, "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare", il Fornitore è tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:
   a. rispetto ed applicazione dei C.C.N.L. sottoscritti dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro nazionali comparativamente più rappresentative e di quelli di secondo livello;
   b. previsione e rispetto delle clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all'uniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dei lavoratori;
   c. possesso del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Amministrativa);
   d. rispetto degli indici di congruità di cui all'art. 1, commi 1173 e 1174, della Legge n. 296/2006;
   e. adempimento relativo all'eventuale inserimento dei disabili di cui all'art. 1 della legge Regionale del 21 ottobre 2008, numero 17.

   In caso di inadempimento ai suddetti obblighi, il contratto si risolverà automaticamente.

Articolo 9

Modalità e termini della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e successivi ordini di consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine stabilito dal Capitolato Tecnico, l'Azienda Sanitaria contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Azienda Sanitaria di applicare le penali di cui al successivo articolo "Penali", fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.

3. Laddove i ritardi di consegna siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dalla ditta stessa per i conseguenti eventuali maggiori oneri. Si intende fatto salvo comunque il diritto di dichiarare la risoluzione del relativo contratto.
4. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'ordine medesimo, il Fornitore:
   - non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo;
   - dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo 11;
   - sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell'ordine, pena l'applicazione delle penali di cui al predetto articolo, comma 1.

Articolo 10

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal Responsabile o suo delegato della Struttura Farmaceutica dell'Azienda Sanitaria ordinante, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal presente Capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate al successivo articolo.
2. La firma apposta sul documento di consegna, all'atto del ricevimento della merce, fa fede esclusivamente ai fini della corrispondenza del numero di colli ricevuti.
3. L'accertamento in ordine alla quantità di merce contenuta in ciascun collo è effettuata esclusivamente dal magazzino di Farmacia di ciascuna Azienda, anche in epoca successiva alla consegna. Tale accertamento fa fede ad ogni effetto.
4. L'accettazione della merce da parte delle Aziende non esonera il Fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi dei prodotti, apparenti od occulti, ancorché non rilevati all'atto della consegna; analogamente l'accettazione non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per contestazioni insorte all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

5. Nel caso in cui al momento dell'utilizzo dei prodotti, l'Azienda Sanitaria rilevasse vizi o difformità degli stessi, non riconoscibili in precedenza, l'Azienda Sanitaria potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti, secondo le modalità indicate all'articolo successivo.

Articolo 11

Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire

1. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi di consegna in ritardo dei prodotti, consegna di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste) l'Azienda Sanitaria metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.
2. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l'Azienda Sanitaria le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi di deposito garantiti.
3. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria Contraente all'ordine cui la fattura si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.
4. Il fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati (difformità di qualità) entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione. Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione, si procederà secondo le modalità indicate al successivo articolo Penali. Dopo trenta giorni, dal mancato ritiro da parte del fornitore, l'Azienda Sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese dello stesso, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo fax al Fornitore.

Articolo 12

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti in forza degli ordini di consegna che dovessero essere effettuati, sono indicati nell'offerta economica presentata dal Fornitore aggiudicatario.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti. I prezzi di aggiudicazione s'intendono per merce franco magazzini individuati dalle Aziende Sanitarie.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale, dei singoli Ordinativi di Fornitura e dei singoli ordini di consegna e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
6. Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, salvo casi di variazioni di prezzo determinate dall'AIFA che avranno effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla G.U.R.I. In tale evenienza, resterà comunque ferma la percentuale di sconto stabilita al momento dell'aggiudicazione rispetto al prezzo di riferimento concordato con l'AIFA, salvo variazioni più favorevoli all'Amministrazione. Le variazioni, in aumento o in diminuzione, dovranno essere comunicate per iscritto alla Regione Lazio entro 10 giorni dalla data del provvedimento e, comunque prima di evadere l'ordine di consegna emesso dalle Aziende Sanitarie. Le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione delle Aziende Sanitarie.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 13

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria contraente.
2. Il valore delle fatture sarà dato dal quantitativo fornito di dosi, per il prezzo unitario riportato nell'offerta economica.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla gara, al contratto cui si riferisce e al CIG derivato. Dovrà essere intestata e spedita alla ASL_____, all'indirizzo pec: _____. Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Contraente.
4. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.
5. La fatturazione e le modalità di pagamento sono specificate nel Decreto del Commissario ad acta n. U00308 del 03/07/2015 "Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118" e relativi allegati, parte integrante del decreto.
6. La fatturazione dovrà essere accompagnata dalla copia dei documenti di trasporto/consegna sottoscritti dai referenti delle Aziende Sanitarie contraenti.
7. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n._____, intestato al Fornitore, presso_____ e con le seguenti coordinate bancarie: _____.

8. Rimane inteso che ciascuna Azienda Sanitaria contraente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto, nei singoli Ordinativi di fornitura e ordini di consegna. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 14

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per i pagamenti di cui all'art. 3 della L. 136/2010, sono _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative agli ordinativi di Fornitura inerenti il presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto generale e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 15

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente:
   - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le proprie imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
   - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione e subiti dal Committente.

Articolo 16

Penali

1. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, alle Aziende Sanitarie una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione, al netto di IVA, fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di consegna.
2. Nel caso in cui l'ordine sia stato parzialmente evaso dal fornitore nei termini prescritti dal Capitolato Tecnico, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.
3. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg. ogni singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere l'Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto dell'Ordinativo, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, di cui all'articolo 11, comma 4, l'Azienda Sanitaria Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Si precisa nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, le Aziende Sanitarie contraenti siano costrette ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un ordine di consegna, la penale nella percentuale indicata nei precedenti commi sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all'esatto adempimento della stessa.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte, ad insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie contraenti che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria contraente di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
8. Le Aziende Sanitarie contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

11. Ciascuna singola Azienda Sanitaria contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. Considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l'applicazione di penali nel caso in cui la mancata consegna o il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del fornitore.

Articolo 17

Garanzia definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, D.Lgs. 50/2016, il Fornitore ha costituito a favore della Regione Lazio apposita garanzia definitiva, che si allega al Contratto, recante n._____ del _____ e rilasciata da _____, per la somma di Euro _____.
2. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957**,** comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Lazio.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. La garanzia definitiva rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie, mediante la Regione Lazio, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla predetta garanzia per l'applicazione delle penali.
5. La predetta garanzia potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione delle attività di cui al Contratto e singoli Ordinativi di Fornitura, nel limite massimo dell'80%.
6. Qualora l'ammontare della predetta garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra casa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 18

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici e le informazioni, i documenti e notizie di carattere riservato riguardanti il Committente, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente paragrafo, altresì, sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura, ad esclusione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli anzidetti obblighi di segretezza.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della fornitura e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla sola esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso fornitore riferibili, anche se eseguite da parte di terzi;
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa per l’intera durata del rapporto contrattuale a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento delle attività di cui al rapporto stesso ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenni le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il

Fornitore- nell'esecuzione delle attività di cui al Capitolato Tecnico ed ai singoli Ordinativi di Fornitura- possa arrecare alle Aziende Sanitarie, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. Il fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale e dei singoli Ordinativi di Fornitura prevede la rinunzia dell'assicuratore, sia nei confronti della Regione che delle Aziende Sanitarie, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 cod. civ. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il rapporto contrattuale ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 20

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Aziende Sanitarie potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, i singoli ordini di consegna già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti.
2. Nell'ipotesi di risoluzione dell'ordine di consegna, il fornitore resta obbligato verso l'Azienda Sanitaria per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie potranno risolvere di diritto, previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R, i singoli Ordinativi di fornitura ai sensi dell'art. 1456, codice civile, nei seguenti casi:
   a) gravi interruzioni della fornitura imputabili al Fornitore;
   b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
   c) applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% del valore dell'ordinativo di fornitura;

d) violazione delle norme in materia di cessione del Contratto e dei relativi crediti;
e) accertata esecuzione della fornitura oggetto del Contratto in subappalto non autorizzato;
f) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale – Regione Lazio n. 16/2007, secondo quanto previsto dall'art. 7 della menzionata Legge Regionale;
g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di cui al precedente articolo;
h) D.U.R.C. del Fornitore negativo per due volte consecutive;
i) in caso di violazione delle prescrizioni indicate al precedente Articolo 8, paragrafo 4;
j) nelle ipotesi previste dall'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016;
k) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
l) qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore".

4. In tutti i predetti casi di risoluzione, le Aziende sanitarie hanno il diritto di escutere la garanzia di cui al precedente articolo, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
5. In caso di risoluzione dell'Ordinativo di fornitura sarà pagato al Fornitore solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente effettuate fino al giorno della risoluzione, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dalle Aziende sanitarie in conseguenza della risoluzione.
6. Il Contratto ed i singoli Ordinativi di fornitura si intendono altresì risolti e revocati in caso di fallimento dell'Impresa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 17 e 18, D.Lgs. 50/2016.
7. Nei casi di risoluzione delle Aziende Sanitarie dei propri Ordinativi di fornitura l'oggetto del Contratto generale viene proporzionalmente ridotto.
8. La Regione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il Contratto generale nei seguenti casi:
   a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
e) nel caso in cui almeno 3 Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

9. In tutti i predetti casi di risoluzione la Regione, nonché le Aziende Sanitarie per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno
10. Le Aziende Sanitarie e la Regione altresì, si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456, codice civile, nel caso in cui nei confronti dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'Impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
11. L'eventuale risoluzione contrattuale sarà comunicata a mezzo di semplice lettera raccomandata A/R-pec.

Articolo 21

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 109, D.Lgs. 50/2016, la Regione e le singole Aziende Sanitarie hanno diritto di recedere unilateralmente ciascuna di propria competenza dal Contratto e dai singoli Ordinativi di fornitura in qualsiasi momento e per giusta causa, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R-pec.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   i. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento della fornitura, avuto riguardo alla procedura ad evidenza pubblica a seguito della quale è risultato Aggiudicatario;

ii. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;

iii. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;

3. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione e le singole Aziende Sanitarie contraenti.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671, codice civile.

Articolo 22

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. Le Aziende Sanitarie contraenti e/o la Regione si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, le medesime Aziende Sanitarie contraenti e/o la Regione riconoscono al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore dalle stesse scelto.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 23

Referente della Commessa/fornitura

1. Il Fornitore nomina responsabile della commessa/fornitura il Sig._____ (di seguito, anche "Referente della Commessa"), avente capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Impresa nei confronti di ciascuna Azienda Sanitaria contraente, avrà quindi la capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore.
2. I dati di contatto del Referente della Commessa sono: numero telefonico_____, fax_____ indirizzo e-mail _____.
3. L'eventuale sostituzione del Referente della Commessa dovrà essere tempestivamente portato a conoscenza.

Articolo 24

Nuovi prodotti

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie e la Regione sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, fermo restando i prezzi unitari offerti da parte del fornitore aggiudicatario.

Articolo 25

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in materia di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto.
2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tutte le informazioni previste dalle disposizioni di cui al precedente paragrafo 1, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 26

Cessione di crediti e del Contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto di cessione del Contratto, dei singoli Ordinativi di Fornitura e dei crediti da esso derivanti.

Articolo 27

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'esecuzione del Contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc..
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 28

Foro competente

1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 29

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____

_____

_____

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il Fornitore si impegna a depositare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non sarà autorizzato il subappalto.

5. Per tutto quanto non previsto sopra, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 105, D.Lgs. 50/2016.

Articolo 30

Allegati

Si intendono parti integranti ed efficaci del Contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, i documenti elencati al precedente Articolo 1.

Si allega al Contratto la garanzia definitiva di cui al precedente articolo.

Letto approvato e sottoscritto, lì_____

Il Fornitore *Il Committente*

[X] ***[X]***

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel Contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel Contratto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia se ed in quanto compatibili: art. 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile, art. 3 Oggetto, art. 4 Modalità di avvio dei singoli contratti di fornitura, art. 5 Modalità di conclusione dei singoli contratti di fornitura, art. 6 Durata, art. 7 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, art. 8 Obbligazioni specifiche del Fornitore, art. 9 Modalità e termini della fornitura, art. 10 Verifica e controllo quali/quantitativo, art. 11 Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire, art. 12 Corrispettivi, art.13 Fatturazione e pagamenti, art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari, art. 15 Trasparenza, art. 16 Penali, art. 17 Garanzia definitiva, art. 18 Riservatezza, art. 19 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, art. 20 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, art. 21 Recesso, art. 22 Brevetti industriali e diritti d'autore, art. 24 Nuovi prodotti, art. 25 Trattamento dei dati, consenso al trattamento, art. 26 Cessione di credito e di contratto, art. 27 Oneri fiscali e spese contrattuali, art. 27 Foro competente, art. 29 Subappalto, art. 30 Allegati.

.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore

[X]

_____

FAC SIMILE ORDINATIVO DI FORNITURA N___– LOTTO ___

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA ANNUALE DI VACCINI ANTINFLUENZALI

Data di emissione ordinativo di fornitura: _____

Fornitore: _____

Partita IVA: _____

Indirizzo:_____

Telefono: _____

Fax: _____

PEC:_____

Il sottoscritto: _____; Codice fiscale: _____; in qualità di: _____; dell'Azienda Sanitaria _____; Codice fiscale/Partita IVA _____; Struttura di appartenenza _____; Telefono: _____; Fax: _____; Email: _____

Indirizzo di fatturazione: _____

23/06/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 50 - Supplemento n. 1 Pag. 336 di 384

- visto il Contratto generale "vaccini antinfluenzale" stipulato il ___/___/_____ tra la Regione Lazio e la Ditta _____ risultante aggiudicataria del/i Lotto/i _____ come da determina di aggiudicazione _____e visti i prezzi e le altre condizioni della fornitura, stabiliti nel Contratto generale stesso;
- dichiara che l'Azienda Sanitaria _____ intende acquisire indicativamente i seguenti prodotti con le relative quantità:

CODICE ATC	**Denominazione vaccino**	**Unità di Misura (U.M)**	**Prezzo unitario €**	**Quantità per U.M.**	**Valore complessivo (P*Q)**
				TOTALE	

FIRMA

_____

23/06/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 50 - Supplemento n. 1 Pag. 337 di 384

Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale della Centrale Acquisti Regione Lazio della Regione Lazio e l'accesso alla sezione dedicata alla gara

a. Le Imprese interessate alla procedura dovranno preventivamente ed obbligatoriamente abilitarsi al Portale della Regione Lazio secondo le modalità di seguito indicate.

b. L'accesso alla sezione dedicata alla gara, necessario per la formulazione dell'offerta, è descritto alla successiva lett. j).

c. Ai fini della partecipazione alla procedura, ciascuna Impresa dovrà procedere all'iscrizione al Portale della Regione Lazio ed accedere alla sezione dedicata alla gara, seguendo le indicazioni di seguito riportate:

- accedere al sito www.centraleacquisti.regione.lazio.it;
- procedere alla abilitazione al Portale della Centrale Acquisti (pulsante "REGISTRAZIONE", quindi cliccare su "Continua"). L'impresa deve compilare il Modulo on-line "Dati di registrazione". Nel corso della procedura di compilazione del Modulo on-line, ciascuna Impresa avrà la possibilità di scegliere una chiave di accesso (user-id) mentre, riceverà via e-mail, al termine della stessa, una password per accedere al sistema informatico.

d. Le Imprese già iscritte al Portale della Centrale Acquisti non dovranno effettuare una nuova iscrizione, ma esclusivamente effettuare l'accesso alla sezione dedicata alla gara; è fatta salva la facoltà di contattare il servizio di supporto (al recapito indicato all'art. f.) per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (user-id e password).

Il sistema non consente l'accesso alla sezione dedicata alla gara oltre il termine di presentazione delle offerte.

e. Successivamente all'accesso alla sezione dedicata alla gara, perverrà una e-mail (all'indirizzo comunicato dall'Impresa stessa in fase di registrazione) con le indicazioni necessarie per l'inserimento dell'offerta sul Portale www.centraleacquisti.regione.lazio.it.

f. In caso di necessità per lo svolgimento delle suddette operazioni le Imprese interessate potranno contattare il servizio di supporto al numero 02 266002106**,** attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18:00.

g. Si rende noto che il servizio di registrazione, formazione e supporto fornito, è completamente gratuito.

h. Si ricorda che l'Impresa è tenuta a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificata e la password. Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate da Centrale Acquisti all'indirizzo e-mail comunicato dall'Impresa stessa al momento della registrazione e nella cartella personale dell'Impresa disponibile sul Portale (messaggio di sistema). È onere dell'Impresa aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul sito www.centraleacquisti.regione.lazio.it qualsiasi variazione dell'indirizzo e-mail.

i. Nel caso di partecipazione di R.T.C./Consorzi/G.E.I.E. l'invio della documentazione richiesta per l'abilitazione al Portale e l'accesso alla Sezione dedicata alla gara dovranno essere effettuati:

- dal Consorzio stesso, nel caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi stabili e Consorzi di concorrenti già costituiti;
- dall'Impresa qualificata come mandataria, nel caso di R.T.C. /G.E.I.E. costituiti/costituendi;
- dall'impresa consorziata che possiede i requisiti previsti per la mandataria nel caso di Consorzi costituendi.

j. Modalità di accesso alla Gara

Per accedere alla sezione dedicata alla Gara, l'Impresa dovrà:

1. Accedere al Portale www.centraleacquisti.regione.lazio.it;
2. Inserire le chiavi di accesso (username e password) ed accedere all'area riservata;
3. Nell'area "Bandi" accedere alla sezione "RdO";
4. Accedere alla sezione "RDO per tutti";
5. Cliccare sul Lotto di interesse;
6. Cliccare "Esprimi interesse", per esprimere l'interesse a partecipare al Lotto e confermare cliccando su "OK";
7. Ripetere le operazioni dal punto 4 al punto 6 per tutti i lotti di interesse in caso di gara articolata in più lotti.

Con il completamento della procedura sopra descritta è concluso l'accesso alla sezione dedicata al lotto di gara; il concorrente potrà accedere alla configurazione del lotto, all'area Allegati, alla Messaggistica e alla sezione dedicata all'inserimento dell'offerta.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I concorrenti, in fase di inserimento dei dati di registrazione, avranno la possibilità di scegliere una chiave di accesso (user-id); a conclusione della compilazione dei dati di registrazione verrà fornita la password per accedere al Portale. Ogni concorrente disporrà di una cartella personale dovepotrà essere resa disponibile la documentazione di gara anche sotto forma di *file* allegati. Il concorrente è tenuto a custodire diligentemente, assumendo tutte le opportune cautele, la propria chiave di accesso (user-id) a mezzo della quale verrà identificato, e la propria password, senza comunicarla o diffonderla a terzi o consentire, comunque, che terzi vi possano avere accesso. L'utilizzo degli identificativi per la partecipazione alla gara on-line è consentito unicamente ai soggetti che abbiano il potere di rappresentare il concorrente. Le comunicazioni per via informatica saranno effettuate all'indirizzo e-mail PEC comunicato dai concorrenti al momento della registrazione e nella propria cartella personale disponibile sul Portale (messaggio di sistema). È onere del concorrente aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul portale della centrale Acquisti della Regione Lazio qualsiasi variazione di questo indirizzo e-mail. Si raccomanda di configurare la casella di Posta Elettronica Certificata comunicata dai concorrenti al momento della registrazione per la ricezione di mail certificate e di mail non certificate.

Le offerte pervenute per via telematica dal concorrente identificatosi a mezzo di user-id e password sono a tutti gli effetti vincolanti ed impegnative.

Per poter partecipare alla procedura è opportuno verificare il possesso della dotazione tecnica minima come specificato nella home page del portale di e-procurement della Centrale Acquisti della Regione Lazio (requisiti minimi di sistema).

Il portale di e-procurement della Centrale Acquisti della Regione Lazio è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001, standard di riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza, che attesta che i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Di seguito le istruzioni operative per la presentazione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica (se del caso) e dell'offerta economica.

1. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell'area "Risposta di qualifica" della RdO)

Entro il termine indicato nella documentazione di gara il concorrente dovrà presentare nella busta chiusa digitale dedicata la documentazione amministrativa richiesta.

Per inserire la documentazione, il concorrente dovrà:

a) Accedere al Portale www.centraleacquisti.regione.lazio.it con le chiavi di accesso in proprio possesso;

b) cliccare sulla RdO di interesse per accedere all'area "Mia risposta";

c) cliccare sul link "Rispondi";

d) cliccare sul link "Risposta di qualifica", posizionato all'interno della sezione "Riassunto risposta", per inserire la documentazione richiesta ai fini dell'ammissione (in alternativa, cliccare sul link "Modifica risposta" in corrispondenza della sezione "Risposta di qualifica");

e) completate le attività richieste, cliccare su "Salva e esci"

f) per trasmettere la propria risposta amministrativa (RdO di Qualifica) cliccare il tasto "Invia Risposta";

2. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (da inserire nell'area "Risposta tecnica" della RdO, se del caso)

Per inserire la propria offerta tecnica, il concorrente dovrà:

a) Accedere al portale www.centraleacquisti.regione.lazio.it con le chiavi di accesso in proprio possesso;

b) cliccare sulla RdO on line di interesse (lotto) per accedere all'area "Mia risposta";

c) cliccare sul link "Risposta tecnica";

d) completate le attività richieste, cliccare su "Salva e esci"

e) Per trasmettere la propria la risposta tecnica cliccare il tasto "Invia Risposta"

f) In presenza di gara multilotto, la procedura deve essere ripetuta per ogni lotto di interesse.

3. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (da inserire nell'area "Risposta Economica" della RdO)

Per inserire la propria offerta economica, il concorrente dovrà:

a) Accedere al portale www.centraleacquisti.regione.lazio.it con le chiavi di accesso in proprio possesso;

b) cliccare sulla RdO on line di interesse (Lotto) per accedere all'area "Mia risposta";

c) cliccare sul link "Risposta economica";

d) completate le attività richieste, cliccare su "Salva e esci"

e) Per trasmettere la propria la risposta economica cliccare il tasto "Invia Risposta"

f) In presenza di gara multilotto, la procedura deve essere ripetuta per ogni Lotto di interesse.

4. MODALITÀ DI INSERIMENTO DEI DOCUMENTI NELLA RdO

Per inserire i documenti sul Portale il concorrente dovrà:

a) accedere all'area di interesse (Risposta di qualifica, tecnica e economica) della RdO;

b) per ciascun parametro, cliccare sul link "Clicca per allegare un File" o "Clicca per allegare un file Firmato Digitalmente";

c) cliccare su "Seleziona un File da Caricare" e selezionare il documento precedentemente salvato all'interno del proprio PC;

d) cliccare su "Conferma" per allegare il file (o cliccare su "Annulla" per tornare alla schermata precedente);

e) per ciascun documento da allegare, ripetere le operazioni dalla lettera b) alla lettera d) seguendo l'ordine progressivo dei parametri;

f) al termine delle attività cliccare su "Salva e esci".

5. NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI A PORTALE

All'interno delle aree di Risposta (Qualifica, Economica) il concorrente dovrà inserire le informazioni richieste e/o dovrà allegare i documenti nelle Sezioni e nei parametri

corrispondenti.

Nell'inserimento dei file a Portale è necessario seguire le seguenti regole:

a) dovranno essere inseriti separatamente e non raggruppati, insieme ad altri documenti, in un'unica cartella compressa (cartella .zip o .rar);

b) dovranno conservare, nel nome del file, la dicitura originaria (ad es. Dichiarazione soggetti art. 38 D.Lgs. 163 del 2006_Mario Rossi);

c) dovranno essere in formati di comune diffusione (preferibilmente pdf, word, xls, rtf);

d) non dovranno superare la dimensione di 10 MB per ogni allegato (dimensione suggerita).

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati dai soggetti autorizzati (si rimanda a quanto prescritto nella documentazione che disciplina la di gara).

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa contenente un documento privo di firma digitale (laddove richiesta).

Prima di trasmettere un documento, si raccomanda di verificare di averlo firmato digitalmente.

6. TRASMISSIONE TELEMATICA DELL'OFFERTA

a) Per trasmettere la propria risposta cliccare il tasto "Invia Risposta" per renderla visibile all'Amministrazione dopo i termini di chiusura per la presentazione delle offerte.

b) A seguito della conferma, il concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale l'avvenuta "pubblicazione" dell'offerta e quindi la trasmissione dell'offerta. Il dettaglio delle singole offerte sarà accessibile all'Amministrazione solo successivamente alla data di chiusura stabilita per la presentazione delle offerte.

c) I concorrenti hanno la facoltà di predisporre la propria offerta utilizzando la funzione "Salva", in tal caso l'offerta risulta in stato "Da pubblicare" e pertanto non presentata. Al fine della presentazione delle offerte detti concorrenti dovranno, comunque, procedere secondo quanto indicato al punto precedente.

d) Il sistema non accetta la "pubblicazione" di un'offerta o la modifica di un'offerta già "pubblicata" dopo il termine perentorio indicato nella documentazione per la presentazione dell'offerta in busta chiusa digitale.

e) Le offerte non "pubblicate" non saranno visibili all'Amministrazione e si intendono pertanto non presentate. Il Concorrente dovrà visualizzare nella cartella personale l'avvenuta "pubblicazione" dell'offerta (stato della risposta "Pubblicata"). È onere e cura di ciascun concorrente verificare entro il termine lo stato della propria risposta e la completezza della propria offerta in termini sia di contenuto delle buste che compongono l'offerta.

f) Il sistema invia automaticamente al concorrente una e-mail di avviso di avvenuta "pubblicazione" dell'offerta.

g) I concorrenti possono modificare l'offerta precedentemente inviata entro e non oltre il termine perentorio indicato nella documentazione tramite la funzione "Modifica risposta" e successivamente confermare la modifica tramite il tasto "Invia Modifiche".

h) **Le operazioni di inserimento a Portale e trasmissione telematica di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio dell'Impresa partecipante, pertanto, non saranno accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, tutta la documentazione non venga allegata a Portale e non pervenga entro i termini fissati dall'Amministrazione.**

i) **Si raccomanda ai concorrenti ad iniziare il processo di inserimento con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.**

j) È onere di ciascun concorrente verificare l'offerta inviata. L'Amministrazione considererà unicamente l'ultima offerta inviata dal Concorrente entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione.

k) I concorrenti possono ritirare l'offerta precedentemente "pubblicata" entro e non oltre il termine della presentazione delle offerte utilizzando il tasto "Cancella la tua risposta" presente nel pulsante "Altre funzionalità" contraddistinto a sistema dal pulsante con i tre puntini . I concorrenti potranno successivamente inviare una nuova offerta entro il termine di chiusura della gara secondo quanto indicato ai punti precedenti.

l) È onere e cura di ciascun concorrente verificare entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- lo stato della propria risposta che dovrà essere in stato "Pubblicata" al fine di essere presentata all'Amministrazione;
- l'apposizione della firma elettronica digitale sulle documenti trasmessi che compongono l'offerta, ove richiesta;
- la completezza e correttezza secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati della propria offerta "Pubblicata".

La "pubblicazione" dell'offerta costituisce accettazione implicita da parte del concorrente di tutta la documentazione di gara, allegati inclusi.

7 SUPPORTO NELL'UTILIZZO DEL PORTALE E MALFUNZIONAMENTI

a) Per informazioni sulla modalità di inserimento e trasmissione della documentazione richiesta e in caso di necessità di supporto tecnico, guasti alla struttura tecnologica, applicativa e di comunicazione, i concorrenti hanno la facoltà di contattare il numero 02 266002106, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18:00.

b) **Il supporto tecnico è garantito fino a 2 ore antecedenti al termine fissato per la chiusura della gara. Oltre tale termine i concorrenti hanno comunque facoltà di contattare il servizio clienti**.

8 INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – MESSAGGISTICA

a) Le funzioni "Messaggistica" e "Allegati Buyer" sono attive durante tutto il periodo di svolgimento della gara.

b) Ciascun concorrente che abbia ultimato la registrazione al portale acquisti ed effettuato l'accesso alla Sezione dedicata alla gara, potrà:

- visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi"; la presenza di un nuovo Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail;
- consultare i documenti presenti nell'area "Allegati Buyer"; la presenza di un nuovo allegato nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente.
- È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi e degli allegati presenti.

Per inviare una Richiesta di chiarimenti il concorrente dovrà:

- accedere alla RdO;
- cliccare sul link "Messaggi" posizionato nella parte superiore dello schermo;
- cliccare su "Crea messaggio";
- compilare la richiesta;
- cliccare su "Invia messaggio".

9 EVENTUALI RETTIFICHE ALLA PROCEDURA DI GARA

a) L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche/rettifiche alla procedura di gara entro i termini di legge. Le modifiche/rettifiche saranno notificate via mail ai concorrenti che abbiano ultimato la registrazione al Portale di e-procurement della Centrale Acquisti della Regione Lazio e l'accesso alla Sezione dedicata alla gara.

b) È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi e degli allegati di gara.

10 AGGIUDICAZIONE A SISTEMA

a) Successivamente allo svolgimento di tutte le fasi di valutazione delle offerte ricevute, l'Amministrazione compilerà la graduatoria dei concorrenti che hanno effettuato offerta in base al criterio di aggiudicazione specificato nella documentazione che disciplina la procedura.

b) L'aggiudicazione a sistema è subordinata al giudizio di congruità dell'offerta, alla verifica del possesso dei requisiti specificati nella documentazione che disciplina la procedura, oltre che alla approvazione dell'organo dell'Amministrazione a ciò preposto.

PORTALE CENTRALE ACQUISTI REGIONE LAZIO –

CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ED UTILIZZO

DEL PORTALE

REGIONE LAZIO

CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ED UTILIZZO DEL PORTALE

1. PREMESSE

1.1 Il presente documento stabilisce i termini e le condizioni per l'accesso e l'utilizzo del Portale della Centrale Acquisti Regione Lazio (di seguito, Portale) da parte degli utenti (di seguito, Fornitori o operatori economici) operanti nell'ambito della propria attività imprenditoriale, istituzionale o professionale.

1.2 Regione Lazio (di seguito Regione), con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 212 – 00147 Roma (Italia) è titolare del Portale.

2. OGGETTO

2.1 Lo scopo del presente documento è definire i termini e le condizioni ai quali determinati soggetti, operanti nell'ambito della loro attività imprenditoriale, istituzionale o professionale (il Fornitore o i Fornitori o Concorrente), possono utilizzare gli strumenti disponibili tramite il Portale. A titolo di esempio non esaustivo partecipare a gare on line tramite lo strumento Asta o di Richiesta di offerta o partecipare ad altre tipologia di eventi (gli Eventi).

3. REGISTRAZIONE AL PORTALE DELLA CENTRALE ACQUISTI REGIONE LAZIO - PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI

3.1 Condizione necessaria per utilizzare gli strumenti disponibili sul Portale e partecipare agli Eventi è la registrazione al Portale. A tal fine, l'operatore economico comunica in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (**Dati di Registrazione**).

3.2 Con la registrazione l'operatore economico sceglie uno o più codici di identificazione (*user id*) ai quali verranno assegnate una o più parole chiave (*password*). La registrazione si intende completata al momento dell'iscrizione, da parte del sistema, di *password* e *user id*

3.3 *User id* e *password* sono strettamente personali e non cedibili. L'operatore economico si impegna a non divulgarle a terzi e a custodirle e proteggerle con la massima diligenza, essendo ritenuto l'unico responsabile dell'utilizzo. L'operatore economico si impegna inoltre a comunicare a Regione Lazio l'eventuale furto e/o smarrimento delle stesse.

3.4 Una volta avvenuta l'abilitazione di *user id* e *password*, l'operatore economico può accedere alle funzionalità del Portale tramite un *personal computer*, dotato di un *browser Web*, collegato alla rete internet, secondo i requisiti minimi di configurazione richiesti e consultabili sul Portale. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dei propri strumenti *hardware* e *software* restano ad esclusivo carico dell'operatore economico.

3.5 L'utilizzo da parte dell'operatore economico degli strumenti disponibili sul Portale nonché la partecipazione alle procedure di acquisto telematiche è disciplinata anche dalla eventuale documentazione specifica di gara e dalle disposizioni e definizioni contenute nelle apposite sezioni informative del sito.

3.6 L'operatore economico appone il nominativo, nell'apposito spazio in calce del presente documento, del soggetto autorizzato ad utilizzare il Portale (*account principale*). In assenza di specifica designazione, l'operatore economico sceglie il firmatario del presente documento quale *account principale*.

3.7 Regione Lazio si riserva di concedere all'operatore economico la facoltà di: (i) iscrivere ulteriori soggetti all'utilizzo del Portale *(account operativi);* (ii) revocare l'iscrizione ampliare o restringere l'ambito delle facoltà concesse agli *account operativi*. Resta inteso che Regione Lazio potrà rifiutare le richieste di iscrizione e ampliamento degli *account operativi* pervenute dall'operatore economico.

4. OBBLIGHI E GARANZIE DELL'OPERATORE ECONOMICO

4.1 In relazione alla fruizione del Portale, l'operatore economico si obbliga a:
(i) rispettare i termini e le condizioni indicate nelle presenti Condizioni e in tutta la documentazione allegata alle gare o sezioni del Portale; (ii) non porre in essere comportamenti o pratiche anticoncorrenziali, lesivi di leggi, regolamenti e/o diritti di terzi e non diffondere informazioni false, ingannevoli o illecite; (iii) trattare i dati e le informazioni relativi a ciascuna gara o comunque disponibili tramite il Portale come strettamente confidenziali e riservati; (iv) utilizzare e configurare il proprio *software* e il proprio *hardware* in modo da consentire la sicurezza informatica nell'utilizzo del Portale.

4.2 In relazione all'utilizzo del Portale, l'operatore economico dichiara e garantisce di avere la piena titolarità o disponibilità dei dati, delle informazioni e dei contenuti eventualmente forniti a Regione Lazio o soggetti da essa incaricati, e che il loro utilizzo da parte di Regione Lazio ai sensi del presente documento non viola alcun diritto di terzi né viola leggi e/o regolamenti.

5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIRITTO DI RECESSO

5.1 Regione Lazio ha il diritto di risolvere il presente atto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile in caso di inadempimento dell'operatore economico anche a uno solo degli obblighi di cui agli articoli 4, e 7, ovvero in caso di perdita di requisiti eventualmente richiesti per l'utilizzo di strumenti disponibili sul Portale.

5.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.3, Regione Lazio e l'operatore economico hanno il diritto di recedere unilateralmente dal presente atto in qualunque momento previa comunicazione scritta da inviarsi via PEC.

5.3 Non è consentito l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'operatore economico durante lo

svolgimento di una gara alla quale sta partecipando, ivi inclusa la fase di aggiudicazione.

6. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E ASSENZA DI GARANZIE

6.1 Regione Lazio non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante all'operatore economico dall'utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall'interruzione o sospensione dell'utilizzo del Portale, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi, causati da:
(a) eventi di "forza maggiore", intendendosi in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete per fatto di terzi, scioperi, dispute industriali, guerre, ragioni di stato o di autorità civili o militari, embarghi, atti vandalici e terroristici, epidemie, allagamenti, terremoti, incendi ed altri disastri naturali;
(b) errata utilizzazione degli strumenti da parte dell'operatore economico e/o di Regione Lazio;
(c) difetti di funzionamento delle apparecchiature di connessione utilizzate dall'operatore economico e/o da Regione Lazio;
(d) guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici che consentono l'utilizzo del Portale.

6.2 L'operatore economico prende atto ed accetta che: (i) Regione Lazio si riserva il diritto di interrompere e/o sospendere l'utilizzo del Portale e/o revocare la registrazione e l'iscrizione in qualsiasi momento, previa semplice comunicazione all'operatore economico senza incorrere in alcuna responsabilità nei suoi confronti; (ii) l'eventuale stipulazione di un contratto di compravendita è normato specificamente nella documentazione di gara; (iii) il Portale è fruibile così come è, privo di garanzie di qualsivoglia natura; l'operatore economico pertanto rinuncia a qualsiasi garanzia, espressa o implicita, ivi inclusa, a titolo meramente indicativo, la garanzia di idoneità ad un uso o uno scopo specifico; (iv) le obbligazioni assunte da Regione Lazio ai sensi delle presenti Condizioni costituiscono obbligazioni di mezzi e non obbligazioni di risultato; (v) Regione Lazio non garantisce la capacità d'agire e la buona fede di coloro che utilizzano le funzionalità disponibili; (vi) Regione Lazio non garantisce l'accesso, la veridicità, la completezza, la conformità alla legge e il rispetto dei diritti dei terzi dei contenuti dei siti *web* cui potrebbero rimandare eventuali *link* inseriti nel Portale.

7. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

7.1 I contenuti e le informazioni resi disponibili all'operatore economico attraverso il Portale e il software utilizzato sono di proprietà esclusiva di Regione Lazio, o alla stessa concessi in licenza da terzi, e sono protetti dal diritto d'autore o da altri diritti di proprietà intellettuale (ivi inclusi i diritti sulle banche dati).

7.2 L'operatore economico si impegna a non scaricare, riprodurre, trasmettere, vendere o distribuire, in tutto o in parte, a qualunque titolo, i contenuti e le informazioni disponibili.

7.3 L'operatore economico accetta che i dati di registrazione, nonché i dati e le informazioni successivamente forniti, verranno inseriti in una banca dati di titolarità di Regione Lazio.

8. TUTELA DEI DATI PERSONALI

8.1 Il Fornitore dichiara di avere la piena titolarità e disponibilità dei dati, dei contenuti e delle informazioni forniti alla Regione.

8.2 Il Fornitore accetta che i dati e le informazioni forniti alla Regione vengano inseriti in una banca dati costituita da quest'ultima e di sua esclusiva proprietà. L'utilizzo dei dati personali forniti o raccolti mediante il Portale, avviene esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

8.3 A tal fine la Regione ed il fornitore dichiarano che i dati personali forniti saranno trattati con adeguate garanzie di sicurezza informatica e riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

8.4 Titolare dei dati acquisiti tramite il portale e della relativa gestione è la Regione. Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente dr. Giovanni Franco, Tel. 06.51683132, Fax 06.51684713, e-mail gfranco@regione.lazio.it.

9. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa alle Condizioni dovrà essere inviata:
(a) quanto all'operatore economico, per *e-mail*, all'indirizzo da questi comunicato a Regione Lazio con l'iscrizione o comunque presente nel Portale;
(b) quanto a Regione Lazio all'indirizzo *e-mail PEC*: albofornitori@regione.lazio.legalmail.it

10. MODIFICA DELLE CONDIZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

10.1 L'operatore economico accetta che Regione Lazio possa modificare le Condizioni in ogni momento, pubblicando sul Portale la versione aggiornata delle presenti Condizioni. La versione pubblicata sarà quella in corso di validità.

10.2 Sarà onere e cura degli utenti del sistema verificare sul Portale eventuali modifiche e/o integrazioni apportate sul testo. Le modifiche si intendono tacitamente accettate dall'operatore economico. In ogni caso la prosecuzione dell'utilizzo di funzionalità disponibili sul Portale fa considerare accettate le modifiche apportate. L'operatore economico è quindi consapevole ed accetta che la sua partecipazione ad Eventi o l'utilizzo di una qualsiasi funzionalità del Portale implica la totale accettazione delle presenti Condizioni nella versione in corso di validità.

10.3 Resta inteso che l'accettazione di eventuali modifiche da parte dell'operatore economico non può essere parziale e deve intendersi riferita per intero alle stesse.

10.4 Resta salva la facoltà per l'operatore economico di recedere dalle Condizioni qualora ritenga di non poter accettare le modifiche intervenute. L'operatore economico può richiedere la cancellazione dal Portale e dalle funzionalità del sistema fatte salve le obbligazioni già assunte.

10.5 L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla pubblicazione di cui al comma 1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate alle presenti Condizioni.

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

11.1 Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere nei confronti di Regione Lazio in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica delle presenti Condizioni, la competenza esclusiva è del Foro di Roma.

L'operatore economico dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 3.6 (Designazione dell'*account principale*), Art. 3.7 (Nomina degli *account operativi*), Art. 4 (Obblighi e garanzie dell'operatore economico), Art. 5 (Clausola risolutiva espressa - diritto di recesso), Art. 6 (Limitazioni di responsabilità e assenza di garanzie), Art. 7 (Diritti di proprietà industriale e intellettuale), Art. 10 (Modifiche delle Condizioni dell'operatore economico), Art. 11 (Legge applicabile e foro competente).

DATI DELL'*ACCOUNT PRINCIPALE* (ART. 3.6)

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'OPERATORE ECONOMICO:

[ ]

RAPPRESENTATA DA:
NOME:

[ ]

COGNOME:

[ ]

QUALIFICA:

[ ]

INDIRIZZO E-MAIL:

[ ]

Si ricorda che il presente documento, debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere sottoscritto con firma digitale del Legale Rappresentante ed allegato sul Portale della Centrale Acquisti Regione Lazio unitamente ad una copia del documento d'identità

REGIONE LAZIO

BANDO DI GARA CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice

Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma – codice NUTS: ITE4

Punti di contatto: Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti –Area Gestione delle Procedure di Gara

All'attenzione di: Teresa Franco in qualità di RUP ai sensi art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016; pec: garecentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it Tel.06/51684466 Fax 06/51683352 Indirizzi internet: www.regione.lazio.it; www.centraleacquisti.regione.lazio.it **Profilo del Committente: www.regione.lazio.it;**

Comunicazione: Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.centraleacquisti.regione.lazio.it/web/login.htm Documentazione di gara scaricabile gratuitamente ai punti di contatto.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Regione Lazio in qualità di soggetto aggregatore (Delibera n.125/2016 dell'ANAC);

Principali settori di attività: Salute

SEZIONE II: Oggetto: **Denominazione:** Gara centralizzata per la fornitura di vaccino antinfluenzale. n. gara 6438841. **Codice CPV**: 33651660.**Tipo di Appalto**: forniture

L'appalto è connesso ad un progetto o programma finanziato da fondi dell'U.E: no

Valore totale stimato: euro 4.070.451,00 IVA esclusa; suddiviso in 5 lotti; le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 5; numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 5; **Descrizione:** vaccino split a somministrazione intradermica 15 mcg (lotto 1); Luogo di esecuzione NUTS: ITE4; **Criterio di aggiudicazione**: prezzo più basso;

Valore stimato: euro 540.109,00 IVA esclusa, **Varianti**: NO, **Opzioni**: NO, **Codice CPV**: 33651660; **Descrizione:** vaccino split/subunità trivalente (lotto 2); Luogo di esecuzione NUTS: ITE4; **Criterio di aggiudicazione**: prezzo più basso;**Valore stimato**: euro 1.019.277,00 IVA esclusa; **Varianti**: NO; **Opzioni**: NO; **Codice CPV**: 33651660; **Descrizione:** vaccino inattivato MF59 (lotto 3);Luogo di esecuzione NUTS: ITE4; **Criterio di aggiudicazione**: prezzo più basso;**Valore stimato**: euro 837.375,00 IVA esclusa; **Varianti**: NO;**Opzioni**: NO;**Codice CPV**: 33651660;**Descrizione:** vaccino prodotto in colture cellulari (lotto 4);Luogo di esecuzione NUTS: ITE4; **Criterio di aggiudicazione**: prezzo più basso;**Valore stimato**: euro 450,00 IVA esclusa; **Varianti**: NO; **Opzioni**: NO; **Codice CPV**: 33651660; **Descrizione:** vaccino quadrivalente split (lotto 5);Luogo di esecuzione NUTS: ITE4; **Criterio di aggiudicazione**: prezzo più basso;**Valore stimato**: euro 1.673.240,00 IVA esclusa; **Varianti**: NO;**Opzioni**: NO;

Codice CPV: 33651660; **Durata del contratto d'appalto**: 12 mesi

SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: iscrizione CCIAA o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza ex art.83 del d.lgs.n.50/2016; insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 d.lgs.n.50/2016 tramite autocertificazioni; **Capacità economico finanziaria:** NO; **Capacità professionale e tecnica:** NO

SEZIONE IV: Procedura: aperta; **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**: NO; **Termine per il ricevimento delle offerte: XX/XX/XXXX** ora locale: **12.00**

Lingue utilizzabili: italiano; Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte; **Luogo apertura delle offerte** Regione Lazio Via R. R. Garibaldi, 7 00145 ROMA pal.C – IV piano- Sala gare.

SEZIONE VI: Altre Informazioni: Per partecipare, l'impresa deve dotarsi di: firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 e di una casella di Posta elettronica Certificata abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; dotazione hardware e software minima riportata nella home page del portale www.centraleacquisti.regione.lazio.it. Richieste di chiarimenti esclusivamente via pec all'indirizzo garecentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it o tramite messaggistica entro le ore 12:00 del giorno XX/XX/XXXX.

Appalto rinnovabile: NO; **Procedure di ricorso: Organismo responsabile:** Tar Lazio via Flaminia 189 -00196 Roma Italia- tel: +39/06328721 indirizzo internet: webmaster@giustizia-amministrativa.it, **Procedure di ricorso:** presentazioni di ricorsi al TAR Lazio entro 30 gg. decorrenti dalla pubblicazione dell'atto presuntivamente lesivo;

Data di spedizione del bando di gara: XX/XX/XXXX

Direzione Centrale Acquisti
Il Direttore
Stefano Acanfora

Regione Lazio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Decreto 15 giugno 2016, n. G06773

Sistema Locale del Lavoro di Rieti. Costituzione e nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 13 dell'Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G12413/2015 relativo alla linea di attività denominata "contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up".

OGGETTO: Sistema Locale del Lavoro di Rieti. Costituzione e nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 13 dell'Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G12413/2015 relativo alla linea di attività denominata "*contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up*".

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30 aprile 2013 che conferisce alla dr.ssa Rosanna Bellotti l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive del Dipartimento "Programmazione Economica e Sociale", ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 6/09/2002 n. 1;

VISTA la D.G.R. 8 aprile 2011, n.140 avente per oggetto "Art. 2, Legge 23 luglio 2009, n. 99. Approvazione della presentazione dell'istanza per l'accertamento della presenza di situazioni complesse con impatto significativo sulla politica industriale nel Sistema Locale del Lavoro "Area dell'Innovazione del Reatino" della Provincia di Rieti;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 13 aprile 2011 che ha riconosciuto "l'area di crisi complessa, nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale del sistema locale del lavoro di Rieti";

VISTO il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito in Legge n. 134 il 7 agosto 2012 "Misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTA la D.G.R. n. 154 del 1° aprile 2014 pubblicata sul B.U.R.L. n. 29 del 10 aprile 2014 con la quale è stata disposta la presentazione della "Proposta di massima dei contenuti del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale Sistema Locale del Lavoro di Rieti (Art. 1, co3, lett. f) del DM 31.01.2013) finalizzata alla sottoscrizione di apposito accordo di programma";

VISTA la D.G.R. n. 885 del 16 dicembre 2014, pubblicata sul B.U.R.L. n. 104 del 30 dicembre 2014 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di Accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Lazio ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese»" concernente progetto di riconversione e riqualificazione industriale del Sistema Locale del Lavoro di Rieti (Art. 1, co3, lett. f) del DM 31.01.2013).";

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Lazio è stato sottoscritto il 17.12.2014;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione 885/2014 la Regione Lazio ha stabilito, tra l'altro, di cofinanziare l'Accordo di programma stesso attraverso la realizzazione dell'intervento denominato *"Promozione di programmi di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata delle MPMI ed alla creazione di start- up*", con uno stanziamento di 5.000.000,00 euro, che rientra nelle competenze della Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, anche con il supporto della società Sviluppo Lazio S.p.A. (oggi Lazio Innova S.p.a.);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 408 del 4 agosto 2015, pubblicata sul B.U.R.L. n. 66 del 18 agosto 2015, successivamente integrata e modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 495 del 25 settembre 2015, pubblicata sul B.UR.L. n. 80 del 6 ottobre 2015, che hanno delineato le modalità di attuazione dell'intervento regionale (le «Linee Guida») attraverso due linee di intervento, la prima denominata "*contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up*" con una dotazione di Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila) e la seconda denominata "v*oucher per l'accesso alla garanzia*" con una dotazione di Euro 500.000,00 (cinquecentomila), disponendo altresì che, decorsi 12 mesi, le risorse eventualmente inutilizzate possano essere rimodulate a beneficio dell'intervento che, fra i due, presenti richieste ammissibili ma non finanziabili sulla base delle risorse inizialmente destinate;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12413 del 15 ottobre 2015, pubblicata sul B.U.R.L. n. 84 del 20 ottobre 2015, con la quale sono stati approvati gli Avvisi Pubblici relativi alla linea di attività denominata "*contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up*" ed alla linea di attività denominata "v*oucher per l'accesso alla garanzia*", così come modificati dalle Determinazioni G13286/2015 e G00905/2016;

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art. 13 dell'Avviso pubblico relativo alla linea di attività denominata "*contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up*" prevede la costituzione di un Nucleo di Valutazione, composto da tre membri, due dei quali designati dalla Direzione regionale competente e uno da Lazio Innova, per la valutazione delle domande;

CONSIDERATO che con propria nota prot. n. 235564 del 5 maggio 2016 è stata richiesta a Lazio Innova S.p.A. la designazione di un membro da poter inserire nel Nucleo di Valutazione di cui al presente atto;

VISTA la nota prot. n. 12877 del 7 giugno 2016 del Direttore Generale di Lazio Innova S.p,A. con la quale si comunica la designazione del Dott. Gianluca Lo Presti, Direttore Sostegno Finanziario alle Imprese, quale componente del suddetto Nucleo di Valutazione;

VISTA la nota prot. n. 309730 del 13 giugno 2016 del Direttore per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive con la quale sono state designate, quali componenti del citato Nucleo di Valutazione:

- Dott.ssa Giovanna Maria Recchia, Dirigente dell'Area Affari Generali della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive;
- Dott.ssa Letizia Ciaschetti - Funzionario dell'Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione;

PRESO ATTO che il Dott. Gianluca Lo Presti, la Dott.ssa Giovanna Maria Recchia e la Dott.ssa Letizia Ciaschetti hanno dichiarato l'assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità allo svolgimento dell'incarico di componente del Nucleo di Valutazione, oggetto del presente Decreto;

RITENUTO opportuno nominare i seguenti membri del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 13 dell'Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G12413/2015 relativo alla linea di attività denominata "contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up" del Sistema Locale di Rieti:

- Dott. Gianluca Lo Presti, Direttore Sostegno Finanziario alle Imprese di Lazio Innova S.p.A.;
- Dott.ssa Giovanna Maria Recchia, Dirigente dell'Area Affari Generali della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive;
- Dott.ssa Letizia Ciaschetti - Funzionario dell'Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive;

RITENUTO di non dover prevedere alcun compenso per i componenti del Nucleo di cui trattasi;

TENUTO CONTO che le attività di segreteria del Nucleo di Valutazione sono svolte da Lazio Innova S.p.A.;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di nominare i seguenti membri del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 13 dell'Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G12413/2015 relativo alla linea di attività denominata "*contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up*" del Sistema Locale di Rieti:

  - Dott. Gianluca Lo Presti, Direttore Sostegno Finanziario alle Imprese di Lazio Innova S.p.A.;
  - Dott.ssa Giovanna Maria Recchia, Dirigente dell'Area Affari Generali della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive;
  - Dott.ssa Letizia Ciaschetti - Funzionario dell'Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive.

  Non è previsto alcun compenso per i componenti del Nucleo di cui trattasi.

Le attività di segreteria del Nucleo di Valutazione sono svolte da Lazio Innova S.p.A..

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul B.U.R.L., ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione sul B.U.R.L..

Il Direttore
Rosanna Bellotti

Regione Lazio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 giugno 2016, n. G06490

POR FESR Lazio 2014-2020 - Progetto A0097E0002. Convenzione tra Regione Lazio e BIC Lazio S.p.A. stipulata in data 16/11/2015 (Reg Cron. n. 18405 del 26/11/2015) come modificata con Addendum sottoscritto in data 05/05/2016 - Conferma impegni di spesa sui capitoli A42173, A42174 e A42175 - E.F. 2016.

Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020 – Progetto A0097E0002. Convenzione tra Regione Lazio e BIC Lazio S.p.A. stipulata in data 16/11/2015 (Reg Cron. n. 18405 del 26/11/2015) come modificata con Addendum sottoscritto in data 05/05/2016 – Conferma impegni di spesa sui capitoli A42173, A42174 e A42175 – E.F. 2016.

Il Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività produttive in qualità di Autorità di Gestione

Su proposta del Dirigente dell'Area Relazioni Istituzionali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.90 del 30 aprile 2013 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Attività Produttive" (oggi Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive), alla Dott.ssa Rosanna Bellotti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n 775 del 31 dicembre 2015 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n 776 del 31 dicembre 2015 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2015, n 17 "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2015, n. 18 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 29 del 02/02/2016 "Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 2 e art. 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018;

VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. n. 117455 del 03 marzo 2016 relativa alla gestione del bilancio 2016-2018;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12417 del 15/10/2015 avente ad oggetto <<Approvazione schema di convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi (OOII) nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione C(2014) 924 del 12/02/2015>>;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G13437 del 04/11/2015 avente ad oggetto <<POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0097E0002. Nomina di BIC Lazio, quale Organismo Intermedio del programma Operativo regionale FESR 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della Crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione C(2015)924 del 12/02/2015. CUP F81E15001050009. Esercizio 2015. Impegno capitoli A42173, A42174 e A42175>>;

VISTA la Convenzione stipulata in data 16/11/2015 (Reg. Cron. 18405 del 26/11/2015) regolante i rapporti tra la Regione Lazio e BIC Lazio S.p.A. relativa allo svolgimento delle attività che BIC Lazio S.p.A. dovrà condurre in qualità di Organismo Intermedio ai sensi del par. 6 dell'art. 123 del Reg (UE) n. 1303/2013 il cui schema è stato approvato con Determinazione dirigenziale G12417 del 15/10/2015;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G01742 del 29/02/2016 avente ad oggetto "Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione Lazio - Approvazione integrazione schema di convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi (OOII) approvato con determinazione dirigenziale n. G12417 del 15/10/2015. Approvazione schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e BIC Lazio S.p.A. stipulata in data 16/11/2015 (Reg Cron. n. 18405 del 26/11/2015)";

VISTO l'Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e BIC Lazio S.p.A. stipulata in data 16/11/2015 (Reg Cron. n. 18405 del 26/11/2015) sottoscritto in data 05/06/2016;

CONSIDERATO che con la Determinazione n. G13437/2015, nell'ambito della suddetta Convenzione, si è provveduto a impegnare a favore di BIC Lazio S.p.A. la somma complessiva di € 195.017,00 al lordo dell'IVA se dovuta a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020, Asse VI – "Assistenza tecnica", sui capitoli di spesa A42173, A42174 e A42175 sugli esercizi 2015, 2016 e 2017 come segue:

Importo	***Capitolo A42173***	***N° impegno***	***Capitolo A42174***	***N° impegno***	***Capitolo A42175***	***N° impegno***	***Esercizio finanziario***
54.686,50	27.343,25	31899/2015 (oggi 10781/2016)	19.140,28	31900/2015 (oggi 10782/2016)	8.202,97	31901/2015 (oggi 10783/2016)	***2015***
114.978,90	57.489,45	da confermare	40.242,62	da confermare	17.246,83	da confermare	***2016***
25.351,60	12.675,80	da confermare	8.873,06	da confermare	3.802,74	da confermare	***2017***
195.017,00	97.508,50		68.255,96		29.252,54		

CONSIDERATO che, a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo della Regione Lazio per gli esercizi 2016-2018, gli impegni da confermare nell'esercizio finanziario 2016 sui capitoli di spesa A42173, A42174 e A42175, per un ammontare complessivo di € 114.978,90, sono stati numerati come segue:

- impegno n. 15801/2016 sul capitolo A42173 (quota UE) per € 57.489,45
- impegno n. 15807/2016 sul capitolo A42174 (quota Stato) per € 40.242,62
- impegno n. 15809/2016 sul capitolo A42175 (quota Regione) per € 17.246,83

ATTESO che la suddetta obbligazione scadrà nel corso del corrente esercizio finanziario e che, pertanto, si rende necessaria la conferma dei suddetti impegni;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di confermare, giusta Determinazione n. G13437/2015, a favore di BIC Lazio S.p.A. per l'esercizio finanziario 2016, i seguenti impegni:
- impegno n. 15801/2016 di € 57.489,45 sul capitolo A42173 (quota UE)
- impegno n. 15807/2016 di € 40.242,62 sul capitolo A42174 (quota Stato)
- impegno n. 15809/2016 di € 17.246,83 sul capitolo A42175 (quota Regione)

  (i suddetti capitoli corrispondono alla missione 14 programma 05 macro-aggregato 2.03.03.01 "*Contributi agli investimenti a imprese controllate*")
2) di dare atto che l'obbligazione giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio finanziario 2016;

3) di notificare il presente provvedimento alla società BIC Lazio S.p.A..

Il presente atto sarà pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it, e sul sito internet http://www.lazioeuropa.it, al fine di darne la più ampia diffusione.

Il Direttore Regionale
Rosanna Bellotti

Regione Lazio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 giugno 2016, n. G06768

POR FESR Lazio 2007-2013 - Asse V - Attività V.1 "Sviluppo Urbano e Locale". Comune di Albano Laziale, P.L.U.S. "Innovalba". Rimodulazione parco progetti.

OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013 – Asse V – Attività V.1 "Sviluppo Urbano e Locale". Comune di Albano Laziale, P.L.U.S. "Innovalba". Rimodulazione parco progetti.

IL DIRETTORE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area "Ricerca finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green Economy", referente operativo dell'Attività V.1 "Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane" e dell'Attività I.7 "Sviluppo di applicazioni, prodotti, processi, contenuti e servizi ICT" – POR FESR Lazio 2007-2013;

VISTA la Legge regionale 18/02/2002, n. 6, e ss.mm., recante la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale regionale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 06/09/2002, n. 1, e ss.mm.;

VISTE le Leggi regionali 31/12/2015, n. 17 e 18, concernenti l'approvazione della "Legge di stabilità regionale 2016" ed il "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2017 e 2018";

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell' 8/12/2006 e ss.mm.ii., sulle modalità di applicazione dei regolamenti generali sui Fondi Strutturali;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e all'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 - recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, nonché disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – il quale abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013, approvato dal Consiglio regionale del Lazio con deliberazione n. 39 del 03/04/2007 e adottato con Decisione della Commissione n. C(2007) 4584 del 02/10/2007;

VISTA la rimodulazione del POR FESR Lazio 2007-2013 "Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione", approvata dal Consiglio regionale del Lazio con deliberazione n. 15 del 28/03/2012, ed adottata, nella versione definitiva, con Decisione della Commissione n. C(2012)1659 del 28/03/2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale nn. 348 del 29/07/2011 e 359 dell' 08/08/2011, con le quali è stato approvato l'Avviso Pubblico "Invito a presentare candidature per la pre-qualificazione dei progetti, a valere sull'Attività V.1 – Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane";

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione n. B00027 del 09/01/2012, con la quale è stata approvata la graduatoria, sono state individuate le candidature ammesse alla II Fase di selezione dei Piani Locali Urbani di Sviluppo (P.L.U.S.) e sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle candidature definitive;

VISTO il Disciplinare di attuazione degli interventi di sviluppo urbano, approvato con la citata determinazione n. B00027/2012 e ss.mm.;

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione n. B03110 del 24/05/2012, con la quale si approvano: la graduatoria dei P.L.U.S., gli interventi da ammettere a cofinanziamento a valere sulle Attività V.1 e II.1, i progetti finanziabili a valere sull'Attività I.7 e un parco progetti finanziabile con le economie derivanti dai ribassi d'asta;

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione n. B04402 del 18/07/2012 e ss.mm., avente ad oggetto: "POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione documento Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo POR FESR Lazio 2007/2013 - Versione Aprile 2012";

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione n. B04319 del 12/07/2012 con la quale viene concesso ed impegnato il contributo di euro 5.100.000,00 a favore del Comune di Albano Laziale per la realizzazione del P.L.U.S., denominato "Innovalba", a valere sull'attività V.1 del POR FESR Lazio 2007/2013;

VISTO l'Atto di Impegno del Comune di Albano Laziale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 06/08/2012 e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente in data 10/08/2012;

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n. B01182 del 28/03/2013, che individua i progetti ammessi a finanziamento sull'Attività I.7 – Sub-Attività B4 "Smart Cities";

VISTO l'Atto aggiuntivo all'Atto di Impegno sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente in data 09/07/2013;

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n. G00718 del 28/01/2014 che concede ed impegna il contributo di euro 107.690,00 a favore del Comune di Albano Laziale, per la realizzazione dell'intervento denominato "Piattaforma Polo Operativo" sull' Attività I.7 del POR FESR Lazio 2007/2013;

VISTO il punto 4bis: "Condizioni per la rimodulazione del P.L.U.S." del Disciplinare attuativo, introdotto con determinazione del Direttore della Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n. G02878 del 21/11/2013;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n. G04583 del 10/04/2014 e n. G15612 del 05/11/2014 (come rettificata con determinazione n. G16191 del 13/11/2014) con le quali vengono concesse due rimodulazioni del PLUS;

VISTO gli Atti aggiuntivi all'Atto di Impegno sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente in data 22/04/2014 e 24/11/2014;

VISTA altresì la determinazione del Direttore della Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n. G01896 del 26/02/2015, con la quale viene concessa la rimodulazione degli interventi FSE;

VISTO l'Atto Aggiuntivo di Impegno, approvato con DD n. 796 del 28/09/2015 del Comune di Albano Laziale e sottoscritto in pari data dal Legale Rappresentante dell'Ente;

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n. G11601 del 29/09/2015, con la quale viene concessa una proroga al 31/12/2015 del termine previsto dagli Atti di Impegni sottoscritti per effettuare la conclusione delle attività programmate e la conseguente rendicontazione della spesa sostenuta;

VISTO l'Atto Aggiuntivo di Impegno, approvato con D.G.C. n. 154 del Comune di Albano Laziale e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente in data 30/09/2015;

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n. G15583 del 15/12/2015, con la quale, come richiesto dal Comune medesimo, si è provveduto a rimodulare nonché ad approvare il parco progetti PLUS "Innovalba" del comune di Albano Laziale e, di conseguenza, su specifica istanza del medesimo Ente, proceduto al disimpegno di economie accertate, pari ad euro 340.221,49, sul Capitolo A38501 "Quote regionali overbooking";

VISTO l'Atto Aggiuntivo di Impegno, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente in data 28/12/2015;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 82, del 09/05/2016, trasmessa con nota prot. n. 21823 del 23/05/2016, integrata con successiva nota prot. n. 24272 del 08/06/2016, con le quali l'Amministrazione comunale di Albano Laziale, ha ratificato il citato Atto Aggiuntivo di Impegno sottoscritto in data 28/12/2015 e, altresì, preso atto della volontà del Responsabile del Programma PLUS in argomento, di rettificare, a seguito dell'accertamento di mero errore materiale, il Parco Progetti approvato con la enunciata determinazione n. G15583/2015;

RAVVISATA la necessità di rettificare, come in dettaglio di seguito riportato, ad avvenuto accertamento del citato mero errore materiale, il Parco Progetti, come proposto dal PLUS medesimo di Albano Laziale ed approvato con la predetta determinazione n. G15583/2015, limitatamente alla numerazione ed alla denominazione di alcuni interventi in esso inseriti:

a) intervento denominato "Completamento intervento n. 2 - Lavori di manutenzione straordinaria – pavimentazione viale ingresso Villa del Vescovo", da modificare con "Completamento intervento n. 5 - Lavori di manutenzione straordinaria – pavimentazione viale ingresso Villa del Vescovo,
b) intervento denominato "Completamento intervento n. 5 - Lavori di realizzazione muri di sostegno esterni alla scuola materna", da modificare con "Completamento intervento n. 3 - Lavori di realizzazione muri di sostegno esterni alla scuola materna",
c) intervento denominato "Completamento intervento n. 10 – Arredi mensa", da modificare con "Completamento intervento n. 2 – Arredi mensa";

CONSIDERATO che, contestualmente alla predetta richiesta di rettifica, l'Amministrazione comunale di che trattasi, ha fatto domanda per elaborare le seguenti modifiche.

a) rinunciare alla attuazione dei seguenti interventi:

1. Completamento intervento n.1, denominato "Contratti di Quartiere II, loc. Cecchina – alloggi ERPSS con annesse urbanizzazioni – realizzazione fognatura in area target", per un importo di euro 40.374,55,
2. Completamento intervento n. 3 – "Lavori di realizzazione muri di sostegno esterni alla scuola materna", per un importo di euro 15.303,25,

b) la reimputazione della spesa relativa progetto denominato "Completamento intervento n. 2 – Arredi mensa", per un importo di euro 40.000,00, nella voce "Lavori in economie e forniture", da iscrivere fra le Somme a Disposizione dell'Amministrazione dell'intervento n. 2, denominato "Realizzazione Piazzale scuola, mensa e auditorium",

c) l'inserimento nel parco progetti PLUS dell'intervento denominato "Completamento intervento n. 3 – Arredi asilo nido scuola materna", per un importo di euro 76.621.49;

CONSIDERATO che la predetta D.G.C. n. 82, del 09/05/2016, trasmessa con le richiamate note prot. nn. 21823/2016 e 24272/2016, contiene altresì l'indicazione di alcune economie accertate nella fase di rendicontazione degli interventi, nonché l'aumento del costo dell'investimento per l'intervento n. 2, denominato "Realizzazione Piazzale scuola, mensa e auditorium" in conseguenza dell'inserimento degli arredi mensa, come meglio di seguito rappresentato:

Intervento n.	Titolo Intervento	Parco Progetti Vigente	Economie e incrementi accertati
1	Realizzazione del centro civico (sala polivalente)	659.979,56	- 9.387,76
2	Realizzazione piazzale scuola, mensa e auditorium	1.267.855,40	41.999,64
3	Realizzazione scuola materna	1.143.286,12	- 10.359,34
5	Realizzazione parcheggi	780.087,50	- 2.005,49
8	Voucher Asili Nido	83.592,00	0
9	Voucher formativi	71.984,08	0
10	Work experiences	417.145,94	- 21.738,74
11	Voucher di conciliazione	40.472,98	0
12	Servizio nidi familiari – formazione	50.595,46	0
	Servizio nidi familiari - accompagnamento	40.181,20	0
14	Comunicazione	83.204,00	- 1.528,91
13	Piattaforma Polo operativo (Attività 1.7)	107.690,00	- 574,00
Compl. intervento n. 1	Contratti di Quartiere II, loc. Cecchina – alloggi ERPSS con annesse urbanizzazioni – realizzazione fognatura in area target	40.374,55	- 40.374,55
Compl. intervento n. 5	Lavori di manutenzione straordinaria – pavimentazione viale ingresso Villa del Vescovo	25.716,47	0
Compl. intervento n. 3	Lavori di realizzazione muri di sostegno esterni scuola materna	15.303,25	- 15.303,25
Compl. intervento n. 2	Arredi mensa	40.000,00	- 40.000,00
	Totale	4.867.468,51	-99.272,40

RITENUTO di dovere rettificare, come in dettaglio di seguito riportato, ad avvenuto accertamento del citato mero errore materiale, il Parco Progetti, come proposto dal PLUS medesimo di Albano Laziale ed approvato con la predetta determinazione n. G15583/2015, limitatamente alla numerazione ed alla denominazione di alcuni interventi in esso inseriti:

a) intervento denominato "Completamento intervento n. 2 - Lavori di manutenzione straordinaria – pavimentazione viale ingresso Villa del Vescovo", da modificare con "Completamento intervento n. 5 - Lavori di manutenzione straordinaria – pavimentazione viale ingresso Villa del Vescovo,
b) intervento denominato "Completamento intervento n. 5 - Lavori di realizzazione muri di sostegno esterni alla scuola materna", da modificare con "Completamento intervento n. 3 - Lavori di realizzazione muri di sostegno esterni alla scuola materna",
c) intervento denominato "Completamento intervento n. 10 – Arredi mensa", da modificare con "Completamento intervento n. 2 – Arredi mensa";

RITENUTO pertanto di dovere procedere, in accoglimento delle predette istanze, alla conseguente rimodulazione e approvazione di un nuovo parco progetti del PLUS "Innovalba" relativo al comune di Albano Laziale, come di seguito riportato:

Intervento n.	Titolo Intervento	Nuovo Parco Progetti
1	Realizzazione del centro civico (sala polivalente)	650.591,80
2	Realizzazione piazzale scuola, mensa e auditorium	1.309.855,04
3	Realizzazione scuola materna	1.132.926,78
5	Realizzazione parcheggi	778.082,01
8	Voucher Asili Nido	83.592,00
9	Voucher formativi	71.984,08
10	Work experiences	395.407,20
11	Voucher di conciliazione	40.472,98
12	Servizio nidi familiari – formazione	50.595,46
	Servizio nidi familiari - accompagnamento	40.181,20
14	Comunicazione	81.675,09
13	Piattaforma Polo operativo (Attività 1.7)	107.116,00
Compl. intervento n. 5	Lavori di manutenzione straordinaria – pavimentazione viale ingresso Villa del Vescovo	25.716,47
Nuovo Intervento Compl. intervento n. 3	Arredi asilo nido scuola materna	76.621,49
	Economie accertate	22.650,91
	Totale	4.867.468,51

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e che formano parte integrante del presente atto:

1. di rettificare, come in dettaglio di seguito riportato, ad avvenuto accertamento del citato mero errore materiale, il Parco Progetti, come proposto dal PLUS medesimo di Albano Laziale ed approvato con la predetta determinazione n. G15583/2015, limitatamente alla numerazione ed alla denominazione di alcuni interventi in esso inseriti:
   a) intervento denominato "Completamento intervento n. 2 - Lavori di manutenzione straordinaria – pavimentazione viale ingresso Villa del Vescovo", da modificare con "Completamento intervento n. 5 - Lavori di manutenzione straordinaria – pavimentazione viale ingresso Villa del Vescovo,
   b) intervento denominato "Completamento intervento n. 5 - Lavori di realizzazione muri di sostegno esterni alla scuola materna", da modificare con "Completamento intervento n. 3 - Lavori di realizzazione muri di sostegno esterni alla scuola materna",
   c) intervento denominato "Completamento intervento n. 10 – Arredi mensa", da modificare con "Completamento intervento n. 2 – Arredi mensa";

2. di approvare, in conseguenza della rimodulazione delle quote di contributo concesse, il nuovo parco progetti PLUS relativo al comune di Albano Laziale, denominato "Innovalba", come di seguito riportato:

Intervento n.	Titolo Intervento	Nuovo Parco Progetti
1	Realizzazione del centro civico (sala polivalente)	650.591,80
2	Realizzazione piazzale scuola, mensa e auditorium	1.309.855,04
3	Realizzazione scuola materna	1.132.926,78
5	Realizzazione parcheggi	778.082,01
8	Voucher Asili Nido	83.592,00
9	Voucher formativi	71.984,08
10	Work experiences	395.407,20
11	Voucher di conciliazione	40.472,98
12	Servizio nidi familiari – formazione	50.595,46
	Servizio nidi familiari - accompagnamento	40.181,20
14	Comunicazione	81.675,09
13	Piattaforma Polo operativo (Attività I.7)	107.116,00
Compl. intervento n. 5	Lavori di manutenzione straordinaria – pavimentazione viale ingresso Villa del Vescovo	25.716,47
Nuovo Intervento Compl. intervento n. 3	Arredi asilo nido scuola materna	76.621,49
	Economie accertate	22.650,91
	Totale	4.867.468,51

3. di demandare a successivi provvedimenti il disimpegno contabile delle economie accertate a seguito della rendicontazione della conclusione degli interventi;

4. di notificare, nel rispetto dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm., la presente determinazione al Comune di Albano Laziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul Web regionale.

IL DIRETTORE
(Rosanna Bellotti)

Regione Lazio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 giugno 2016, n. G06774

POR FESR Lazio 2007-2013. Avviso Pubblico relativo alla linea di intervento denominata "SMART ENERGY FUND" - Attività II.1 "Fondo di promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile" del "Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI" rettifica determinazione dirigenziale n. G05647 del 19.05.2016 nella parte relativa al finanziamento concesso all'impresa AGS S.r.l.

OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. Avviso Pubblico relativo alla linea di intervento denominata "SMART ENERGY FUND" - Attività II.1 *"Fondo di promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile"* del "*Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI"* rettifica determinazione dirigenziale n. G05647 del 19.05.2016 nella parte relativa al finanziamento concesso all'impresa AGS S.r.l.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2007-2013

Su proposta del Dirigente dell'Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione;

VISTA L.R. 20 Novembre 2001, n. 25 recante "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015 n.17 - Legge di Stabilità Regionale 2016;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015 n. 18 - "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2016 – 2018;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 30 aprile 2013: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Attività produttive" del Dipartimento "Programmazione Economica e Sociale", ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1. Approvazione schema di contratto di diritto privato a tempo pieno e determinato;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 98 dell'8 maggio 2013, concernente "Assegnazione alla Direzione Regionale Attività Produttive della funzione di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013 in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del fondo";

VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 39 del 3 aprile 2007 e adottato con Decisione della Commissione n. C(2007)4584 del 2 ottobre 2007 e successive modifiche;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2011, n. 360 "*POR FESR Lazio 2007-2013 – Asse I – Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva e Attività 1 dell'Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013. Costituzione del nuovo fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione del relativo schema di Convenzione e definizione delle Politiche di Investimento.*" e ss. mm. e ii. (la "*DGR 360/11*") che ha istituito un fondo di partecipazione ai sensi dell'art.44 del Reg. (CE) 1828/06 e ss. mm. e ii. presso Sviluppo Lazio S.p.A. (il "*Fondo IF*");

VISTA la "Convenzione per la gestione del Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013", tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A., sottoscritta in data 12/09/2011 e registrata dall'Ufficiale Rogante in data 22/09/2011, al numero 14549 del Registro Cronologico in conformità allo schema riportato in allegato A alla DGR 360/11 e le sue successive modifiche;

CONSIDERATO che con propria determinazione dirigenziale n. G14055 del 16 novembre 2015 è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo alla linea di intervento denominata "SMART ENERGY FUND" – Attività II.1 *"Fondo di promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile"* del "*Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013*", pubblicato sul BURL n. 93 del 19/11/2015, di seguito "Avviso";

CONSIDERATO che con propria determinazione dirigenziale n.G03084 del 31 marzo 2016 pubblicata sul BURL n.27 del 05/04/2016 sono state apportate alcune modifiche all'avviso;

VISTO Art. 11 – Procedura di valutazione delle domande e concessione dell'agevolazione, del suddetto Avviso che, ai punti 4, 5 e 6 prevede:

> *"4. A seguito delle verifiche di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Comitato Garanzie definisce gli elenchi delle Imprese che sono risultate "ammissibili all'agevolazione" e di quelle che eventualmente, a seguito di tali verifiche sono risultate "non ammissibili".*
> *5. Lazio Innova invia, tempo per tempo, detti elenchi alla Regione Lazio per l'assunzione degli opportuni atti amministrativi. Successivamente Lazio Innova invia il contratto di prestito all'Impresa Mutuataria, dando un termine perentorio di 20 gg. lavorativi per la sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza.*
> *6 Avverso i provvedimenti di non ammissibilità al Prestito Agevolato è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971)."*

CONSIDERATO che, a seguito di comunicazione di Lazio Innova degli esiti istruttori, con determinazione dirigenziale n. G05647 del 19.05.2016 è stato approvato e concesso il relativo finanziamento, tra gli altri, alla impresa AGS S.r.l con le caratteristiche che seguono:

Protocollo	Ragione sociale	Tipo prestito	Tipo procedura	Prestito agevolato Richiesto €	Prestito agevolato ammesso €	ESL €	Data protocollo
LAZIN-SE-2015-1062	AGS S.r.l	Prestito non cofinanziato	Procedura ordinaria	280.303,00	279.203,00	65.834,72	09/01/2016

CONSIDERATO che con nota prot.12840 del 06.06.2016 Lazio Innova S.p.A ha comunicato che per mero errore materiale sono stati trasmessi dati non corretti relativi all'impresa sopracitata che non corrispondono a quanto deliberato dal Comitato Garanzie nella seduta del 14 aprile 2016;

CONSIDERATO in particolare, che i dati corretti del finanziamento sono i seguenti:

Protocollo	Ragione sociale	Tipo prestito	Tipo procedura	Prestito agevolato Richiesto €	Prestito agevolato Ammesso €	ESL €	Data protocollo
LAZIN-SE-2015-1062	AGS S.r.l	Prestito non cofinanziato	Procedura ordinaria	99.000,00	99.000,00	65.834,72	09/01/2016

RITENUTO opportuno pertanto modificare la Determinazione dirigenziale citata nella parte relativa al finanziamento concesso all'impresa AGS S.r.l come segue:

Protocollo	Ragione sociale	Tipo prestito	Tipo procedura	Prestito agevolato Richiesto €	Prestito agevolato Ammesso €	ESL €	Data protocollo
LAZIN-SE-2015-1062	AGS S.r.l	Prestito non cofinanziato	Procedura ordinaria	99.000,00	99.000,00	65.834,72	09/01/2016

ASSUME LA DETERMINAZIONE

In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate:

- di modificare la Determinazione dirigenziale n. G05647 del 19.05.2016 nella parte relativa al finanziamento concesso all'impresa AGS S.r.l come segue:

Protocollo	Ragione sociale	Tipo prestito	Tipo procedura	Prestito agevolato Richiesto €	Prestito agevolato Ammesso €	ESL €	Data protocollo
LAZIN-SE-2015-1062	AGS S.r.l	Prestito non cofinanziato	Procedura ordinaria	99.000,00	99.000,00	65.834,72	09/01/2016

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sul sito www.porfesr.lazio.it e sul sito www.lazioinnova.it.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

IL DIRETTORE
Rosanna Bellotti

Privati

ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA - SOCIETA' PER AZIONI

Decreto 18 giugno 2015, n. 13

Decreto di asservimento ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/01 "REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POMPAGGIO E DI UNA PREMENTE IN GHISA PER L'ELIMINAZIONE DELLO SCARICO NON A NORMA PALF01 NEL COMUNE DI PALESTRINA"

AUTORITA' ESPROPRIANTE
ACEA ATO 2 S.p.A. GRUPPO ACEA S.p.A.
(delegata dal Commissario Straordinario del Consorzio per l'Acquedotto del "Simbrivio" – Autorità Espropriante - ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001)

PROMOTORE DELL'ESPROPORIAZIONE
ACEA ATO 2 S.p.A. GRUPPO ACEA S.p.A.

DESTINATARIO DELLE OPERE
COMUNE DI PALESTRINA (RM)

DECRETO N. 13 DEL 18/06/2015

OGGETTO: Decreto di asservimento ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/01 "REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POMPAGGIO E DI UNA PREMENTE IN GHISA PER L'ELIMINAZIONE DELLO SCARICO NON A NORMA PALF01 NEL COMUNE DI PALESTRINA".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

- Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico Enti Locali;
- Vista la legge 30 dicembre 1991 n. 413, art. 11 comma 7;
- Vista la Delibera del Consiglio Comunale di Palestrina n. 62 del 17.10.2003, con la quale è stata approvata la Convenzione di Cooperazione del Servizio Idrico Integrato ATO2 – Lazio Centrale - Roma;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.05.2005 che ha dichiarato, fino al 31.05.2006, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei Comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'Acquedotto del "Simbrivio";
- Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.05.2006, 15.06.2007, 04.07.2008, 12.06.2009 e 13.01.2010, pubblicato sulla GURI n. 22 del 28.01.2010 con cui viene prorogato lo stato di emergenza idrica e di inquinamento acclarata;
- Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.07.2005 n. 3454 contenente "Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto in territorio dei Comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'Acquedotto del Simbrivio e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede che "per un migliore svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato può avvalersi della collaborazione degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato…OMISSIS… di ACEA ATO 2 S.p.A. quale gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio Centrale di Roma …OMISSIS… per la realizzazione delle finalità della presente ordinanza, con il riconoscimento dei costi sostenuti, documentati e preventivamente autorizzati dallo stesso Commissario delegato";
- Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Inquinamento e Crisi Idrica nei Territori dei Comuni serviti dal Consorzio per l'Acquedotto del "Simbrivio" del 23 giugno 2010 n° 51/SF dalla quale discende, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001, la pubblica utilità per i lavori di "Realizzazione di una stazione di pompaggio e di una premente in ghisa per l'eliminazione dello scarico non a norma PALF01 nel Comune di Palestrina";
- Visto che, nel caso di specie, ricorrendo gli estremi d'urgenza per l'applicazione dell'art. 22 bis del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, con la medesima Ordinanza n° 51/SF/2010 è stata disposta

l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree interessate dall'intervento determinando con urgenza le indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea da corrispondere agli aventi diritto;
- Preso atto che nei termini di legge alcune Ditte interessate dal procedimento non hanno accettato le indennità provvisorie offerte di servitù permanente di fognatura e che pertanto le stesse sono state depositate presso il M.E.F. di Roma con quietanza di deposito del 18.11.2014 n° 1249182 – codice di riferimento RM01249182W;
- Considerato inoltre che le Ditte stesse non si sono avvalse del procedimento dettato dall'art. 21, comma 2 e seguenti, del D.P.R. 327/2001;
- Visto che i lavori per la costruzione della "Realizzazione di una stazione di pompaggio e di una premente in ghisa per l'eliminazione dello scarico non a norma PALF01 nel Comune di Palestrina" sono stati ultimati il 15.01.2015;
- Vista la nota di ACEA ATO 2 Gruppo ACEA S.p.A. del giorno 09.02.2015 protocollo n. 744 che ha chiesto l'emissione del Decreto definitivo di asservimento;
- Vista l'O.C.D.P.C. n° 0078 del 11.04.2013 con cui il Consorzio per l'Acquedotto del Simbrivio è stato individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio dei Comuni a sud di Roma serviti dal medesimo Consorzio;
- Considerato che il Dipartimento di Protezione Civile ha preso atto che tutte le opere di protezione delle fonti idropotabili tramite interventi sulle reti fognarie e sui depuratori sono comprese nel piano degli interventi dell'ATO 2 – Roma con oneri e spese a carico di ACEA ATO 2 S.p.A., considerando quindi estinto l'impegno commissariale sulle opere fognatizie i cui progetti sono stai approvati dal Commissario Delegato per l'Emergenza Inquinamento e Crisi Idrica nei Territori dei Comuni serviti dal Consorzio per l'Acquedotto del "Simbrivio",
- Vista la nota prot. n° 4009/CD del 31.07.2013 con cui è stata trasferita al Commissario Straordinario per l'Acquedotto del "Simbrivio" tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente la precedente gestione in regime emergenziale;
- Vista la Determinazione del Commissario Straordinario del Consorzio per l'Acquedotto del "Simbrivio" del 14.05.2015 n° 16 con la quale ACEA ATO 2 S.p.A., Promotore dell'Espropriazione, viene delegata alle rimanenti fasi delle procedure espropriative con riferimento agli interventi compresi nell'allegato 8 al protocollo emergenza scarichi del 31.01.2008 tra Regione Lazio, Provincia di Roma e ACEA S.p.A. e approvati dal Commissario Delegato per l'Emergenza
Inquinamento e Crisi Idrica nei Territori dei Comuni serviti dal Consorzio per l'Acquedotto del "Simbrivio", tra i quali la "Realizzazione di una stazione di pompaggio e di una premente in ghisa per l'eliminazione dello scarico non a norma PALF01 nel Comune di Palestrina"
- Visto il piano particellare delle proprietà, la planimetria catastale e la relazione di stima;
- considerato che il termine di efficacia della pubblica utilità è tuttora vigente;
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

La costituzione a favore del Comune di Palestrina, con sede in Palestrina Palazzo Verzetti - Via del Tempio, 1 – codice fiscale 01319240584 - e per esso ACEA ATO 2 S.p.A. - gestore del S.I.I., della servitù permanente di fognatura sugli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di "Realizzazione di una stazione di pompaggio e di una premente in ghisa per l'eliminazione dello scarico non a norma PALF01 nel Comune di Palestrina" di proprietà delle Ditte non concordatarie sotto riportate:

NP	DITTA	F	P.LLA	SERVITU' DI FOGNATURA	INDENNITA' DI SERVITU' €
2	TOMADDI Marisa (c.f. TMDMRS43R49D947F), propr. 1/2 - TOMMADDI Candido (c.f. TMMCDD46B02G156Y), propr. 1/2. Proprietà accertata in loco: EDILIZIA LORI s.r.l. con sede in San Cesareo (RM) Via del Carzolese n. 4	15	614	135	438,75
2/a	TOMADDI Marisa (c.f. TMDMRS43R49D947F), propr. 1/2 - TOMMADDI Candido (c.f. TMMCDD46B02G156Y), propr. 1/2. Proprietà accertata in loco: Ponzo Alfredo nato a Roma il 02/01/1956, Ponzo Mauro nato a Roma il 30/06/1960 e Laudato Francesca nata a Taranto il 16/03/1958.	15	595	35	38,50
3	SOLDATI Euliano (c.f. SLDLNE20R01G274B), proprieta' 1000/1000; Proprietà accertata in loco : MAZZUCCHI Eleonora nata a Palestrina il 24.8.1979	15	317	30	97,50
		15	326	90	292,50
4	RESIDENCE LA SELCIATA S.R.L.(c.f. 04057121008), RISCHIA Maria Carmine nata a Palestrina il 20/05/1955 (c.f. RSCMCR55E60G274W)	15	466/141/643	55	60,50
		15	465/141/643	50	55,00
5	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: non censito. Proprietà accertata in loco: Favale Rosa nata a Palestrina il 19/04/1950	15	739/945	105	115,50
6	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: PINCI Augusta nata a Roma il 28/10/1965; DUCA Matteo nato a Palestrina il 19/06/1982.	15	802	50	55,00
7	COCCIA Luigi nato a Palestrina il 14/12/1933 (c.f. CCCLGU33T14G274P), propr. 1000/1000	15	136/865 e 866	95	104,50

8	DE ANGELIS Franco nato a Palestrina il 06/01/1960, c.f. DNGFNC60A06G274Q, propr. Per 1/1 in regime di comunione dei beni; PANZIRONI Antonella nata a Zagarolo il 06/10/1964, c.f. PNZNNL64R46M141P, propr. Per 1/1in regime di comunione dei beni	15	650	40	44,00
9	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: CERVONI Augusto nato a Cave il 22/11/1952; MATTOGNO Margherita nata a Palestrina il 13/02/1955;	15	647	45	49,50
10	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: non censito. Proprietà accertata in loco: Colangeli Franco nato a Roma il 30/11/1953, Bernardini Simonetta nata a Roma il 25/03/1963, Nargiso Nazario nato ad Apricena il 01/09/1933, Casieri Raffaela nata a Roma il 19/09/1938	15	552	100	110,00
11	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: GABRIELLI Leonardo nato a Palestrina il 09/07/1949; MONTESANTI Nadia a Fossombrone il 03/06/1952	15	648	45	49,50
12	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: LEGGERI Assunta nata a Palestrina il 18/11/1956; LEGGERI Carlo nato a Palestrina il 4/02/1959; LEGGERI Romolo nato a Palestrina il 26/11/1962; TAMIRO Emilia Giulia nata a Palestrina il 4/05/1930.	15	707	60	66,00
13	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: MATTOGNO Gian Pio nato ad Orvieto il 28/03/1948 (c.f. MTTGNP48C28G148I) prop. 1/1	15	553	60	66,00
14	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: non censito. Proprietà accertata in loco: Renzi Pietro nato a Palestrina il 25/06/1958, Cicerchia Rita nata a Palestrina il 17/05/1958 e Pizzuti Enerina nata a Roma il 22/07/1958	15	554	110	121,00

15	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: NORCA Maria Luisa nata a Palestrina il 2/10/1962	15	751	95	104,50
16	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: CILIA Costantino nato a ROMA il 20/02/1960 (c.f. CLICTN60B20H501Y); MARINI Sinesia nata a PALESTRINA il 24/09/1961 (c.f. MRNSNS61P64G274Q); CILIA Antonio nato a ROMA il 28/11/1964 (c.f. CLINTN64S28H501R); SEBASTIANELLI Prisca nata a PALESTRINA il 16/06/1966 (c.f. SBSPSC66H56G274J); CELIA Dante nato a ROMA il 20/02/1960 (c.f. CLEDNT60B20H501B); DEL MORO Valeria nata a PALESTRINA (c.f. DLMVLR64M50G274S); CILIA Simone nato a Palestrina il 11/10/1990	15	638	125	137,50
17	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: EVANGELISTI Luca nato a Palestrina il 2/10/1971	15	686	75	82,50
18	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: MINUCCI Enrico nato a ROMA il 18/03/1932 (c.f. MNCNRC32C18H501J), MINUCCI Alberto nato a Roma il 10/02/1966.	15	523	70	77,00
19	RESIDENCE LA SELCIATA S.R.L. con sede in Roma, proprieta' 1/1	15	639/934	190	209,00
20	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: DUCA Franco, nato a Palestrina il 29/10/1938 (c.f. DCUFNC38R29G274V), proprieta' 1000/1000	15	252	150	165,00
21	D'AURIA Isabella (c.f. DRASLL18R50H501W), proprieta' 1000/1000	15	730	30	33,00
22	ANCONITANO Nazareno Angelo (c.f. NCNNRN46H09G274A), propr. 1/4 in reg. com. di beni con VERONICI CLEMENTINA - VERONICI Clementina (c.f. VRNCMN48D56G274V), propr. 1/4 in reg. di com. di beni con ANCONITANO NAZARENO ANGELO - VERONICI Clementina (c.f. VRNCMN48D56G274V), propr. 2/4	15	460	130	143,00
		15	817	0	
		15	459	0	

23	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: VERONICI Clementina nata a Palestrina il 16/04/1948 (c.f. VRNCMN48D56G274V), propr. 1000/1000	15	256	15	16,50
		15	250	40	44,00
24	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI:ORSINI Vincenzo nato a Roma il 29/08/1966; TOMASSINI Rita nata a Roma il 12/08/1969; VIANI Rosita nata a Lucca il 22/03/1961; EMILI Stefano nato a Palestrina il 13/10/1965.	15	790	65	71,50
25	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: GALLI Pietro nato a Labico il 15/05/1947 (c.f. GLLPTR47E15E392K), propr. 500/1000 in regime comunione dei beni - ROSSI Lucia nata a Palestrina il 16/11/1953 (c.f. RSSLCU53A56G274I), propr. 500/1000 in reg.	15	644	75	82,50
26	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: FORNARI Agapito nato a Palestrina il 31/01/1955(c.f. FRNGPT55A31G274X), prop. 1/1 in regime di separazione dei beni; MASSICCI Marco nato a Colleferro il 19/06/1983 (c.f.MSSMRC83H19C858U) prop. 1/1	15	818/902	10	11,00
27	G.F. IMPRESIT Società a Responsabilità Limitata con sede in Monterotondo c.f. 07272231007, prop. 6/12 - VERONICI Clementina nata a Palestrina il 16/04/1948 (c.f. VRNCMN48D56G274V), propr. 6/12	15	456	120	132,00
28	CATASTO TERRENI: ENTE URBANO; CATASTO FABBRICATI: GALLI Pietro nato a Labico il 15/05/1947 (c.f. GLLPTR47E15E392K), propr. 500/1000 in regime comunione dei beni - ROSSI Lucia nata a Palestrina il 16/11/1953 (c.f. RSSLCU53A56G274I), propr. 500/1000 in reg. comunione dei beni - ROSSi Aldo nato a Palestrina il 09/12/1995 (c.f. RSSLDA55T09G274G), propr. 1000/1000	15	259	20	22,00
		15	475	15	16,50

29	G.F. IMPRESIT Società a Responsabilità Limitata con sede a Monterotondo c.f. 07272231007 prop. 3/12; VERONICI Clementina nata a Palestrina il 16/04/1948 (c.f. VRNCMN48D56G274V), propr. 3/12 - TURICI Alfredo nato a Palestrina il 04/02/1936 (c.f. TRCLRD36B04G274D), propr. 6/12	15	314	170	187,00
31	BURATTI Anna nata a Palestrina il 22/02/1965 (c.f. BRTNNA65B62G274S), propr. per 1/3 - BURATTI Emilio nato a Palestrina il 29/11/1954 (c.f. BRTMLE54S29G274A), propr. per 1/3 - BURATTI Ivana nata a Palestrina il 25/03/1960 (c.f. BRTVNI60C65G274Q), propr. per 1/3	15	248	175	192,50
32	VALENTE Erminio, nato a Massa D'Albe il 22/01/1922; VALENTE Felice nato a Massa D'Albe il 08/04/1912; VALENTE Riccardo nato a Massa D'Albe il 02/06/1918	20	434 e 435	250	275,00
34	ROSICARELLI Carla nata a Palestrina 26/08/1960 CF RSCCRL60M66G274D, prop. 1/2 in regime di comunione dei beni; ROSSI Aldo nato a Palestrina 09/12/1955 CF RSSLDA55T09G274G, prop. 1/2 in regime di comunione dei beni.	15	852	25	27,50
			853	5	5,50

Le costituite servitù permanenti di fognatura avranno la larghezza di mt. 5 in asse al tracciato della condotta e comprendono il diritto del Comune di Palestrina, e per esso di ACEA ATO 2 S.p.A., e/o loro aventi causa, di collocare, esercitare, sorvegliare, mantenere e riparare la condotta stessa, le opere accessorie e i relativi manufatti di ispezione. A tal fine la costituenda servitù conferisce al personale, all'uopo incaricato, il diritto al libero accesso, passaggio e transito lungo il tracciato della condotta fognante. Resteranno di proprietà delle ditte asservite tanto le aree gravate dalla servitù quanto i frutti che su di essa potessero eventualmente essere raccolti; a carico delle Ditte resteranno per intero le imposte ed ogni altro onere afferente il fondo servente. Entro e lungo le zone sottoposte a servitù la coltivazione ed utilizzazione del fondo dovrà essere tale da non pregiudicare od ostacolare l'uso e l'esercizio dell'impianto fognante. In particolare saranno vietate le costruzioni di qualsiasi genere e le piantagioni di alberi di alto fusto; le costruzioni e le coltivazioni arboree suddette che fossero eseguite in contravvenzione a questo divieto, potranno in ogni tempo essere abbattute.

Sarà vietato eseguire rinterri e comunque alterare le quote dei terreni sovrastanti l'impianto fognante senza il preventivo benestare del Comune di Palestrina, e per esso di ACEA ATO 2 S.p.A.; non potranno inoltre essere effettuate opere e lavori che possano direttamente o indirettamente danneggiare la condotta fognante, i relativi manufatti e le opere accessorie. Le suddette Ditte saranno impegnate ad eseguire, a propria cura e spese, la pulizia e la manutenzione del verde nell'ambito delle aree asservite.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato ai proprietari nelle forme di legge, registrato e trascritto presso l'Ufficio dei Registri

Immobiliari di Roma, a termini di legge, a cura e spese di ACEA ATO 2 S.p.A. Gruppo ACEA S.p.A. .
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 gg. dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg. 120.
Roma, 18/06/2015

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(f.to ing. Patrizia VASTA)

Privati

Lazio Innova SPA

Determinazione

Nomina membri supplenti Giuria Avviso Pubblico Premio Lazio Innovatore

LAZIO INNOVA

DETERMINAZIONE del 14 giugno 2016.

NOMINA DELLA GIURIA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO "PREMIO LAZIO INNOVATORE".

IL DIRETTORE GENERALE,

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale C0212 del 12.2.2009 è stato approvato lo schema di Convenzione stipulata in data 23/3/2009 (Rep. 11243/2009) che disciplina i rapporti tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. (già Sviluppo Lazio S.p.A.) relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultima conduce nell'ambito del POR FESR Lazio 2007-2013 – Attività IV.1 – Piano di Comunicazione;

VISTO l'Avviso Pubblico "Premio Lazio Innovatore" – Asse IV Attività IV.1 Assistenza tecnica - Comunicazione Progetto A0019P0004, approvato con Determinazione n. G01812 del 1/03/2016 della Direzione Sviluppo Economico e Attività produttive, pubblicato sul BURL n. 18 del 03/03/2016;

PRESO ATTO che il citato Avviso Pubblico prevede quale termine ultimo per la presentazione dei progetti le ore 18 del 22 aprile 2016;

CONSIDERATO che l'art. 4 del predetto Avviso Pubblico prevede l'istituzione di una apposita giuria nominata da Lazio Innova S.p.A. per la selezione dei progetti pervenuti e che tale giuria sia composta da un rappresentante regionale designato dalla Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, e da cinque esperti, di cui almeno tre rappresentativi di organizzazioni di eccellenza nell'ambito dell'innovazione e dei percorsi di selezione per "portare le buone idee al mercato";

PRESO ATTO che la Regione Lazio con lettera prot. n. 193556 del 13/04/2016 ha indicato quale componente di rappresentanza regionale per detta giuria, la Dott.ssa Rosanna Bellotti, Direttore Sviluppo Economico e Attività Produttive;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dai componenti la Commissione nominati con la presente determinazione;

CONSIDERATO che per l'incarico conferito non è previsto alcun compenso;

CONSIDERATO che l'efficacia della nomina della giuria resta subordinata alla verifica della inesistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che la giuria si intenderà regolarmente costituita e, pertanto, atta a deliberare con la

presenza di almeno 4 componenti;

VISTO la nomina della Commissione di cui alla determinazione del 22 aprile 2016 pubblicata su BURL n. 34 del 28/04/2016;

CONSIDERATO che i componenti Mirta MICHILLI e Nicola MATTINA hanno comunicato, rispettivamente, in data 1/6/2016 e in data 14/6/2016 l'impossibilità a partecipare alla seduta del 14/6/2016 prevista per l'attribuzione del Premio Lazio Innovatore;

RITENUTO necessario provvedere all'individuazione di due componenti supplenti al fine di garantire la valutazione dei 24 pitch dei progetti finalisti prevista per il 14/6/2016;

CONSIDERATE le competenze professionali del Dott. Luigi Campitelli – Servizio Internazionalizzazione, Reti e Studi di Lazio Innova Spa e del Prof. Carlo Alberto Maria Pratesi – Prof. Roma TRE

DETERMINA

per le motivazioni in premessa e che si intendono riportate e trascritte:

- di nominare componenti supplenti della la Giuria, conformemente all'art. 4 dell'Avviso Pubblico "Premio Lazio Innovatore", nelle persone di:

Funzione	NOMINATIVO	QUALIFICA
Componente	Prof. Carlo Alberto Maria Pratesi	Esperto
Componente	Dott. Luigi Campitelli	Esperto

- che per l'incarico conferito non sarà corrisposto alcun compenso;
- che l'efficacia della nomina della Giuria resta subordinata alla verifica della inesistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Sezione Privati – anche a valere quale notifica agli interessati.

Roma, 14 giugno 2016.

Lazio Innova S.p.A.

Il Direttore generale

Andrea Ciampalini